

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	29
GIUSTIZIA (II) .....	»	38
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	51
DIFESA (IV) .....	»	62
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	75
FINANZE (VI) .....	»	92
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	112
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	123
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	147
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	148
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	149

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari:** Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Intesa Popolare): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Autonomia Sud-Lega Sud Ausonia-Popoli Sovrani d'Europa: Misto-ASud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL; Misto-Diritti e Libertà: Misto-DL.

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	151
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	168
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	201
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	204
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	211
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .....	»	212
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	213
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI .....	»	214
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE .....	»	217
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	219

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare .....	3
Sui lavori della Giunta .....	4

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Pino PISICCHIO.*

#### **La seduta comincia alle 14.35.**

#### **Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.**

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *presidente, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, ricorda che, in esito alle elezioni regionali siciliane dello scorso 28 ottobre, sono stati proclamati componenti dell'Assemblea regionale siciliana i deputati Vincenzo Fontana, Antonino Salvatore Germanà e Pippo Gianni.

La prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana ha avuto luogo il 5 dicembre, con la prestazione del giuramento previsto dall'articolo 5 dello Statuto della Regione siciliana.

L'onorevole Germanà ha già provveduto a rimuovere spontaneamente la condizione di incompatibilità, rassegnando le dimissioni dal mandato parlamentare, delle quali la Camera ha preso atto nella seduta del 7 dicembre scorso.

Come convenuto dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibi-

lità e le decadenze nella riunione del 5 dicembre, propone, a nome del Comitato medesimo, che la Giunta accerti l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 7, dello Statuto della Regione siciliana, delle cariche di deputato regionale siciliano ricoperte dagli onorevoli Vincenzo Fontana e Pippo Gianni.

Dopo che Ignazio ABRIGNANI (PdL) ha chiesto chiarimenti in ordine alla procedura da seguire per la rimozione dell'incompatibilità, Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *presidente, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, avverte che la proposta di dichiarazione dell'incompatibilità delle cariche di componenti dell'Assemblea regionale siciliana ricoperte dagli onorevoli Vincenzo Fontana e Pippo Gianni fa seguito ad un accertamento istruttorio del Comitato in esito al quale è stata verificata la titolarità, da parte dei predetti deputati, di cariche regionali incompatibili con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 7, dello Statuto della Regione siciliana.

Trattandosi di una incompatibilità direttamente prevista da norme costituzionali, la cui verifica consiste in un accertamento di mero fatto, la Giunta, confor-

memente alla consolidata prassi applicativa, si limita ad un accertamento dell'incompatibilità mediante presa d'atto, senza votazioni. Tale procedura è necessaria al fine di evitare esiti contrastanti con l'assolutamente univoco dettato costituzionale.

Avverte, pertanto, che, se non vi sono obiezioni, s'intende approvata la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di deputato regionale siciliano ricoperte dagli onorevoli Vincenzo Fontana e Pippo Gianni.

La Giunta concorda.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *presidente, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, avverte che il Presidente della Giunta provvederà ad effettuare immediatamente la comunicazione al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ai fini dei conseguenti inviti ad optare.

#### Sui lavori della Giunta.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *presidente, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, avverte che con nota pervenuta al presidente della Giunta in data 10 dicembre 2012 – indirizzata anche al Presidente della Camera – il signor Paolo Giuseppe Di Caro, candidato primo dei non eletti della lista Il Popolo della Libertà nella XXV Circoscrizione Sicilia 2, segnala che l'onorevole Umberto Scapagnini, con sentenza della Corte di appello di Catania n. 2461 del 4 novembre 2011, resa definitiva con sentenza della Corte di Cassazione, III sezione penale, n. 2622/2012, sarebbe stato condannato, tra l'altro, alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per due anni e mezzo. Per tale ragione, il signor Di Caro chiede che la Camera dichiari la decadenza dal mandato parlamentare del deputato Scapagnini, con contestuale pro-

pria proclamazione in sua vece in qualità di subentrante.

Conformemente ai precedenti relativi ai casi Previti e Drago, e sentito il presidente Migliavacca, avverte che prima di avviare l'esame della posizione del deputato Scapagnini occorrerà attendere che la competente Procura generale della Repubblica trasmetta alla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 662 del codice di procedura penale, l'estratto della sentenza di condanna, ai fini dell'esecuzione della pena accessoria, con l'indicazione, in particolare, della data di decorrenza della medesima pena accessoria. Del resto, dal dispositivo della sentenza della Cassazione, che lo stesso Di Caro allega in copia alla propria istanza, non risulta alcuna indicazione in ordine all'avvenuta irrogazione al deputato Scapagnini della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Una volta ricevuta conferma dell'irrogazione al deputato Scapagnini della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, la Giunta potrà avviare l'esame ai fini dell'accertamento della causa di ineleggibilità sopravvenuta e di conseguente decadenza dal mandato parlamentare, sulla base, ovviamente, della procedura prevista dal Regolamento della Giunta, che è piuttosto articolata e complessa. Tale procedura prevede infatti lo svolgimento dell'istruttoria in contraddittorio in seno al Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze e il successivo esame da parte della Giunta plenaria, oltre che lo sbocco in Assemblea. Si tratta di una procedura che, nei precedenti, ha avuto una durata di qualche mese (nei casi Previti e Drago, rispettivamente tredici e otto mesi circa), decorrenti dall'avvio dell'istruttoria successivamente alla ricezione della notifica della pena accessoria da parte dell'autorità giudiziaria. La procedura può comunque svolgersi anche in regime di *prorogatio* delle Camere: l'articolo 17-bis del Regolamento della Camera dispone infatti che « per le deliberazioni su proposte formu-

late dalla Giunta delle elezioni, la Camera può essere convocata anche successivamente al suo scioglimento ».

Ignazio ABRIGNANI (PdL) domanda se la Giunta potrà procedere d'ufficio all'accertamento dell'avvenuta irrogazione all'onorevole Scapagnini della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *presidente, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, ribadisce che, in base alla prassi, prima di incardinare l'istruttoria la Giunta dovrà attendere una formale comunicazione da parte della competente autorità giudiziaria, sebbene non possa escludersi che, in caso di man-

cata notifica, la Giunta possa riservarsi di procedere d'ufficio nel senso di richiedere alla competente Procura generale della Repubblica conferma dell'avvenuta irrogazione al deputato Scapagnini della pena accessoria.

Mario CAVALLARO (PD) osserva che il dispositivo della sentenza della Cassazione, allegata all'istanza del signor Di Caro, non reca menzione della pena accessoria, evidentemente in quanto si è trattato di un dispositivo di mero rigetto del ricorso. In ogni caso, ritiene che la notifica alla Camera della pena accessoria ai fini della sua esecuzione costituisca un adempimento doveroso da parte della competente autorità giudiziaria.

**La seduta termina alle 14.45.**

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori .....	6
DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Domande di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzate dal deputato Furio Colombo, nell'ambito di due procedimenti civili pendenti presso le autorità giudiziarie rispettivamente di Grosseto (atto di citazione del dottor Leonardo Marras) e di Milano (atto di citazione del dottor Carlo Alessandro Puri Negri) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	7
AVVERTENZA .....	9

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

**La seduta comincia alle 9.30.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), chiesta la parola per un chiarimento sulla questione relativa al deputato Micciché, trattata nella scorsa seduta, osserva che il fascicolo originale della causa pendente presso la corte d'appello era stato trasmesso alla Camera dei deputati. Di tale circostanza la Giunta non era a conoscenza, sicché — a suo giudizio — la discussione che poi si è svolta, in qualche misura, è stata falsata e fuorviata. Se egli avesse conosciuto quest'aspetto — che considera decisivo — avrebbe con più forza sostenuto la sua posizione nel senso che sarebbe stato onere della cancelleria della corte d'appello informare le parti che il processo poteva essere riassunto. Tale iniziativa è stata oggettivamente impedita dal fatto che mancava materialmente agli atti della corte d'appello il fascicolo in questione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, osserva che la permanenza nel possesso materiale degli uffici della Giunta del fascicolo di cui si discute, unita al fatto che la cancelleria della corte d'appello di Catania — all'atto dell'invio — non ne abbia trattenuto copia, è profilo non rilevante dal punto di vista giuridico. Anzitutto l'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003 prevede che il giudice procedente, all'atto di sospendere il giudizio in attesa della decisione della Camera competente, dovrebbe inviare copie e non già originali. In secondo luogo, non era onere della Giunta per le autorizzazioni accertarsi se il giudice d'appello di Catania avesse trattenuto per sé copia del materiale trasmesso alla Camera dei deputati.

Ne deriva che, sia aderendo alla tesi per cui fosse onere delle parti riassumere tempestivamente il giudizio, previa eventuale richiesta di riacquisire il fascicolo d'ufficio dalla Camera; sia condividendo la tesi per cui era dovere della stessa cancelleria della corte d'appello *motu proprio* disporre tale riacquisizione, l'esito della procedura consultiva presso la Giunta sull'episodio sarebbe stato identico. Ad ogni modo, anche per mostrare all'onorevole Lo Presti come egli abbia tenuto in somma

considerazione quanto da lui osservato nella seduta scorsa, informa la Giunta che proprio in data 10 dicembre 2012 ha provveduto a trasmettere il fascicolo d'ufficio alla corte d'appello di Catania, di modo che questa possa compiere i passaggi di propria spettanza. Con ciò è stato dato corso a quanto deliberato dalla Giunta medesima al termine della seduta del 5 dicembre. La trasmissione così disposta costituisce anche riscontro a una domanda pervenuta in data 7 dicembre 2012 dal difensore dell'on. Miccichè il quale ha chiesto, anch'egli, che il fascicolo d'ufficio fosse restituito.

Crede con ciò di aver chiarito ogni possibile profilo al riguardo e ribadisce che nessun membro della Giunta per le autorizzazioni può ritenere di essere stato frainteso o che la sua posizione sia stata sminuita.

La Giunta prende atto.

#### **DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ**

**Domande di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzate dal deputato Furio Colombo, nell'ambito di due procedimenti civili pendenti presso le autorità giudiziarie rispettivamente di Grosseto (atto di citazione del dottor Leonardo Marras) e di Milano (atto di citazione del dottor Carlo Alessandro Puri Negri).**

*(Esame e rinvio).*

Marilena SAMPERI (PD), *relatrice*, offrendo alla Giunta circostanziati ragguagli in ordine alle cause civili pendenti presso i tribunali di Grosseto e Milano, chiarisce che l'atto parlamentare da cui deve muovere l'analisi della Giunta è costituito dalla mozione n. 869 sottoscritta dalla deputata Servodio e altri. In tale atto di indirizzo ci si diffonde sulle criticità delle centrali energetiche di biogas, specialmente su quelle di dimensioni medie e piccole. Il relativo impatto ambientale e le conseguenti alterazioni dello sviluppo agricolo non sono di poco momento e l'on. Furio

Colombo risulta aver fatto propri i contenuti di tale atto parlamentare avendo partecipato alla seduta in cui la mozione è stata discussa e approvata. Il deputato interessato ha anche partecipato alla votazione esprimendo voto favorevole.

Peraltro, dopo essersi inserito nel dibattito giornalistico sulla questione, con speciale riferimento alla situazione verificatasi a Capalbio, egli ha presentato un atto ispettivo, sottoscritto anche da taluni dei cofirmatari della mozione Servodio e altri. Il Presidente della Camera tuttavia ha dichiarato inammissibile l'interrogazione perché il quesito in essa formulato non ineriva alle competenze del Governo, bensì a quelle degli enti territoriali. Quest'ultimo dettaglio consente nondimeno di dare ingresso all'applicazione del principio stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 2003. In tale pronuncia fu riconosciuta la copertura dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione a una conferenza stampa di un deputato che aveva divulgato contenuti espressi in un'interrogazione che non vide la luce negli atti parlamentari perché dichiarata inammissibile per incompetenza del Governo a rispondere.

Anticipa che la fattispecie odierna le pare esattamente identica ma si riserva di formulare una proposta all'esito dell'audizione dell'on. Furio Colombo e della successiva discussione.

*(Viene introdotto il deputato Furio Colombo).*

Furio COLOMBO (PD) fa presente che la centrale energetica a biogas sarebbe dovuta sorgere in un'area di particolare pregio ambientale e culturale, nelle vicinanze del Museo dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle e del lago di Burano, riserva naturale del WWF. Nella zona si praticano coltivazioni di eccellenza e l'economia si regge in larga parte su un considerevole flusso turistico dovuto alle caratteristiche del territorio. La società SACRA, che invero aveva sino a poco tempo fa tutelato i valori ambientali, naturalistici e dell'agricoltura sana, ha invece optato repentina-

mente per lo sfruttamento a fini energetici della zona, provocando un ampio e giustificato allarme nei residenti, i quali hanno trovato portavoce rappresentativi in lui medesimo, in Nicola Caracciolo e in Gianni Mattioli. Insieme alla persona appena citate chiarisce di aver avuto titolo a interloquire sulla vicenda in qualità di proprietario di una porzione immobiliare confinante con l'area interessata dalla costruzione della centrale, le cui falde acquifere avrebbero anche subito un irreversibile inquinamento.

Curiosamente, il progetto della SACRA ha incontrato una rapida accondiscendenza del presidente della Giunta provinciale e, inizialmente, anche del sindaco di Capalbio, il quale, tuttavia, ha successivamente cambiato posizione a seguito delle proteste degli abitanti.

Della vicenda si è interessata anche la procura della Repubblica di Grosseto giacché gli intermediari nell'acquisto dei terreni su cui doveva sorgere la centrale non avevano un passato penalmente limpido. Crede che la polemica di cui è stato protagonista abbia avuto sempre caratteristiche tecniche e politiche, avendo egli peraltro sottolineato come la conferenza dei servizi non abbia tenuto in debito conto il parere della ASL. Osservato da ultimo che, stranamente, si è trovato in una situazione di polemica politica più con l'attuale presidente della Giunta provinciale, che è membro del Partito Democratico, che con il precedente, che era di centro-destra, crede in definitiva che la sua battaglia sia stata tutta connessa alla sua funzione di parlamentare.

Francesco Paolo SISTO (PdL) gli domanda perché abbia inserito nella sua interrogazione del maggio 2012 il passaggio relativo ai viaggi all'estero svolti dal Marras e da esponenti della SACRA.

Furio COLOMBO (PD) chiarisce di non aver mai affermato una cosa del genere e che un simile passaggio, da come risulta agli atti di cui la Camera e la Giunta sono in possesso, non è stato da lui inserito in alcuna dichiarazione o interrogazione.

Francesco Paolo SISTO (PdL) deve insistere, giacché alla pagina 3 dell'atto del dottor Marras compare una citazione testuale di un'interrogazione parlamentare, collocata temporalmente nel maggio 2012, richiamata in una nota a piè di pagina come «*doc. n. 2*», allegata all'atto introduttivo del giudizio.

Dopo che Furio COLOMBO (PD) ha ribadito di non aver mai sottoscritto una frase relativa all'amicizia tra Marras e il titolare della SACRA, con relativi viaggi all'estero, Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, fa presente che acquisirà il documento cui sembra far riferimento il deputato Sisto e lo invita a superare le insistenze sul punto, che gli pare non rilevante ai fini della decisione della Giunta.

Francesco Paolo SISTO (PdL) chiede quali risultino essere gli sviluppi del procedimento penale cui Furio Colombo ha poc'anzi accennato. Gli chiede altresì se vi siano state pronunzie del giudice amministrativo.

Furio COLOMBO (PD) risponde che vi sono state diverse denunce, una delle quali da lui sottoscritta, che sono ancora in corso e che hanno portato al sequestro della documentazione relativa all'acquisto dei terreni. Precisa altresì che il TAR Toscana è intervenuto sull'argomento disponendo la sospensione dei lavori di costruzione della centrale.

*(Il deputato Furio Colombo si allontana dall'Aula).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, avverte che ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento occorre interrompere i lavori, giacché sono imminenti votazioni nominali in Assemblea. La Giunta è pertanto riconvocata per domani mattina, giovedì 13 dicembre 2012, alle ore 8,30, per concludere le questioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 10.10.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SU UNA RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ INERENTE AI DEPUTATI*

*NOLA, RAMPELLI E SALTAMARTINI (DOC. IV-TER, N. 25)*

*SEGUITO DELL'ESAME DELLA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ NEL PROCEDIMENTO CIVILE NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO SILVIO BERLUSCONI PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI (ATTO DI CITAZIONE DEL DOTTOR RENATO SORU) (REL.: BIANCONI).*

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
--	----

##### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della salute, prof. Renato Balduzzi, sulle problematiche in ordine allo stabilimento ILVA di Taranto ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	12
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	12
---	----

##### SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	13
ALLEGATO ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	18

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

**Decreto-legge 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.**

**C. 5617 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 7 dicembre scorso.

Alessandro BRATTI (PD), preliminarmente, ritiene indispensabile accennare ad alcuni fatti politici e giudiziari, più o meno recenti, relativi alla vicenda dell'ILVA di Taranto che, a suo avviso, debbono essere tenuti ben presenti oggi, nel momento in cui il Parlamento è chiamato a discutere del decreto-legge in titolo.

In tal senso, per quel che riguarda i fatti di rilievo politico ricorda anzitutto che, fin dall'ottobre 2008, l'allora Ministro Prestigiacomo aveva assunto precisi impegni davanti alla VIII Commissione circa il contenuto dell'autorizzazione integrata ambientale, già allora all'esame del suo dicastero, ma rilasciata, con grave ritardo, solo nell'agosto del 2011. Incidentalmente, inoltre, ricorda che in quell'occasione egli stesso aveva chiesto, senza alcun risultato, al Ministro Prestigiacomo di smentire la

fondatezza delle notizie di stampa che riferivano di incontri in sede istruttoria che vedevano coinvolti i vertici dell'ILVA e, al tempo stesso, escludevano gli organismi di controllo ambientale operanti sul territorio.

Sottolinea, quindi, la gravità della successiva iniziativa normativa assunta dal Ministro Prestigiacomo che, modificando la normativa allora in vigore, ha consentito, in modo inaccettabile, di differire fino al 31 dicembre 2012 l'obbligo per le aziende coinvolte – e, *in primis*, per l'ILVA di Taranto – di non superare il valore di 1 nanogrammo (miliardesimo di grammo) per metro cubo nelle emissioni di benzo(a)pirene. Al riguardo, denuncia altresì il fatto che una risoluzione, da lui stesso presentata insieme alla collega Zamparutti, per ripristinare la previgente normativa venne respinta dalla Commissione grazie al voto dell'allora maggioranza parlamentare, a seguito dell'espressione di un parere contrario del Ministero dell'ambiente sulla medesima risoluzione.

Quanto ai fatti di rilievo giudiziario che oggi vanno tenuti ben presenti, ricorda anzitutto che i primi provvedimenti giudiziari e le prime sentenze sul caso ILVA, sui danni provocati all'ambiente e alla salute dei cittadini risalgono al 1982, quando la magistratura tarantina emise le prime condanne nei confronti dell'ITALSIDER, allora proprietaria dello stabilimento siderurgico di quella città. Ricorda, inoltre, che da allora più volte l'autorità giudiziaria è intervenuta e che gli atti e i provvedimenti della magistratura sono rimasti privi di conseguenze relativamente alla bonifica delle aree inquinate e alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Sottolinea come le vicende giudiziarie richiamate costituiscano gli antefatti dei recenti provvedimenti di sequestro di cui oggi si parla e dei quali anche il decreto-legge in esame si occupa.

Alfredo MANTOVANO (PdL), scusandosi con il collega Bratti per l'interruzione, stigmatizza l'assenza del Governo ai lavori della Commissione. Nel ritenere che tale assenza non possa essere tollerata, vista la

natura e il rilievo del provvedimento in esame, chiede alla presidenza di valutare l'opportunità di sospendere la seduta finché il Governo non garantirà la sua presenza ai lavori parlamentari.

Angelo ALESSANDRI, *presidente della VIII Commissione*, apprezza le circostanze, propone di sospendere la seduta in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

Le Commissioni concordano.

**La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.15.**

Alessandro BRATTI (PD), richiamando quanto già detto prima della sospensione della seduta e in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni per l'esame del provvedimento in titolo, conclude la breve ricostruzione della vicenda dell'ILVA, sottolineando due dati a suo avviso entrambi gravi e inaccettabili: il primo riguarda il fatto che la proprietà dello stabilimento, compresa quella attuale, non ha mai inteso adempiere alle prescrizioni contenute nei provvedimenti emessi nel corso dei decenni dalla magistratura; il secondo riguarda la circostanza che per tutta la legislatura in corso, la politica, e più precisamente il Ministero dell'ambiente e il Governo Berlusconi non hanno mai voluto affrontare seriamente la questione dell'ILVA, della bonifica dei siti inquinati, della ambientalizzazione e della riqualificazione del territorio della città di Taranto.

Avviandosi, quindi, alla conclusione, passa a enucleare le principali criticità contenute nel decreto-legge in esame, soffermandosi in particolare su quattro aspetti, il primo dei quali relativo al fatto che in tale provvedimento d'urgenza mancano del tutto misure dirette a salvaguardare per l'oggi e per il futuro la salute dei cittadini di Taranto, a partire da uno scrupoloso *screening* della popolazione, unanimemente invocato sul territorio quale misura indispensabile sotto il profilo sia della prevenzione

che della mitigazione del rischio sanitario. In secondo luogo sottolinea come nel decreto-legge non sia stato ancora raggiunto un punto di equilibrio nel rapporto fra autorità di governo e autorità giudiziaria, e come occorra fare ogni sforzo per evitare che il provvedimento in esame finisca per diventare, al di là delle intenzioni, un pericoloso precedente.

In terzo luogo critica la definizione poco chiara della struttura e delle competenze della figura del Garante che si sommano a un insufficiente grado di coinvolgimento degli organismi di controllo ambientale, a partire dall'ARPA regionale. Infine, osserva che le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle prescrizioni dell'AIA da parte della proprietà dello stabilimento, a fronte del pessimo comportamento fin qui tenuto dalla stessa, debbano essere graduate in modo più stringente se davvero si vuole conservare un sufficiente ed accettabile grado di effettività e di efficacia.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in considerazione dell'arrivo del Ministro della salute, di cui è prevista l'audizione, rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente della VIII Commissione, Salvatore MARGIOTTA, indi del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI. — Intervengono il Ministro della salute, Renato Balduzzi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, infrastrutture e trasporti, Claudio De Vincenti e il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Audizione del Ministro della salute, prof. Renato Balduzzi, sulle problematiche in ordine allo stabilimento ILVA di Taranto.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Angelo ALESSANDRI, *presidente della VIII Commissione*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro della salute, Renato BALDUZZI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), Ludovico VICO (PD), Alessandro BRATTI (PD) e Sergio Michele PIFFARI (IdV).

Il ministro della salute, Renato BALDUZZI, e il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado CLINI, forniscono risposte ai quesiti e alle osservazioni formulati.

Angelo ALESSANDRI, *presidente della VIII Commissione*, ringrazia il ministro Balduzzi per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.40.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 20.50.**

**Decreto-legge 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.**

**C. 5617 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta svolta nel pomeriggio della giornata odierna.

Alfredo MANTOVANO (PdL) sottolinea preliminarmente che anche oggi ha votato la fiducia al Governo in dissenso dal proprio gruppo e che le osservazioni che si accinge a fare nel suo intervento non presentano assolutamente aspetti strumentalmente polemici. Intende porre al rappresentante del Governo alcuni interrogativi sul provvedimento in esame che, a suo avviso, presenta profili di dubbia legittimità costituzionale. Auspica che questi interrogativi già posti in altre sedi possano pertanto trovare una risposta nel confronto parlamentare. Osserva che ci si trova di fronte ad una cosiddetta legge-provvedimento di cui vi sono moltissimi precedenti. La Corte costituzionale più di una volta ne ha certificato la conformità alla Costituzione, ma allo stesso tempo ha stabilito limiti e parametri da seguire. Il primo quesito che intende porre al Governo è il seguente. Nell'iter giudiziario che è in corso, il sequestro di fine luglio è stato impugnato dal tribunale del riesame che ha parzialmente modificato il sequestro del GIP, mantenendolo tuttavia nella sostanza. Questo provvedimento, a sua volta, non è stato impugnato in Cassazione, sicché ha assunto le caratteristiche che sono qualificate come giudicato

cautelare. Osserva che un provvedimento amministrativo non è idoneo a superare – con riferimento all'AIA – un giudicato cautelare. Il quesito è se un provvedimento normativo che battezza come legge il provvedimento amministrativo AIA sia in sé idoneo a superare un giudicato. Questo sarà uno dei punti su cui la Corte costituzionale sarà chiamata ad esprimersi e a questo proposito intende avere delucidazioni dal Governo.

Il secondo quesito trova anch'esso origine sulla scia delle pronunce della Corte costituzionale in merito alle leggi provvedimento. Un altro dei parametri da tenere presente è il rispetto rigoroso del principio di uguaglianza. Il comma 1 dell'articolo 1 prevede che le disposizioni del decreto in esame si applichino a stabilimenti di interesse strategico nazionale che occupano un numero di lavoratori non inferiore a 200. Chiede sulla base di quale criterio di razionalità, che nella giurisprudenza uniforme della Corte costituzionale è a fondamento del principio di uguaglianza, si possano prevedere regole che valgono solo per un determinato numero di lavoratori e non per altri che si trovino in identiche situazioni, ma che siano in numero inferiore. Chiede di capire per quale motivo un provvedimento legislativo del Governo possa derogare al principio di uguaglianza.

Sottolinea che vi è un'altra questione che riguarda la retroattività delle norme, in considerazione dell'emendamento 3.1 del Governo che prevede che possano essere commercializzati i prodotti sottoposti a sequestro compresi quelli realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge. Ritiene che la Corte costituzionale si sia espressa chiaramente quando ha ricordato le conclusioni della perizia sulla quale si sono fondati i successivi provvedimenti giudiziari. L'autorità giudiziaria non ha fatto una consulenza di parte, ma ha promosso e gestito per un anno e mezzo un incidente probatorio che è stato caratterizzato da un'evidente anomalia: né l'ILVA né il Ministero dell'ambiente hanno ritenuto di nominare propri consulenti nel corso dell'incidente medesimo. Risulta pertanto singolare che il

ministero contesti *ex post* gli esiti della perizia quando avrebbe avuto la possibilità di contrastare le conclusioni di periti in fase di incidente probatorio. Appare pertanto incomprensibile che oggi, a vario titolo, si contestino le conclusioni della perizia, agghiaccianti sotto il versante della salute, senza che nessuno sia intervenuto nel momento in cui si potevano nominare consulenti di parte.

Sottolinea che non ha presentato emendamenti perché ritiene che l'impianto stesso del provvedimento presenti profili di assai dubbia legittimità costituzionale.

Chiede altresì al Governo per quale motivo non sia stato nominato il Commissario straordinario previsto dal primo decreto ILVA dello scorso 7 agosto ed auspica che il garante previsto dall'articolo 3 del decreto-legge sia effettivamente nominato entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore che stanno per scadere.

Sottolinea di non aver condiviso fin dall'inizio la linea politica del Governo di aprire un conflitto con l'autorità giudiziaria di Taranto, che ha dimostrato intelligenza e flessibilità da momento che un decreto di sequestro non è stato ancora compiuto e perseguito. Chiede perché il Governo non abbia cercato una strada di confronto istituzionale diretto e trasparente il cui obiettivo fosse quello di fare tendenzialmente coincidere la linea delle prescrizioni della nuova AIA e gli indirizzi dell'autorità giudiziaria contenuti nei documenti di sequestro che a loro volta sono stati motivati dalle conclusioni della perizia. Ritiene che un percorso di questo tipo avrebbe permesso di conseguire risultati più efficaci sul versante sia della tutela della salute sia della salvaguardia dei livelli occupazionali.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) esprime un giudizio di netta contrarietà sul provvedimento d'urgenza in esame, che giudica letteralmente eversivo dato che il suo vero scopo appare quello di cancellare per decreto l'istituto della flagranza di reato. Aggiunge che lo stesso provvedimento d'urgenza appare oggi ancor più grave alla luce della proposta emendativa del Go-

verno diretta sostanzialmente a vanificare i provvedimenti di sequestro disposti dall'autorità giudiziaria ordinaria. Rileva, quindi, che il decreto-legge in esame rappresenta una vera e propria « prova di forza » del Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene contro una magistratura, come quella della città di Taranto, che ha ben operato nel passato e continua a ben operare. Osserva, del resto, che, a suo avviso, il provvedimento d'urgenza all'esame delle Commissioni testimonia coerentemente la volontà del Governo attuale di favorire sempre la proprietà dell'ILVA, in continuità con quanto fatto dal precedente Governo. Anche per tale ragione ritiene che in questi mesi il Governo abbia perseguito una soluzione a tutela della famiglia Riva, proprietaria dello stabilimento dell'ILVA di Taranto, e che a questo scopo sia servito anche il decreto-legge emanato la scorsa estate.

Denuncia quindi il contenuto, a suo avviso imbarazzante, delle dichiarazioni rese dai Ministri Balduzzi e Clini nel corso della odierna audizione, soffermandosi in particolare sull'inconsistenza del piano di monitoraggio delle emissioni annunciato dal Ministro Balduzzi, dato che l'AIA emessa dal Ministro Clini non prescrive limiti alle emissioni ma individua soltanto criteri e parametri da utilizzare per la misurazione delle emissioni.

Quanto alla citata autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal Ministro Clini, ritiene non veritiere le affermazioni secondo le quali essa conterrebbe prescrizioni sostanzialmente identiche a quelle contenute nei provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria.

Critica altresì il fatto che nella medesima autorizzazione, al fine di assicurare un'adeguata tutela dell'ambiente e della salute, non si imponga all'ILVA di Taranto di usare le migliori tecnologie in assoluto esistenti ma solo le migliori tecnologie disponibili, ben sapendo che il concetto di disponibilità non potrà che essere interpretato dalla proprietà dello stabilimento come subordinato alle esigenze e alle compatibilità economico-finanziarie della produzione.

Avviandosi alla conclusione denuncia, quindi, l'irrimediabile lacuna del decreto-legge in esame rappresentata dal fatto che, mentre si dà valore di legge all'autorizzazione integrata ambientale, garantendo in tal modo la prosecuzione dell'attività produttiva, non si chiede alla proprietà dell'ILVA alcuna concreta garanzia sulla sussistenza delle disponibilità finanziarie necessarie.

A suo avviso i provvedimenti adottati dal Governo in carica e da quello che lo ha preceduto finiranno per determinare un tragico esito per la città di Taranto, dal momento che in essi è sempre mancata la volontà di risolvere la « questione ILVA » ed è sempre stata prevalente una inaccettabile volontà di tutelare ad ogni costo gli interessi della produzione contro le ragioni dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Conclude quindi rivendicando, in analogia a quanto detto dal collega Mantovano, la mancata presentazione di proposte emendative giacché, a suo avviso, il decreto-legge all'esame delle Commissioni è inemendabile, così come inemendabile sarebbe un provvedimento che introducesse la pena di morte.

Ludovico VICO (PD) esprime alcune difficoltà circa la comprensione della effettiva *ratio* del provvedimento in esame. Innanzitutto si tratta di comprendere se l'attuazione delle prescrizioni previste dall'AIA possa superare di fatto gli effetti del sequestro stabilito dall'autorità giudiziaria di Taranto. Ritiene altresì che sussistano difficoltà interpretative anche relativamente alla previsione di un numero minimo di lavoratori subordinati, elemento che rappresenta uno dei presupposti per il riconoscimento degli stabilimenti di interesse strategico nazionale cui si applica l'articolo 1, comma 1 del provvedimento. Ritiene inoltre necessario chiarire la funzione che il provvedimento attribuisce al Garante, incaricato di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del decreto in esame. In particolare auspica che nel corso del dibattito e dell'esame parlamentare si possa meglio specificare la natura

di tale funzione di controllo e soprattutto quali siano le modalità concrete in cui tale funzione si debba esplicare, se per esempio si possa attribuire al garante una funzione di coordinamento di tutti gli organi coinvolti nella vicenda.

Altra questione che necessita, a suo giudizio, di un ulteriore approfondimento è l'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

Ultima questione che intende affrontare riguarda la possibilità di individuare, nell'ambito delle funzioni attribuite al Garante, anche una modalità sistematica di informazione nei confronti della popolazione coinvolta immaginando ad esempio una sorta di comitato civico allo scopo di saldare un rapporto più stretto fra l'autorità di Governo e la popolazione.

Il sottosegretario Tullio FANELLI premette che il decreto-legge in esame è frutto di approfondite analisi costi-benefici. A tale proposito, fa notare come il Governo, in relazione alla situazione dell'ILVA, abbia fatto di tutto per assicurare la tutela dell'ambiente e della salute oltre al diritto al lavoro senza intervenire direttamente sulla situazione in questione. Ritiene però che l'emanazione del decreto-legge in esame fosse necessaria essendo un dovere fondamentale del Governo imporre ad un'impresa il rispetto delle prescrizioni recate dall'autorizzazione integrata ambientale. Pertanto, ritiene che non sia affatto sbagliata l'operazione introdotta dal decreto-legge in esame, pur riconoscendone la perfettibilità. Dopo aver ricordato poi le dichiarazioni del ministro Balduzzi rese nell'audizione svoltasi nel corso del pomeriggio circa la necessità di salvaguardare il posto del lavoro considerato che la perdita di tale posto di lavoro è fattore di deterioramento della salute, fa presente che la scelta del Governo di individuare l'ambito di applicazione del decreto-legge negli stabilimenti di interesse strategico nazionale aventi un numero di lavoratori subordinati non inferiore a 200

non risponda a particolari logiche, ma solo ad esigenze di opportunità essendo stato ravvisato nel numero di 200 dipendenti il limite più congruo.

Con riferimento poi alle contestazioni circa la mancata nomina del commissario previsto dal decreto-legge sul risanamento della città di Taranto dell'agosto scorso, precisa che il ministro Clini è impegnato in tale operazione in contemporanea con lo svolgimento della seduta. Quanto poi al Garante di cui al comma 6, dell'articolo 3, del decreto-legge, dichiara di condividere le osservazioni circa la necessità di assicurare una maggior rapporto con la popolazione locale.

Soffermandosi sulla questione del giudicato cautelare e del superamento o meno di esso con la «legificazione» dell'AIA recata dal decreto-legge, osserva che il decreto-legge in esame è stato attentamente vagliato, sotto tale profilo, da diversi uffici legislativi di Ministeri competenti.

Ritiene poi fondata la critica circa la mancata partecipazione all'incidente probatorio anche se a suo avviso il Ministero non aveva alcun titolo per nominare un consulente di parte.

Conclude, sottolineando come non ci sia stata e non ci sia alcuna contrapposizione del Governo all'autorità giudiziaria nonostante la diversità dei dati in loro possesso. A tale riguardo, fa notare come l'autorità giudiziaria avrebbe a suo avviso dovuto avvalersi più opportunamente degli organismi preposti al controllo ambientale.

Alfredo MANTOVANO (PdL) prende atto della risposta del sottosegretario Fannelli ad uno dei quesiti da lui posti, circa l'assenza di una ragione specifica in merito all'individuazione del numero minimo richiesto di dipendenti ai fini del riconoscimento del carattere strategico dello stabilimento. Con riferimento alla nomina di consulenti nell'ambito dell'incidente probatorio ribadisce che il Governo avrebbe legittimamente potuto procedere a tale nomina. Per quanto riguarda la scelta dell'autorità giudiziaria di Taranto di non

avvalersi di esperti appartenenti a soggetti istituzionali ritiene che possa trovare una spiegazione dalla lettura delle carte processuali. Ritiene inoltre che il comportamento del Governo abbia precluso la possibilità di poter arrivare all'accertamento della verità dei fatti con una modalità basata su di un dialogo con l'autorità giudiziaria con la quale il Governo non avrebbe dovuto polemizzare. Esprime infine preoccupazione per un eventuale giudizio di illegittimità costituzionale che la Corte potrebbe in futuro poter assumere nei confronti di una legge provvedimento che ha operato contestualmente ad un sequestro da parte della magistratura.

Angelo ALESSANDRI, *presidente dell'VIII Commissione*, avverte che sono state presentate cinquantadue proposte emendative (*vedi allegato*).

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti legge, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.

Pertanto, alla luce di quanto testé detto, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti e gli articoli aggiun-

tivi che intervengono sulla materia oggetto del decreto-legge in esame, e quindi sulle misure necessarie ad assicurare, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la piena attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per rimuovere le condizioni di criticità ambientali e sanitarie esistenti.

È quindi da considerarsi inammissibile l'articolo aggiuntivo Rosato 3.01, in quanto diretto allo sviluppo infrastrutturale del porto di Trieste e alla riqualificazione dell'area portuale, nonché alla bonifica dei siti inquinati di proprietà dell'Autorità portuale di Trieste.

Ettore ROSATO (PD), esprime perplessità rispetto alla dichiarazione di inammissibilità riferita al suo emendamento 3.01, sottoscritto tra l'altro da colleghi di diverse parti politiche. Fa presente che il sito industriale di Ferriere di Servola è un sito siderurgico ed il provvedimento all'esame delle Commissioni si occupa certamente della situazione dello stabilimento siderurgico di ILVA ma reca disposizioni

anche in relazione ad altri stabilimenti che possano trovarsi nelle medesime condizioni, con norma di carattere generale. Preannuncia quindi la presentazione di un ricorso alle Presidenze ai fini della riammissione della propria proposta emendativa.

Manuela DAL LAGO, *presidente della X Commissione*, ricorda, ai fini della dichiarazione di ammissibilità, la necessità di una stretta attinenza alla materia oggetto dei provvedimenti d'urgenza; peraltro, la possibilità di dare piena attuazione dell'AIA per rimuovere le condizioni di criticità ambientali e sanitarie esistenti si limita, ai sensi dell'articolo 1 del decreto, ai soli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Assicura peraltro che le Presidenze valuteranno con attenzione il ricorso che il collega Rosato intende presentare. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 22.**

## ALLEGATO

**DL 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (C. 5617 Governo).****EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

## ART. 1.

*Al comma 1, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, inserire le seguenti: previo parere della regione interessata e parere positivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia,.*

**1. 1.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: quando presso di esso sono occupati a: da almeno un anno.*

**1. 2.** Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la parola: « duecento » con la seguente: « mille »;

b) sostituire le parole: « 36 mesi » con le seguenti: « 24 mesi ».

**1. 3.** Realacci, Braga, Margiotta.

*Al comma 1, sostituire le parole: non inferiore a duecento, con le seguenti: non inferiore a cinquecento.*

**1. 4.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

*Al comma 1, sostituire la parola: duecento, con la parola: 100.*

**1. 5.** Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

*Al comma 1, sostituire la parola: duecento, con la parola: 50.*

**1. 6.** Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

*Al comma 1, dopo le parole: vengano adempite inserire le seguenti: le misure contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché. ».*

**1. 7.** Fava, Lanzarin, Reguzzoni, Dussin, Togni.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

« In presenza di situazioni di grave rischio e danno ambientale e sanitario conseguente all'attività produttiva dello stabilimento di interesse nazionale, il provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale deve prevedere, in accordo con la regione interessata, una valutazione del danno sanitario. Detta valutazione è svolta dai tecnici di Ispra, Arpa e Asl, anche sulla base di un apposito monitoraggio sanitario, con le modalità di cui al comma 1-bis. I risultati del medesimo monitoraggio sono condizione per

l'avvio, su richiesta della regione interessata, di un ulteriore riesame della suddetta autorizzazione integrata ambientale ».

*Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:*

« 1-bis. Nei territori interessati dalla produzione degli stabilimenti di interesse nazionale, l'Agenzia regionale dei servizi sanitari (AReS), l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della regione interessata e l'Azienda sanitaria locale competente per territorio, sotto il coordinamento di ARPA regionale, devono congiuntamente redigere periodicamente, un rapporto di valutazione del danno sanitario anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale. La valutazione del danno sanitario è realizzata nell'ambito delle competenze attribuite alla regione in materia di protezione dell'ambiente e della salute delle popolazioni. Con atto regolamentare della Giunta regionale sono fissati i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario. »

**1. 8.** Piffari, Cimadoro, Vatino, Zazzera.

*Al comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi:* Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al presente comma è adottato previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato. »

**1. 9.** Margiotta, Bratti, Braga, Realacci.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 1, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso venti giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate nei pareri ritrasmette alle Camere il testo, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che devono essere espressi entro dieci giorni. »

**1. 10.** Ferranti, Bratti.

*Al comma 2 sostituire le parole da:* esclusivamente e ad ogni effetto *fino a:* nonché *con le seguenti:* quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni previste dal documento della valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-bis e le eventuali richieste di garanzie fidejussorie da disporsi da parte dell'autorità competente a garanzia dei danni o delle opere da eseguire in sostituzione del responsabile di violazioni di norme ambientali e »;

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente: Art. 1-bis. (Valutazione del danno sanitario (Vds). 1.* In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 3, l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) competenti per territorio devono congiuntamente redigere, contestualmente all'Art. 1 e con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.

2. Con successivo regolamento, approvato di concerto dal ministero dell'Ambiente e dal ministero della salute, saranno stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.

3. Ove il rapporto VDS evidenzia criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono

ridurre i valori di emissione in atmosfera degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati disponibili dei precedenti cinque anni.

4. È obbligatoria l'adozione di sistemi di campionamento in continuo delle emissioni di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità, ove tecnicamente fattibile.

5. Ove il rapporto VDS di cui al comma 1 evidenzia criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono ridurre i valori di emissione degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione, determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore ponderato di emissioni complessive consolidate nel corso dei precedenti dodici mesi, deve essere riferita all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.

6. Le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi dei valori di emissione degli inquinanti di cui al comma precedente, devono avvenire sia all'ingresso che all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.

7. Ove il rapporto VDS evidenzia criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1 e articolo 3, comma 1, che impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti per i quali non risulta tecnicamente possibile la quantificazione delle relative emissioni massiche, devono essere dotati di idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell'ambiente circostante di polveri tal quali o derivanti da processi produttivi.

8. La VDS, redatta ai sensi del comma 2, è inviata alle aziende interessate ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, che devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevi-

mento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, le autorità di cui al comma 1, sottopongono la VDS al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che, di concerto con il ministero della Salute, la approva.

9. Gli stabilimenti obbligati alla riduzione dei valori di emissione, come previsto dalla VDS, presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un piano di riduzione da attuarsi entro i successivi dodici mesi. Tale piano deve indicare le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti e deve essere approvato entro trenta giorni dallo stesso ministero.

10. Gli oneri connessi all'esecuzione del piano di riduzione di cui al comma 9 sono a totale carico dei soggetti gestori. Il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a effettuare, attraverso l'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente competente per territorio, le necessarie verifiche per valutare l'effettiva attuazione dei piani e l'efficacia delle misure ivi previste.

11. In caso di mancata presentazione del piano di riduzione, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di inottemperanza, lo stesso ministero dispone la sospensione dell'esercizio dello stabilimento.

12. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente per territorio informa immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che diffida il gestore dello stabilimento ad eseguire, entro sessanta giorni, gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto ».

**1. 11.** Realacci, Bratti, Braga, Margiotta.

*Sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente:*

« 3. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative, contenute anche nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 comporta l'applicazione del comma 9, lettera c), dell'articolo 29-*decies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato. ».

**1. 12.** Ferranti, Bratti.

*Al comma 3, sostituire le parole dai: la mancata osservanza fino alla fine del comma, con le seguenti:* dopo la prima mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1, secondo le procedure e i termini ivi previsti, si provvede, anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione, alla nomina di un amministratore straordinario.

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

« 3-*bis*. Qualora non fossero rese disponibili da parte della società proprietaria dello stabilimento di interesse strategico nazionale le somme necessarie all'esecuzione delle prescrizioni di cui al comma 1, tali somme possono essere richieste dall'amministratore straordinario di cui al comma 3, al Fondo strategico italiano SpA, istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie potranno essere acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta adempiute tutte le prescrizioni di cui al comma 1. 3-*ter*. All'articolo 5 del decreto legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto in fine il comma:

« 8-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 8-*bis* si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207. »

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 6, sopprimere le parole:* ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.

**1. 14.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Al comma 3, dopo le parole:* la mancata osservanza, *aggiungere le parole:* anche di una sola.

**1. 13.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Al comma 3, dopo le parole:* nel provvedimento di cui al comma 1, *aggiungere le parole:* secondo le procedure e i termini ivi previsti,.

**1. 17.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Al comma 3, sostituire le parole:* ai sensi dell'articolo 16. *con le seguenti:* ai sensi del comma 1 dell'articolo 17. ».

**1. 16.** Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Dopo la seconda mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1, secondo le procedure e i termini ivi previsti, sono adottati gli opportuni provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in

considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.

**1. 15.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Al comma 3, aggiunge, in fine, il seguente periodo:* In caso di reiterata mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, la sanzione amministrativa fino al 10 per cento del fatturato, può essere elevata al 15 per cento di detto fatturato.

**1. 18.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **1. 19.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **1. 20.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Ai fini della eventuale valutazione dei presupposti del sequestro di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria prende in esame l'autorizzazione di cui al comma 1. Ove comunque disponga o mantenga il sequestro, di detta autorizzazione tiene conto ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa.

**1. 22.** Ferranti, Bratti.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche in presenza di provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento da parte dell'autorità giudiziaria, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. In tale caso i provvedimenti

di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1.

**1. 21.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1 *con le seguenti:* l'esercizio di quelle attività d'impresa a norma del comma 1, compatibili con i suddetti provvedimento di sequestro.

**1. 23.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Nel reimmettere il titolare dell'impresa nell'esercizio dell'attività, l'autorità giudiziaria applica comunque l'articolo 85 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale indipendentemente dal consenso dell'interessato.

**1. 24.** Realacci, Bratti, Braga, Margiotta.

*Al comma 5 sostituire le parole:* al Parlamento *con le seguenti:* alle competenti commissioni parlamentari.

**1. 25.** Braga, Realacci, Bratti, Margiotta.

*Al comma 5, sostituire le parole:* dell'autorizzazione integrata ambientale, *con le seguenti:* contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione ambientale.

**1. 27.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Al comma 5, dopo le parole:* delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, *inserire le seguenti:* e di quelle contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione.

**1. 26.** Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

Al comma 5 dopo le parole: prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale *inserire le seguenti*: e del provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

**1. 28.** Braga, Realacci, Bratti, Margiotta.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Il Ministro della salute riferisce trimestralmente alle competenti commissioni parlamentari circa l'ottemperanza del documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta da malattie ambientali, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e loro benefici.

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente: ART. 1-bis. (Valutazione del danno sanitario (Vds). 1. —* In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e comma 1 articolo 3, l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) competenti per territorio devono congiuntamente redigere, contestualmente all'AIA e con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.

2. Con successivo regolamento, approvato di concerto dal ministero dell'Ambiente e dal ministero della salute, saranno stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.

3. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono ridurre i valori di emissione in atmosfera degli inquinamenti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati disponibili dei precedenti cinque anni.

4. È obbligatoria l'adozione di sistemi di campionamento in continuo delle emis-

sioni di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità, ove tecnicamente fattibile.

5. Ove il rapporto VDS di cui al comma 1 evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono ridurre i valori di emissione degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione, determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore ponderato di emissioni complessive consolidate nel corso dei precedenti dodici mesi, deve essere riferita all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.

6. Le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi dei valori di emissione degli inquinanti di cui al comma precedente, devono avvenire sia all'ingresso che all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.

7. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1 e articolo 3, comma 1, che impiegano per le loro attività materiali e Composti polverulenti per i quali non risulta tecnicamente possibile la quantificazione delle relative emissioni massiche, devono essere dotati di idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell'ambiente circostante di polveri tal quali o derivanti da processi produttivi.

8. La VDS, redatta ai sensi del comma 2, è inviata alle aziende interessate ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, che devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, le autorità di cui al comma 1, sottopongono la VDS al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che, di concerto con il ministero della Salute, la approva.

9. Gli stabilimenti obbligati alla riduzione dei valori di emissione, come pre-

visto dalla VDS, presentano al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare un piano di riduzione da attuarsi entro i successivi dodici mesi. Tale piano deve indicare le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti e deve essere approvato entro trenta giorni dallo stesso ministero.

10. Gli oneri connessi all'esecuzione del piano di riduzione di cui al comma 9 sono a totale carico dei soggetti gestori. Il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a effettuare, attraverso l'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente competente per territorio, le necessarie verifiche per valutare l'effettiva attuazione dei piani e l'efficacia delle misure ivi previste.

11. In caso di mancata presentazione del piano di riduzione, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di inottemperanza, lo stesso ministero dispone la sospensione dell'esercizio dello stabilimento.

12. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente per territorio informa immediatamente il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che diffida il gestore dello stabilimento ad eseguire, entro sessanta giorni, gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto.

**1. 29.** Realacci, Bratti, Braga, Margiotta.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*  
ART. 1-bis. (Valutazione del danno sanitario (VdS)). 1. — In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 1 comma 1, e comma 1 dell'articolo 3, l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) competenti per territorio devono congiuntamente

redigere, contestualmente all'AIA e con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.

2. Con successivo Regolamento, approvato di concerto dal ministero dell'Ambiente e dal ministero della Salute, saranno stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.

3. Ove il rapporto VDS evidenzia criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1 comma 1 e articolo 3 comma 3, devono ridurre i valori di emissione in atmosfera degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati disponibili dei precedenti cinque anni.

4. È obbligatoria l'adozione di sistemi di campionamento in continuo delle emissioni di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità, ove tecnicamente fattibile.

5. Ove il rapporto VDS di cui al comma 1 evidenzia criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono ridurre i valori di emissione degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione, determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore ponderato di emissioni complessive consolidate nel corso dei precedenti dodici mesi, deve essere riferita all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.

6. Le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi dei valori di emissione degli inquinanti di cui al comma precedente, devono avvenire sia all'ingresso che all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.

7. Ove il rapporto VDS evidenzia criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1,

comma 1 e articolo 3, comma 1, che impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti per i quali non risulta tecnicamente possibile la quantificazione delle relative emissioni massiche, devono essere dotati di idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell'ambiente circostante di polveri tal quali o derivanti da processi produttivi.

8. La VDS, redatta ai sensi del comma 2, è inviata alle aziende interessate ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, che devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, le autorità di cui al comma 1, sottopongono la VDS al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che, di concerto con il ministero della Salute, la approva.

9. Gli stabilimenti obbligati alla riduzione dei valori di emissione, come previsto dalla VDS, presentano al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare un piano di riduzione da attuarsi entro i successivi dodici mesi. Tale piano deve indicare le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti e deve essere approvato entro trenta giorni dallo stesso ministero.

10. Gli oneri connessi all'esecuzione del piano di riduzione di cui al comma 9 sono a totale carico dei soggetti gestori. Il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a effettuare, attraverso l'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente competente per territorio, le necessarie verifiche per valutare l'effettiva attuazione dei piani e l'efficacia delle misure ivi previste.

11. In caso di mancata presentazione del piano di riduzione, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di inottemperanza, lo stesso ministero dispone la sospensione dell'esercizio dello stabilimento.

12. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati, l'Agenzia regionale

per la protezione dell'ambiente competente per territorio informa immediatamente il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che diffida il gestore dello stabilimento ad eseguire, entro sessanta giorni, gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto.

**1. 01.** Realacci, Bratti, Braga, Margiotta.

#### ART. 2.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* Nei limiti consentiti dal presente decreto.

**2. 1.** Realacci, Bratti, Braga, Margiotta.

*Al comma 1, dopo le parole:* dal presente decreto *inserire le seguenti:* sempre che non sia disposto o mantenuto il sequestro dall'autorità giudiziaria,.

**2. 2.** Ferranti, Bratti.

#### ART. 3.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Entro 180 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Governo adotta un piano strategico nazionale per l'acciaio a tutela delle imprese in situazione di crisi industriale che operano all'interno della filiera produttiva dell'acciaio.

**3. 2.** Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

*Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a)* dopo le parole « nello stabilimento ed alla » sopprimere la parola « conseguente »;

b) dopo le parole « commercializzazione dei prodotti » inserire le seguenti: « ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

**3. 1. Governo.**

*Al comma 3, sostituire le parole da: a decorrere dalla data fino al: alla conseguente con le seguenti:* L'autorità giudiziaria valuta il permanere dei presupposti del sequestro di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e la conseguente.

**3. 3. Ferranti, Bratti.**

*Al comma 4, dopo le parole:* di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, *inserire le seguenti:* individuato tra il personale dirigenziale dell'ISPRA, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato e.

**3. 4. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.**

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:* senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

**3. 5. Lanzarin, Fava, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.**

*Al comma 5, dopo le parole:* è definito il compenso, *inserire le seguenti:* omnicomprendivo.

**3. 7. Lanzarin, Fava, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.**

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

**3. 6. Lanzarin, Fava, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.**

*Al comma 6, sostituire le parole:* Il Garante, avvalendosi, senza oneri a carico della finanza pubblica, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, *con le parole:* Il Garante, affiancato, senza oneri a carico della finanza pubblica, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto, e operando in stretto e costante raccordo con le rappresentanze dei lavoratori,.

**3. 13. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.**

*Al comma 6, dopo le parole:* nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto *inserire le seguenti:* e dell'Arpa Puglia,.

**3. 9. Bratti, Realacci, Braga, Margiotta.**

*Al comma 6, dopo le parole:* nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto, *inserire le seguenti:* con il supporto delle agenzie ARPA-APPA di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e successive modificazioni,.

**3. 10. Bratti, Realacci, Braga, Margiotta.**

*Al comma 6, dopo le parole:* e al Ministro della salute, *inserire le seguenti:* e al Ministro dello sviluppo economico.

**3. 11. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.**

*Al comma 6, sostituire le parole:* anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione *con le seguenti:* ai soli fini dell'attuazione delle misure contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione nei tempi ivi previsti.

**3. 12. Lanzarin, Fava, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.**

*Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo:* A tal fine il Garante, anche su richiesta dei cittadini, delle imprese e delle associazioni, promuove procedure di partecipazione democratica della popolazione mediante meccanismi di condivisione delle informazioni, di coinvolgimento e di trasparenza.

**3. 8.** Margiotta, Bratti, Braga, Realacci.

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:* La suddetta attività svolta dal Garante, nonché le criticità e inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale al Parlamento del Ministero dell'Ambiente, di cui al comma 5 dell'articolo 1.

**3. 14.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*6-bis.* Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Comitato di consultazione per l'attuazione dell'AIA, composto da rappresentanti degli enti locali interessati, delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, dalle associazioni ambientali e dalle associazioni di tutela dei cittadini.

*6-ter.* Il Garante, per le finalità di cui al comma 6, riferisce al Comitato di cui al comma con cadenza mensile, in merito all'andamento e allo stato di avanzamento delle procedure di cui al presente decreto.

**3. 15.** Vico, Lulli.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*6-bis.* Allo scopo di garantire un efficace controllo e monitoraggio dei gravi pericoli per la salute pubblica e per il territorio regionale, conseguenti alla prosecuzione dell'attività produttiva della so-

cietà Ilva di Taranto, sono da intendersi in deroga dal piano di rientro sanitario della regione Puglia, le spese finalizzate alla creazione e al potenziamento di presidi di prevenzione e cura connesse all'inquinamento, al temporaneo potenziamento degli organici dell'Arpa Puglia e alla deroga per il personale di assistenza sanitaria e prevenzione dell'azienda sanitaria locale Taranto.

*6-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *6-bis*, nel limite massimo di 500 mila euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3. 16.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-*bis*.

*(Misure per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area portuale di Trieste e bonifica del sito industriale di Servola).*

1. Al fine di attuare lo sviluppo infrastrutturale del porto di Trieste e conseguire la riqualificazione, a fini urbani, del porto vecchio, le aree appartenenti al demanio marittimo, escluse le banchine, l'Adriaterminal e la fascia costiera, comprese nel confine della circoscrizione portuale, sono sdemanializzate ed assegnate al patrimonio disponibile del Comune di Trieste per essere destinate alle finalità previste dagli strumenti urbanistici. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di concessione di durata superiore a quattro anni in vigore, che sono convertiti, per la porzione di aree relative, in diritto di superficie in favore del concessionario per la durata residua della concessione. Il Comune di Trieste subentra nei contratti di concessione in essere all'Autorità Portuale di Trieste che

resta beneficiaria dei canoni di concessione. L'area compresa nel confine della circoscrizione portuale, come individuata nel presente comma, è esclusa dall'ambito portuale del Porto di Trieste. Il Comune e l'Autorità portuale di Trieste provvedono di intesa alle necessarie delimitazioni.

2. Il Comune di Trieste può alienare, nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia, le aree medesime gravate del diritto di superficie e i relativi introiti sono trasferiti all'Autorità Portuale di Trieste per gli interventi di bonifica delle aree di proprietà inquinate dalle attività industriali e di scarico e della loro infrastrutturazione.

**3. 01.** Rosato, Antonione, Menia.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Piano straordinario Salute in favore del territorio provinciale di Taranto).*

1. Al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio provinciale di Taranto, per il quadriennio 2012-2015, sono sospese in capo alla sola Azienda sanitaria locale di Taranto:

a) le disposizioni relative alla limitazione del turn-over e di rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 e alla limitazione di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

b) le disposizioni limitative dei posti letto, di cui al Piano di rientro e riqualificazione sanitaria, sottoscritto con la Regione Puglia;

c) le disposizioni limitative degli accordi contrattuali con le strutture accreditate di cui al Piano di rientro e riqualificazione sanitaria, sottoscritto con la regione Puglia.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno attuazione anche in caso si applichi per la Regione Puglia, dal 2013, l'articolo 15, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012.

3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante corrispondente predeuzione dal finanziamento complessivo di parte corrente del Servizio sanitario nazionale, che prevede apposita voce destinata allo scopo.

**3. 02.** Vico, Lulli.

ART. 4.

*Al comma 1, sostituire dalle parole: dell'autorizzazione di spesa fino alla fine del periodo, con le parole: del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**4. 2.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

*Al comma 1, sostituire le parole da: mediante corrispondente riduzione fino alla fine del periodo, con le seguenti: a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per la parte di competenza della Regione Puglia.*

**4. 1.** Lanzarin, Fava, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il recupero delle somme di cui al precedente comma 1, a valere sul fatturato della società ILVA S.p.A. di Taranto.

**4. 3.** Fava, Lanzarin, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. Emendamenti C. 5603-A Giancarlo Giorgetti (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	29
DL 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	30
Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. C. 5559, approvata dalla 9 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	30
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	34
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvata dalla 9 <sup>a</sup> Commissione del Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	35
Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. Nuovo testo C. 5239 Granata (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	31
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	36
Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole. Testo unificato C. 4093 Siragusa ed abbinato (Parere alle Commissioni riunite VII e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	32

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

##### La seduta comincia alle 9.15.

**Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.**

**Emendamenti C. 5603-A Giancarlo Giorgetti.**  
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rilevato che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**DL 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.**

**C. 5617 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

*(Esame e rinvio).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda che il decreto-legge in titolo si compone di cinque articoli volti a disciplinare – in via generale (articoli 1 e 2) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (articoli 3 e 4) – l'operatività degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. L'articolo 1 si compone di 5 commi. Il comma 1 prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato « di interesse strategico nazionale » per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi, a condizione che vengano adempite le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. Il comma 2 dispone che le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto le misure contenute nel provvedimento di AIA, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame. Il comma 3 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva – rispetto al quadro normativo previgente – fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, per la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA. Il comma 4 stabilisce che le disposizioni recate dal comma 1, volte a consentire agli stabilimenti di interesse

strategico nazionale di proseguire l'attività alle condizioni ivi indicate, trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. Il comma 5 impone al Ministro dell'ambiente di riferire semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni dell'AIA nei casi di cui all'articolo 1.

L'articolo 2 dispone che la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale restano in capo esclusivamente ai titolari dell'AIA medesima.

L'articolo 3 si compone di sei commi. Il comma 1 dispone che l'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1. Il comma 2 stabilisce che le prescrizioni volte a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento ILVA di Taranto sono esclusivamente quelle contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA emanato con decreto del ministro dell'ambiente 26 ottobre 2012. Il comma 3 immette la società ILVA s.p.a. di Taranto nel possesso dei beni dell'impresa e la autorizza alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2. I commi 4, 5 e 6 definiscono le modalità di nomina, il compenso e le funzioni del Garante incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del decreto.

Infine, rilevato che non vi sono richieste di intervento, rinvia, come concordato, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.**

**C. 5559, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.**

**C. 5565, approvata dalla 9ª Commissione del Senato.**  
(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.**

**Nuovo testo C. 5239 Granata.**  
(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 5239 Granata, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei

siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.

Rileva che il provvedimento in esame prevede, in occasione della celebrazione del centenario della nascita dell'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA), finanziamenti per la promozione della conoscenza del patrimonio teatrale, artistico, documentario e musicale legato all'INDA nonché della ricerca in materia di tradizione classica nonché della attività dell'INDA nelle scuole di ogni ordine e grado, oltre all'istituzione del Museo nazionale del dramma antico con sede presso il Palazzo greco di Siracusa.

La disciplina recata dal testo in esame riguarda quindi la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nonché l'organizzazione di attività culturali.

Ricorda che, con riferimento al riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia, la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni ».

Relativamente all'ambito dei « beni culturali », l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la « tutela » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato – inoltre, l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ha previsto la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia – mentre il terzo comma dell'articolo 117 ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni.

Si sofferma sull'articolo 5 che dispone che, con decreto del Ministro per i beni e

le attività culturali, sentito il Presidente della regione Sicilia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è istituito il Museo nazionale del dramma antico, presso il Palazzo greco di Siracusa.

Ricorda, al riguardo, che tra le finalità dell'INDA individuate dal decreto legislativo n. 20 del 1998 rientra quella di « provvedere alla costituzione del Museo dell'Istituto, con sede in Siracusa » e che la relazione della Corte dei Conti per gli esercizi 2004-2006 riferisce che « il progetto di istituzione di un museo della Fondazione, da ubicare nello stabile del Palazzo Greco in Siracusa dove è situata la sede amministrativa, è stato perfezionato nel corso del 2004 dopo interventi di riattamento e di sistemazione dell'edificio di proprietà della INDA »; sono poi elencate le varie attività espositive del museo fino al dicembre 2006.

Rileva altresì che, con riferimento all'attività svolta negli esercizi 2007 e 2008, la Corte dei Conti riferisce che « il 'Museo sul Dramma antico programma annualmente una mostra tematica costruita intorno a un nucleo scelto di volta in volta tra i materiali della Fondazione » e che le immobilizzazioni immateriali si riferiscono, in particolare, « all'allestimento delle mostre e delle manifestazioni museali a Palazzo Greco ». I medesimi contenuti sono presenti anche nella relazione della Corte dei Conti relativa agli esercizi 2009 e 2010.

Segnalata, quindi, l'esigenza che venga chiarito il rapporto tra le previsioni dell'articolo 5 del testo in esame, in cui si prevede l'istituzione del Museo nazionale del dramma antico presso il Palazzo greco di Siracusa, e quelle di cui al decreto legislativo n. 20 del 1998, che stabilisce espressamente che tra le finalità dell'INDA rientra quella di « provvedere alla costituzione del Museo dell'Istituto, con sede in Siracusa ».

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole.**

**Testo unificato C. 4093 Siracusa ed abbinate.**

(Parere alle Commissioni riunite VII e XI).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda che il testo unificato in esame reca disposizioni finalizzate a garantire la funzionalità delle scuole di montagna e delle piccole isole, nonché di quelle situate in territori a bassa densità demografica, al fine – indicato nell'articolo 1 – di garantire ai minori il diritto allo studio e l'obbligo di istruzione, nonché di garantire la qualità del sistema scolastico e di salvaguardare la continuità territoriale. Le definizioni delle tre realtà indicate – ai fini di quanto disposto dal testo – sono recate dall'articolo 2. Per « scuole di montagna » si intendono i plessi scolastici siti nei comuni montani che saranno individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, tra quelli presenti nei territori caratterizzati da difficoltà di comunicazione e di trasporto tali da rendere svantaggioso il raggiungimento di un centro urbano ove siano presenti scuole del medesimo ordine e grado. Per l'emanazione del decreto non è peraltro fissato un termine. Per « scuole delle piccole isole » si intendono i plessi scolastici situati nelle isole minori. Per « scuole dei territori a bassa densità demografica » si intendono i plessi scolastici situati in territori che hanno una densità di popolazione inferiore a 80 abitanti per chilometro quadrato.

L'articolo 3 dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca annualmente destini alle scuole in questione un finanziamento per l'installa-

zione di nuove tecnologie informatiche e telematiche. A tal fine, dispone che, a decorrere dal 2013, è istituito nello stato di previsione del Ministero un fondo con una dotazione di 700.000 euro annui.

È utile ricordare che l'articolo 1, comma 601, della legge finanziaria 2007 (n. 296 del 2006), al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, a decorrere dal 2007, oltre al « Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato », il « Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ». Per la definizione di criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse è intervenuto il decreto ministeriale 1° marzo 2007, n. 21, che ha ribadito quanto già indicato dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 44 del 2001, ossia che le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento.

In materia va ricordato, inoltre, che l'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha previsto l'emanazione con decreto ministeriale di linee guida rivolte al potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale. A sua volta, il rapporto sulla *spending review* del maggio 2012 ha annunciato l'istituzione del « Fondo di funzionamento dell'autonomia », che includerà tutte le fonti di finanziamento ministeriali.

L'articolo 4 reca disposizioni di incentivo per la continuità didattica. In particolare, l'articolo dispone che di norma, la durata triennale degli incarichi a tempo determinato relativi a dirigenti, docenti e personale ATA nelle stesse scuole. La « validità degli incarichi » può essere ridotta a 1 o 2 anni se il servizio non è stato

prestato in modo continuativo per l'intero anno scolastico o nel caso in cui intervengono, dopo il primo anno, differenti e comprovate esigenze organizzative. Si prevede la precedenza di nomina, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato per i dirigenti, i docenti, e il personale ATA che chiedono di effettuare il servizio nelle scuole di montagna e delle piccole isole e che dimostrano di possedere contestualmente residenza e domicilio nei territori in cui sono situate le stesse scuole. Si prevede, ancora, il riconoscimento, al medesimo personale dirigente, docente e ATA, sia assunto a tempo indeterminato che assunto a tempo determinato, purché non residente, dell'equiparazione ai residenti per il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri, ove prevista. A tal fine, si dispone l'istituzione, a decorrere dal 2013, di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 500.000 euro, destinato a finanziare il concorso delle regioni alle spese di trasporto dei docenti. La ripartizione delle risorse fra le regioni interessate è effettuata in sede di Conferenza unificata. È prevista la valutazione in misura doppia del servizio effettivamente prestato in modo continuativo dai docenti con contratto a tempo determinato assegnati a pluriclassi nelle scuole di cui si parla.

L'articolo 5 dispone che, nel caso si debba ricorrere a supplenze temporanee di durata non superiore ad un mese nelle scuole di cui all'articolo 2, è assicurata la precedenza assoluta ai docenti che dimostrano di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel territorio nel quale è conferita la supplenza. La supplenza non è prorogabile.

In conclusione, rilevato che non vi sono richieste di intervento, si riserva di formulare una proposta di parere, dopo aver svolto un approfondimento in relazione, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 4. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.30.**

ALLEGATO 1

**Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (C. 5559, approvata dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 5559, approvata dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari»;

considerato che il provvedimento reca disposizioni riconducibili alla materia

della tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini (C. 5565, approvata dalla 9<sup>a</sup> Commissione del Senato).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 5565, approvata dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato recante « Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini »;

considerato che le disposizioni da esso recate incidono, da una parte, sulla materia « alimentazione », attribuita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni e, dall'altra parte, sono riconducibili alle materie « tutela della concorrenza » e « ordinamento civile e penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione riservano alla competenza esclusiva dello Stato;

richiamata in particolare, al riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 368 del 2008, sulla denomina-

zione del Tocai friulano, in cui viene rilevata la sostanziale convergenza della disciplina di tutti i segni distintivi verso una identica funzione e la molteplicità degli interessi dalla stessa tutelati; si tratta di una convergenza agevolmente desumibile dalle norme nazionali che, tra l'altro, hanno ricondotto alla « proprietà industriale » i molteplici segni distintivi, stabilendo il principio dell'unitarietà degli stessi (articoli 1 e 22 del decreto legislativo n. 30 del 2005), in quanto tutti costituiscono mezzi di designazione e presentazione di un prodotto, occorrendo che la loro regolamentazione sia ispirata al divieto di inganno dei consumatori, alla tutela degli imprenditori ed all'esigenza di garantire la corretta e libera esplicazione dell'iniziativa economica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati (Nuovo testo C. 5239 Granata).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 5239 Granata, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede, in occasione della celebrazione del centenario della nascita dell'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA), finanziamenti per la promozione della conoscenza del patrimonio teatrale, artistico, documentario e musicale legato all'INDA nonché della ricerca in materia di tradizione classica nonché della attività dell'INDA nelle scuole di ogni ordine e grado, oltre all'istituzione del Museo nazionale del dramma antico con sede presso il Palazzo greco di Siracusa;

la disciplina recata dal testo in esame riguarda quindi la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nonché l'organizzazione di attività culturali;

con riferimento al riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia, la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478/2002 e n. 307/2004, ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della

Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni »;

relativamente all'ambito dei « beni culturali », l'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost. ha annoverato la « tutela » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato – inoltre, l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ha previsto la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia – mentre il terzo comma dell'articolo 117 ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente;

inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

l'articolo 5 dispone che, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Presidente della regione Sicilia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è istituito il Museo nazionale del dramma antico, presso il Palazzo greco di Siracusa;

ricordato, al riguardo, che tra le finalità dell'INDA individuate dal decreto legislativo n. 20 del 1998 rientra quella di « provvedere alla costituzione del Museo dell'Istituto, con sede in Siracusa » e che la

relazione della Corte dei Conti per gli esercizi 2004-2006 riferisce che « il progetto di istituzione di un museo della Fondazione, da ubicare nello stabile del Palazzo Greco in Siracusa dove è situata la sede amministrativa, è stato perfezionato nel corso del 2004 dopo interventi di riattamento e di sistemazione dell'edificio di proprietà della INDA »; sono poi elencate le varie attività espositive del museo fino al dicembre 2006;

rilevato altresì che, con riferimento all'attività svolta negli esercizi 2007 e 2008, la Corte dei Conti riferisce che « il Museo sul Dramma antico programma annualmente una mostra tematica costruita intorno a un nucleo scelto di volta in volta tra i materiali della Fondazione » e che le immobilizzazioni immateriali si riferiscono, in particolare, « all'allestimento delle mostre e delle manifestazioni museali a Palazzo Greco ». I medesimi contenuti sono presenti anche nella relazione della Corte dei Conti relativa agli esercizi 2009 e 2010;

segnalata, quindi, l'esigenza di chiarire il rapporto tra le previsioni del-

l'articolo 5 del testo in esame, in cui si prevede l'istituzione del Museo nazionale del dramma antico presso il Palazzo greco di Siracusa, e quelle di cui al decreto legislativo n. 20 del 1998, che stabilisce espressamente che tra le finalità dell'INDA rientra quella di « provvedere alla costituzione del Museo dell'Istituto, con sede in Siracusa »,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

si segnala l'esigenza di chiarire il rapporto tra le previsioni dell'articolo 5 del testo in esame, in cui si prevede l'istituzione del Museo nazionale del dramma antico presso il Palazzo greco di Siracusa, e quelle di cui al decreto legislativo n. 20 del 1998, che stabilisce espressamente che tra le finalità dell'INDA rientra quella di « provvedere alla costituzione del Museo dell'Istituto, con sede in Siracusa ».

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 5510 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 38

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. C. 5586 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 39

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1235 Ferranti, recante modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, di Oliviero Mazza, Ordinario di procedura penale presso l'Università di Milano-Bicocca ..... 41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 41

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo. C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 42

ALLEGATO (*Proposta di testo unificato del relatore*) ..... 50

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme a tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvata dal Senato, ed abbinata (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ... 42

DL 207/2012 Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (*Esame e rinvio*) ..... 45

AVVERTENZA ..... 49

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

**La seduta comincia alle 14.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.**

**C. 5510 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pasquale CIRIELLO (PD), *relatore*, ricorda che l'Accordo tra Italia e Armenia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009, impegna le parti a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, su richiesta o spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale. Attraverso la realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni di tale normativa l'Accordo è finalizzato anche a rendere più trasparente l'interscambio commerciale bilaterale.

Con riferimento al contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo e di 23 articoli.

Nel Preambolo vengono evidenziati, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con esplicito richiamo alla Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, ed alla Convenzione ONU contro il traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope del 1988.

Di particolare interesse per la Commissione Giustizia è l'articolo 12 che prevede la possibilità che le Parti ricorrano, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, allo strumento della consegna controllata in caso di infrazioni doganali relative a stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi e munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi. Il medesimo strumento può essere adottato anche in caso di contrabbando di valori artistici. La procedura di consegna controllata disciplinata dall'articolo 9 della legge n. 146 del 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) consiste nella possibilità di ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando ciò

sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili di alcuni delitti, quali contraffazione, estorsione e sequestro, usura, riciclaggio, tratta, traffico di armi, immigrazione clandestina, droga e reati ambientali.

Inoltre l'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Parte richiesta, oppure comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti commerciali o professionali, nonché un segreto d'ufficio o di Stato.

Il disegno di legge di ratifica in esame consta di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 autorizza la spesa di euro 20.370 per il 2012, euro 12.180 per il 2013 ed euro 20.370 a decorrere dal 2014.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.**

**C. 5586 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pasquale CIRIELLO (PD), *relatore*, ricorda che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo egiziano sul trasferimento delle persone condan-

nate, fatto al Cairo il 15 febbraio 2001, è finalizzato allo sviluppo della cooperazione bilaterale nel trasferimento nello Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo che tali soggetti possano scontare la pena comminata nel proprio Paese.

L'Accordo si compone di 23 articoli, raggruppati nel Titolo 1 (artt. 1-15) dedicato ai principi generali – e che costituisce il vero cuore dell'Accordo – e nel Titolo 2 (artt. 16-22) concernente gli aspetti procedurali. Infine, il Titolo 3, che comprende il solo articolo 23, riguarda le disposizioni finali.

L'articolo 1 è dedicato ai chiarimenti terminologici, mentre l'articolo 2 esplicita i termini dell'Accordo, in base al quale una « persona condannata nel territorio di uno Stato, può...essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per ivi scontare la condanna inflittale con la sentenza. »

L'articolo 3 illustra i principi generali dell'Accordo, in base ai quali il trasferimento può essere richiesto dallo Stato di condanna o da quello di esecuzione, ovvero dal condannato stesso.

L'articolo 4, che enuncia le condizioni per il trasferimento, prevede che il condannato sia cittadino dello Stato ricevente, che gli atti o omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche per la legge dello Stato ricevente, che la sentenza sia definitiva, che il condannato debba scontare ancora come minimo un anno di pena privativa della libertà, e che egli acconsenta al trasferimento alle condizioni di cui al successivo articolo 8, e infine che via sia accordo in merito al singolo provvedimento di trasferimento tra Stato ricevente e Stato trasferente – quest'ultimo potrà peraltro porre ulteriori condizioni al trasferimento.

L'articolo 5 che dispone in tema di obblighi di informazione, stabilisce che ogni persona condannata, alla quale può essere applicato l'Accordo, deve esserne informata dallo Stato di condanna, così come delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.

L'articolo 6 contempla i casi di rifiuto del trasferimento del condannato da parte

di uno dei due Stati contraenti, che si verificano se la richiesta di trasferimento concerne una pena inflitta per fatti giudicati definitivamente nello Stato di esecuzione e per i quali la pena eventualmente inflitta è stata eseguita o prescritta, ovvero qualora la condanna sia stata pronunciata per un reato di carattere puramente militare.

L'articolo 7 elenca invece le fattispecie facoltative di rifiuto del trasferimento del condannato da parte di uno dei due Stati contraenti, ovvero: se lo Stato di esecuzione decide di non avviare o di porre fine a procedimenti giudiziari riguardanti gli stessi fatti; se i fatti che hanno motivato la condanna sono oggetto di un procedimento anche nello Stato di esecuzione; se la persona condannata non ha corrisposto somme, multe, spese giudiziarie, risarcimento dei danni e pene pecuniarie di qualsiasi genere a suo carico; se, alla data dei fatti che hanno dato luogo alla condanna, la persona condannata possiede anche la nazionalità dello Stato di condanna; se, infine, il massimo della pena privativa della libertà prevista dalla legge dello Stato di esecuzione è fortemente inferiore alla pena inflitta nello Stato di condanna.

Ai sensi dell'articolo 8 il consenso al trasferimento da parte della persona interessata dovrà essere volontario ed informato, e lo Stato di esecuzione sarà posto in condizione di verificare adeguatamente la correttezza della relativa procedura.

Con l'articolo 9 si definiscono i caratteri della pena da scontare nello Stato di esecuzione, la quale corrisponde alla parte di pena che rimane da scontare nello Stato di condanna, e non può in nessun caso superare il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso tipo di reato. Qualora poi la pena inflitta dallo Stato di condanna non sia prevista nel codice penale dello Stato di esecuzione, quest'ultimo procederà a comminare un'altra pena che per natura e durata corrisponderà per quanto possibile a quella inflitta nello Stato di condanna, che tuttavia non potrà essere aggravata. In ogni caso (articolo 10) lo Stato di esecu-

zione informa lo Stato di condanna, se da esso richiesto, sui seguiti dati alla esecuzione della pena, che comunque sono disciplinati unicamente dalla legge dello Stato di esecuzione (articolo 11). Peraltro, invece, solo lo Stato di condanna potrà decidere in ordine a ricorsi per la revisione della condanna medesima (articolo 12).

Con l'articolo 13 si stabilisce la cessazione dell'esecuzione della pena da parte dello Stato ricevente non appena informato dallo Stato trasferente di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa totalmente o parzialmente di essere eseguibile. L'articolo 14 contiene una clausola di *ne bis in idem*, in base alla quale nessun condannato trasferito in applicazione dell'Accordo in esame potrà essere nuovamente oggetto di procedimento, arresto o detenzione nello Stato di esecuzione per il medesimo reato che aveva dato luogo al trasferimento da parte dello Stato di condanna.

Passando agli aspetti procedurali di cui al Titolo 2, gli articoli 16-19 e 21 prevedono le caratteristiche formali e di contenuto delle domande di trasferimento, che verranno trasmesse direttamente tra i due Ministeri della Giustizia. Gli atti e documenti correlati alle domande di trasferimento ai sensi dell'Accordo in esame sono esenti da legalizzazione: essi verranno redatti nella lingua dello Stato richiedente, e tradotti nella lingua dell'altro Stato, ovvero in inglese o in francese.

L'articolo 20 regola gli aspetti finanziari dell'Accordo, precisando che le spese derivanti dall'applicazione dello stesso sono a carico dello Stato ricevente, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato trasferente.

Ai sensi dell'articolo 22 l'Accordo è applicabile all'esecuzione di condanne inflitte sia prima sia dopo l'entrata in vigore del medesimo.

L'articolo 23, infine, detta le disposizioni finali dell'Accordo, che ha durata illimitata, ma potrà essere denunciato con preavviso scritto di un anno da ciascuna delle Parti contraenti.

Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 15 novembre 2012, si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia ed Egitto del 15 febbraio 2001 sul trasferimento delle persone condannate.

L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in euro 5.806 annui a decorrere dall'anno 2012.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 12 dicembre 2012.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1235 Ferranti, recante modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, di Oliviero Mazza, Ordinario di procedura penale presso l'Università di Milano-Bicocca.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo.**

**C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 27 novembre 2012.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, presenta una proposta di testo unificato da adottare come testo base (*vedi allegato*), che riprende una ipotesi di formulazione del reato di riciclaggio, comprendente anche l'ipotesi di autoriciclaggio, proposta dal Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso in occasione dell'audizione svoltasi ieri.

Enrico COSTA (Pdl) osserva che è alquanto inusuale che il relatore presenti una proposta di testo nella seduta successiva a quella nella quale si sono concluse le audizioni, senza ascoltare prima le eventuali osservazioni degli altri deputati. Ritiene che prima si debba svolgere un dibattito, in Commissione, anche alla luce delle audizioni svolte e successivamente procedere all'adozione del testo base.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, ricorda che anche l'onorevole Sisto, *relatore* sui provvedimenti in materia di adozioni, ha presentato una proposta di testo unificato indipendentemente da qualsiasi dibattito e subito dopo le audizioni. Osserva che in tale occasione si è proceduto addirittura all'adozione del testo, mentre in questo caso non chiede

che la sua proposta venga posta in votazione nella seduta odierna.

Enrico COSTA (Pdl) rileva che nel caso richiamato dalla relatrice in realtà l'adozione del testo unificato è stata effettuata dopo un lungo e approfondito esame in Commissione, che invece non vi è stato in relazione alle proposte di legge in materia di auto riciclaggio.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.****SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO indi del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Norme a tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.**

**C. 5565, approvata dal Senato, ed abbinata.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, rileva che il provvedimento in esame, approvato in sede deliberante dalla Commissione Agricoltura del Senato, è diretto ad introdurre nell'ordinamento norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. La Commissione di merito non ha modificato il testo.

L'articolo 1 stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 4 del decreto ministeriale 10 novembre 2009, che ha recato le disposizioni nazionali per la commercializzazione dell'olio di oliva, la

cui disciplina comunitaria è stata definita nel reg. (CE) n. 182/2009. Si segnalano i seguenti articoli di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 4, in ragione delle pratiche che con maggior frequenza inducono in errore il consumatore danneggiando la produzione nazionale, reca dettagliate indicazioni su quelle pratiche che devono essere ritenute ingannevoli: è ingannevole non solo l'uso di diciture, ma anche quello di immagini e simboli grafici che configuri una delle ipotesi di cui agli artt. 21-23 del codice del consumo (rispettivamente sulle azioni, sulle omissioni, sulla pubblicità, e sulle pratiche commerciali ingannevoli di cui al d.lgs. 206/05); è ingannevole l'omissione che induca in errore sulla provenienza delle olive; è ingannevole l'attribuzione di requisiti positivi non previsti dalle norme, o l'attribuzione di valutazioni organolettiche, riservate agli oli extravergini, agli altri oli d'oliva.

Ai sensi dell'articolo 5 non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini. Le disposizioni ricalcano il contenuto del Codice della proprietà industriale (articolo 14, comma 1, lettera *b*), decreto legislativo 30/2005), che tuttavia riconnette l'inganno ai « prodotti o servizi », laddove la norma in commento collega l'inganno alla provenienza delle « materie prime » (olive). Quelli eventualmente già registrati, sono dichiarati decaduti per illiceità sopravvenuta (articolo 26 del Codice della proprietà industriale), e il titolare del marchio deve: dare notizia della decadenza e dei relativi motivi, a proprie spese, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale; ritirare dal mercato tutti i prodotti contrassegnati dal marchio decaduto entro un anno dalla dichiarazione della decadenza.

Novellando la legge n. 350/03 (finanziaria 2004), con l'articolo 6 è introdotta l'ipotesi di reato per l'illecito uso del marchio delineato dal comma 49-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 350/03. Le norme si ricollegano con i commi 49-*bis* e ss.

dell'articolo 4 della legge n. 350/2003 (introdotti con l'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 135/09, e modificati con il decreto-legge n. 83/12) che sanzionano la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l'origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani. Le disposizioni qualificano la violazione come illecito amministrativo (di più facile accertamento), al quale va applicata una significativa sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 10.000 a euro 250.000), accompagnata – al fine di assicurare una reale ed efficace tutela dei consumatori – dalla confisca amministrativa del prodotto o della merce, salvo che le indicazioni necessarie siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore (così il comma 49-*ter*). Infine, il comma 49-*quater* (introdotto dal decreto-legge 83/12) prevede che le Camere di commercio competenti per territorio siano le destinatarie, ai fini dell'irrogazione della sanzione di cui al comma 49-*bis*, del rapporto con il quale viene accertata la violazione delle norme a tutela dei prodotti *made in Italy*.

Le norme in commento, introducendo il comma 49-*quater-rectius* 49-*quinquies* – dispongono che l'illecito definito al comma 49-*bis* sia anche sanzionato penalmente, dovendosi applicare l'articolo 517 c.p., e facendo in ogni caso salva la sanzione prevista dall'articolo 16, co. 4 del decreto-legge 135/09. Il comma 4 dell'articolo 16, del menzionato decreto-legge n. 135, prevede l'applicazione di una sanzione penale per l'uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, o altra che sia idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero per l'uso di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione: per tale fattispecie vanno comminate le pene di cui all'articolo 517 c.p., aumentate di un terzo. L'articolo 517 c.p., sulla vendita di prodotti con segni

mendaci, quantifica la pena con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Con l'articolo 7 è stabilito ex lege il termine entro il quale il prodotto conserva, in adeguate condizioni di trattamento, le possedute proprietà specifiche. Tale termine non potrà superare i 18 mesi dalla data d'imbottigliamento. Ancora l'articolo 7 (commi 3-4) rivede le disposizioni sulle modalità di proposizione nei pubblici esercizi degli oli d'oliva vergini, abrogando le norme attualmente contenute nell'articolo 4, commi 4-*quater* e 4-*quinqües* del decreto-legge n. 2/06. I menzionati commi 4-*quater* e 4-*quinqües* hanno introdotto il divieto per i pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio d'oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente. La sanzione amministrativa pecuniaria è compresa tra 1.000 euro e 3.000 euro.

Le norme che si illustrano abrogano i commi 4-*quater* e 4-*quinqües* sancendo il divieto, per i pubblici esercizi, di proporre al consumo olio d'oliva vergine in particolari contenitori. Il comportamento illecito è sanzionato con una pena pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 8.000 euro, cui si aggiunge la confisca del prodotto.

L'articolo 12 prevede la responsabilità amministrativa degli enti della filiera degli oli vergini d'oliva laddove alcuni reati siano commessi nel loro interesse. La disposizione non novella tuttavia – come sarebbe opportuno per ragioni sistematiche – il decreto legislativo n. 231 del 2001, preferendo disciplinare *ex novo* i presupposti della responsabilità amministrativa della persona giuridica.

Dopo aver elencato i delitti che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente sono, in base al comma 1 dell'articolo 12, osserva che alcune di queste fattispecie già comportano la responsabilità amministrativa dell'ente in base al decreto legislativo n. 231 del 2001.

In particolare, l'articolo 25-*bis* (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) del decreto legislativo

prevede l'applicazione all'ente « per i delitti di cui agli articoli 473 e 474 » della « sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote » (comma 1, lettera *f-bis*), oltre alle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno (comma 2).

Inoltre, l'articolo 25-*bis*.1 (Delitti contro l'industria e il commercio) prevede la « sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote » per l'ente responsabile dei delitti di cui « agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-*ter* e 517-*quater* ».

Peraltro, le disposizioni del decreto legislativo hanno portata generale e si applicano dunque a tutti gli enti, non solo a quelli della filiera degli oli vergini di oliva.

Conseguentemente appare opportuno coordinare la disposizione dell'articolo 12 con la normativa vigente.

La proposta di legge peraltro (comma 2), dopo aver sottolineato il legame che deve sussistere tra l'autore del reato e l'ente (lettere *a*) e *b*) – riprendendo principi già contenuti nel decreto legislativo – stabilisce la responsabilità dell'ente anche quando l'autore del reato non è identificato o non è imputabile.

Anche tale previsione è già dettata dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*) del d.lgs 231/2011.

L'articolo 13 prevede – a titolo di pena accessoria – la pubblicazione, su almeno due quotidiani nazionali, della sentenza di condanna per contraffazione di oli di oliva vergini in relazione ad indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti. Ulteriore pena di natura interdittiva conseguente a detta condanna concerne il divieto di svolgere qualunque attività di comunicazione commerciale e pubblicitaria, anche tramite terzi, finalizzata a promuovere oli di oliva vergini.

L'articolo 14 prevede una serie di misure finalizzate al rafforzamento di istituti processuali ed investigativi.

La norma stabilisce, anzitutto, che in relazione ai delitti di criminalità organizzata finalizzati all'adulterazione e frode nel settore in oggetto non si applichi il periodo di sospensione feriale dei termini

delle indagini preliminari, che la legge 742 del 1989 – come per tutti i termini processuali – fissa di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

Viene, poi introdotta un'ulteriore ipotesi di confisca obbligatoria mutuata dalla disciplina speciale antimafia: si prevede, infatti, che alla condanna o al patteggiamento per uno dei delitti sopraindicati consegua, da parte del giudice, l'obbligo di confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti, anche attraverso terze persone (fisiche o giuridiche), avere la disponibilità in misura sproporzionata al proprio reddito.

L'articolo 14, infine, novella l'articolo 266 del codice di rito penale aggiungendo i procedimenti per i delitti di commercio di sostanze alimentari nocive (articolo 444 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 c.p.), introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 c.p.) e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater* c.p.) tra quelli per cui è consentito l'uso di intercettazioni telefoniche.

L'articolo 15 del provvedimento introduce ulteriori pene accessorie a carico dei condannati per un delitto di avvelenamento, contraffazione o adulterazione nel settore degli oli di oliva vergini, consistente sia nell'impossibilità di ottenere autorizzazioni, concessioni o abilitazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali, sia nella perdita della possibilità di accedere a contributi, finanziamenti o mutui agevolati erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dopo aver rilevato come le disposizioni relative al divieto di pratiche commerciali ingannevoli contenute nell'articolo 4 siano scarsamente determinate, ingenerando quindi gravi incertezze interpretative, si sofferma

sull'articolo 6 ed in particolare sui rapporti tra il comma 49-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 350/03 relativo al reato per illecito uso del marchio e l'articolo 517-*quater* del codice penale relativo alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, ritenendo che vi sia una sovrapposizione normativa.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che la Commissione giustizia debba soffermarsi in particolare sull'articolo 14, che prevede una serie di misure finalizzate al rafforzamento di istituti processuali ed investigativi, come ad esempio le intercettazioni, che dovrebbero essere oggetto di esame esclusivo della Commissione giustizia.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara di condividere pienamente l'intervento della Presidente ritenendo del tutto fuori luogo quanto previsto dall'articolo 14 il cui contenuto non condivide in alcun punto. Le stesse perplessità le esprime sull'articolo 14 che introduce una serie di pene accessorie del tutto sproporzionate.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dopo aver condiviso le critiche avanzate dall'onorevole Sisto e dal Presidente, rileva come la portata di queste sia tale da rendere opportuna l'approvazione di un parere contrario.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire e rilevata la complessità del parere che dovrà essere espresso dalla Commissione, rinvia il seguito della seduta alla giornata di domani.

**DL 207/2012 Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.**

**C. 5617 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, rileva che il provvedimento in esame si compone di due parti: la prima generale (articoli 1 e 2), la seconda (articolo 3) riferita specificamente alla vicenda ILVA.

L'articolo 1 prevede al comma 1 che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato « di interesse strategico nazionale » per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi, a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

L'esercizio del potere attribuito al Ministro si esplica in presenza dei seguenti presupposti: deve trattarsi di uno stabilimento individuato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri., come « stabilimento di interesse strategico nazionale »; presso lo stabilimento sono occupati almeno 200 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno; l'assoluta necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione.

Sarebbe opportuno prevedere che sullo schema di decreto possano esprimersi le commissioni parlamentari competenti.

Il comma 2 dispone che le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto: le misure contenute nel provvedimento di AIA e le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame.

Viene comunque fatta salva l'applicazione degli articoli 29-*octies*, comma 4, 29-*nonies* e 29-*decies* del decreto legislativo 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente). Si ricorda che il comma 4 dell'articolo 29-*octies* individua i casi in cui è comunque necessario il riesame dell'AIA. Tra di essi

è compreso, ai sensi della lettera *b*) del comma 4, il caso in cui « le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi ».

Il comma 3 introduce una misura sanzionatoria, aggiuntiva rispetto al quadro normativo previgente, stabilendo che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-*decies* e 29-*quattordecies* del Codice dell'ambiente e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio (penali e amministrative) contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA costituisce illecito amministrativo punito con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Ai sensi del comma 4 le disposizioni recate dal comma 1, che consentono allo stabilimento di proseguire l'attività alle condizioni indicate, trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento.

In tal caso, i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa.

Potrebbe essere opportuno coordinare questa disposizione con i principi che regolano l'attività giudiziaria prevedendo che ai fini della eventuale valutazione dei presupposti del sequestro preventivo, l'autorità giudiziaria prende in esame l'autorizzazione autorizzazione integrata ambientale (AIA). Si dovrebbe peraltro prevedere anche che ove si disponga o mantenga il sequestro, della predetta autorizzazione si deve tenere conto ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa.

Non è da escludere una soluzione ancora più radicale lasciando semplicemente l'applicazione dei principi generali. In questo caso si dovrebbe sopprimere il comma 4.

Il comma 5 impone al Ministro dell'ambiente di riferire semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni impartite nei casi di cui al presente articolo.

L'articolo 2 dispone che, nei limiti consentiti dal decreto, la gestione degli impianti di interesse strategico nazionale ai fini dell'attuazione delle prescrizioni contenute nell'AIA, nonché le responsabilità derivanti da ogni obbligo di legge o disposto in via amministrativa, restano in capo esclusivamente ai titolari dell'AIA medesima. Viene altresì disposto che resta ferma l'attività di controllo prevista dall'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 152/2006.

L'articolo 3 disciplina l'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società ILVA S.p.A. in data 26 ottobre 2012 e il sistema dei controlli e delle garanzie che presiedono alla sua attuazione.

In particolare, il comma 1 dispone che l'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1, comma 1. Con tale disposizione la natura di interesse strategico dello stabilimento è dichiarata con norma di rango primario anziché con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al medesimo articolo 1, comma 1.

Il comma 2 stabilisce che le prescrizioni volte a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento ILVA di Taranto sono esclusivamente quelle contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA emanato con decreto ministeriale Ambiente 26 ottobre 2012, n. DVA/DEC/2012/0000547, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2012. Si provvede pertanto a attribuire valenza di norma di rango primario al provvedimento di riesame dell'autorizzazione.

In base al comma 3, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto, la società ILVA S.p.A. di Taranto è im-

messa nel possesso dei beni dell'impresa; è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di riesame dell'AIA, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel decreto. La prosecuzione dell'attività produttiva risulta così autorizzata con fonte legislativa e non con provvedimento del Ministro come previsto dall'articolo 1.

Si tratta di una disposizione che suscita molte perplessità in quanto con un atto di decretazione d'urgenza si interviene direttamente su provvedimenti dell'autorità giudiziaria annullandoli di fatto. Per riportare la norma ai principi costituzionali che regolano la separazione dei poteri dello Stato e comunque i rapporti con l'autonomo ordine giudiziario, si potrebbe prevedere semplicemente che l'autorità giudiziaria valuta il permanere dei presupposti del sequestro preventivo ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento.

Ai sensi del comma 4, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, viene prevista la nomina, per un periodo non superiore a tre anni, di un Garante di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del decreto.

Tale nomina dovrà avvenire entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa delibera del Consiglio dei Ministri.

Qualora il Garante sia un dipendente pubblico, verrà collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

Il comma 5 prevede che il compenso del Garante sia definito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, del quale viene fissato, per tale compenso, un tetto massimo di 200.000 euro lordi annui. Si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011.

In base al comma 6, il Garante, che, come già anticipato, si avvale dell'ISPRA, nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto, e sentite le rappresentanze dei lavoratori: acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari, che i soggetti pubblici e privati cui sono richiesti sono tenuti a fornire tempestivamente; segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'ambiente e della salute, eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del provvedimento di riesame dell'AIA; propone le misure idonee a risolverle, ivi compresi eventuali provvedimenti di amministrazione straordinaria, anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.

L'articolo 4 prevede alla copertura degli oneri connessi alla remunerazione del Garante (pari a 200.000 euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015).

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ritiene infine che anche alla luce dell'emendamento presentato dal Governo presso la Commissione di merito relativamente alla commercializzazione dei prodotti realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legge, modificando pertanto il comma 3 dell'articolo 3, il compito della Commissione giustizia sia quello di sanare una sorta di frattura che il decreto legge ha prodotto tra l'attività legislativa e quella giurisdizionale. Ritiene infatti che la formulazione dell'emendamento sia dovuta proprio dal fatto che il decreto legge non ha chiarito in alcun modo quale sia la sorte dei provvedimenti di sequestro preventivo nel frattempo emanati. In particolare, non è chiaro se questi siano stati di fatto annullati ovvero se il decreto stesso abbia posto una nuova condizione in base alla quale i presupposti del sequestro preventivo sono cessati.

Cinzia CAPANO (PD) dopo aver condito tutte le osservazioni della relatrice, osserva come l'emendamento del Governo sia un tentativo mal riuscito di risolvere la vera questione che sta alla base del decreto legge, cioè l'esito dei sequestri preventivi già effettuati. A suo parere l'emendamento è diretto unicamente a dissequestrare per via legislativa ciò che è stato sequestrato attraverso un atto giudiziario, il che è in contrasto con i principi costituzionali. Sarebbe stato più opportuno trovare una soluzione diversa prendendo anche spunto da altri ordinamenti processuali, come ad esempio quello civile che prevede la convertibilità in denaro del bene pignorato. Nel caso in esame si sarebbe potuto convertire il sequestro sulle merci in un sequestro su somme di denaro che si sarebbero poi dovute destinare a garantire l'adempimento delle prescrizioni dell'AIA.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), dopo aver rilevato che la magistratura sia intervenuta in maniera non adeguata nella vicenda relativa all'ILVA di Taranto, dichiara che a suo parere la questione dei rapporti tra provvedimenti dell'autorità giudiziaria e decreto legge debbano essere risolti sulla base della circostanza che solo successivamente all'adozione di tali provvedimenti l'ILVA di Taranto è divenuta stabilimento di interesse strategico nazionale, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Donatella FERRANTI (PD), relatore, dichiara di non condividere assolutamente le critiche fatte dall'onorevole Paolini ai magistrati che si sono occupati dell'ILVA di Taranto. A tale proposito ricorda che da oltre un anno il Procuratore della Repubblica di Taranto ha segnalato al Parlamento, in occasione di una audizione presso la Commissione rifiuti, i danni alla salute e all'ambiente che venivano causati dall'ILVA di Taranto. Medesime segnalazioni sono state

fatte dalle autorità giudiziarie a diverse autorità competenti, senza peraltro produrre alcun effetto positivo. Ricorda che si è arrivati al sequestro preventivo solo dopo che all'esito di un incidente probatorio si è provato come l'ILVA determinasse direttamente un danno ambientale ed alla salute dei cittadini che vivono in insediamenti che si trovano ad un chilometro dalla sede industriale.

Federico PALOMBA, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della seduta alla giornata di domani.

**La seduta termina alle 15.55.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE CONSULTIVA

*Riforma della legislazione in materia portuale.*

*C. 5453, approvato in un testo unificato, e C. 2311 Meta.*

*Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.*

*C. 3303 Lucà ed abbinata.*

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato  
da parte dei concorrenti nel medesimo (C. 3145 Bersani, C. 3872  
Naccarato e C. 3986 Torrisi).**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DEI PROVENTI DI REATO DA PARTE DEI CONCORRENTI NEL MEDESIMO**

**ART. 1.**

*(Modifiche al codice penale in materia di riciclaggio).*

1. Dopo l'articolo 518 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 518-bis. – *(Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).* – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai medesimi delitti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Nei confronti della persona che ha commesso ovvero che ha concorso nel reato presupposto si applica la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 100.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti e nell'individuazione di denaro, beni ed altre utilità proventi di attività delittuose.»

2. Gli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale sono abrogati.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:

Comunicazioni del Presidente ..... 51

#### INTERROGAZIONI:

5-08492 Pianetta: Sulla situazione in Somalia ..... 53

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 57

5-08622 Crolla: Sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani in Canada ..... 54

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 59

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009. C. 5271 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 54

*ALLEGATO 3 (Emendamento)* ..... 60

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. C. 5586 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 55

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 5508 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 55

*ALLEGATO 4 (Emendamento)* ..... 61

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012. C. 5509 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 55

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011. C. 5511 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 56

#### COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

##### Comunicazioni del Presidente.

Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Simone Andrea CROLLA.

**La seduta comincia alle 8.35.**

Simone Andrea CROLLA, *presidente*, ringrazia i colleghi che hanno partecipato ai lavori del Consiglio generale degli italiani all'estero in rappresentanza della Camera dei deputati. Nel preannunciare che il Comitato tornerà a riunirsi ancora una volta prima della imminente pausa dei lavori parlamentari, segnala talune questioni di particolare urgenza a partire

dalla questione dell'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti in Canada e titolari di una doppia cittadinanza. Fa quindi presente di avere presentato sul tema un'interrogazione, inserita all'ordine del giorno della Commissione, nell'indisponibilità dei tempi necessari ad affrontare la problematica con le opportune iniziative legislative. Dà conto dei contatti già assunti con la Farnesina per procedere con sollecitudine all'audizione del Direttore generale per gli italiani all'estero, Cristina Ravaglia. Nel dichiararsi a disposizione dei colleghi per l'assunzione di ulteriori iniziative sul tema del controllo parlamentare in vista delle prossime elezioni, ritiene che un utile contributo conclusivo della legislatura possa comunque essere la stesura di un documento sui principali argomenti trattati da questo Comitato a sostegno delle attività che potranno essere poste in essere nella prossima legislatura.

Marco FEDI (PD) si compiace per la tempestiva convocazione del Comitato che si accinge ad affrontare questioni di particolare urgenza. Quanto all'interrogazione presentata dal presidente Crolla, sottolinea che in Canada il problema si pone in modo particolare per il diritto all'elettorato passivo ed è connesso alla titolarità della doppia cittadinanza, italiana e canadese, da parte dei candidati e allo sfavore con cui le autorità canadesi guardano all'ipotesi di propri concittadini eletti presso un parlamento estero. Occorre che il Governo, nella gestione dei propri rapporti con la controparte canadese, tenga una linea di coerenza con la normativa italiana, favorevole in generale alla cittadinanza plurima, e sappia collegare la questione al mantenimento di un vincolo profondo tra i due Paesi. Occorre, inoltre, che non sia messo in discussione il metodo dell'intesa, che regola la materia nei rapporti con gli altri Stati. Concorda con l'opportunità che il Comitato stenda un bilancio di legislatura sulle proprie attività che dia risalto al ruolo dei deputati italiani eletti presso la circoscrizione estero per la positiva funzione svolta sia sul territorio che in Parlamento.

Franco NARDUCCI (PD) esprime a sua volta soddisfazione per le iniziative assunte dalla presidenza del Comitato e ricorda che anche prima del 2006 si poneva la questione del caso canadese come particolarmente complesso a paragone di altri Paesi. Occorre, a suo avviso, esperire ogni tentativo per la rapida soluzione del caso ricorrendo al ruolo specifico dei colleghi eletti in quell'area geografica al Senato e alla Camera e chiamando in causa il Governo nelle sue articolazioni di vertice politico, non essendo più sufficiente a questo punto l'azione pur efficace svolta dalla rete diplomatico-consolare. Ricorda quindi che in occasione del CGIE sono state distribuite ai partecipanti proposte di modifica alla legge n. 459 del 2001 da cui potrebbero derivare spunti utili per la soluzione del caso. Come il collega Fedi, ritiene essenziale preservare il principio dell'intesa nella gestione dei rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi.

Fabio PORTA (PD) si associa alle valutazioni positive dei colleghi circa la ripresa delle attività di questo Comitato, impegnato su temi fino ad oggi trascurati sia sul piano politico che legislativo. Auspica in futuro una novella della richiamata legge n. 459 del 2001 per riconsiderare la questione del nulla osta, non previsto in ordinamenti stranieri che contemplino il voto all'estero dei propri concittadini. Segnala quindi le ripercussioni negative sulle procedure di voto all'estero derivanti da un'anticipata conclusione della legislatura e auspica un'iniziativa del Comitato anche nei confronti del Ministero dell'interno per conoscere l'entità di tali ripercussioni e per sollecitare l'assunzione di misure utili a garantire trasparenza e correttezza delle operazioni di voto. In tal senso, a suo giudizio, il Ministero degli affari esteri dovrebbe muoversi anche per la predisposizione di direttive rivolte alla rete consolare sul monitoraggio delle operazioni elettorali e per prevenire situazioni irregolari, come avvenuto nel 2008.

Simone Andrea CROLLA, *presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti e dichiara

di fare proprie le sollecitazioni ricevute, anche in vista dello svolgimento della sua interrogazione. Nel dare risposta all'onorevole Fedi, preannuncia la predisposizione di un documento sul bilancio delle attività svolte. Quanto agli emendamenti alla legge n. 459, ritiene che essi possano essere considerati quali valide proposte da prospettare al Governo, eventualmente mediante atti di indirizzo, in assenza di tempi adeguati ad iniziative legislative. Si dichiara disponibile a sollecitare la stessa presidenza della Camera ad assumere le opportune iniziative di sensibilizzazione nei confronti del Parlamento canadese, concordando con il collega Narducci circa l'opportunità di affrontare la questione al più alto livello politico. Dichiara, infine, la disponibilità del suo gruppo rispetto alle questioni poste affrontate in questo dibattito.

Franco NARDUCCI (PD) ritiene che la Camera potrebbe assumere iniziative anche nei confronti del Ministro degli affari esteri per scongiurare gli episodi negativi accaduti in passato e per sollecitare ad una rigorosa vigilanza in particolare in quelle località in cui tali episodi si sono verificati, anche sulla base delle segnalazioni che sono già state fatte sugli organi di informazione. In assenza di comitati elettorali di controllo, ribadisce la necessità che la Farnesina si renda garante della regolarità del procedimento elettorale, che ancora una volta ruota intorno al ruolo svolto dai consoli.

Simone Andrea CROLLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 9.05.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

Stefano STEFANI, *presidente*, fa presente che l'interrogazione n. 5-08552 presentata dall'onorevole Renato Farina sulla persecuzione dei cristiani in Nigeria, sarà svolta in altra seduta, con il consenso del Governo, dal momento che il primo firmatario ha comunicato di essere oggi impegnato nei lavori dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

#### **5-08492 Pianetta: Sulla situazione in Somalia.**

Il sottosegretario Staffan de MISTURA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), sottolineando l'importanza del processo di institution building in corso in Somalia, cui l'Italia sta assicurando un contributo determinante in ragione della sua tradizionale vicinanza a quel Paese. Sottolinea altresì l'impegno delle istituzioni somale a rafforzare l'unità nazionale e ad accrescere il livello di sicurezza, contrastando sia le infiltrazioni terroristiche che i crimini della pirateria. Al riguardo, coglie l'occasione per rendere noto alla Commissione di essere reduce da New York, dove ha rappresentato ieri l'Italia presso le Nazioni Unite alla XIII Riunione plenaria del Gruppo di Contatto sulla Pirateria svoltasi sotto presidenza indiana, in cui ha avuto modo di ribadire l'importanza particolare che il Governo annette al contrasto di tale fenomeno ed alle responsabilità che ne derivano alla comunità internazionale.

Enrico PIANETTA (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto in ordine alle iniziative del Governo a sostegno della democratizzazione, dello sviluppo e della stabilizzazione di un Paese che sta particolarmente a cuore agli italiani e che vive purtroppo in una situazione di sicurezza ancora precaria soprattutto all'esterno della capitale, in quanto alcune aree risultano ancora sotto l'influenza dei gruppi terroristici. Nell'apprezzare il contributo italiano al processo costituzionale ed al-

l'addestramento delle forze di sicurezza, ricorda che la Commissione avrebbe inteso effettuare una visita a Mogadiscio, nel quadro di una missione regionale nel Corno d'Africa riguardante anche il Kenya e l'Etiopia, ove fosse stato rispettato il termine naturale di scadenza della legislatura.

**5-08622 Crolla: Sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani in Canada.**

Il sottosegretario Staffan de MISTURA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), assicurando che si stanno intensificando i contatti bilaterali per giungere ad una soluzione della questione, che è stata portata all'attenzione anche della Presidenza del Consiglio.

Simone Andrea CROLLA (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto delle rassicurazioni ricevute, che confermano un orientamento maturato nell'odierna seduta del Comitato permanente sugli italiani all'estero, da lui presieduto, in ordine all'opportunità di un passo anche a livello politico presso il Governo canadese. Nel dirsi certo che anche l'autorevolezza del sottosegretario de Mistura potrà contribuire all'esito positivo della vicenda, conferma che l'attenzione parlamentare continuerà ad essere particolarmente incisiva.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009.**

**C. 5271 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Finanze, e che la Commissione Bilancio ha apposto una condizione al parere favorevole ai fini del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Avverte pertanto che il relatore, onorevole Corsini, ha presentato l'emendamento 3.1, volto a recepire tale condizione (*vedi allegato 3*).

Paolo CORSINI (PD), *relatore*, illustra il proprio emendamento 3.1 segnalando che esso recepisce la condizione apposta al parere favorevole della V Commissione, al fine di configurare l'onere finanziario in termini di limite massimo di spesa.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore, ribadisce l'importanza dell'accordo in titolo per rafforzare i legami con la Libia e per favorire lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore e delibera di conferire all'onorevole Corsini il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.**

**C. 5586 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Bilancio.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA ribadisce l'importanza dell'accordo in titolo sotto il profilo dei diritti umani.

La Commissione delibera di conferire il mandato al presidente Stefani di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009.**  
**C. 5508 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 ottobre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, e che la Commissione Bilancio ha

apposto una condizione al parere favorevole ai fini del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Avverte pertanto che il relatore, onorevole Osvaldo Napoli, ha presentato l'emendamento 3.1, volto a recepire tale condizione, di cui dà lettura facendone le veci (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore, ribadisce l'importanza dell'accordo in titolo per il rafforzamento della cooperazione europea nel contrasto della criminalità organizzata.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore e delibera di conferire all'onorevole Osvaldo Napoli il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.**

**C. 5509 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 ottobre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Finanze.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA ribadisce l'importanza dell'accordo in titolo in ragione del potenziale recupero di gettito erariale che ne deriverebbe grazie alla collaborazione in materia di lotta all'evasione fiscale.

Guglielmo PICCHI (Pdl) dichiara il voto favorevole del suo gruppo esprimendo soddisfazione per la ratifica di un provvedimento atteso che, oltre a recare un beneficio all'erario, farà emergere i molti conti bancari detenuti da cittadini italiani nell'isola di Jersey, che rientra nella Corona britannica. Sottolinea il fatto che viene ad uniformarsi in tal modo al diritto europeo anche tale territorio.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Osvaldo Napoli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.**

**C. 5511 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Finanze.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA ribadisce l'importanza dell'accordo in titolo, concluso con un Paese di particolare interesse per le crescenti relazioni economiche bilaterali.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Guglielmo Picchi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

## ALLEGATO 1

**5-08492 Pianetta: Sulla situazione in Somalia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole Pianetta per l'opportunità che mi offre per approfondire con la Commissione l'azione condotta dal Governo, ed in particolare dal Ministro Terzi, in Somalia, un Paese che rappresenta da sempre una priorità della politica estera dell'Italia.

Come noto, la nomina del nuovo Presidente della Repubblica Hassan Sheikh Mohamud il 10 settembre 2012, ha concluso positivamente la lunga transizione, aprendo una nuova fase nel Paese, dopo due decenni di instabilità. Eleggendo il nuovo Presidente (e il nuovo Speaker del Parlamento, Mohamed Osman Jawari) e dando la fiducia al nuovo Primo Ministro (Abdi Farah Shirdon « Said »), il Parlamento ha impresso un segnale di forte discontinuità con la leadership precedente. Il 4 novembre 2012 il Primo Ministro ha nominato una nuova squadra di Governo (il Vice Primo Ministro/Ministro degli Esteri, Fawzia Yusuf H. Adan è la prima donna nella storia della Somalia a ricoprire tale incarico) che il 13 novembre ha ottenuto una larghissima fiducia da parte del Parlamento, confermando la forza politica del Presidente Hassan Sheikh e la volontà di cambiamento del popolo somalo.

Con l'apertura di questa nuova fase, il Governo, insieme ai principali *partners* internazionali impegnati sul dossier, ha sentito l'esigenza di rafforzare la cooperazione diretta con le Autorità somale. Una cooperazione cruciale anche per il ruolo che la Somalia riveste per la stabilità e la sicurezza del Corno d'Africa e dei traffici marittimi attraverso il Canale di Suez.

Ed è proprio per sottolineare il sostegno dell'Italia al cambiamento in atto e per rilanciare il nostro rapporto bilaterale su basi rafforzate che il Ministro Terzi ha deciso di recarsi il 23 ottobre scorso a Mogadiscio. Un evento di alto valore simbolico, visto che si trattava della prima missione di un Ministro degli Esteri italiano nella capitale somala dal 1992 e della prima missione di un Ministro degli Esteri europeo dopo la fine della transizione. Nei lunghi e proficui colloqui avuti con il Presidente ed il Primo Ministro, è stato ribadito l'impegno italiano a sostegno dell'integrità territoriale del Paese e il consolidamento del quadro giuridico, istituzionale e di sicurezza, al fine di costruire su solide basi, come previsto dalla Costituzione provvisoria, uno Stato federale unitario, inclusivo e coeso, a beneficio della popolazione somala e della stabilità regionale. È stato inoltre sottolineato come l'Italia nutra il vivo auspicio che il Parlamento possa adottare un testo costituzionale completo, che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali della persona, delle libertà fondamentali e del ruolo delle donne.

Con il Presidente somalo, con il quale avevo collaborato all'UNICEF agli inizi degli anni '90 e che ho avuto il piacere di rincontrare recentemente a Kampala durante le celebrazioni dei cinquant'anni dell'indipendenza ugandese, il Ministro Terzi ha infine concordato alcune linee d'azione della futura collaborazione bilaterale, alla luce delle priorità individuate nel programma presidenziale dei « sei pilastri ». Con il Presidente somalo è stato inoltre approfondito il tema cruciale della

pirateria, ottenendo rassicurazioni circa il suo personale impegno a contribuire a contrastare questo fenomeno.

Su forte impulso del Ministro Terzi, è tornato quindi a riunirsi in Farnesina a cadenza regolare un « Tavolo interistituzionale Somalia » per verificare, coordinare e razionalizzare le possibili azioni italiane a sostegno del Paese. Presieduto dal Ministero degli Esteri – io stesso vi ho partecipato – l'esercizio coinvolge rappresentanti dei Ministeri della Difesa, degli Interni e della Giustizia, nonché della Presidenza del Consiglio.

Sulla base di quanto deliberato finora nel corso dei lavori del Tavolo sono state immediatamente veicolate al Presidente Hassan Sheikh la disponibilità a riscontrare positivamente le sue richieste di sostegno nel settore dello Stato di diritto e del sistema giudiziario, in particolare contribuendo al processo di aggiornamento dei principali codici giuridici, che in passato avevano una forte impronta italiana.

Sul versante della sicurezza, oltre a confermare l'impegno italiano a sostegno di AMISOM e delle Forze di sicurezza e di polizia somale, abbiamo assicurato la disponibilità a riavviare una cooperazione diretta con progetti di formazione – anche ad alto livello – e di collaborazione in materia di contrasto al terrorismo e ai traffici illeciti.

È stata altresì offerta la nostra disponibilità a finanziare lettori per riattivare i corsi di lingua italiana in Somalia. È infatti emerso che l'istruzione universitaria rappresenta uno dei più importanti settori per il nuovo Governo somalo, che considera l'Italia il partner ideale per la ripresa di un processo di collaborazione nel settore dell'educazione. Sia il Presidente Hassan Sheikh sia il Primo Ministro Abdi Farah hanno a più riprese ricordato il ruolo determinante che l'Italia ebbe in passato nella fondazione dell'Università Nazionale Somala.

Per far fronte alle molteplici richieste avanzate da parte somala in occasione della visita del Ministro degli Esteri, la Cooperazione allo Sviluppo sta inoltre mettendo a punto ulteriori attività di diretto sostegno al nuovo Governo somalo in materia di *capacity building*. La strategia della Cooperazione è basata su un triplice approccio di sostegno alla popolazione (attraverso programmi di emergenza o comunque concentrati nei settori di maggiore impatto, a cominciare dal sanitario e dall'infrastrutturale); di sostegno alle giovani istituzioni governative, con programmi di *Capacity Building* e sostegno alla ricostruzione; e di *advocacy* e coinvolgimento della Comunità internazionale (sia a livello di singoli donatori che di UE e di organizzazioni internazionali).

Con il fondamentale sostegno del Parlamento, il Governo resta dunque al fianco delle nuove Istituzioni somale per consolidare i progressi compiuti sul piano della stabilizzazione e della democratizzazione dopo una lunga e difficile transizione. Il Presidente Hassan Sheikh ha fortemente apprezzato il valore strategico della nostra intensa attività di collaborazione, che si inquadra in una partnership politica ed economica sempre più stretta e fruttuosa, al cui rilancio ha senz'altro contribuito la missione a Mogadiscio del Ministro Terzi. Su queste profonde basi di amicizia, l'Italia continuerà ad avere un ruolo di primo piano nell'azione della Comunità internazionale a sostegno della Somalia, come confermato in occasione del Gruppo di Contatto internazionale tenutosi alla Farnesina il luglio scorso e dalla partecipazione del Presidente Monti, unico Primo Ministro europeo presente, al Vertice Somalia svoltosi a settembre a margine dell'apertura dell'Assemblea Generale dell'ONU.

## ALLEGATO 2

**5-08622 Crolla: Sull'esercizio del diritto di voto  
dei cittadini italiani in Canada.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come segnalato nel corso della relazione all'Assemblea Generale del CGIE, il Governo condivide la preoccupazione legata alla posizione del Governo canadese, che non sarebbe disposto a concludere l'intesa in forma semplificata che la legge italiana impone quale condizione per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

In mancanza di tale intesa, come noto, si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia e quindi a chi si rechi a votare in Italia è riconosciuto un contributo pari al 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. In Canada risiedono (dati relativi al referendum 2011) 122.340 elettori.

A fronte della rigida posizione canadese, la Farnesina si sta da tempo adoperando per sfruttare ogni possibile margine negoziale e fare stato alle autorità canadesi del forte rammarico italiano per tale decisione. Il nostro Ambasciatore ad

Ottawa ha da tempo intrapreso ogni forma di sensibilizzazione di quel Governo, ad ogni livello.

Il Direttore Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri ha convocato alla Farnesina il 10 dicembre l'Ambasciatore canadese a Roma, al quale, sono anche stati ribaditi gli ormai ristretti margini temporali a disposizione. A seguito di tale ulteriore passo formale, il nostro Ambasciatore in Canada sta compiendo un'ulteriore, forte azione di pressione e sensibilizzazione presso le autorità canadesi, al massimo livello possibile, per sollecitare una risposta positiva in tempi compatibili con l'organizzazione delle operazioni di voto all'estero.

Il Governo conferma quindi il proprio impegno nella ricerca di un'auspicata soluzione della questione con l'obiettivo di consentire ai nostri connazionali in Canada di poter votare con le modalità previste per il voto all'estero.

ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009 (C. 5271 Governo).**

**EMENDAMENTO**

ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: valutato in 2.295.000 con le seguenti: pari a 2.295.000 euro annui.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: per il medesimo anno con le seguenti: per gli anni 2013 e 2014.*

**3.1.** Il Relatore.

***(Approvato)***

ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009 (C. 5508 Governo).**

**EMENDAMENTO**

ART. 3.

*Al comma 2, dopo le parole: dotazioni finanziare aggiungere le seguenti: di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**3.1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

5-04421 Zazzera: Sulla dinamica dell'incidente che ha provocato la morte del caporal maggiore scelto Francesco Saverio Positano .....	63
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	67
5-07479 Maurizio Turco: Sulle iniziative ispettive del Governo in ordine alla condotta del delegato del COCER dell'Arma dei carabinieri Giuseppe La Fortuna .....	63
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	68
5-07724 Maurizio Turco: Sugli impianti di potabilizzazione installati sulle unità navali militari di ultima generazione .....	63
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	69
5-08148 Contento: Sull'istanza presentata dal comune di Maniago per l'utilizzazione di una parte del terreno demaniale dell'area del condominio Baldassarre .....	63
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	71
5-08403 Burtone: Sull'adeguamento dell'organico della stazione dei carabinieri di Picerno .	63
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	72
5-08479 Cannella: Sulle iniziative per riconfigurare il dipartimento militare di medicina legale di Palermo .....	64
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	73

##### RISOLUZIONI:

7-00793 Ascierio: Sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15-3-2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati.	
7-00999 De Angelis: Sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo .....	64
7-00844 Ruggia: Sulle iniziative per il completamento e la messa in funzione dell'insediamento militare nell'area del Comune di Cutro ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	65
7-01049 Di Stanislao: Sugli interventi da attuare per bonificare le aree dei poligoni militari di tiro e sulla documentazione volta a specificare l'iter operativo della bonifica dei territori ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	66
AVVERTENZA .....	66

## INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Filippo Milone.

**La seduta comincia alle 14.**

**5-04421 Zazzera: Sulla dinamica dell'incidente che ha provocato la morte del caporal maggiore scelto Francesco Saverio Positano.**

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che riporta informazioni di cui è già stata data ampia diffusione nelle notizie stampa.

Nel ripercorrere, quindi, la vicenda sulla tragica scomparsa del caporal maggiore Francesco Saverio Positano, rileva che sussistono gravi responsabilità riconducibili ai vertici militari, rei di aver fornito per oltre un anno informazioni non veritiere.

Solamente la tenacia dei familiari della vittima ha permesso – attraverso l'autopsia disposta dalla magistratura, a seguito dell'apertura di un'inchiesta – di far venire alla luce il comportamento delle autorità militari volto a celare le vere cause del decesso del caporal maggiore.

La risposta non reca alcun elemento che possa far conoscere se siano state presi provvedimenti nei confronti di coloro che hanno assunto i suddetti intollerabili comportamenti che hanno effetti negativi sulla credibilità dei vertici militari impegnati nelle missioni all'estero. Auspica, quindi, che sulla vicenda si possa svolgere una riflessione volta a fare completa chiarezza.

**5-07479 Maurizio Turco: Sulle iniziative ispettive del Governo in ordine alla condotta del delegato del CO-CER dell'Arma dei carabinieri Giuseppe La Fortuna.**

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio TURCO (PD), pur dando atto al rappresentante del Governo di aver affrontato la questione sollevata nell'atto di sindacato ispettivo a differenza di quanto avvenuto in altre occasioni e particolarmente con il precedente Governo, si dichiara comunque insoddisfatto della risposta.

**5-07724 Maurizio Turco: Sugli impianti di potabilizzazione installati sulle unità navali militari di ultima generazione.**

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maurizio TURCO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo alla sua interrogazione.

**5-08148 Contento: Sull'istanza presentata dal comune di Maniago per l'utilizzazione di una parte del terreno demaniale dell'area del condominio Baldassarre.**

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, e si augura che al più presto possa completarsi l'*iter* del provvedimento di dismissione definitiva della parte del condominio Baldassarre di Maniago.

**5-08403 Burtone: Sull'adeguamento dell'organico della stazione dei carabinieri di Picerno.**

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, che non reca novità rispetto a quanto già riferito in occasione di un precedente atto di sindacato ispettivo sulla medesima questione.

Evidenzia, quindi, come la dotazione organica del personale della stazione dei Carabinieri del comune di Picerno sia inferiore persino a quella di altri comuni limitrofi più piccoli, determinando una situazione assai preoccupante dal punto di vista della sicurezza, come confermato dai dati in suo possesso.

**5-08479 Cannella: Sulle iniziative per riconfigurare il dipartimento militare di medicina legale di Palermo.**

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Pietro CANNELLA (PdL), nel richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sull'importanza – in termini di bacino di utenza – del dipartimento militare di medicina legale di Palermo, sul quale gravitano oltre 4.000 soldati dell'Esercito e circa 21.000 uomini appartenenti ad altre forze, si dichiara parzialmente soddisfatto dalla risposta che giudica interlocutoria, in quanto non viene sciolto il dubbio di fondo circa la scelta di privilegiare questa sede rispetto a quella di Torino.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Filippo Milone.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**7-00793 Ascierto: Sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15-3-2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati.**

**7-00999 De Angelis: Sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo rinviata nella seduta del 5 dicembre 2012.

Marcello DE ANGELIS (PdL) evidenzia come le ipotesi di riformulazione della risoluzione a sua prima firma riguardano alcuni aspetti qualificanti degli impegni dell'atto di indirizzo. In particolare, ritiene che non possa essere accolta la richiesta di sopprimere i punti *sub* lettere *b*) e *d*) del secondo paragrafo della parte dispositiva, che indicano un criterio equo di determinazione dei canoni di locazione per gli utenti, anche con riguardo alle cosiddette « categorie protette ». Anche a nome dell'onorevole Ruggia, cofirmatario dell'atto, e dell'onorevole Ascierto, presentatore della risoluzione oggetto di discussione congiunta, preannuncia pertanto l'intendimento di pervenire ad una nuova stesura della risoluzione che possa costituire una sintesi delle posizioni emerse nel corso del dibattito.

Antonio RUGGHIA (PD), condividendo le valutazioni espresse dal collega De Angelis, precisa che occorre comunque affermare il principio, sotteso agli impegni espressi nei punti *sub* lettere *b*) e *d*) del secondo paragrafo della parte dispositiva, dell'invarianza delle condizioni relative al canone di locazione per gli utenti di alloggi della difesa, tanto più se rientranti nell'area delle « categorie protette ».

Quanto all'ipotesi di riformulazione del punto *sub* lettera *c*) del secondo paragrafo della parte dispositiva, comprende la richiesta del rappresentante del Governo di confermare in modo testuale un impegno già assunto con l'approvazione della risoluzione 8-00177 Ruggia lo scorso 29 maggio 2012. Andrebbe tuttavia reso in modo esplicito il principio secondo cui l'acquisto dell'usufrutto da parte del coniuge superstite deve avvenire alle medesime condizioni praticate per il conduttore.

Filippo ASCIERTO (Pdl), in qualità di proponente di una delle risoluzioni in titolo, condivide l'auspicio di pervenire ad un atto di indirizzo unitario su tale tematica.

Il sottosegretario Filippo MILONE assicura che saranno effettuati gli opportuni approfondimenti volti a facilitare, per la parte che riguarda l'Esecutivo, l'approvazione di una risoluzione unitaria che costituisca un punto di sintesi tra le istanze dei proponenti degli atti di indirizzo e l'esigenza di assumere impegni pienamente coerenti con la normativa vigente in materia.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, preso atto degli esiti del dibattito, invita a pervenire tempestivamente ad un testo condiviso degli atti di indirizzo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad una prossima seduta.

**7-00844 Ruggia: Sulle iniziative per il completamento e la messa in funzione dell'insediamento militare nell'area del Comune di Cutro.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo rinviata nella seduta del 14 novembre 2012.

Antonio RUGGHIA (PD) ricorda che nel corso della precedente seduta il rap-

presentante del Governo ha proposto una radicale riscrittura della parte dispositiva della risoluzione. Nei termini posti dal Governo, una siffatta riformulazione non appare accoglibile, in quanto non reca alcuna reale garanzia di proficuo utilizzo delle infrastrutture urbanistiche oggetto dell'atto di indirizzo. Invita quindi il Governo a modificare il proprio orientamento sulla risoluzione in titolo, al fine di approvarla nel testo originario.

Il sottosegretario Filippo MILONE osserva che la posizione del Governo si fonda sull'inevitabile venir meno delle esigenze che avevano originato la pianificazione dell'insediamento militare nel comune di Cutro. Riconosce che la questione presenta profili complessi, che ormai solo in minima parte investono le competenze del suo Dicastero, non avendo quest'ultimo interesse all'uso della base.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che, non essendo stata accolta la proposta di riformulazione del rappresentante del Governo, il parere espresso dal Governo deve intendersi in senso contrario. Ricorda altresì che il parere contrario del Governo sul testo della risoluzione in discussione non impedisce alla Commissione di votare, ed eventualmente approvare, la risoluzione medesima. Spetta tuttavia alla Presidenza accertare che, con la propria contrarietà, il Governo non intenda avvalersi della facoltà, ad esso riservata, di chiedere che non si proceda alla votazione di una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del regolamento.

Il sottosegretario Filippo MILONE precisa che non intende opporsi alla votazione dell'atto di indirizzo. Invita tuttavia il sottoscrittore a valutare se vi siano margini per giungere ad un testo, diverso da quello originariamente proposto, su cui il Governo possa essere nelle condizioni di mutare il proprio giudizio negativo.

Antonio RUGGHIA (PD) si riserva di promuovere una nuova formulazione del-

l'atto di indirizzo, da porre in votazione alla prima seduta utile.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una prossima seduta.

**7-01049 Di Stanislao: Sugli interventi da attuare per bonificare le aree dei poligoni militari di tiro e sulla documentazione volta a specificare l'iter operativo della bonifica dei territori.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Augusto DI STANISLAO (IdV) illustra la risoluzione in titolo, ricordando in particolare che essa mira ad impegnare l'Esecutivo ad intervenire, non solo finanziariamente, per bonificare tutti i poligoni tenendo conto delle modalità, dei tempi, delle conseguenze e dei rischi per l'ambiente e per la salute umana a breve e a lungo termine, nonché ad elaborare e rendere nota un'apposita documentazione ufficiale sulla questione della bonifica dei poligoni militari, specificando per ogni realtà attraverso studi ed indagini l'iter operativo della bonifica dei territori.

Il sottosegretario Filippo MILONE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una prossima seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMITATO RISTRETTO*

*Disposizioni concernenti la vendita, l'usufrutto e i canoni degli alloggi del Ministero della difesa*

*C. 5154 Di Biagio, C. 5160 Biancofiore, C. 5400 Ruggia, C. 5491 Bosi, C. 5566 Di Stanislao e C. 5581 Laganà Fortugno.*

ALLEGATO 1

**5-04421 Zazzera: Sulla dinamica dell'incidente che ha provocato la morte del caporal maggiore scelto Francesco Saverio Positano.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla questione affrontata con l'atto in esame relativa all'evento nel quale ha perso la vita il 23 giugno 2010 in Afghanistan il Caporal Maggiore Scelto Francesco Saverio Positano, faccio osservare che successivamente alla richiamata archiviazione del caso sono state riaperte

le indagini a cura dell'Autorità Giudiziarica competente, che risultano tuttora in corso.

Pertanto, in merito ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante, non posso che rimandare alle conclusioni cui perverrà la predetta Autorità giudiziaria.

## ALLEGATO 2

**5-07479 Maurizio Turco: Sulle iniziative ispettive del Governo in ordine alla condotta del delegato del COCER dell'Arma dei carabinieri Giuseppe La Fortuna.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione Carabinieri in servizio « Podgora », con particolare riferimento alla gestione dei distributori automatici installati presso le caserme della Legione Carabinieri « Lazio », il Governo ha già fornito, presso questa stessa Commissione in data 26 settembre 2012, ampia ed articolata risposta, relativamente all'interrogazione n. 5-07480, a firma dello stesso Onorevole interrogante.

Si rimanda, pertanto, integralmente ai contenuti di quella risposta.

Con riferimento, invece, alle altre questioni va rappresentato, in premessa, che non risulta « vi siano state indebite pressioni da parte di esponenti dell'Arma dei Carabinieri direttamente o per interposta persona », nei confronti del militare dell'Arma citato nell'atto.

In ragione di tale asserzione, il Governo si trova nella oggettiva impossibilità di poter riferire sulle peculiari questioni, sollevate con l'interrogazione in esame, sia relativamente ai « doveri legati all'istituzione », che avrebbero impedito all'interessato di lasciare il gruppo consiliare in cui era stato eletto, sia relativamente ai « progetti citati nell'articolo » e ad una loro presunta riferibilità all'Associazione « Podgora ».

Più in generale, si deve osservare come non risponde al vero l'affermazione in base alla quale i fatti riferiti all'associazione in argomento, « siano rimasti tutti senza riscontro ».

Va infatti sottolineato, in questa sede, con ogni consentita fermezza, come il Governo non si sia mai sottratto al dovere istituzionale di fornire compiuto e dettagliato riscontro ai numerosi atti di sindacato ispettivo presentati dall'Onorevole interrogante, sia sullo specifico argomento, sia su altre questioni, come peraltro facilmente accertabile dai dati enucleabili dal sito della Camera dei Deputati, da cui risulta *per tabulas* che la percentuale di risposta del Dicastero agli atti di indirizzo e di controllo, nel periodo compreso tra il 17 novembre 2011 ed il 10 dicembre 2012, è stata del 101,67 per cento.

Al riguardo, per consentirne un'immediata fruizione all'Onorevole interrogante nonché agli altri componenti la Commissione, si fornisce alla Segreteria copia del prospetto contenente i dati riferiti al Ministero della Difesa ed a tutti gli altri Dicasteri.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, non si ritiene possibile porre in atto quanto richiesto dall'interrogante.

## ALLEGATO 3

**5-07724 Maurizio Turco: Sugli impianti di potabilizzazione installati sulle unità navali militari di ultima generazione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si conferma, in primo luogo, che sulle unità navali classe Orizzonte, Doria e Duilio, è installato un impianto di potabilizzazione e gradevolizzazione dell'acqua dolce, in grado di controllare e di trattare sia l'acqua prodotta dai dissalatori di bordo che quella imbarcata dalla rete di terra, mediante controllo dei corretti valori del pH e del Cloro libero attivo; impianti simili sono installati anche sulle unità Cavour e sulle FREMM.

Tale impianto, dopo aver ulteriormente purificato l'acqua, già potabile, tramite un dispositivo di micro filtratura e averla fatta transitare attraverso un debatterizzatore a lampada UV-C, permette di erogarla, a scelta dell'utente. Tutti gli impianti installati a bordo delle unità navali sono conformi alla normativa vigente (decreto legislativo n. 31 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni), essendo stati progettati e installati nel rispetto del « requisito operativo » stabilito dallo Stato Maggiore della Marina nel dicembre 2004 e risulta abbiano sempre funzionato in modo pienamente soddisfacente.

Sulle unità navali sono disposti controlli periodici – di massima, con cadenza semestrale – dell'acqua destinata al consumo umano; in particolare, sono previsti controlli di routine della potabilità microbiologica dell'acqua e del cloro residuo che tengono conto delle modalità di produzione autonoma e di approvvigionamento dell'acqua, nonché del trattamento e del controllo operato dall'impianto di potabilizzazione di bordo.

Tali controlli, effettuati presso i laboratori militari certificati, sono sempre risultati sostanzialmente conformi alla nor-

mativa e, tra l'altro, nel caso in cui si sospettino concentrazioni superiori al relativo valore di riferimento, possono essere inseriti ulteriori parametri di controllo, eventualmente da affidare a laboratori terzi.

Da precisare che, sebbene sia stata riscontrata, in alcune situazioni occasionali, una modesta fluttuazione di cloro residuo, è sempre intervenuto, comunque, il sistema di controllo dell'impianto di potabilizzazione che entra in funzione, bloccando l'erogazione dell'acqua, nei casi in cui il parametro relativo alla presenza di cloro non sia rispondente ai valori di riferimento.

Non sono previsti – come si evince dalla Tabella A, Allegato II, del decreto legislativo n. 31 del 2001 – controlli di routine sui parametri triometani (composti chimici che si formano dalla reazione tra il cloro utilizzato per la disinfezione e le sostanze organiche naturalmente presenti nell'acqua) e idrocarburi, né su batteri, quali la legionella, anche se possono essere richiesti, qualora ritenuto necessario.

I controlli totali di verifica vengono richiesti in occasione di grandi lavori di manutenzione o di trasformazione, partenza o rientro da lunghe navigazioni, dopo lunghi periodi di inattività dell'impianto o, comunque, ogni qual volta il Comando ne ravvisi la necessità, facendone specifica richiesta.

Per quanto riguarda « eventuali anomalie finora riscontrate », presumibilmente l'Onorevole interrogante si riferisce impli-

citamente ad alcune notizie apparse sulla stampa, con particolare riguardo ad un evento verificatosi su nave Duilio.

Nel merito, si fa presente che il Comando di Nave Duilio, nel novembre 2011, su indicazione del servizio sanitario di bordo e a seguito di qualche segnalazione di non gradevolezza dell'acqua destinata al consumo umano, ha fatto effettuare le analisi sui parametri chimico-fisici, ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 31 del 2001.

In attesa dei risultati è stato, ovviamente, sospeso l'uso dell'acqua per uso umano e somministrata acqua minerale, informando l'equipaggio delle problematiche in corso.

Le analisi hanno rivelato valori conformi al decreto legislativo n. 31 del 2001 per i parametri presi in esame – triometani pari a 12 µg/l, a fronte del valore di riferimento <30 µg/l – mentre è stata segnalata la presenza di alcuni idrocarburi volatili.

Conseguentemente, è stato eseguito sia il lavaggio (riempimenti e svuotamenti) di tutte le casse di bordo che il controllo degli impianti di produzione, stivaggio e trattamento dell'acqua.

In seguito, sono state ripetute le analisi, le cui risultanze hanno evidenziato l'assenza di idrocarburi volatili e la presenza di triometani nei campioni prelevati

dalla cucina (valore pari a 41 µg/l) e dalle casse di deposito (valore pari a 38 µg/l).

Le analisi dei campioni prelevati in banchina e nel quadrato Ufficiali sono risultate, invece, nella norma: rispettivamente, 4 µg/l e <1 µg/l.

Ulteriori analisi, hanno, successivamente, fornito risultati del tutto negativi, confermando, quindi, che l'evento, del tutto occasionale, non è in alcun modo correlabile a presunti malfunzionamenti degli impianti.

La notizia – anch'essa riportata dalla stampa – della presenza della legionella a bordo, è invece riconducibile ad un evento verificatosi su nave Bergamini, ma prima di essere consegnata alla Marina militare, sulla quale era stata riscontrata, durante i controlli, una positività a tale batterio: il problema è stato prontamente risolto dalla Società Fincantieri.

I controlli e le manutenzioni ordinarie agli impianti di produzione, potabilizzazione e gradevolizzazione dell'acqua di bordo sono affidati allo stesso personale di bordo; le eventuali sospensioni vengono sempre comunicate a tutto l'equipaggio.

Con riferimento, in ultimo, al quesito rivolto al Ministro della salute, il Dicastero ha segnalato che non ritiene necessario, al momento, realizzare ulteriori specifiche iniziative d'informazione e comunicazione sui rischi derivanti da contaminanti disciolti nelle acque.

## ALLEGATO 4

**5-08148 Contento: Sull'istanza presentata dal comune di Maniago per l'utilizzazione di una parte del terreno demaniale dell'area del condominio Baldassarre.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In data 25 gennaio 2012, il comune di Maniago ha presentato al 12° Reparto Infrastrutture l'istanza volta ad ottenere in concessione un'aliquota del condominio « Baldassarre », appartenente al Patrimonio indisponibile dello Stato ed in uso governativo all'Amministrazione militare, allo scopo di soddisfare l'esigenza di ampliare l'area sportiva comunale adibita a scuola calcio e gestita da due società calcistiche locali.

Il menzionato organo tecnico militare, in data 9 marzo 2012, considerato che l'area richiesta non rivestiva interesse per i fini istituzionali del Dicastero, ne proponeva la dismissione definitiva unitamente ad un'ulteriore aliquota attigua a quella in argomento.

Successivamente, in data 23 marzo, dopo alcuni approfondimenti volti alla precisa individuazione dell'area interessata, il Comando Infrastrutture Nord co-

municava al proprio Vertice d'area parere di concordanza con quanto proposto dall'organo tecnico, anche in considerazione del fatto che la cessione delle due aliquote non avrebbe pregiudicato la funzionalità del compendio immobiliare destinato ad alloggi.

Da quella data, quindi, sono state poste in essere tutte le azioni finalizzate all'acquisizione dei pareri da parte delle competenti articolazioni tecniche ed operative e, da ultimo, lo Stato Maggiore della Difesa, in data 31 ottobre 2012, ha formalmente comunicato alla competente Direzione Generale dei Lavori e del Demanio che le aliquote dei beni in esame non rivestono alcun interesse operativo per la Difesa.

Quest'ultima provvederà, a breve, ad assumere la determinazione di dismissione definitiva dei relativi cespiti.

## ALLEGATO 5

**5-08403 Burtone: Sull'adeguamento dell'organico della stazione dei carabinieri di Picerno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Non si può che ribadire, in questa sede, quanto già rappresentato in risposta alla precedente interrogazione dello stesso Onorevole interrogante.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha confermato, infatti, che la dotazione organica della Stazione Carabinieri di Picerno risulta in linea con quella dei paritetici reparti presenti in ambito provinciale, fermo restando che con la recente manovra di potenziamento delle Stazioni della provincia di Potenza, è stato determinato l'incremento organico di 12 presidi con 24 unità complessive, privilegiando le Stazioni che sono poste a distanze elevate – oltre 25 chilometri – dal capoluogo lucano.

Allo stato, non vi sono le condizioni per incrementare l'organico della Stazione Carabinieri di Picerno, considerato anche che i dati riferiti all'andamento della delittuosità nel territorio di competenza della Stazione in questione, riferito al primo

semestre dell'anno in corso rispetto all'analogo periodo del 2011, confermano la validità del dispositivo territoriale istituzionale e tenuto conto, inoltre, degli attuali livelli di « forza operativa ».

In particolare, si è registrato:

una diminuzione dei reati consumati nel comune di Picerno (da 64 a 37) e, in particolare, il calo dei furti (da 22 a 18) e l'assenza di rapine;

un'adeguata azione di contrasto da parte della locale Stazione;

una situazione degli indici di criminalità inferiori a quelli nazionali, regionali e provinciali.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha, altresì, confermato di aver recentemente provveduto all'assegnazione di una seconda autovettura alla Stazione Carabinieri di Picerno che già dispone di un'autovettura a trazione integrale.

## ALLEGATO 6

**5-08479 Cannella: Sulle iniziative per riconfigurare il dipartimento militare di medicina legale di Palermo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione sollevata con l'atto in discussione rientra nel più ampio quadro del processo di ristrutturazione e snellimento dell'organizzazione militare, caratterizzato da vari provvedimenti di soppressione, accorpamento e riorganizzazione delle strutture, avviato da alcuni anni e tuttora in divenire, in attuazione di una serie di atti normativi, tesi a meglio modulare le Forze armate alle nuove esigenze.

Tale processo è volto ad ottimizzare tutte le componenti delle Forze armate, ossia quelle di vertice, dell'area operativa-logistica, dell'organizzazione territoriale e della formazione.

In sostanza, s'intende perseguire soluzioni tese ad ottenere un migliore rapporto costo/efficacia, attraverso la soppressione di strutture ormai non più funzionali, nonché la ridefinizione delle funzioni di Comandi/Enti e il loro accorpamento, per quanto possibile, in chiave interforze e, comunque, di non sovrapposibilità funzionale e territoriale.

Nell'ambito della più ampia revisione dello Strumento Militare, il riordino della Sanità militare riveste particolare importanza, trattandosi di un settore strategico ad alta valenza operativa per l'assolvimento delle missioni internazionali.

Sulla base delle specifiche esigenze, emerse nel corso dei lavori del Gruppo di Studio Interforze e di riunioni con i Vertici delle Forze armate/Arma dei Carabinieri, nonché sulla base delle proposte di riordino già allo studio, sin dall'anno 2005, in ambito Difesa, è stato predisposto un

Progetto di riordino che individua e riassume, per aree funzionali, i provvedimenti e/o gli obiettivi da perseguire.

Lo scopo principale è quello di riorganizzare le strutture sanitarie attraverso la loro razionalizzazione in senso interforze, onde aumentarne l'efficienza e – come già detto – il rapporto costo/efficacia.

Come preannunciato dal Signor Ministro della difesa nel corso dell'audizione « Sulle linee programmatiche del Dicastero », tenutasi il 1° dicembre 2011 presso le Commissioni congiunte 4<sup>a</sup> Senato e IV Camera, « Bisogna intervenire sullo strumento militare per un ulteriore passo di riconfigurazione che non potrà non investire il suo dimensionamento, le sue strutture e il suo assetto organizzativo [...] Si tratta di una linea che deve essere condivisibile proprio perché portata avanti con rigore, ma anche con equità e trasparenza ».

In particolare, l'area della medicina legale è interessata da un complesso ridimensionamento.

Tra i provvedimenti delineati è previsto che i Dipartimenti Militari di Medicina Legale (DMML) di Torino e di Palermo vengano riconfigurati in modo tale che uno dei due, ancora da scegliere, dovrà divenire un polo diagnostico e ambulatoriale e l'altro entrerà a far parte delle strutture di aderenza sanitaria (poliambulatori, laboratori ecc.).

Per completezza d'informazione, si rende noto, altresì, che nell'ambito del riordino della Sanità militare è previsto il mantenimento a Palermo del Centro di Selezione per il Reclutamento per continuare ad assicurare un polo di riferi-

mento, in un'area dove il numero delle adesioni ai concorsi per l'immissione nelle Forze armate rimane significativo.

Peraltro, com'è consuetudine della Difesa nell'affrontare le delicate tematiche connesse alla riorganizzazione delle proprie strutture ordinarie, anche la questione relativa al futuro del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Palermo, è stata oggetto di opportuna valutazione.

Nello specifico, per il personale militare, in analogia con quanto esperito per

le soppressioni/riconfigurazioni sino ad oggi attuate, verranno adottati gli opportuni provvedimenti affinché siano temperate le aspettative del personale interessato con quelle istituzionali, esaminando, comunque, tutte le situazioni personali/familiari che saranno rappresentate.

Analogamente, si procederà nei riguardi del personale civile, nell'ambito delle procedure di reimpiego previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603-A ..... 76

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 179/12: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) ..... 76

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 5508 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) ..... 77

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011. C. 5511 (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) ..... 78

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012. C. 5509 (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 79

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) ..... 79

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 5397 (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) . 84

Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro. C. 5534-duodecies (Parere alla IV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) ..... 85

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 86

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 86

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 87

**COMITATO DEI NOVE**

*Mercoledì 12 dicembre 2012.*

**Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.**

**C. 5603-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.05 alle 9.25.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**DL 179/12: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.**

**C. 5626 Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto OCCHIUTO, *presidente e relatore*, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, chiedendo al rappresentante del Governo se possa fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA segnala in primo luogo che sul provvedimento è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente dalla Ragio-

neria generale dello Stato. Conformemente alle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio del Senato, esprime peraltro un parere di contrarietà in merito all'articolo 11-*bis*, all'articolo 23, comma 10-*bis*, all'articolo 34, comma 5, e all'articolo 34-*duodecies*, precisando tuttavia che per tali disposizioni non ritiene sussistano problemi di compatibilità con le previsioni dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Esprime, inoltre, un analogo parere di contrarietà, in relazione all'articolo 34, comma 3, lettera *b*), all'articolo 34, comma 54, lettera *c*), capoverso 7-ter e all'articolo 34-*undecies*, comma 2, del decreto-legge.

Maino MARCHI (PD) fa presente che la Commissione lavoro ha espresso sul provvedimento in esame un parere favorevole condizionato alla soppressione dell'articolo 34, comma 54, lettere *b*) e *c*). Attesa la rilevanza della questione anche sotto il profilo finanziario, chiede al rappresentante del Governo di confermare la disponibilità ad intervenire in proposito nell'ambito del disegno di legge di stabilità attualmente all'esame del Senato.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA fa presente di conoscere bene la questione e conferma la disponibilità del Governo in proposito.

Maino MARCHI (PD) prende atto positivamente della dichiarazione resa dal sottosegretario.

Roberto OCCHIUTO, *presidente e relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5626 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;

tenuto conto che la relazione tecnica trasmessa alla Camera ai sensi dell'arti-

colo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, è stata verificata positivamente;

considerato che il Governo ha chiarito che le disposizioni di cui agli articoli 11-*bis*, recante un credito d'imposta per promuovere l'offerta *on line* di opere dell'ingegno, 23, comma 10-*bis*, che prevede disposizioni relative al Fondo unico del Comitato nazionale italiano per il microcredito, 34 commi 3, lettera *b*), 5, 54 e 56, recanti, rispettivamente, disposizioni per il trasferimento al comune di Venezia del complesso dell'Arsenale di Venezia, norme in materia di bonifica del sito d'interesse nazionale di Bussi sul Tirino, esenzioni dei datori di lavoro dal pagamento dei contributi previsti dalla normativa vigente e modalità di conguaglio non attualmente previste e permutate tra immobili della pubblica amministrazione, 34-*undecies*, comma 2, che prevede disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nello Stretto di Messina; 34-*duodecies*, recante la proroga concessioni turistico-ricreative e l'articolo 37, comma 1-*bis*, che prevede l'utilizzo, nella misura di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, del fondo per interventi strutturali di politica economica per la copertura degli oneri derivanti delle misure in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergence, pur presentando profili problematici dal punto di vista finanziario comunque non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

rilevato che:

gli stanziamenti di cui all'articolo 23, comma 10-*bis*, in quanto riconducibili a spese di carattere obbligatorio obbligatorie necessarie per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per il suo funzionamento del Comitato nazionale italiano per il microcredito, possono essere ricondotti agli stanziamenti iscritti in bilancio tra le spese non rimodulabili;

le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 56, non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto le operazioni ivi previste devono essere realizzati senza oneri a carico del bilancio dello Stato così

come previsto dall'articolo 6-*ter* del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011;

per la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 37-*bis* a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica si provvederà mediante la revoca dei pareri relativi a provvedimenti non ancora approvati in via definitiva dal Parlamento che prevedono l'utilizzo del suddetto fondo

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

*sopprimere l'articolo 11-bis;*

*all'articolo 34, sopprimere i commi 3, lettera b), 5, e 54, lettera c), capoverso 7-ter;*

*all'articolo 34-undecies sopprimere il comma 2;*

*sopprimere l'articolo 34-duodecies ».*

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 5508 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2012.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, chiede al rappresentante del Governo se disponga

degli elementi informativi richiesti nella seduta del 5 dicembre 2012.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA in merito all'articolo 2 dell'Accordo di cooperazione, fa presente che nel caso di specie ci si riferisce ad una destinazione all'estero di durata non superiore all'anno e che, pertanto, il militare non ha facoltà, ai sensi dell'articolo 1808 del decreto legislativo n. 66 del 2010, di trasferire la famiglia all'estero e, pertanto, conferma la correttezza della mancata previsione di oneri al riguardo. Quanto alla possibilità del militare di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto di bagagli, mobili e masserizie, secondo la legislazione vigente, essendo la durata di destinazione all'estero superiore ai sei mesi e inferiore all'anno, rappresenta che esse non sono state quantificate in relazione tecnica, trattandosi di spese del tutto eventuali e di importo non prevedibile, e comunque esiguo, tenuto anche conto della durata del servizio. In ogni caso, evidenzia che il Dicastero competente potrà provvedere al soddisfacimento di tale eventualità attraverso il ricorso a risorse disponibili a legislazione vigente, opportunamente rimodulando altre attività già programmate. Infine, per quanto attiene ai corsi di formazione in tecniche investigative, conferma quanto indicato nella relazione tecnica relativamente alla circostanza che non è previsto alcun invio di personale italiano nello Stato controparte. Per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5508 Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha rappresentato, in particolare, di non avere osservazioni da formulare in merito alla copertura finanziaria di cui all'articolo 3;

rilevata, tuttavia, la necessità di integrare la clausola di salvaguardia di cui al comma 2 dell'articolo 3, al fine di fare riferimento alle risorse di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

*All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».*

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.**

**C. 5511.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge modifica alcuni punti della Convenzione dell'8 luglio 1991 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, già ratificata con legge n. 710 del 1994, diretta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul

reddito e a prevenire le evasioni fiscali.

Nel segnalare di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso del provvedimento, propone di esprimere nulla osta.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.**

**C. 5509.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, ricorda che il provvedimento, che è corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Jersey fatto a Londra il 13 marzo 2012, sullo scambio di informazioni in materia fiscale. Con riferimento alle conseguenze finanziarie del provvedimento, dichiara di non avere osservazioni da formulare, prendendo atto di quanto indicato nella relazione tecnica circa la copertura degli eventuali oneri straordinari di cui all'articolo 9 dell'Accordo con un apposito provvedimento legislativo.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA dichiara di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso del provvedimento.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.**

**Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2012.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, nel ricordare che il Ministro degli affari esteri ha predisposto una relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato ritiene che sia opportuno riconsiderare gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento a decorrere dal 1° gennaio 2013, tenuto conto dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento, nonché dell'opportunità di ridurre ulteriormente il trattamento massimo spettante al presidente della istituenda Commissione e ai componenti della stessa. Fa presente, tuttavia, che la quantificazione degli oneri proposta a decorrere dall'anno 2013, pari a 1.164.349 euro appare sovrastimata e va ricondotta a 1.109.916 euro tenuto anche conto che la riduzione dell'indennità di funzione spettante al presidente della Commissione comporta anche la conseguente riduzione del compenso spettante al Direttore dell'Ufficio previsto dall'articolo 5, comma 2. In relazione alle ultime osservazioni sollevate nel corso della seduta della Commissione del 28 novembre 2012, in riferimento al trattamento economico dei Commissari, osserva che le linee guida dettate dall'ONU in materia di Istituzioni nazionali indipendenti sui diritti umani, i cosiddetti «Principi di Parigi», stabiliscono che l'istituzione nazionale deve avere un adeguato finanziamento al fine di rendere la Commissione in grado di avere un proprio personale e una propria sede, per essere indipendente dal governo e non soggetta a controllo

finanziario. Rileva che nulla viene indicato esplicitamente in merito al trattamento economico dei commissari, mentre l'enfasi viene posta sulla necessità di finanziare adeguatamente le attività della Commissione e di dotarla di un proprio personale. Evidenzia come da ciò si desume che i Commissari dovrebbero poter godere di un trattamento economico tale da garantire l'indipendenza. In merito alla possibile duplicazione dell'istituenda Commissione con istituzioni pubbliche già esistenti, rileva che le principali istituzioni pubbliche operative nel campo dei diritti umani sono, nel nostro ordinamento, il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU) e l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) e che essi sono organismi governativi, e pertanto non possono essere equiparati all'istituenda Commissione, secondo i citati «Principi di Parigi»; ne potrebbero far parte, ma solo a titolo consultivo. In riferimento alla sovrapposizione di competenze con le Commissioni parlamentari che si occupano di diritti umani, osserva che senza dubbio gli organismi parlamentari svolgono un importante ruolo in materia e possono far parte della Commissione nazionale, così come previsto dai predetti «Principi di Parigi» nel paragrafo «Composizione e garanzie di indipendenza e pluralismo», nel quale peraltro il Parlamento viene enumerato solo dopo le organizzazioni non governative, gli esponenti delle correnti di pensiero filosofico o religioso, le università. Evidenzia quindi che secondo l'ONU gli organismi parlamentari possono senz'altro essere una componente rilevante, ma non l'unica, delle Commissioni indipendenti, e pertanto esse non possono sostituire *sic et simpliciter* le Commissioni stesse.

Alfredo MANTOVANO (Pdl) dichiara di non condividere le considerazioni da ultimo formulate dal rappresentante del Governo, esprimendo la propria sorpresa per la volontà di istituire una nuova Commissione quando l'Esecutivo ha condotto in questi mesi una drastica revisione della spesa pubblica, che ha portato alla proposta di sopprimere la Commissione cen-

trale per i programmi di protezione e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità, che non hanno corrispondenti in analoghe strutture amministrative. In questo caso, invece, le competenze dell'istituenda Commissione nazionale sarebbero affini a quelle esercitate nell'ambito dell'Esecutivo e del Legislativo dagli organismi richiamati dal sottosegretario D'Andrea. Ritiene, quindi, che si dovrebbe valutare attentamente l'ipotesi di istituire un nuovo organismo, quando sarebbe preferibile potenziare, ad esempio, le strutture già esistenti, quali quella operante presso il Ministero degli affari esteri, cui potrebbero essere destinate risorse aggiuntive. Auspica, pertanto, che il Governo possa svolgere gli opportuni approfondimenti al riguardo.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva come la prossima settimana il Presidente della Repubblica dovrebbe procedere allo scioglimento delle Camere e che quindi rimane tempo solo per affrontare questioni che abbiano concrete possibilità di essere approvate. Ritiene che il provvedimento in esame possa essere più utilmente esaminato nella prossima legislatura anche perché, a suo avviso, non vi sarebbe alcuna urgenza nemmeno sotto il profilo del rispetto degli impegni internazionali dell'Italia, né alcuna emergenza per il rispetto dei diritti umani nel Paese. Osserva come, in assenza di oggettive ragioni di urgenza, possa avanzarsi il sospetto che l'esigenza di approvare il provvedimento derivi piuttosto dalla necessità di dare un comodo posto a qualcuno in vista del ricambio che vi sarà all'esito delle elezioni. Rileva come sia incongruo riconoscere al presidente e ai membri della istituenda Commissione il trattamento economico previsto dalla provvedimento in esame, dopo avere imposto tagli molto significativi alle indennità spettanti ai presidenti delle regioni ed avendo previsto una prestazione d'opera gratuita per il commissario che si occuperà dell'emergenza relativa all'ILVA di Taranto, malgrado le responsabilità sicuramente maggiori connesse a tali incarichi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che, considerando come la Commissione abbia già dedicato molto tempo all'esame del provvedimento, non appare ipotizzabile un ulteriore rinvio dell'espressione del parere, osservando che i gruppi avranno la possibilità di esprimere la propria contrarietà in sede di esame da parte della Commissione di merito.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, si dichiara del tutto insoddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ricordando come il provvedimento fosse stato presentato in vista della partecipazione del nostro Paese al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, partecipazione che, del resto, già è stata ottenuta. Rileva, altresì, come sia erroneo il presupposto che gli organismi esistenti siano del tutto subordinati alla volontà dell'Esecutivo, osservando come anche in Francia le istituzioni competenti in materia di diritti umani siano incardinate presso il Governo, ma nessuno abbia mai revocato in dubbio la loro autonomia di giudizio. Osserva, del resto, che la critica non si potrebbe certamente estendere alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani costituita presso il Senato che gode di piena autonomia e significativi poteri. Richiama, poi, l'esistenza nell'ordinamento di numerose disposizioni che pongono limiti alla duplicazione delle strutture che intervengano su una stessa materia, ricordando, in particolare, quanto previsto dall'articolo 68, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ritiene, dunque, che la costituzione di una nuova struttura sia sostanzialmente inutile e serva essenzialmente a creare tre nuove poltrone da destinare a rappresentanti politici di alcune forze politiche, proprio mentre si

pensa a sopprimere strutture essenziali per il contrasto alla criminalità organizzata. A suo avviso, non ci si può quindi stupire che i cittadini nutrano sentimenti molto negativi rispetto alla politica, ribadendo che si deve evitare un'inutile duplicazione di organismi, eventualmente valutando di procedere preliminarmente alla riduzione delle strutture esistenti e solo in una seconda fase, in relazione ai risparmi realizzati, alla costituzione di una nuova struttura. Chiede, pertanto, al Governo di riconsiderare la propria posizione, acquisendo ulteriori elementi informativi rispetto alle questioni prospettate nel dibattito.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA ritiene che il Governo abbia fornito i chiarimenti richiesti dalla Commissione e ribadisce come, a suo avviso, non vi siano ulteriori motivi ostativi per la conclusione del medesimo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Alfredo MANTOVANO (PdL) ricorda come, nel dibattito, sia emersa la proposta di attribuire le competenze che si intenderebbe riconoscere all'istituenda Commissione ad enti ed organismi già esistenti. Chiede quindi al rappresentante del Governo di fornire una specifica risposta sul punto.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA ribadisce come, ad avviso del Ministero degli affari esteri, non sarebbe possibile, al fine di garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Italia, attribuire ad altri organismi già esistenti le competenze previste per la istituenda Commissione, con particolare riferimento ai necessari requisiti di indipendenza che essa deve avere rispetto al Governo, specificamente richiesti in sede ONU.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, prende atto con rammarico della posizione del Governo, ritenendo che vi fossero le

condizioni per un ulteriore approfondimento, che avrebbe comunque consentito di esprimere un parere nel corso della prossima settimana. Dovendosi, invece, esprimere un parere già in questa seduta, ritiene di dover formulare un parere contrario, in quanto il provvedimento in discussione intende fundamentalmente creare tre nuove poltrone di nomina politica e invita, quindi, i componenti della Commissione ad assumersi la responsabilità delle proprie decisioni. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb., recante istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani;

premesso che il Parlamento è chiamato ad approvare un provvedimento di spesa in una situazione di crisi economica, che ha portato all'adozione di numerosi provvedimenti volti a razionalizzare e contenere la spesa pubblica mediante il ricorso a misure restrittive nell'utilizzo delle risorse pubbliche;

considerato che:

il Governo non ha fornito chiarimenti esaustivi in ordine agli oneri sostenuti a legislazione vigente per gli organismi nazionali competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani;

la costituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani determinerebbe duplicazioni o sovrapposizioni con attività della esercitate da organismi esistenti, in violazione di un principio consolidato nella legislazione più recente, affermato in particolare dall'articolo 68, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

ritenuto che il trattamento economico spettante al Presidente della Commissione ed ai componenti in relazione alle funzioni attribuite alla Commissione medesima sia eccessivo;

esprime

**PARERE CONTRARIO ».**

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che sarebbe quantomeno necessario escludere la corresponsione di compensi ai componenti della Commissione nazionale, come del resto è previsto anche per il Commissario straordinario incaricato degli interventi di bonifica nell'area dell'ILVA di Taranto. Su questo aspetto ritiene necessario acquisire una valutazione da parte dei rappresentanti dei gruppi di maggioranza.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che, qualora manchi un'ampia condivisione tra i gruppi, difficilmente potrà immaginarsi una approvazione del provvedimento in sede legislativa.

Massimo POLLEDRI (LNP), nel sottolineare come i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo siano nel complesso insoddisfacenti, ribadisce l'opportunità di escludere quanto meno la corresponsione di compensi ai componenti della Commissione nazionale. Reputa, infatti, che sia incongruo costituire un nuovo organismo, che determina apprezzabili oneri a carico della finanza pubblica, mentre si sono operati tagli su molte meritorie istituzioni esistenti, ad esempio, nel campo della tutela dei diritti dell'infanzia. Ritiene, in ogni caso, che non si debba creare uno strappo su un provvedimento come questo a pochi giorni dalla conclusione della legislatura.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL) rileva come le risposte fornite dal sottosegretario in riferimento ai quesiti posti dal relatore e dall'onorevole

Mantovano non appaiano convincenti. Ritiene comunque che un parere vada espresso dati i numerosi rinvii e preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Massimo BITONCI (LNP) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione respinge la proposta di parere del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente nuova proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb., recante istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani;

considerato che la nuova relazione tecnica, presentata in data 13 luglio 2012, è stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato in seguito alle modifiche prospettate dalla stessa con riferimento agli articoli 2, comma 7, e 12;

tenuto conto, alla luce dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento, dell'opportunità di aggiornare la quantificazione degli oneri prevista dalla relazione tecnica, che ipotizza che il provvedimento entri in vigore dal 1° gennaio 2013;

rilevato che la Commissione di merito ha provveduto a modificare in maniera conforme a quanto indicato nella relazione tecnica le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 7, e 12, indicando esplicitamente il limite massimo dell'indennità del Presidente della Commissione, e allineando la quantificazione degli oneri e la loro decorrenza al nuovo testo del provvedimento;

ritenuta l'opportunità di ridurre ulteriormente il trattamento massimo spettante al Presidente della Commissione ed

ai componenti in relazione alle funzioni attribuite alla Commissione medesima;

rilevata l'opportunità di integrare le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, al fine di fare riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e di riformulare le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 6, comma 2, e 8, commi 1 e 2, in maniera conforme alla prassi contabile vigente;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

*all'articolo 2, comma 7, sostituire le parole: 200 mila euro con le seguenti: 125 mila euro;*

*all'articolo 3, comma 7, dopo le parole: risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili aggiungere le seguenti: a legislazione vigente;*

*all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri;*

*all'articolo 8, commi 1 e 2, sopprimere le parole: , senza oneri finanziari,.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

*all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: a euro 741.174,50 per l'anno 2012 e a euro 1.322.349,00 a decorrere dall'anno 2013, si provvede, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con le se-*

guenti: a euro 1.109.916,00 a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012 ».

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con la proposta di parere da ultimo formulata dal presidente.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede se sia necessario fare riferimento, nelle condizioni formulate, all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che nella nota trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato si richiama espressamente l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Pier Paolo BARETTA (PD) prende atto.

Marco CALGARO (UdCpTP) e Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) annunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere del presidente.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

**Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.**

**Nuovo testo C. 5397.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame reca disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri e che il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito, oggetto del parere richiesto, non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, ritiene che la presenza di una clausola di neutralità finanziaria garantisca che dalla proposta non derivino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che in base all'articolo 5, comma 2, i membri del Comitato prestano la loro attività a titolo gratuito o, comunque, senza oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, segnala l'opportunità di riformulare la disposizione in esame in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che ai membri del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. Rileva altresì che l'articolo 6, comma 1, dispone che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, segnala l'opportunità di riformulare la disposizione in esame in maniera conforme alla prassi consolidata, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con le modifiche proposte formulate dal relatore.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 5397, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

rilevato che, al fine di garantire che dal provvedimento in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è necessario apportare alcune modifiche al testo, e in particolare:

all'articolo 5, è necessario riformulare il comma 2 al fine di esplicitare che ai membri del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese;

all'articolo 6, comma 1, occorre riformulare la clausola di neutralità finanziaria integrandola con la previsione che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

*All'articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ai membri del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.

*All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro.**

##### **C. 5534-duodecies.**

(Parere alla IV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame – recante un'autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro – trae origine dallo stralcio dell'articolo 8, comma 19, del disegno di legge di stabilità 2013, disposto dal Presidente della Camera e comunicato all'Assemblea nella seduta del 16 ottobre 2012. Fa presente che la relazione tecnica riferita alla norma è allegata al testo originario del disegno di legge di stabilità 2013.

In proposito, richiamando i dati contenuti nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità 2013, osserva che la registrazione della spesa per identici importi sui tre saldi lascia intendere che le risorse stanziare, pur essendo di parte capitale, dovrebbero essere integralmente utilizzate in ciascun anno nella misura prevista dal testo. Sul punto ritiene che andrebbe acquisita una conferma. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è previsto uno specifico appostamento di bilancio relativo alle spese in esame, il capitolo 7120, piano di gestione 13, il quale non reca, per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, alcuno stanziamento di competenza. Con riferimento alla copertura, segnala l'opportunità che il Governo chiarisca se la riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di conto capitale riferite al suddetto stato di previsione, che non rientra espressamente tra le modalità di copertura previste dalla legge n. 196 del 2009, possa garantire, alla luce delle numerose riduzioni lineari che hanno interessato gli stanziamenti di bilancio, il funzionamento delle amministra-

zioni interessate. Infine, osserva, con riferimento alla formulazione della disposizione, che le parole « di parte capitale » andrebbero sostituite con le seguenti: « di conto capitale ».

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, concordando con la modifica di carattere formale proposta dal relatore, fa presente che in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità era stata verificata positivamente sia la registrazione della spesa per identici importi sui tre saldi sia la possibilità di provvedere alla riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili in conto capitale del Ministero della difesa.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 5534-*duodecies*, recante Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

*al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole: parte capitale con le seguenti: conto capitale ».*

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.**

**C. 5584, approvata dal Senato.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame, approvato dal Senato in prima lettura, reca nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. Nel dichiarare di non avere osservazioni da formulare, rileva che non appare evidente la ragione per cui si è ritenuto necessario prevedere, all'articolo 5, una clausola di neutralità finanziaria.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA rappresenta di non avere osservazioni di formulare circa l'ulteriore corso del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 5584, approvata dal Senato, recante Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana.**

**C. 5309.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2012.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA fa presente che occorre un ulteriore approfondimento in merito alla possibilità di rendere disponibili risorse a valere sui fondi speciali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta che sarà convocata nella giornata di domani.

**Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.**

**Nuovo testo C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame, approvato con modificazioni dalla Camera in prima lettura e modificato dal Senato, reca modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Con riferimento agli articoli 1 e 9, in materia di regime autorizzativo, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, della compatibilità delle norme con la disciplina europea. Per quanto concerne l'articolo 2, recante criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti, ritiene opportuno acquisire chiarimenti circa le misure con cui i soggetti detentori assicurano che il prezzo per il conferimento dei rifiuti al riciclo sia superiore a quello del conferimento al recupero energetico. Ciò con particolare riferimento agli eventuali soggetti pubblici detentori dei rifiuti, al fine di evitare che dall'applicazione delle disposizioni in esame possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala che andrebbe inoltre confermata la compatibilità delle norme in esame con la disciplina europea. In merito all'articolo 3, recante

gestione dei rifiuti, rileva che le norme di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* intervengono in materia di definizione di tipologie di rifiuti, modificando e integrando disposizioni che recepiscono la normativa comunitaria in materia. In proposito, al fine di escludere effetti finanziari connessi all'applicazione di sanzioni, appare necessario acquisire indicazioni circa la compatibilità di dette modifiche con la normativa europea di riferimento. Per quanto attiene alle disposizioni che prevedono l'impiego di materiali riciclati nei capitolati predisposti per gli appalti pubblici o nei contratti e accordi di programma, da parte di enti pubblici o di società a prevalente capitale pubblico, appare utile acquisire la valutazione del Governo circa la possibilità che detto impiego possa comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene che andrebbero altresì acquisiti elementi volti a verificare l'eventuale impatto per la finanza pubblica delle norme che riducono le garanzie finanziarie delle imprese per la gestione dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e del trasporto transfrontaliero di rifiuti. Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 4, recante l'ambito applicativo della disciplina in materia di rifiuti, nel presupposto che le disposizioni risultino conformi all'ordinamento comunitario e non siano quindi suscettibili di dar luogo a procedure di infrazione. Per quanto concerne l'articolo 7, in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, non ha osservazioni da formulare in merito alla possibilità di conferimento degli impianti a titolo oneroso, nel presupposto che tale modalità consenta l'acquisizione di entrate per gli enti interessati i quali, in base alla vigente normativa, devono invece ricorrere a forme di comodato, che sono essenzialmente gratuite. Con riferimento all'articolo 10, concernente materiali di riporto, ritiene che andrebbe precisata la portata applicativa della disposizione in esame. Segnala, infatti, che l'obbligo di indicare il contributo in modo chiaro e distinto sulla fattura risulta già disciplinato dal regolamento di attuazione di cui al decreto

ministeriale 11 aprile 2011, n. 82, mentre l'espressa introduzione del regime di imponibilità IVA sembrerebbe modificare il regime d'imposta preesistente. In tal caso, premesso che andrebbe precisato quale sia il regime IVA preesistente e tenuto conto che la norma in esame non ha natura interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, — osserva che i contribuenti che fino ad ora dovessero aver applicato e versato all'erario l'imposta, come risulta dalle interpretazioni fornite dalle associazioni di categoria, potrebbero presentare istanze di rimborso dell'imposta non dovuta. Sul punto appare necessario acquisire il parere del Governo. Per quanto concerne l'articolo 11, recante interventi nei siti contaminati, rileva che le disposizioni introdotte non configurano obblighi, ma facoltà di disporre specifici interventi all'interno delle aree da bonificare. Fa presente che tali integrazioni della vigente disciplina non dovrebbero pertanto determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica anche nelle ipotesi in cui gli interventi di bonifica siano effettuati da soggetti pubblici. Sul punto, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo. Osserva peraltro che le disposizioni in esame non risultano coordinate con quelle del successivo articolo 31, comma 1, lettera *d*), n. 2, che sopprimono il terzo periodo dell'articolo 242, che viene invece integrato dalla disposizione in esame. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti. In merito all'articolo 12, in materia di essiccatoi agricoli, fa presente che andrebbe acquisita conferma circa la compatibilità della disciplina con la normativa europea, al fine di evitare l'applicazione di eventuali sanzioni. Con riferimento all'articolo 13, recante utilizzo di rocce e terre di scavo, rileva che andrebbe escluso che la restituzione delle aree ai sensi del comma 2 possa dar luogo anche alla restituzione di sanzioni eventualmente già versate. Andrebbe inoltre confermato che gli adempimenti a carico degli enti pubblici interessati possano essere eseguiti mediante l'utilizzo delle risorse già assegnate ai medesimi soggetti. Con riferimento all'articolo 14, recante residui di

estrazione e lavorazione di marmi e lapidei, fa presente di non avere osservazioni da formulare nel presupposto — sul quale appare opportuna una conferma — della compatibilità della disciplina con la normativa europea e dell'assenza di oneri per la finanza pubblica connessi a prove e verifiche di conformità dei residui ai parametri fissati dalle disposizioni in esame. Con riferimento all'articolo 15, recante gestione del rischio da alluvioni, rileva che andrebbe confermato che, anche a seguito della modifica — che circoscrive l'ambito degli allagamenti esclusi dall'applicazione della disciplina in materia di valutazione del rischio da alluvioni — gli adempimenti previsti dalla medesima disciplina possano essere realizzati dagli enti pubblici interessati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come previsto dall'articolo 16 del vigente testo del decreto legislativo n. 49 del 2010. Con riferimento all'articolo 16, comma 1 e comma 1-*bis*, recante tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, non ha osservazioni da formulare sulle norme in esame, alla luce della natura facoltativa dell'affidamento a soggetti terzi delle fasi di gestione, riscossione ed accertamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Con riferimento all'articolo 16, comma 1 e commi da 2 a 6, recante ulteriori disposizioni in materia di rifiuti, segnala che l'eventuale incremento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da parte delle regioni, reso possibile dalla soppressione dei limiti massimi finora previsti, appare, da un lato, suscettibile di determinare un aumento di gettito del tributo regionale, dall'altro, di ridurre il gettito delle imposte erariali sui redditi di impresa, rispetto alle quali il tributo in questione risulta deducibile. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo. Con riferimento all'esclusione permanente dal Sistri dei produttori agricoli che producono rifiuti pericolosi in via occasionale — secondo i nuovi, più ampi, criteri di occasionalità fissati dalla norma — fa presente che andrebbe confermato che la disposizione non compromette l'equilibrio finanziario del Sistri per il venir meno del versamento

del contributo associativo da parte dei produttori agricoli finora eventualmente assoggettati, in quanto non rientranti nell'esclusione transitoria prevista dalla normativa vigente limitatamente ai produttori agricoli rientranti nei più restrittivi criteri di « occasionalità » attualmente fissati. Con riferimento all'articolo 17, recante rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, fa presente che appare necessario acquisire conferma dal Governo che le disposizioni in esame siano compatibili con la normativa comunitaria di settore, al fine di evitare sanzioni in sede europea. Con riferimento all'articolo 18, recante misure di compensazione, osserva che la norma introduce l'obbligo di assicurare che almeno una quota delle misure compensative abbia carattere non finanziario. Tale misura, essendo corredata di una sanzione pecuniaria nei casi di inosservanza, è suscettibile di determinare maggiori entrate, peraltro destinate a finalità di spesa del Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare. Osserva, inoltre, che la norma non stabilisce la quota minima o massima delle compensazioni consentite, rispettivamente, di natura finanziaria o non finanziaria, né individua la tipologia di interventi da realizzare con finalità di compensazione. Un chiarimento in ordine a tali aspetti appare opportuno, considerato che alcuni degli interventi da effettuare potrebbero determinare, per gli enti destinatari, riduzioni di spesa altrimenti destinate a ricadere sugli enti medesimi, come, ad esempio, interventi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale della rete stradale o forme di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della disposizione che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute per la realizzazione delle misure di compensazione ambientale, si rileva che la stessa andrebbe riformulata in maniera più conforme alla prassi vigente prevedendo che: il soggetto inadempiente sia tenuto a versare allo stato una somma di importo equivalente e che tali somme siano versate

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a specifici programmi dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con riferimento all'articolo 19, recante trasparenza dei flussi finanziari relativi a fondi riassegnati al medesimo Ministero, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 20, recante recupero dei costi ambientali in materia di servizi idrici, rileva di non avere nulla da osservare al riguardo, considerato che già a legislazione vigente la tariffa idrica viene determinata, fra l'altro, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio e applicando il principio « chi inquina paga ». Con riferimento all'articolo 21, recante organi di direzione degli enti parco, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme appaiono finalizzate alla razionalizzazione e riorganizzazione di organismi collegiali già esistenti. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 5, appare opportuno che il Governo confermi se l'attuale formulazione consenta di escludere la corresponsione, ai partecipanti agli organi collegiali del parco, anche dei rimborsi spese. In caso contrario sembrerebbe opportuno valutare la possibilità di modificare la disposizione prevedendo esplicitamente l'esclusione anche ai suddetti rimborsi spese e non solo dei compensi, comunque denominati, e dei gettoni di presenza, come previsto dal testo in esame. Con riferimento all'articolo 24, recante semplificazione dei controlli sulle imprese e autorizzazione ambientale per le PMI, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 25, recante modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, osserva che la norma è suscettibile di determinare maggiori entrate per le amministrazioni competenti al rilascio delle predette autorizzazioni. Andrebbe peraltro verificato se il medesimo contributo possa dar luogo a forme di deducibilità ai fini fiscali. Con riferimento all'articolo 26, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo nel presupposto, sul quale appare oppor-

tuna una conferma da parte del Governo, che gli oneri relativi all'effettuazione dei test di cessione e della messa in sicurezza delle matrici materiali di riporto siano interamente a carico dei soggetti richiedenti. Con riferimento all'articolo 12, recante tutela delle acque dall'inquinamento, ritiene che andrebbe acquisita conferma della compatibilità della disciplina con la normativa europea, nonché dell'assenza di oneri per gli enti pubblici cui sono attribuite funzioni di regolamentazione e controllo. Andrebbe altresì escluso che possano determinarsi oneri aggiuntivi per enti pubblici titolari di impianti per i quali sono introdotti nuovi valori-limiti, nonché nuovi adempimenti e controlli. Con riferimento all'articolo 30, recante gestione di acque sotterranee emunte, rileva che le norme disciplinano la gestione di acque emunte nell'ambito del Titolo V della parte IV del Codice ambientale, in materia di bonifica di siti contaminati. La disciplina in esame sembra prevedere una serie di adempimenti aggiuntivi a carico di soggetti pubblici. In proposito, appare necessario acquisire conferma che dette previsioni siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in considerazione di quanto disposto dalla normativa in materia di bonifica di siti contaminati. Ricorda, inoltre, che l'articolo 253 del Codice ambientale dispone, tra l'altro, che gli interventi di bonifica costituiscano onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente. Precisa che l'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. Rileva che il medesimo articolo 253 dispone altresì che gli interventi di bonifica dei siti inquinati possano essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Fa presente che andrebbe inoltre acquisita con-

ferma circa la conformità delle disposizioni in esame alla normativa comunitaria di settore, per quanto riguarda il trattamento e l'utilizzazione delle acque emunte. Con riferimento all'articolo 31, recante procedura semplificata per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, osserva che le norme intervengono a vario titolo sulla disciplina delle bonifiche ambientali, in base alla quale gli oneri per la messa in sicurezza e il ripristino dei siti contaminati devono essere sostenuti dai responsabili dell'inquinamento. Fa presente che andrebbe valutato se le modifiche introdotte dal testo in esame mantengano inalterato tale principio di attribuzione delle spese: diversamente, infatti, una parte degli oneri potrebbe ricadere sulle pubbliche amministrazioni competenti. In particolare, ritiene andrebbe escluso che siano attribuiti a pubbliche amministrazioni gli oneri, o una parte di essi, relativi alle seguenti attività: interventi di prevenzione e di riduzione dei rischi sanitari da effettuare nell'ambito della bonifica; interventi con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario, che in base al testo in esame non possono rientrare fra le attività di messa in sicurezza operativa; opere per l'isolamento dall'ambiente dei rifiuti, per le quali il testo in esame prescrive l'applicazione delle norme tecniche, finanziarie ed amministrative previste per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura; attività di controllo sui possibili effetti delle opere di manutenzione, di infrastrutturazione e di messa in sicurezza da autorizzare in attesa del completamento della bonifica; attività di controllo sugli interventi di bonifica del suolo effettuati direttamente dagli operatori previa autorizzazione delle amministrazioni competenti. Infine osserva che il comma 1, lettera *d*), numero 2), che soppriime il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, appare in contrasto con l'articolo 11 del testo in esame che modifica la medesima norma del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le due disposizioni andrebbero pertanto coordinate. In merito

all'articolo 32, in materia di terre e rocce da scavo e cantieri di minori dimensioni, ritiene utile acquisire conferma circa la conformità delle disposizioni in esame alla normativa comunitaria di settore, al fine di evitare l'applicazione di eventuali sanzioni. Per quanto concerne l'articolo 33, in materia di semplificazione in materia di VIA, fa presente che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità da parte delle autorità interessate di provvedere al rilascio delle autorizzazioni sulla base delle risorse già ad esse assegnate. In merito all'articolo 34, recante autorizzazione integrata ambientale, osserva che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità da parte delle autorità e delle strutture amministrative interessate di provvedere agli adempimenti prescritti nei termini indicati, con le risorse già ad esse assegnate sulla base della vigente normativa. Rileva in proposito che la clausola di invarianza delle risorse utilizzate è espressamente prevista soltanto per l'ISPRA. Segnala che andrebbero inoltre meglio precisate le conseguenze del mancato rispetto dei termini qualificati dalla norma come perentori, tenuto conto che non viene espressamente configurato un meccanismo di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto in caso di inerzia delle amministrazioni competenti nei termini prescritti. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 1, lettera *b*), ritiene opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per le quali la disposizione non enumera anche le risorse strumentali dell'ISPRA tra quelle di cui può avvalersi la Commissione competente per l'AIA-Ippc, limitandosi a far riferimento solo a quelle umane e finanziarie. Con riferimento all'articolo 35, in materia di vigilanza del Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare in materia di rifiuti, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che il trasferimento al Ministero delle funzioni in questione implichi anche l'assegnazione delle relative dotazioni dell'Osservatorio. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno

acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di prevedere esplicitamente nel testo della disposizione, al di fuori della novella di cui al comma 1, una clausola di neutralità finanziaria riferita al trasferimento al Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare, delle funzioni precedentemente svolte dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti. In merito all'articolo 36, recante finanziamenti per i gestori del servizio idrico integrato, fa presente che andrebbe preliminarmente chiarito se, in assenza di esplicite indicazioni nel testo, la norma vada riferita sia al servizio idrico integrato sia al servizio di gestione dei rifiuti. Ciò premesso, al fine di escludere effetti finanziari non previsti, segnala che precisata la portata applicativa della norma, chiarendo a quali modalità di accesso e a quali tipologie di finanziamenti si intenda fare riferimento; se si ipotizzi l'accesso a finanziamenti o a quote di finanziamenti pubblici; se, in quest'ultimo caso, si intenda fare riferimento a risorse pubbliche già disponibili ovvero a risorse da individuare con successivi atti legislativi. Per quanto concerne l'articolo 37, in materia di investimenti realizzati dai gestori del servizio idrico integrato, segnala che, al fine di escludere effetti finanziari a carico degli enti territoriali titolari delle funzioni di organizzazione del servizio idrico, andrebbe chiarito se i costi per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti debbano gravare integralmente sui soggetti subentranti nella gestione del servizio.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta al fine di approfondire il contenuto della nota depositata dal rappresentante del Governo.

**La seduta termina alle 15.50.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore della Direzione finanza e privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministro dell'economia e delle finanze, Francesco Parlato, sulle tematiche relative alla gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico .....	93
---	----

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM (2012) 510 final).	
Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM (2012) 511 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM (2012) 512 final).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012) 280 final) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	93
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di documento finale formulata dal relatore)</i> .....	101
<i>ALLEGATO 2 (Documento finale approvato dalla Commissione (Doc. XVIII, n. 68))</i> .....	105

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08638 Fluvi e Rubinato: Interpretazione della disciplina in materia di esenzione dall'IMU per le unità immobiliari utilizzate dalle scuole paritarie per lo svolgimento delle proprie attività didattiche .....	96
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	109
5-08639 Barbato: Effetti sulla pressione tributaria complessiva degli incrementi delle aliquote IMU disposti dai comuni e semplificazione delle modalità di calcolo e versamento dell'imposta .....	97
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	110

##### INTERROGAZIONI:

5-08533 Maurizio Turco: Operatività in Italia dell'Istituto opere di religione (IOR) .....	97
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	111

##### RISOLUZIONI:

7-01035 Barbato: Revisione della politica tributaria ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	98
<b>AVVERTENZA</b> .....	100

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 12 dicembre 2012.*

**Audizione del Direttore della Direzione finanza e privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministro dell'economia e delle finanze, Francesco Parlato, sulle tematiche relative alla gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.20.

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria.** (COM (2012) 510 final).

**Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.** (COM (2012) 511 final).

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.** (COM (2012) 512 final).

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive**

**del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010.** (COM(2012) 280 final).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 dicembre scorso.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, informa che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso parere favorevole con alcune condizioni sui provvedimenti in esame.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, formula una proposta di documento finale (*vedi allegato 1*), la quale riprende gli spunti e i rilievi emersi nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sui documenti in esame, nonché durante l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze svolta ieri dalla Commissione e dedicata a tali tematiche.

Maurizio FUGATTI (LNP) osserva come la proposta di documento finale – la quale contiene nel preambolo soltanto una generica presa d'atto del rapporto redatto dal Gruppo di lavoro ad alto livello presieduto dal Governatore della Banca centrale finlandese, Eri Likkanen, presentato il 2 ottobre 2012 – non evidenzia con sufficiente chiarezza, diversamente dal parere approvato dalla Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta di ieri, la necessità di procedere alle modifiche legislative necessarie per attuare una separazione legale tra le attività di deposito e finanziamenti a imprese e famiglie da quelle di *trading* ad alto rischio in titoli e derivati, qualora tali attività superino il 25 per cento del giro di affari di un gruppo bancario o, in alternativa, 100 miliardi di euro.

Chiede, pertanto, che nella proposta di documento finale sia inserita un rilievo analogo a quello di cui alla condizione numero 8) del parere approvato dalla XIV Commissione.

Marco CAUSI (PD) ritiene che le convincenti considerazioni svolte dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso dell'audizione di ieri debbano indurre a una riflessione più attenta in merito all'opportunità di inserire nella proposta di documento finale una condizione come quella cui ha fatto riferimento il deputato Fugatti, atteso che, come rilevato dal Ministro Grilli, le nostre più grandi banche di deposito svolgono anche una consistente attività di *market making* sui mercati dei titoli.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, pur dichiarandosi in linea di massima disponibile a modificare la propria proposta di parere, considera necessario verificare se l'eventuale accoglimento della richiesta avanzata dal deputato Fugatti consenta di apportare un effettivo miglioramento alla proposta di documento finale o se, invece, essa risulti ultronea, alla luce dell'impianto complessivo della proposta medesima, la quale, peraltro, risponde ad un orientamento ampiamente condiviso, emerso nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione.

Maurizio FUGATTI (LNP), pur riconoscendo come le considerazioni svolte al riguardo dal Ministro Grilli nel corso dell'audizione di ieri non possano in alcun modo essere sottovalutate, ribadisce l'opportunità di dare maggiore risalto, nella proposta di documento finale, all'esigenza di una diversificazione tra attività bancaria di tipo tradizionale rispetto a quella di investimento, in conformità alle raccomandazioni formulate nel cosiddetto Rapporto Likkanen, cui la Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera ha non a caso fatto riferimento in una delle condizioni contenute nel parere approvato nella seduta di ieri.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, ritiene innanzitutto necessario evitare che si ripeta quanto avvenuto in occasione del recepimento della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, quando il Governo ha disatteso alcune importanti indicazioni fornite dalla Commissione sia nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta nel corso del 2010, sia nel parere espresso sugli schemi di decreto legislativo di attuazione della direttiva medesima.

Ricorda, inoltre, come la Commissione, nonostante egli stesso avesse manifestato, inizialmente, alcune perplessità, e invitato, di conseguenza, a procedere con una certa cautela nell'esame degli atti comunitari in titolo, abbia maturato in queste settimane un orientamento favorevole all'adozione, a livello comunitario, di un modello di vigilanza che è stato definito, nel corso del dibattito, di tipo italiano.

Ritiene quindi opportuno lasciare sotto questo profilo inalterate le condizioni e osservazioni contenute nella proposta di documento finale e inserire invece nelle premesse un riferimento all'esigenza prospettata dal deputato Fugatti.

Marco CAUSI (PD), nel concordare con quanto affermato dal relatore, ritiene che, prima di affermare, nell'atto ufficiale che esprimerà la posizione della Camera su tali questioni, la necessità di un superamento del modello della banca universale – tema che si potrà affrontare in futuro con la necessaria cautela, anche alla luce delle argomentazioni sviluppate dal Ministro Grilli in audizione – sia più opportuno limitarsi a un riferimento, nelle premesse della proposta di documento finale, alla raccomandazione formulata nel cosiddetto Rapporto Likkanen riguardo alla separazione tra attività di deposito e attività di *trading*.

Maurizio FUGATTI (LNP) giudica soddisfacente la soluzione prospettata dal relatore, chiedendo inoltre di sapere come siano state valutate le preoccupazioni espresse nel corso dell'audizione del 5 dicembre scorso dal Presidente di Feder-

casce, il quale ha paventato, tra gli altri, il rischio che l'implementazione del meccanismo di vigilanza non sia sufficientemente informata ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ed ha segnalato come l'introduzione di ulteriori obblighi informativi per le banche di credito cooperativo comporterebbe per queste ultime nuovi e insostenibili costi.

In tale contesto, giudicando fondate le preoccupazioni manifestate in merito, considera peraltro importante valutare se effettivamente convenga sostenere l'introduzione di deroghe a favore delle banche locali, dal momento che tali deroghe potrebbero procurare ad altri Paesi vantaggi maggiori di quelli che potrebbe ricavarne il nostro.

Ivano STRIZZOLO (PD), con riferimento alla questione da ultimo sollevata dal deputato Fugatti, ricorda di aver chiesto al Ministro Grilli, nel corso dell'audizione svolta ieri, se sia possibile, naturalmente senza compromettere l'efficacia dell'attuale sistema di vigilanza, sgravare le banche di credito cooperativo e le banche popolari da adempimenti non strettamente necessari, la cui incidenza sui costi complessivi di gestione non appare giustificata dalla tutela di interessi sostanziali.

Pur comprendendo come talune regole mirino, talvolta, a promuovere aggregazioni tra i soggetti che ne sono destinatari, ritiene necessario prendere atto, soprattutto nell'attuale fase di gravissima crisi economica, dell'insostituibile funzione che le predette banche svolgono sul territorio, soprattutto a favore delle piccole e medie imprese.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, osserva come la condizione numero 6) della proposta di documento finale si faccia già sostanzialmente carico dell'esigenza rappresentata dai deputati Fugatti e Strizzolo.

Marco CAUSI (PD), con riferimento alle considerazioni svolte dai colleghi Fugatti e Strizzolo, suggerisce di rafforzare la formulazione della condizione di cui al numero 6), nella quale si invita, in sede di

valutazione dei differenti profili di rischio sussistenti all'interno del sistema bancario, a tenere conto dei meccanismi di protezione istituzionale esistenti ed a riconoscere in tale ambito la forma organizzativa rete integrata, inserendo nella condizione stessa un esplicito richiamo al sistema delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, alla luce dell'andamento del dibattito, riformula la propria proposta di documento finale (*vedi allegato 2*), inserendo un'ulteriore premessa volta a rilevare l'esigenza di prestare attenzione all'ipotesi, prospettata come raccomandazione nel predetto Rapporto Likkanen, di procedere, nell'ambito delle attività bancarie, alla separazione legale delle attività di deposito e di finanziamento alle imprese e alle famiglie dalle attività di *trading* ad alto rischio in titoli e derivati, nonché integrando la condizione di cui al numero 6), nel senso di introdurre un esplicito riferimento al sistema delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo.

Francesco BARBATO (IdV) concorda con la necessità che il nuovo sistema di vigilanza unico europeo tenga conto delle esigenze e delle peculiari caratteristiche delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo, difendendo i legittimi interessi del Paese e dei sistemi produttivi dei territori. Rileva, infatti, come le banche locali siano state le uniche, nell'attuale, difficilissima situazione di crisi, ad assicurare alle imprese produttive quel minimo di liquidità finanziaria indispensabile per garantirne almeno la sopravvivenza.

Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento finale, come riformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di documento finale, come riformulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

**La seduta comincia alle 14.35.**

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-08638 Fluvi e Rubinato: Interpretazione della disciplina in materia di esenzione dall'IMU per le unità immobiliari utilizzate dalle scuole paritarie per lo svolgimento delle proprie attività didattiche.**

Simonetta RUBINATO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simonetta RUBINATO (PD) ringrazia il Sottosegretario, la cui risposta fornisce elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2012, n. 200, recante il regolamento per disciplinare il pagamento dell'IMU da parte delle organizzazioni *non-profit* e per stabilire i casi in cui è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le unità immobiliari destinate allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali.

In particolare, il citato regolamento prevede che, per poter usufruire dell'esenzione dal pagamento dell'IMU, gli enti non commerciali che svolgono attività didattiche dovranno offrire un servizio a titolo

gratuito, o remunerato con corrispettivi di importo simbolico, tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

A tale riguardo, osserva come appaia inverosimile che i predetti enti possano offrire il servizio scolastico a titolo gratuito senza compromettere il proprio equilibrio finanziario, dal momento che essi sono comunque soggetti a tutti gli obblighi in materia di trattamento retributivo del personale docente e di quello ausiliario, di sicurezza delle strutture, nonché di accoglienza e assistenza degli alunni con disabilità. Per gli stessi motivi, d'altra parte, l'importo del corrispettivo per il servizio non può essere « simbolico » nel senso letterale del termine.

Rileva, peraltro, come lo stesso Sottosegretario abbia sottolineato, nella risposta, la necessità di superare l'ambiguità insita nell'interpretazione che considera « simbolico » l'importo del corrispettivo soltanto se questo copre una frazione del costo del servizio.

Evidenzia, quindi, come sia urgente ottenere un definitivo chiarimento in materia da parte del Governo, al fine di rimuovere le difficoltà in cui si trovano, a causa dell'attuale incertezza, sia gli enti non commerciali che svolgono attività didattiche, tra i quali gli istituti paritari, sia gli stessi enti impositori.

Auspica, inoltre, che si tenga conto, nel dirimere la questione, delle preoccupazioni espresse da tantissime famiglie e da autorevoli esponenti del Governo, i quali hanno riconosciuto, soprattutto con riferimento alle scuole dell'infanzia e agli asili nido – frequentati da circa 650.000 bambini –, che le scuole paritarie coprono, in alcune parti del territorio, un'offerta formativa che lo Stato non è in grado di erogare.

Infatti, l'assoggettamento all'IMU impedirebbe la sopravvivenza dei predetti istituti paritari, i quali, essendo venuti meno i contributi statali, sono stati costretti, in molti casi, a stipulare contratti di solidarietà con il proprio personale, e priverebbe di un servizio necessario tante famiglie,

nonostante queste stiano sopportando, per ricevere il servizio medesimo da soggetti non pubblici, oneri che vanno dai 1.500 ai 2.000 euro annui.

Ricorda, infine, come anche il Ministro dell'istruzione Profumo, consapevole della gravità delle questioni affrontate dall'interrogazione, nonché dell'entità delle risorse che lo Stato risparmia grazie all'esistenza degli istituti paritari, si sia impegnato, in occasione di un recente convegno, a fare in modo che gli stessi siano esentati dal pagamento dell'IMU.

Invita quindi il Sottosegretario ad adoperarsi nella medesima direzione, anche in considerazione della rilevanza degli interessi da tutelare.

**5-08639 Barbato: Effetti sulla pressione tributaria complessiva degli incrementi delle aliquote IMU disposti dai comuni e semplificazione delle modalità di calcolo e versamento dell'imposta.**

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara deluso e completamente insoddisfatto della risposta fornita, la quale, come al solito, non fornisce alcun elemento circa la tematica affrontata dall'atto di sindacato ispettivo. Ritiene, quindi, sconvolgente che il Governo non si renda conto di come l'imposta municipale propria, anche alla luce dei pesanti incrementi di aliquota disposti dalla maggior parte dei comuni italiani, pesi in modo insopportabile sui lavoratori a basso reddito, sui pensionati e sulle famiglie monoreddito, erodendo completamente le tredicesime e peggiorando ulteriormente la dinamica dei consumi.

In tale contesto considera molto grave che l'Esecutivo, nonostante la sua spiccata connotazione tecnica, non disponga di elementi quantitativi per determinare gli effetti sulla pressione tributaria complessiva

delle aliquote IMU deliberate dai comuni, evidenziando come ciò dimostri ulteriormente della totale inconsapevolezza rispetto alle stesse conseguenze della politica tributaria ed alla situazione drammatica in cui l'Italia si trova. Ritiene, quindi, che il Governo, e le forze politiche che lo sostengono, non possano esimersi da pesantissime responsabilità rispetto al disastro economico e sociale del Paese.

Intende pertanto farsi portavoce dell'indignazione dei cittadini nei confronti di tale azione politica, che sta inducendo nei contribuenti un vero e proprio stato di ribellione, causato dal massacro economico e sociale di cui esso sono vittime.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**5-08533 Maurizio Turco: Operatività in Italia dell'Istituto opere di religione (IOR).**

Il sottosegretario Vieri CERIANI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maurizio TURCO (PD), replicando, esprime soddisfazione solo per il fatto che, non avendo il Governo fatto pervenire alcuna risposta alle numerose interrogazioni presentate in materia, il Presidente della Camera ha accolto la richiesta for-

mulata dall'interrogante ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del regolamento di porre immediatamente l'interrogazione all'ordine del giorno della Commissione. In tale contesto rileva come l'interrogazione stessa presupponga, in un certo senso, i fatti segnalati e le richieste di chiarimento contenuti nei predetti precedenti atti di sindacato ispettivo, cui il Governo non ha ancora risposto, in merito all'operatività nel territorio italiano dell'Istituto per le opere di religione (IOR).

Sottolinea, quindi, come il Sottosegretario si sia limitato, in questa sede, a dare conto di quanto comunicato dalla Banca d'Italia, la quale ha precisato di non avere autorizzato lo IOR ad operare sul territorio della Repubblica italiana tramite succursali, ovvero in regime di prestazione di servizi senza stabilimento.

A tale proposito, fa presente che lo svolgimento dei citati altri atti di sindacato ispettivo, presentati in precedenza, avrebbe consentito agli interroganti di evidenziare fatti alla luce dei quali sarebbe oggi palese l'inconsistenza della risposta fornita dal Sottosegretario, che considera pertanto del tutto insoddisfacente.

Chiede, pertanto, che siano sollecitamente poste all'ordine del giorno della Commissione, come richiesto dal Presidente della Camera, anche le altre interrogazioni cui ha fatto riferimento.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, con riferimento alle osservazioni espresse dal deputato Turco sottolinea, in primo luogo, come alla Commissione non sia pervenuta alcuna richiesta di porre all'ordine del giorno interrogazioni a prima firma dello stesso deputato, diverse da quella svolta oggi. Si riserva, comunque, di segnalare al Presidente della Commissione la richiesta avanzata nel corso della seduta odierna.

Segnala, peraltro, come la Commissione stessa abbia svolto, lungo l'intero arco della Legislatura, un'intensa attività di sindacato ispettivo, svolgendo ogni settimana interrogazioni a risposta immediata.

**La seduta termina alle 14.50.**

## RISOLUZIONI

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**7-01035 Barbato: Revisione della politica tributaria.**  
*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Francesco BARBATO (IdV) illustra la propria risoluzione, la quale segnala innanzitutto come l'andamento negativo dell'economia italiana nel corso del 2012 e le proiezioni, anch'esse molto negative, per il 2013, comportino la necessità impellente di orientare la politica economica del Governo verso il sostegno alla ripresa delle attività produttive, assegnando alla politica fiscale non più solo il compito di operare interventi restrittivi volti ad assicurare il rispetto notarile dei vincoli posti dal patto di stabilità, ma quello di introdurre alcuni imprescindibili strumenti di sostegno al reddito ed alle attività produttive che possano favorire la ripresa dell'economia italiana e per dare concrete prospettive di speranza al Paese.

Al contrario, nonostante le propagandistiche dichiarazioni del Presidente del Consiglio circa all'avvio di un improbabile processo di riduzione del prelievo fiscale, la linea di politica tributaria del Governo conferma, purtroppo, la scelta di inasprire ancora la pressione fiscale, soprattutto a danno delle famiglie, delle fasce sociali più deboli della popolazione, dei disoccupati e delle imprese di piccole e medie dimensioni, mentre nulla viene fatto per colpire i grandi capitali finanziari, i poteri forti della finanza e della grande imprenditoria legati spesso al mondo della politica, le rendite speculative, i quali sono i primi responsabili della gigantesca ondata di recessione e di instabilità sociale che ri-

schia di travolgere molti Paesi e di cancellare ogni prospettiva di benessere duraturo per le generazioni future.

Nel complesso evidenzia come le misure tributarie finora adottate dall'Esecutivo, oltre ad essere profondamente inique sul piano sociale, appaiano del tutto errate sotto il profilo economico, in quanto hanno contribuito pesantemente a deprimere ulteriormente il ciclo economico in un contesto già condizionato dalla crisi economica internazionale, colpendo soprattutto i ceti medio bassi, i quali hanno già visto fortemente ridursi il proprio reddito disponibile e sono stati pertanto costretti a comprimere i propri consumi ed il tenore di vita complessivo.

In tale contesto la risoluzione sottolinea la necessità di invertire rapidamente tale disastroso indirizzo ed intende a tal fine impegnare il Governo a rivedere complessivamente l'impianto della politica tributaria e fiscale finora perseguita, in particolare al fine di:

*a)* a mantenere l'impegno, pubblicamente assunto, di avviare una concreta riduzione della pressione fiscale, in particolare in favore delle famiglie, delle fasce sociali più deboli, dei disoccupati, degli esodati e delle piccole e medie imprese;

*b)* a spostare il carico tributario dai redditi da lavoro e di impresa verso i grandi patrimoni finanziari, le rendite speculative e parassitarie, per realizzare quell'obiettivo di maggiore equità del sistema tributario che, sebbene avrebbe dovuto costituire uno dei principi cardine dell'attuale Governo, è stato finora completamente eluso dalle manovre finanziarie finora approvate;

*c)* ad adottare al più presto misure per scongiurare l'incremento dell'aliquota IVA del 21 per cento, previsto a decorrere dal 1° luglio 2013 nel disegno di legge di stabilità, in modo da impedire l'aumento dei prezzi e la conseguente, ulteriore caduta del potere di acquisto delle famiglie;

*d)* a reperire le risorse indispensabili per avviare una concreta azione di sostegno al tessuto economico ed ai consumi

attraverso una più rigorosa revisione della spesa pubblica che incida finalmente sui costi della politica, sulle spese eccessive degli organi costituzionali e delle amministrazioni ad ogni livello di governo, nonché sui giganteschi sprechi e malversazioni che si annidano tuttora in molti settori dalla macchina pubblica, sia a livello centrale sia a livello locale;

*e)* a rafforzare l'efficacia della lotta all'evasione e l'elusione fiscale e contributiva, in particolare rafforzando quelle branche della pubblica amministrazione, come la Guardia di finanza, l'Agenzie delle entrate, l'INPS, e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che dovrebbero costituire la punta di diamante dell'azione dello Stato per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi e per sradicare ogni forma di criminalità finanziaria ed economica;

*f)* a chiedere un più forte contributo alle esigenze di risanamento finanziario e rilancio economico del Paese a quei settori che finora hanno lucrato ingenti guadagni dai veri e privilegi fiscali che il sistema, e la sudditanza dei Governi che si sono succeduti negli ultimi anni, ha garantito loro, in particolare introducendo forme di tassazione patrimoniale che colpiscono finalmente i grandi patrimoni mobiliari e le rendite speculative, eliminando alcune scandalose esenzioni, ad esempio nel settore dell'imposizione immobiliare, nonché innalzando il prelievo richiesto ai soggetti concessionari dei giochi pubblici;

*g)* a concludere rapidamente le trattative in corso per la stipula di un accordo con la Svizzera, come già hanno fatto la Germania e la Gran Bretagna, in modo da riportare a tassazione, anche attraverso la previsione di meccanismi retroattivi, gli ingentissimi patrimoni finanziari trasferiti illegalmente nel Paese elvetico, il cui ammontare risulta pari a circa 150 miliardi di euro;

*h)* a farsi attivo promotore, in ambito europeo ed internazionale, di ogni iniziativa utile per giungere all'introduzione a livello globale di una tassazione sulle tran-

sazioni finanziarie aventi contenuto prevalentemente speculativo, in modo da alleggerire il prelievo su quei fattori meno mobili della produzione che, a differenza dei capitali, non possono sfuggire al prelievo.

Auspica, quindi, che sia possibile giungere in tempi brevi all'approvazione dell'atto di indirizzo, il quale affronta un insieme di problematiche cruciali per venire incontro alle esigenze di tutti i contribuenti onesti, stigmatizzando, in tale contesto, la scarsa partecipazione alla seduta odierna, che dimostra purtroppo il disinteresse di larghi settori della classe

politica rispetto alle reali necessità dei cittadini.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## ALLEGATO 1

**Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM (2012) 510 final).**

**Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 511 final).**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 512 final).**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012) 280 final).**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE  
FORMULATA DAL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminate:

la comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM (2012) 510 final);

la proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 511 final);

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attri-

buisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 512 final);

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012) 280 final);

tenuto conto dei pareri espressi dalla BCE il 27 novembre 2012, sulle due proposte di regolamento relative alla vigilanza bancaria;

considerata la proposta di compromesso presentata il 6 dicembre 2012 dalla Presidenza cipriota sulle proposte di regolamento sulla vigilanza bancaria, in vista della definizione di un orientamento generale del Consiglio;

preso atto altresì del rapporto del gruppo di lavoro ad alto livello sulla riforma del sistema bancario europeo presieduto dal Governatore della Banca centrale finlandese, Eri Likkonen, presentato il 2 ottobre 2012;

premesso che:

le proposte legislative in esame costituiscono due dei pilastri della futura Unione bancaria dell'eurozona, secondo il disegno prospettato dalla comunicazione della Commissione sopra richiamata e confermato dal rapporto del Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy sull'attuazione di un'autentica Unione economica e monetaria;

la creazione di un'Unione bancaria costituisce il primo e più urgente passo nel processo di rafforzamento dell'integrazione economica e fiscale dell'eurozona, essendo volta a spezzare il legame tra debito sovrano e debito bancario e a porre rimedio alla frammentazione del mercato europeo dei servizi finanziari;

è pertanto necessario che tutti i Paesi membri concorrano utilmente al buon esito del negoziato in corso, evitando comportamenti opportunistici e incoerenti con il rigore sino ad ora manifestato per quanto concerne il processo di risanamento dei bilanci pubblici: si tratta, in particolare, di scongiurare il rischio che prevalga la strenua difesa di interessi localistici, in contraddizione con il disegno complessivo dell'Unione bancaria, e che singoli Stati membri possano, attraverso l'erogazione di ingenti finanziamenti agli istituti di credito nazionali, alterare il corretto funzionamento della concorrenza in tale comparto;

è necessario, in sostanza, affermare anche in questa materia il principio del rispetto delle regole comuni, analogamente

a quanto è avvenuto con la recente riforma della *governance* economica dell'Unione europea, che ha imposto obblighi puntuali ed uniformi a tutti gli Stati dell'eurozona;

in tale contesto assume carattere prioritario l'adozione delle proposte di regolamento sulla vigilanza bancaria, in quanto essa costituisce, in base alla dichiarazione dai Capi di Stato e di Governo della zona euro in occasione del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012, la precondizione affinché il Meccanismo europeo di stabilità (MES) possa ricapitalizzare direttamente gli istituti di credito in difficoltà, evitando in tal modo che il supporto finanziario al sistema bancario vada a gravare sui bilanci pubblici dei Paesi membri;

subito dopo l'adozione delle proposte relative all'Unione bancaria occorre procedere alla rapida approvazione, senza alterarne l'impianto, della proposta di direttiva sul quadro comune di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e della proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, presentata dalla Commissione europea nel 2010, nonché alla presentazione della proposta della Commissione relativa all'istituzione di un meccanismo unico europeo per la risoluzione delle crisi bancarie nell'area euro (e per gli altri Paesi aderenti al sistema di vigilanza unico);

in tale ambito, nel rispetto del principio di proporzionalità, occorre valutare i diversi profili di rischio all'interno del sistema bancario, valorizzando, come peraltro già espressamente previsto nella proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, l'azione di prevenzione e risanamento, soprattutto in presenza di meccanismi di protezione istituzionale, anche riconoscendo la forma organizzativa a rete integrata;

l'attribuzione alla BCE, nell'ambito di un sistema di vigilanza multilivello, di compiti specifici, da esercitare in ampia misura in cooperazione con le autorità

nazionali, alle quali restano peraltro riservate alcune competenze, appare pienamente coerente con il principio di sussidiarietà;

sarebbe tuttavia opportuno definire con maggiore precisione i criteri di ripartizione delle competenze tra la BCE e le autorità nazionali, nonché i meccanismi di reciproca collaborazione, come sostenuto anche nel citato parere della BCE sulle proposte in esame;

ferma restando tale articolazione di compiti all'interno del sistema, occorre mantenere, come proposto dalla Commissione europea e sostenuto nel richiamato parere della BCE, in capo alla BCE stessa la responsabilità ultima per la vigilanza su tutte le banche stabilite nell'UE: infatti, l'opzione, sostenuta da alcuni Paesi, di creare un sistema di vigilanza basato su « due livelli », limitando i compiti della BCE alla banche a rilevanza sistemica e riservando alle autorità nazionali la vigilanza sulle altre banche, pregiudicherebbe l'unitarietà e omogeneità dell'azione di vigilanza e creerebbe incentivi distorti e rischi di riallocazione della raccolta bancaria;

è necessario assicurare che la separazione, prospettata dalle proposte della Commissione europea, tra i ruoli dell'Autorità bancaria europea (EBA), che eserciterebbe i compiti di regolatore in tutta l'Unione, e della BCE, che opererebbe quale supervisore nell'area euro, non produca il rischio di un potenziale « doppio standard », essendo possibile che il quadro di norme prudenziali e di vigilanza elaborato dalla BCE preveda requisiti più stringenti rispetto a quelli disposti dall'EBA, recando pregiudizio all'integrità del mercato unico;

sotto questo profilo, l'Italia deve far valere la sua esperienza e la bontà delle prassi di vigilanza adottate nel nostro Paese, che hanno consentito di evitare l'emersione di criticità nel comparto creditizio delle dimensioni e della gravità di quelle emersi in altri Paesi;

sottolineata la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere della Commissione politiche dell'Unione europea, sia trasmesso tempestivamente al Parlamento europeo, al Consiglio, nonché alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;

esprime

#### UNA VALUTAZIONE POSITIVA

*con le seguenti condizioni:*

1) si provveda alla rapida adozione delle proposte di regolamento relative alla vigilanza bancaria unificata e, successivamente delle altre proposte relative alla creazione di un'unione bancaria, con particolare riferimento alla proposta di direttiva sul quadro comune per la risoluzione delle crisi e alla futura proposta relativa ad uno strumento unico di risoluzione delle crisi a livello europeo;

2) si proceda, contestualmente, a definire le modalità con le quali il Meccanismo europeo di stabilità (MES) potrà erogare un sostegno diretto alle banche;

3) sia mantenuta l'applicazione del nuovo sistema di vigilanza unificata a tutte le banche dell'area euro e degli altri Paesi dell'Unione europea che intendano aderire al sistema, indipendentemente dalle loro dimensioni, dalla forma giuridica e dalla relativa propensione al rischio;

4) siano stabiliti, ferma restando la responsabilità ultima della BCE, criteri puntuali ed omogenei per l'attribuzione da parte della medesima BCE di compiti specifici alle autorità nazionali, e per la reciproca collaborazione tra la BCE e queste ultime, anche al fine di distinguere con certezza i provvedimenti di diretta competenza della BCE, impugnabili dinanzi alla Corte di Giustizia, e quelli di competenza delle autorità nazionali, sui quali sarebbero competenti le giurisdizioni di ciascuno Stato membro;

5) si proceda, contestualmente alla creazione del sistema di vigilanza centra-

lizzata, ad un'ulteriore armonizzazione delle normative applicabili alle banche, anche attraverso l'elaborazione degli standard tecnici dell'EBA e il loro recepimento in atti delegati della Commissione;

6) in tale ambito, si valutino i diversi profili di rischio all'interno del sistema bancario, valorizzando, come peraltro già espressamente previsto nella proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, l'azione di prevenzione e risanamento, soprattutto in presenza di meccanismi di protezione istituzionale, anche riconoscendo la forma organizzativa a rete integrata, ed assicurando comunque la massima omogeneità, a livello europeo, delle regole e delle prassi di vigilanza applicate nell'ambito delle diverse tipologie di banche;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) nel caso in cui dovesse prevalere, nell'ambito del negoziato in materia, il

principio per cui la vigilanza diretta da parte della BCE si applicherebbe ai soli istituti di credito i cui attivi dovessero superare una soglia determinata, si intervenga affinché la soglia non sia stabilita in una misura troppo elevata, al fine di evitare il rischio di mantenere prassi di vigilanza fortemente differenziate, tali da alterare il mercato unico;

b) si valuti l'opportunità di escludere, per i Paesi che, pur non facendo parte dell'eurozona, volessero aderire al sistema di vigilanza unica, la possibilità di avvalersi di clausole di *opt out* in caso di dissenso con le decisioni adottate dal consiglio direttivo della BCE prevedendo, in alternativa, che le proposte dell'istituendo consiglio di sorveglianza, qualora adottate all'unanimità, possano essere operative anche senza successiva pronuncia espressa del consiglio direttivo della stessa BCE.

## ALLEGATO 2

**Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM (2012) 510 final).**

**Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM (2012) 511 final).**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM (2012) 512 final).**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012) 280 final).**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
(Doc. XVIII, n. 68).**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminata:

la comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM(2012) 510 final);

la proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 511 final);

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attri-

buisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 512 final);

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012) 280 final);

tenuto conto dei pareri espressi dalla BCE, il 27 novembre 2012, sulle due proposte di regolamento relative alla vigilanza bancaria;

considerata la proposta di compromesso presentata il 6 dicembre 2012 dalla Presidenza cipriota sulle proposte di regolamento sulla vigilanza bancaria, in vista della definizione di un orientamento generale del Consiglio;

preso atto altresì del rapporto del gruppo di lavoro ad alto livello sulla riforma del sistema bancario europeo presieduto dal Governatore della Banca centrale finlandese, Eri Likkonen, presentato il 2 ottobre 2012;

rilevata l'esigenza di prestare attenzione all'ipotesi, prospettata come raccomandazione nel predetto rapporto, di procedere, nell'ambito delle attività bancarie, alla separazione legale delle attività di deposito e di finanziamento alle imprese e alle famiglie dalle attività di *trading* ad alto rischio in titoli e derivati;

premesso che:

le proposte legislative in esame costituiscono due dei pilastri della futura Unione bancaria dell'eurozona, secondo il disegno prospettato dalla comunicazione della Commissione sopra richiamata e confermato dal rapporto del Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy sull'attuazione di un'autentica Unione economica e monetaria;

la creazione di un'Unione bancaria costituisce il primo e più urgente passo nel processo di rafforzamento dell'integrazione economica e fiscale dell'eurozona, essendo volta a spezzare il legame tra debito sovrano e debito bancario e a porre rimedio alla frammentazione del mercato europeo dei servizi finanziari;

è pertanto necessario che tutti i Paesi membri concorrano utilmente al buon esito del negoziato in corso, evitando comportamenti opportunistici e incoerenti con il rigore sino ad ora manifestato per quanto concerne il processo di risanamento dei bilanci pubblici: si tratta, in particolare, di scongiurare il rischio che prevalga la strenua difesa di interessi localistici, in contraddizione con il disegno complessivo dell'Unione bancaria, e che

singoli Stati membri possano, attraverso l'erogazione di ingenti finanziamenti agli istituti di credito nazionali, alterare il corretto funzionamento della concorrenza in tale comparto;

è necessario, in sostanza, affermare anche in questa materia il principio del rispetto delle regole comuni, analogamente a quanto è avvenuto con la recente riforma della *governance* economica dell'Unione europea, che ha imposto obblighi puntuali ed uniformi a tutti gli Stati dell'eurozona;

in tale contesto assume carattere prioritario l'adozione delle proposte di regolamento sulla vigilanza bancaria, in quanto essa costituisce, in base alla dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo della zona euro in occasione del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012, la precondizione affinché il Meccanismo europeo di stabilità (MES) possa ricapitalizzare direttamente gli istituti di credito in difficoltà, evitando in tal modo che il supporto finanziario al sistema bancario vada a gravare sui bilanci pubblici dei Paesi membri;

subito dopo l'adozione delle proposte relative all'Unione bancaria occorre procedere alla rapida approvazione, senza alterarne l'impianto, della proposta di direttiva sul quadro comune di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e della proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, presentata dalla Commissione europea nel 2010, nonché alla presentazione della proposta della Commissione relativa all'istituzione di un meccanismo unico europeo per la risoluzione delle crisi bancarie nell'area euro (e per gli altri Paesi aderenti al sistema di vigilanza unico);

in tale ambito, nel rispetto del principio di proporzionalità, occorre valutare i diversi profili di rischio all'interno del sistema bancario, valorizzando, come peraltro già espressamente previsto nella proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, l'azione di prevenzione e risanamento, soprattutto in pre-

senza di meccanismi di protezione istituzionale, anche riconoscendo la forma organizzativa a rete integrata;

l'attribuzione alla BCE, nell'ambito di un sistema di vigilanza multilivello, di compiti specifici, da esercitare in ampia misura in cooperazione con le autorità nazionali, alle quali restano peraltro riservate alcune competenze, appare pienamente coerente con il principio di sussidiarietà;

sarebbe tuttavia opportuno definire con maggiore precisione i criteri di ripartizione delle competenze tra la BCE e le autorità nazionali, nonché i meccanismi di reciproca collaborazione, come sostenuto anche nel citato parere della BCE sulle proposte in esame;

ferma restando tale articolazione di compiti all'interno del sistema, occorre mantenere, come proposto dalla Commissione europea e sostenuto nel richiamato parere della BCE, in capo alla BCE stessa la responsabilità ultima per la vigilanza su tutte le banche stabilite nell'UE: infatti, l'opzione, sostenuta da alcuni Paesi, di creare un sistema di vigilanza basato su «due livelli», limitando i compiti della BCE alle banche a rilevanza sistemica e riservando alle autorità nazionali la vigilanza sulle altre banche, pregiudicherebbe l'unitarietà e omogeneità dell'azione di vigilanza e creerebbe incentivi distorti e rischi di riallocazione della raccolta bancaria;

è necessario assicurare che la separazione, prospettata dalle proposte della Commissione europea, tra i ruoli dell'Autorità bancaria europea (EBA), che eserciterebbe i compiti di regolatore in tutta l'Unione, e della BCE, che opererebbe quale supervisore nell'area euro, non produca il rischio di un potenziale «doppio standard», essendo possibile che il quadro di norme prudenziali e di vigilanza elaborato dalla BCE preveda requisiti più stringenti rispetto a quelli disposti dall'EBA, recando pregiudizio all'integrità del mercato unico;

sotto questo profilo, l'Italia deve far valere la sua esperienza e la bontà delle prassi di vigilanza adottate nel nostro Paese, che hanno consentito di evitare l'emersione di criticità nel comparto creditizio delle dimensioni e della gravità di quelle emersi in altri Paesi;

sottolineata la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere della Commissione politiche dell'Unione europea, sia trasmesso tempestivamente al Parlamento europeo, al Consiglio, nonché alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;

esprime

#### UNA VALUTAZIONE POSITIVA

*con le seguenti condizioni:*

1) si provveda alla rapida adozione delle proposte di regolamento relative alla vigilanza bancaria unificata e, successivamente, delle altre proposte relative alla creazione di un'unione bancaria, con particolare riferimento alla proposta di direttiva sul quadro comune per la risoluzione delle crisi e alla futura proposta relativa ad uno strumento unico di risoluzione delle crisi a livello europeo;

2) si proceda, contestualmente, a definire le modalità con le quali il Meccanismo europeo di stabilità (MES) potrà erogare un sostegno diretto alle banche;

3) sia mantenuta l'applicazione del nuovo sistema di vigilanza unificata a tutte le banche dell'area euro e degli altri Paesi dell'Unione europea che intendano aderire al sistema, indipendentemente dalle loro dimensioni, dalla forma giuridica e dalla relativa propensione al rischio;

4) siano stabiliti, ferma restando la responsabilità ultima della BCE, criteri puntuali ed omogenei per l'attribuzione da parte della medesima BCE di compiti specifici alle autorità nazionali, e per la reciproca collaborazione tra la BCE e queste ultime, anche al fine di distinguere con certezza i provvedimenti di diretta

competenza della BCE, impugnabili dinanzi alla Corte di Giustizia, e quelli di competenza delle autorità nazionali, sui quali sarebbero competenti le giurisdizioni di ciascuno Stato membro;

5) si proceda, contestualmente alla creazione del sistema di vigilanza centralizzata, ad un'ulteriore armonizzazione delle normative applicabili alle banche, anche attraverso l'elaborazione degli standard tecnici dell'EBA e il loro recepimento in atti delegati della Commissione;

6) in tale ambito, si valutino i diversi profili di rischio all'interno del sistema bancario, valorizzando, come peraltro già espressamente previsto nella proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, l'azione di prevenzione e risanamento, soprattutto in presenza di meccanismi di protezione istituzionale, anche riconoscendo la forma organizzativa a rete integrata, ad esempio per quanto riguarda il sistema delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo, ed assicurando comunque la massima omogeneità, a livello europeo, delle regole e delle prassi

di vigilanza applicate nell'ambito delle diverse tipologie di banche,

e con le seguenti osservazioni:

a) nel caso in cui dovesse prevalere, nell'ambito del negoziato in materia, il principio per cui la vigilanza diretta da parte della BCE si applicherebbe ai soli istituti di credito i cui attivi dovessero superare una soglia determinata, si intervenga affinché la soglia non sia stabilita in una misura troppo elevata, al fine di evitare il rischio di mantenere prassi di vigilanza fortemente differenziate, tali da alterare il mercato unico;

b) si valuti l'opportunità di escludere, per i Paesi che, pur non facendo parte dell'eurozona, volessero aderire al sistema di vigilanza unica, la possibilità di avvalersi di clausole di *opt out* in caso di dissenso con le decisioni adottate dal consiglio direttivo della BCE prevedendo, in alternativa, che le proposte dell'istituendo consiglio di sorveglianza, qualora adottate all'unanimità, possano essere operative anche senza successiva pronuncia espressa del consiglio direttivo della stessa BCE.

## ALLEGATO 3

**5-08638 Fluvi e Rubinato: Interpretazione della disciplina in materia di esenzione dall'IMU per le unità immobiliari utilizzate dalle scuole paritarie per lo svolgimento delle proprie attività didattiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in ordine al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, recante il Regolamento per disciplinare il pagamento dell'IMU da parte delle organizzazioni *non profit*. In particolare, gli interroganti sollecitano il Governo a definire in maniera puntuale le condizioni necessarie affinché gli istituti scolastici paritari possano fruire dell'esenzione ai fini IMU.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze ha rappresentato quanto segue.

Il Regolamento 19 novembre 2012, n. 200 è stato emanato in attuazione del comma 3 dell'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, a seguito delle integrazioni apportate dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, allo scopo di stabilire, tra l'altro, « gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali ».

Detto Regolamento è stato « legificato » per effetto dell'articolo 9, comma 6-*ter*, introdotto dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione del predetto decreto-legge n. 174 del 2012.

È opportuno precisare che, l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto-legge 30 dicembre 2012, n. 504, applicabile anche all'IMU, è stata oggetto di richieste di informazioni da parte della Commissione Europea che ha analizzato

tale esenzione sotto il profilo della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.

In quest'ottica, il citato articolo 91-*bis* è intervenuto per consentire l'applicazione dell'esenzione in parola in termini puntuali e rigorosi, introducendo, non solo, il meccanismo del rapporto proporzionale, declinato nell'articolo 5 del Regolamento, ma anche i criteri generali e di settore per stabilire quando un'attività istituzionale sia svolta con modalità non commerciali.

A questo proposito, il Dipartimento evidenzia che le disposizioni del Regolamento tengono conto dei principi comunitari, anche allo scopo di evitare il rischio di una procedura di infrazione avente a oggetto il nuovo quadro normativo, come raccomandato dal Consiglio di Stato con il parere n. 10380/2012 dell'8 novembre 2012.

In linea con tali osservazioni, quindi, il Regolamento all'articolo 4, comma 3, lettera *c*), per quanto concerne lo svolgimento dell'attività didattica, precisa che questa deve ritenersi svolta con modalità non commerciali se, tra l'altro, avviene dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, cosicché gli stessi, come indicato nella comunicazione della Commissione C(2011) 9404 del 20 dicembre 2011, « non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato ».

Infine, il Dipartimento riferisce che sono attualmente in corso approfondimenti istruttori in merito all'eventuale individuazione di parametri di riferimento oggettivi che possano guidare l'attività di accertamento degli enti impositori rispetto alla valutazione dei corrispettivi.

## ALLEGATO 4

**5-08639 Barbato: Effetti sulla pressione tributaria complessiva degli incrementi delle aliquote IMU disposti dai comuni e semplificazione delle modalità di calcolo e versamento dell'imposta.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame l'Onorevole interrogante, con riguardo all'IMU, chiede di conoscere quanti comuni abbiano deliberato l'incremento delle aliquote, quale sia l'effetto complessivo di tali incrementi sulla pressione tributaria e se il Governo intenda assumere iniziative al fine di semplificare la disciplina del predetto tributo con particolare riferimento alle modalità di calcolo e di versamento della quota di imposta di pertinenza dei comuni sugli immobili diversi dall'abitazione principale.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze fa presente quanto segue.

Per quanto concerne la richiesta inerente agli effetti dell'eventuale aumento delle aliquote deliberate dai comuni sulla pressione tributaria, si fa presente che al momento non si dispone di elementi quantitativi per determinare tale incidenza.

Peraltro il Dipartimento segnala che tra le proposte emendative al disegno di legge di stabilità (A.S. 3584), al momento in discussione al Senato, è previsto, a tal fine, che i comuni inseriscano, così come sancito dall'accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 1° marzo 2012, i dati relativi alle aliquote deliberate entro il 1° gennaio 2013 nell'apposita sezione del sito [www.portalefederalfiscale.gov.it](http://www.portalefederalfiscale.gov.it).

## ALLEGATO 5

**5-08533 Maurizio Turco: Operatività in Italia dell'Istituto opere di religione (IOR).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-08533 l'onorevole Maurizio Turco ed altri chiedono se, ai sensi del Testo Unico bancario, lo IOR – in quanto banca residente in un paese extracomunitario – sia stato autorizzato dalla Banca d'Italia ad operare in Italia e se risulti che lo stesso abbia stabilito succursali nel nostro Paese.

Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che le banche extracomunitarie possono operare in Italia tramite succur-

sali ovvero in regime di prestazione di servizi senza stabilimento previa autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 4, e dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (cd. Testo Unico bancario).

Con riferimento al caso specifico, la Banca d'Italia ha comunicato di non aver autorizzato lo IOR ad operare sul territorio della Repubblica Italiana tramite succursali, ovvero in regime di prestazione di servizi senza stabilimento.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00914 De Biasi: Sulle disposizioni relative al nuovo IMAIE (*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00217*) ..... 112

ALLEGATO 1 (*Risoluzione approvata*) ..... 119

#### SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori ..... 114

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 114

ALLEGATO 2 (*Riformulazioni di emendamenti proposte dal Governo*) ..... 121

AVVERTENZA ..... 118

#### RISOLUZIONI

Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo.

#### La seduta comincia alle 14.35.

#### 7-00914 De Biasi: Sulle disposizioni relative al nuovo IMAIE.

(*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00217*).

Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che è stata assegnata la risoluzione 7-01065; vertendo su identica materia si procederà alla discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00914 e 7-01065.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) illustra la risoluzione di cui è prima firmataria, raccomandandone l'approvazione. Osserva, in particolare, come sia difficile comprendere le motivazioni della recente liberalizzazione dell'IMAIE, quando invece ad esempio la SIAE, deputata alla tutela del diritto d'autore, resta giustamente una società di diritto pubblico. Rileva, fra l'altro, come sia contraddittorio il fatto che la Nuova IMAIE sia sottoposto alla vigilanza pubblica dei Ministeri competenti, mentre le eventuali società private che si costituirebbero in seguito alla liberalizzazione del settore non sarebbero soggette a tale vigilanza, con conseguente grave disparità di trattamento. Ricordando, quindi, che il vecchio IMAIE è stato sciolto per *ruberie* che si sono verificate nella sua gestione, auspica che si possa arrivare ad una mediazione dei vari interessi, in ogni caso senza procedere ad una *deregulation* selvaggia che non consentirebbe di proteggere gli interessi dei soggetti più deboli.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra la risoluzione 7-01065, di cui è cofirmatario, ricordando le passate esperienze di cattiva gestione delle risorse presso l'IMAIE, che non devono più ripetersi. Considera, quindi, come non vi possa essere ancora un monopolio legale nel settore, anche a seguito del recepimento della normativa dell'Unione europea in materia.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) auspica che non si determinino le condizioni per la creazione di un mercato selvaggio, con il rischio di paralisi dell'azione di riscossione dei diritti patrimoniali connessi al diritto d'autore. Osserva, infatti, che la privatizzazione e la frammentazione del mercato potrebbe dar vita ad una caccia da parte delle nuove società private concorrenti dell'IMAIE agli artisti più redditizi, che sarebbero a loro volta spinti ad accettare le offerte più vantaggiose e che presentano meno vincoli, anche a tutela degli interessi pubblici. Paventa, quindi, il rischio di una disparità di trattamento nella tutela dei diritti, cosa che già si verifica *in nuce* essendo la Nuova IMAIE soggetta a controllo ministeriale, a differenza di eventuali nuove società private concorrenti.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) raccomanda l'approvazione della risoluzione di cui è primo firmatario l'onorevole De Biasi, di cui condivide le argomentazioni e contenuto, così come le considerazioni dell'onorevole Carlucci, invitando il Governo a darvi immediata attuazione.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO conferma che si tratta di una vicenda complessa legata all'obbligo del Governo di adottare un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri avente natura non regolamentare che difficilmente potrà discostarsi dai requisiti previsti dalla legge. In questo senso, pur concordando con le indicazioni emerse nel corso della discussione evidenzia che si tratta di aspetti che potranno avere soluzione solo per effetto di una specifica normativa, avente carattere regolamentare, non soggetta ad impugnativa da parte degli aventi diritto. Si

tratta in particolare delle questioni relative alla fissazione di modalità di riparto tra artisti principali e comprimari; alla decorrenza temporale dei diritti; agli effetti della liberalizzazione stessa ai fini dei proventi maturati ma non ancora riscossi; alle modalità con le quali gli utilizzatori delle opere devono procedere alla ripartizione dei compensi fra le diverse imprese di *collecting*; alla mancata previsione di norme a tutela dei lavoratori aventi diritto che non conferiscono mandato ad alcun soggetto intermediario. Aggiunge che è stato espresso sul tema un parere da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato – che si riserva di trasmettere alla Commissione – che ha condiviso l'impostazione generale del provvedimento, auspicandone una rapida approvazione per non vedere vanificato il processo di liberalizzazione previsto dal decreto-legge n. 1 del 2012. Ritiene che bloccare l'erogazione di contributi per tutti sarebbe un rimedio peggiore del male, pur prendendo atto delle segnalazioni emerse nel corso della discussione, delle quali si potrà tenere conto con l'adozione di un decreto interministeriale *ad hoc*. Preannuncia, infine, che sugli stessi temi il Ministro per i rapporti con il Parlamento nel corso della seduta pomeridiana dell'Assemblea risponderà ad interrogazioni a risposta immediata, sulla base degli elementi indicati.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) si riserva di valutare le considerazioni del sottosegretario, magari prevedendo come ulteriore impegno quello di valutare attentamente le problematiche segnalate nelle premesse e ad intervenire, contestualmente all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti minimi di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, alla loro concreta risoluzione attraverso ogni idonea iniziativa di natura normativa o amministrativa.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) ritiene necessario espungere la parola « preventivamente » dall'attuale impegno al Governo, successivo alla lettera c).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di sospendere brevemente la seduta per consentire una riformulazione del testo della risoluzione in discussione n. 7-00914.

**La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 15.**

Emilia Grazia DE BIASI (PD) illustra una nuova formulazione della risoluzione in discussione che tiene conto della discussione svolta.

Dopo alcune richieste di chiarimenti di Emerenzio BARBIERI (PdL) e Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), ai quali risponde Emilia Grazia DE BIASI (PD), il sottosegretario Paolo PELUFFO riterrebbe opportuno che gli impegni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* fossero diversamente formulati.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) illustra quindi una nuova riformulazione della sua risoluzione volta ad accogliere le indicazioni del sottosegretario e dei colleghi (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva quindi la nuova formulazione della risoluzione 7-00914, che assume il numero 8-00217 (*vedi allegato 1*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV) insiste per la votazione della sua risoluzione.

La Commissione respinge quindi la risoluzione 7-01065.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, svolgendo dapprima l'esame del progetto di legge n. 4822.

La Commissione concorda.

#### Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

**C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2012.

Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede se il Governo abbia presentato le proposte emendative al testo in esame, anticipate nel corso della precedente seduta.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, rispondendo all'onorevole Barbieri, segnala che il Governo non ha presentato alcuna proposta emendativa, tenuto conto che nella discussione svolta informalmente tra i rappresentanti dei gruppi sulle medesime non è emerso un orientamento condiviso al riguardo.

Paola GOISIS (LNP) lamenta il fatto che non si porti avanti un ragionamento a partire dalle ipotesi di modifiche del testo che erano state illustrate dal sottosegretario Ugolini.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ribadisce che sulle ipotesi di modifica che il Governo aveva proposto nella passata seduta non è stata raggiunta alcuna intesa da parte dei gruppi presenti in Commissione.

Si passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti e articolo aggiuntivo ad esso riferiti.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, tiene a precisare che le proposte di modifica illustrate dal Governo erano pervenute soltanto nella seduta del 5 dicembre ultimo scorso, senza essere formalizzate successivamente. Auspica, in ogni caso, che si possa pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento in esame. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 1 del provvedimento in esame, esprime parere favorevole sugli emendamenti De Biasi 1.15 e 1.14, Osvaldo Napoli 1.26, Barbieri 1.1 e 1.2, Goisis 1.13, Barbieri 1.3, Barbieri 1.4, De Biasi 1.16, De Biasi 1.18, Barbieri 1.6, De Biasi 1.19, Goisis 1.10, Goisis 1.12, Barbieri 1.5 e 1.7, nonché sull'articolo aggiuntivo Zazzera 1.01. Si rimette alla valutazione della Commissione sugli emendamenti Zazzera 1.8, Zazzera 1.9, Siragusa 1.17 e Goisis 1.11. Raccomanda, inoltre, l'approvazione dei propri emendamenti 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 e 1.25.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere favorevole sugli emendamenti De Biasi 1.15, Osvaldo Napoli 1.26, Barbieri 1.2, Goisis 1.13, Barbieri 1.4, De Biasi 1.16, De Biasi 1.18, Barbieri 1.6, intendendosi peraltro l'emendamento De Biasi 1.19 assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Barbieri 1.6. Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Goisis 1.10, limitatamente al comma 5-*quater* di cui propone una riformulazione nel senso di adeguare l'anno accademico di riferimento al 2013-2014, nonché sugli emendamenti Goisis 1.11 e 1.12 a condizione che siano riformulati, e sugli emendamenti Barbieri 1.5 e 1.7. Esprime, invece, parere contrario sugli emendamenti De Biasi 1.14, Zazzera 1.8, del relatore 1.20 e 1.21, Osvaldo Napoli 1.26, Barbieri 1.1, del relatore 1.22, 1.23, 1.24 e 1.25, Barbieri 1.3, Zazzera 1.9, Siragusa 1.17 e sull'articolo aggiuntivo Zazzera 1.01.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ritira il suo emendamento 1.14.

La Commissione approva l'emendamento De Biasi 1.15, intendendosi conse-

guentemente preclusi gli emendamenti Zazzera 1.8, del relatore 1.20 e 1.21, Osvaldo Napoli 1.26, Barbieri 1.1, del relatore 1.22, 1.23 e 1.24. Approva, quindi, l'emendamento Barbieri 1.2.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, ritira il suo emendamento 1.25.

La Commissione approva l'emendamento Goisis 1.13.

Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede al Governo le motivazioni del parere contrario reso sul suo emendamento 1.3, invitando il sottosegretario ad uniformarsi al parere favorevole reso dal relatore.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, alla luce di un ulteriore approfondimento, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi gli emendamenti Barbieri 1.3 e 1.4.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che l'emendamento De Biasi 1.16 s'intende precluso dall'approvazione dell'emendamento De Biasi 1.15.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 1.9, raccomandandone l'approvazione.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA conferma il parere contrario del Governo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ritira il suo emendamento 1.9.

Alessandra SIRAGUSA (PD) ritira il suo emendamento 1.17.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che l'emendamento De Biasi 1.18 s'intende precluso dall'approvazione dell'emendamento De Biasi 1.15.

La Commissione approva l'emendamento Barbieri 1.6.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone se non vi sono obiezioni, di accantonare l'emendamento De Biasi 1.19.

La Commissione concorda.

Paola GOISIS (LNP) accoglie la riformulazione del suo emendamento 1.10 proposta dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva, quindi, la nuova formulazione dell'emendamento Goisis 1.10 (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA illustra una proposta di riformulazione dell'emendamento Goisis 1.11 (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di sospendere brevemente la seduta, per concludere la discussione delle risoluzioni.

La Commissione concorda.

**La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.10.**

Paola GOISIS (LNP) riservandosi di accogliere la riformulazione del suo emendamento 1.11 presentata dal rappresentante del Governo, chiede di poter svolgere ulteriori approfondimenti al riguardo. Ritiene quindi utile accantonare i suoi emendamenti 1.11 e 1.12.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone se non vi sono obiezioni, di accantonare l'emendamento Goisis 1.11, avvertendo che l'emendamento Goisis 1.12 sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Goisis 1.11 ove riformulato.

La Commissione delibera quindi di accantonare gli emendamenti 1.11 e 1.12.

Approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Barbieri 1.5 e 1.7.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo articolo aggiuntivo 1.01, che configura la

confluenza delle istituzioni AFAM nel sistema universitario dando ai professori la stessa dignità di docente universitario, ringraziando il relatore per il parere favorevole espresso su di esso.

Emerenzio BARBIERI (PdL) osserva come il comma 3 dell'articolo 1-*bis* di cui si propone l'inserimento con l'articolo aggiuntivo Zazzera 1.01 interviene sulla materia sulla copertura finanziaria, che appare di stretta competenza del Governo. Invita, quindi, la Commissione a votare contro l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Zazzera 1.01.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, tiene a precisare, con riferimento all'articolo aggiuntivo Zazzera 1.01 che ha sempre inteso la riforma delle istituzioni AFAM in termini di passaggio delle stesse nell'area universitaria, ricordando che tutto il mondo della cultura italiana ha chiesto questo sforzo. Rileva, fra l'altro, come in questo momento non ci sia nessuna università disponibile ad accogliere una delle istituzioni AFAM, di guisa che la spesa attuale sarebbe pari a zero.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che si tratta di questioni di competenza della V Commissione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), pur comprendendo ed apprezzando le intenzioni dell'onorevole Zazzera, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo 1.01, in quanto sul piano finanziario, come ricordato dalla presidente Ghizzoni, la competenza è della Commissione bilancio; la sede più opportuna per la trattazione di tale tematica sarebbe quindi l'articolo 7 del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA conferma il parere contrario del Governo sull'articolo aggiuntivo Zazzera 1.01, osservando che sui profili di copertura finanziaria la competenza è del Ministero dell'economia e delle finanze.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, osserva come l'articolo aggiuntivo Zazzera 1.01 configura un passaggio obbligatorio, e non su domanda, di tutti i professori AFAM nei ranghi della docenza universitaria, di guisa che la copertura finanziaria si configura necessaria.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, non comprendendo appieno le motivazioni addotte contro l'articolo aggiuntivo Zazzera 1.01, ribadisce il parere favorevole.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) propone di accantonare il suo articolo aggiuntivo 1.01, per valutarne poi un eventuale ritiro.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di accantonare, se non vi sono obiezioni, l'articolo aggiuntivo Zazzera 1.01.

La Commissione delibera di accantonare l'articolo aggiuntivo 1.01.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1, precedentemente accantonati.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che l'emendamento De Biasi 1.19, precedentemente accantonato è da intendersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Barbieri 1.6.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo sulla nuova formulazione dell'emendamento Goisis 1.11, domandando in particolare perché è stato eliminato il riferimento agli anni 2010/11 e 2011/12, potendo ciò configurare una retroattività del riconoscimento, senza limiti.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA chiarisce che la rimozione di limiti alla retroattività del riconoscimento è stata determinata dalla volontà di evitare successive sanatorie, in un'ottica di semplificazione dei procedimenti.

Giovanni LOLLI (PD) apprezza l'intenzione che ha guidato il Governo nella riformulazione dell'emendamento Goisis 1.11.

Paola GOISIS (LNP) ritiene necessario svolgere un ulteriore approfondimento sulle proposte di riformulazione del Governo riferite ai suoi emendamenti 1.11 e 1.12, già accantonate dalla Commissione.

Si passa, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Barbieri 2.1 e 2.2 e Lolli 2.4, rimettendosi invece alle valutazioni della Commissione sull'emendamento Zazzera 2.3.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, esprime parere favorevole sugli emendamenti Barbieri 2.1 e 2.2 e Lolli 2.4, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Zazzera 2.3.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Barbieri 2.1 e 2.2.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) non comprende le motivazioni del parere contrario del rappresentante del Governo sul suo emendamento 2.3.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA conferma il parere contrario sull'emendamento Zazzera 2.3, rappresentando solo la possibilità di rimborsare le spese sostenute dai rappresentanti degli studenti per la partecipazione alle sedute, come previsto dall'emendamento 2.4.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento Zazzera 2.3, trovando quanto meno originale la soluzione di computare le spese di un organismo a carico di un altro, diverso organismo.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, ribadisce che si rimette alle valutazioni della Commissione in ordine all'emendamento Zazzera 2.3, osservando come, in realtà, il CNAM sia un organismo sprovvisto di adeguata dotazione finanziaria.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.3, che porterebbe a suo giudizio risparmi di spesa all'erario.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, tiene a precisare che il capitolo di spesa relativo al CNAM ha una capienza appena sufficiente a coprire le spese di trasferta dei suoi membri, mentre le altre spese dovranno gravare sui capitoli riferiti alla direzione generale AFAM.

La Commissione respinge l'emendamento Zazzera 2.3.

Approva quindi l'emendamento Lolli 2.4.

Si passa, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.3 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Barbieri 3.1, Osvaldo Napoli 3.2., si rimette sugli articoli aggiuntivi Barbieri 3.01 e Goisis 3.02.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 3.3 e sull'emendamento 3.1, a condizione che sia riformulato.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira il suo articolo aggiuntivo 3.01.

Paola GOISIS (LNP) ritira il suo articolo aggiuntivo 3.02.

La Commissione approva l'emendamento Scalera 3.3.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA propone una nuova formulazione dell'emendamento Barbieri 3.1 (*vedi allegato 2*).

Emerenzio BARBIERI (PdL) si riserva di valutare la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.1 proposta dal rappresentante del Governo.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di accantonare, se non vi sono obiezioni, l'emendamento Barbieri 3.1, essendo imminenti votazioni in Assemblea.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, precisa che essendo stato già approvato l'emendamento del relatore 3.3, occorrerà coordinare la proposta di riformulazione del Governo dell'emendamento 3.1, ove accolta, con il testo dell'emendamento 3.3 già approvato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.*

*Nuovo testo Doc. XXII, n. 32.*

*Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.*  
*Nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.*

*Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso.*

*Testo unificato C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## ALLEGATO 1

**7-00914 De Biasi: Sulle disposizioni relative al nuovo IMAIE.****RISOLUZIONE APPROVATA**

La VII Commissione, premesso che:

il nuovo IMAIE, nato per effetto dell'articolo 7 della legge n. 100 del 2010, tutela i diritti degli artisti interpreti o esecutori, salvaguardando gli interessi mutualistici dell'intera categoria artistica, costituita per la maggior parte da comprimari del settore musicale e audiovisivo, ovvero da artisti commercialmente meno noti, rappresentati dall'Istituto indipendentemente dal conferimento di un mandato diretto;

per effetto del disposto normativo suddetto, e in linea con quanto previsto dagli ordinamenti degli Stati membri, l'istituto opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuti ad approvare lo statuto ed i regolamenti attuativi sulla gestione operativa dell'ente;

con il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, articolo 39, commi 2 e 3, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi degli artisti è libera. Un provvedimento che costituisce un unicum nel panorama europeo e internazionale, posto che non esiste un solo Paese in Unione europea in cui vi siano più collecting di artisti, in competizione tra di loro, per la gestione di un medesimo diritto;

la legge de quo prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, per sta-

bilire « nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi »;

tale intervento normativo sui diritti connessi non incide sulle funzioni di legge riguardo al ruolo pubblicistico di Nuovo IMAIE, che esula evidentemente dall'obiettivo della riforma; le finalità della riforma, e quindi oggetto di libera concorrenza, sono le attività riferibili ai diritti spettanti al singolo artista che avrà dato mandato ad una specifica società di collecting e quindi in relazione a costi, tempi e modalità di corresponsione dei diritti individuali; a tal riguardo, nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge al Senato si è soppresso la seguente disposizione: « Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate », inducendo a ritenere che il legislatore abbia appunto inteso far salve tutte le norme vigenti, non incompatibili con il principio liberalizzatore, e volte a garantire le funzioni mutualistiche e pubblicistiche previste dalla legge n. 100 del 2010;

in ossequio al nuovo scenario giuridico, introdotto dalla legge n. 27 del 2012, risulta giocoforza necessario, a tutela degli artisti interpreti esecutori, definire nell'emanando decreto del Presidente Consiglio dei ministri un quadro regolamentare certo ed esaustivo al fine di evitare di ingenerare incertezza normativa presso la categoria, paralizzare l'azione di riscossione e distribuzione dei compensi per gli aventi diritto e penalizzare gli artisti che non conferiranno mandato ad alcun intermediario;

appare opportuno ricordare che è in procinto di essere adottata dalla Commissione europea la direttiva quadro in materia di gestione collettiva dei diritti, che andrà a disciplinare, tra l'altro, la governance delle società di gestione collettiva dei diritti, stabilendo principi e regole comuni in relazione alla trasparenza, allo status giuridico, alla supervisione delle attività di gestione e alle modalità di ripartizione dei compensi,

si ritiene necessario salvaguardare le prerogative riconosciute ex lege in ordine ad attività di stampo pubblicistico e mutualistico in capo al Nuovo IMAIE, in particolare la rappresentanza degli artisti che non conferiscono mandato ad alcun soggetto, la determinazione dei compensi spettanti agli artisti in relazione alla diffusione di opere audiovisive (articolo 84 della legge 633 del 1941), la gestione collettiva dei compensi spettanti agli artisti per la copia privata (articolo 71-*septies* e seguenti della legge 633 del 1941), nonché la gestione dei fondi destinati al sostegno della categoria (articolo 7 della legge 93 del 1992);

risulta altresì necessario garantire a tutti gli operatori pari condizioni di competizione per operare nella intermediazione dei diritti, con criteri minimi adeguati allo scenario europeo, segnatamente prevedendo obbligatoriamente un regime di ripartizione analitica per la quantificazione individuale del compenso; una riserva pari al 50 per cento dei compensi maturati per gli artisti comprimari a ga-

ranza delle fasce più deboli; la partecipazione degli artisti alla gestione e agli organismi amministrativi;

si rende infine necessario fare salvi i contratti perfezionati dal Nuovo IMAIE in costanza della normativa previgente e sino alla loro naturale scadenza, nonché riconoscere all'istituto le prerogative ad esso attribuite ai sensi della predetta normativa per periodo di competenza sino alla entrata in vigore dell'emanando decreto;

impegna il Governo:

tenuto conto del quadro normativo descritto in premessa, a tenere in considerazione, in relazione all'emanando decreto attuativo previsto dall'articolo 39 della legge n. 27 del 2012, i seguenti principi, che dovrebbero costituire la base per il funzionamento del nuovo regime liberalizzato:

*a)* ad informare il Parlamento dei contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

*b)* a valutare attentamente le problematiche segnalate nelle premesse e ad intervenire, contestualmente all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti minimi di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, alla loro concreta risoluzione attraverso ogni idonea iniziativa di natura normativa o amministrativa.

**8-00217** « De Biasi, Carlucci, Barbieri, Bossa, Pes, Lenzi, Rosato, Farinone, D'Incecco, Coscia, Rossa ».

## ALLEGATO 2

**Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Ascutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.**

**RIFORMULAZIONI DI EMENDAMENTI PROPOSTE DAL GOVERNO**

ART. 1.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, nel testo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei titoli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualora ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno accademico 2013-2014, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento della laurea magistrale prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

1. **10.** *(nuova formulazione)* Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-bis. Gli Istituti Superiori di Studi Musicali e l'Accademia Nazionale di Danza di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 attivano corsi preaccademici di formazione di base alla musica e alla danza, propedeutici al proseguimento degli studi nei corsi accademici di livello superiore, organizzati per livelli di competenza. Agli esami di ve-

rifica delle competenze sono ammessi anche i candidati privatisti. Le modalità di funzionamento e di articolazione dei predetti corsi sono definiti nei Regolamenti didattici delle Istituzioni.

5-ter. I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano sostenuto e superato in qualità di privatisti un esame di compimento inferiore previsto dal precedente ordinamento sono equiparati agli studenti interni iscritti agli Istituti Superiori di Studi Musicali ai soli fini della conclusione degli studi e al rilascio dei relativi diplomi. Gli studi già compiuti possono essere riconosciuti come crediti formativi accademici ai fini del conseguimento del titolo di studi di primo livello.

1. **11.** *(nuova formulazione)* Goisis.

ART. 3.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Il comma 2 dell'articolo e della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

« 2. Il CNAM è composto di ventisei membri, di cui ventuno docenti eletti su base nazionale in rappresentanza delle aree e dei settori disciplinari, due in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo, tre in rappresentanza degli studenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti delle Accademie e dei Conservatori (CNSAC).

I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati solo per un altro mandato consecutivo.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono

disciplinate le modalità di elezione e di nomina dei componenti del CNAM e il funzionamento del CNAM ».

**3. 1.** *(nuova formulazione)* Barbieri.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

5-02044 Tommaso Foti: Sull'erogazione delle risorse per il risanamento del bacino idrografico Cavo Fontana nel comune di Castelvetro Piacentino .....	124
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	129
5-02046 Tommaso Foti: Sulle opere di captazione d'acqua nel comune di Bedonia .....	124
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	130
5-06209 Farina Coscioni: Sulla presenza di eternit e di rifiuti speciali all'interno della ex cartiera « Keyes » in territorio di Fiumedreddo .....	124
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	131
5-08419 Ghizzoni: Sullo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nell'area di Rivara .....	124
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	133

##### RISOLUZIONI:

7-01027 Benamati: Sull'assunzione di iniziative normative per il ristoro degli edifici di culto danneggiati dal sisma del 22 e 29 maggio 2012 che ha colpito l'Emilia ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00219</i> ) .....	125
<i>ALLEGATO 5 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i> .....	134
7-01021 Alessandri: Sull'elevata concentrazione di arsenico nelle acque potabili ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	125
7-01034 Realacci: Sulle iniziative da assumersi per ridefinire il quadro normativo delle aree marine protette ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00218</i> ) ..	126
<i>ALLEGATO 6 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i> .....	137
7-01057 Tortoli: Sul riciclo del solfato di calcio ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione</i> ) ....	126

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08643 Lanzarin: Intendimenti del Governo in merito alla realizzazione dell'asse autostradale Valdastico Nord .....	127
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	139
5-08642 Piffari: Intendimenti del Governo in merito alla realizzazione del collegamento autostradale Bre.Be.Mi. ....	127
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	140
5-08641 Mariani: Intendimenti del Governo in merito alla realizzazione di un'infrastruttura stradale nella città di Prato .....	127
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i> .....	141
5-08640 Ghiglia: Iniziative normative in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici .....	128
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i> .....	142

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione COM(2011)897 def. ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e conclusione – Approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	128
ALLEGATO 11 ( <i>Documento finale approvato dalla Commissione</i> ) .....	144

## INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

**La seduta comincia alle 9.10.**

**5-02044 Tommaso Foti: Sull'erogazione delle risorse per il risanamento del bacino idrografico Cavo Fontana nel comune di Castelvetro Piacentino.**

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tommaso FOTI (PdL) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

**5-02046 Tommaso Foti: Sulle opere di captazione d'acqua nel comune di Bedonia.**

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tommaso FOTI (PdL) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Coglie, peraltro, l'occasione per lamentare il ritardo con il quale il Governo risponde agli atti di sindacato ispettivo e per sollecitare il Ministro dell'ambiente a rispondere ad alcune interrogazioni a risposta in Commissione da lui presentate ormai da tempo.

**5-06209 Farina Coscioni: Sulla presenza di eternit e di rifiuti speciali all'interno della ex cartiera « Keyes » in territorio di Fiumedreddo.**

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del sottosegretario Fanelli, che in gran parte si esaurisce nella ricostruzione della vicenda e reca solo alcuni elementi positivi in particolare relativamente agli intendimenti del Governo per addivenire alla bonifica delle aree inquinate.

**5-08419 Ghizzoni: Sullo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nell'area di Rivara.**

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario Fanelli. Pur prendendo atto, infatti, che da tale risposta si evince chiaramente che il procedimento di valutazione ambientale del progetto di stoccaggio di gas a Rivara sia da ritenersi chiuso, sottolinea che, a suo avviso, tale volontà del Ministero dell'ambiente sarebbe stata più efficacemente espressa con l'adozione di un formale atto di diniego dell'autorizzazione. Aggiunge, inoltre, che, anche ai fini di un'univoca e inoppugnabile interpretazione sul territorio circa l'intendimento del Ministero dell'ambiente, l'emanazione di un atto formale di diniego dell'autorizzazione sarebbe stato il modo più efficace e convincente per porre fine a ogni eventuale

tentativo, anche futuro, di riaprire una vicenda che, giustamente, ha destato fin dall'inizio la preoccupazione e la contrarietà delle popolazioni coinvolte, che, ancor più dopo l'immane disastro che le ha colpite con il terremoto del maggio 2012, esigono parole chiare e definitive su tale vicenda. Conclude, quindi, manifestando la propria determinazione a vigilare affinché nell'area interessata non sia più possibile intraprendere attività e iniziative industriali come quelle oggetto del proprio atto di sindacato ispettivo e richiamando il Ministero dell'ambiente a mantenere fede all'impegno oggi formalmente ribadito di ritenere definitivamente chiuso il caso in questione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.40.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Paolo Peluffo, e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

**7-01027 Benamati: Sull'assunzione di iniziative normative per il ristoro degli edifici di culto danneggiati dal sisma del 22 e 29 maggio 2012 che ha colpito l'Emilia.**

*(Discussione e conclusione — Approvazione della risoluzione 8-00219).*

Gianluca BENAMATI (PD) illustra il proprio atto di indirizzo, sottolineando l'opportunità che, in ragione del rilievo della questione evidenziata e dell'ormai prossima fine della legislatura, la Commissione verifichi la possibilità di concludere

oggi stesso la discussione dell'atto di indirizzo medesimo.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO esprime parere favorevole sulla risoluzione in discussione, a condizione che il testo dell'impegno al Governo venga riformulato nel senso di sostituire l'espressione « ad assumere iniziative » con l'espressione « a valutare di assumere iniziative normative », da un lato, per la brevità dei tempi che decorreranno da oggi alla fine della legislatura e, dall'altro, per dare modo al Governo, come è nei suoi auspici, di valutare la possibilità di dare attuazione all'atto di indirizzo in discussione con un semplice atto amministrativo.

Gianluca BENAMATI (PD) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal sottosegretario Peluffo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione in titolo, che assume il numero 8-00219 (*vedi allegato 5*).

**7-01021 Alessandri: Sull'elevata concentrazione di arsenico nelle acque potabili.**

*(Discussione e rinvio).*

Angelo ALESSANDRI (Misto) illustra la risoluzione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI sottolinea l'impossibilità di esprimere l'orientamento del Governo sulla risoluzione in titolo sussistendo sul tema oggetto della risoluzione medesima una significativa competenza del Ministero della salute che, con specifica nota, ha fatto presente che la normativa vigente, il decreto legislativo 31/2991 emanato in attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, non prevede alcuna possibilità di mantenimento dello stato di deroga oltre la scadenza del 31 dicembre 2012.

Pertanto, come giustamente indicato nella risoluzione in oggetto, nei territori nei quali non siano state attuate tutte le misure correttive al fine di ridurre il contenuto del parametro arsenico al di sotto del valore di 10 microgrammi/litro dovranno essere emanate corrette ordinanze di non potabilità dell'acqua e dovranno essere pertanto organizzate forme alternative di approvvigionamento d'acqua potabile. Aggiunge che il Ministero della salute concorda con il sollecito di tutte le misure atte a consentire la continuazione degli interventi indispensabili al superamento dell'emergenza.

Angelo ALESSANDRI (Misto), alla luce delle dichiarazioni rese dal sottosegretario Fanelli circa la significativa competenza del Ministero della salute sulla risoluzione da lui presentata, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta in modo da acquisire lo specifico orientamento del Governo.

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-01034 Realacci: Sulle iniziative da assumersi per ridefinire il quadro normativo delle aree marine protette.**

*(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00218).*

Ermete REALACCI (PD) illustra la risoluzione a sua prima firma, sottolineando l'opportunità che, anche in ragione dell'ormai prossima fine della legislatura, la Commissione verifichi la possibilità di concludere oggi stesso la sua discussione così da dare modo al Governo di predisporre i necessari adempimenti attuativi.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere favorevole sulla risoluzione del deputato Realacci, a condizione che il testo del quinto impegno al Governo venga riformulato nel senso di inserire dopo le

parole « ad avviare » la parola « possibilmente » e che dal testo del sesto impegno al Governo vengano soppresse le parole da « a ripristinare » fino a « o comunque ».

Ermete REALACCI (PD), in accoglimento della proposta del sottosegretario Fanelli, presenta una nuova formulazione della propria risoluzione. Conclude, quindi, segnalando la necessità che il Governo proceda al più presto a dare attuazione all'atto di indirizzo in discussione, anche per fare in modo che l'avvio della prossima stagione diportistica possa avvenire in un quadro regolamentare rinnovato, chiaro e omogeneo su tutto il territorio nazionale, tale da costituire un concreto elemento di promozione della nautica sostenibile nelle aree marine protette e di gestione sostenibile della fascia costiera, a partire dalla realizzazione di campi ormeggio destinati alle unità da diporto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara di voler sottoscrivere la risoluzione, come riformulata dal collega Realacci.

Carmen MOTTA (PD) dichiara di sottoscrivere la risoluzione, come riformulata dal collega Realacci.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione in titolo, che assume il numero 8-00218 (*vedi allegato 6*).

**7-01057 Tortoli: Sul riciclo del solfato di calcio.**

*(Discussione e conclusione – Approvazione).*

Roberto TORTOLI (Misto) illustra sinteticamente la risoluzione a sua prima firma, raccomandandone l'approvazione, ove ne sussistano le condizioni, già nella seduta odierna.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere favorevole sulla risoluzione in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo.

**La seduta termina alle 10.**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

Roberto TORTOLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-08643 Lanzarin: Intendimenti del Governo in merito alla realizzazione dell'asse autostradale Valdastico Nord.**

Manuela LANZARIN (LNP) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Manuela LANZARIN (LNP), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario Improta. Rileva, infatti, che la contrarietà della provincia di Trento era un elemento già da tempo noto e che, a suo avviso, non avrebbe dovuto indurre il Governo, di fatto, ad astenersi dall'operare fattivamente per il definitivo completamento di un'infrastruttura, come quella in questione, che è attesa da decenni dalle popolazioni e che costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo e la crescita dell'economia delle aree interessate.

**5-08642 Piffari: Intendimenti del Governo in merito alla realizzazione del collegamento autostradale Bre.Be.Mi.**

Sergio Michele PIFFARI (IdV) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo che anche in questa occasione, come già in passato, continua a confermare che l'opera in questione sarà completata entro il 2013. Al riguardo, segnala, tuttavia, con preoccupazione il susseguirsi di fatti che comportano un pericoloso rallentamento dei lavori e che, in alcuni casi, hanno determinato la sospensione degli stessi in alcuni cantieri. Richiama, pertanto, il Governo alla massima attenzione e vigilanza affinché sia assicurato, anche nei prossimi mesi, il proficuo svolgimento dei lavori e il loro completamento entro il 2013.

**5-08641 Mariani: Intendimenti del Governo in merito alla realizzazione di un'infrastruttura stradale nella città di Prato.**

Andrea LULLI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia alla sua illustrazione.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*), precisando che a oggi l'opera in questione non risulta finanziata.

Andrea LULLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della complessiva risposta fornita dal rappresentante del Governo all'interrogazione in titolo.

**5-08640 Ghiglia: Iniziative normative in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici.**

Sergio PIZZOLANTE (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Sergio PIZZOLANTE (PdL), replicando, dichiara di prendere atto positivamente della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo a dare risposta alla questione posta in evidenza dall'interrogazione in titolo.

Roberto TORTOLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.55.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.*

**La seduta comincia alle 15.55.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione COM(2011)897 def.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e conclusione – Approvazione del documento conclusivo).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 4 dicembre scorso.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che il relatore aveva già presentato una proposta di documento finale. Avverte poi che nella giornata di ieri è pervenuto il parere della XIV Commissione sulla proposta di direttiva in esame.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, a seguito di un supplemento istruttorio, presenta una nuova formulazione della proposta di documento finale (*vedi allegato 11*) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nella quale, fra l'altro, si chiarisce in termini più espliciti che le concessioni d'uso di beni demaniali devono ritenersi escluse dal campo di applicazione della futura direttiva europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di documento finale, come riformulata dal relatore nella seduta odierna.

**La seduta termina alle 16.**

## ALLEGATO 1

**5-02044 Tommaso Foti: Erogazione delle risorse stanziare per il risanamento del bacino idrografico Cavo Fontana nel comune di Castelvetro Piacentino.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-02044 presentata dall'On. Tommaso Foti, con la quale si chiedono informazioni sull'erogazione di un finanziamento relativo agli interventi di risanamento del bacino idrografico Cavo Fontana, nel comune di Castelvetro Piacentino in Provincia di Piacenza, si rappresenta che la Regione Emilia Romagna, nell'esercizio finanziario 2010, con mandato n. 0001844/0000001, ha provveduto al versamento a favore del Comune in questione della somma di euro 56.742,26

quale saldo per l'esecuzione dei lavori nel territorio comunale.

Successivamente, il Comune ha provveduto ad emettere a favore della C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili di Modena, a titolo di saldo delle rimanenti spettanze, il relativo mandato di pagamento n. 424 del 18 marzo 2010 dell'importo pari ad euro 36.757,95.

Pertanto risultano essere stati assolti tutti gli adempimenti finanziari previsti dai provvedimenti e dagli impegni assunti.

## ALLEGATO 2

**5-02046 Tommaso Foti: Compatibilità ambientale di opere di captazione e derivazione d'acqua nel comune di Bedonia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-02046 presentata dall'On. Tommaso Foti e sulla scorta delle informazioni acquisite dagli Enti territoriali competenti in materia, si rappresenta quanto segue.

A seguito dei danni dell'alluvione del 2000, la Comunalità di Liveglia, con provvedimento del settembre 2001 (DIA n. 71/01), effettuava lavori di manutenzione straordinaria e ripristino dell'acquedotto segnalato nell'interrogazione, sostituendo una parte di tubazione ed installando un serbatoio prefabbricato in polietilene, eliminando così quello esistente ormai inutilizzabile.

Con determina dirigenziale della Regione Emilia Romagna del 20 luglio 2004, la Comunalità di Liveglia ha ottenuto la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica per uso acquedottistico dalla Sorgente del Filastro in Loc. Liveglia, nella quantità massima di 3 l/s per uso consumo umano, fino alla data del 31 dicembre 2005.

Successivamente, in data 22 dicembre 2005, la Comunalità ha presentato istanza di rinnovo della suddetta concessione.

In data 18 aprile 2008, è stata presentata la D.I.A. n. 39/08, in variante alla precedente del 2001, relativamente ai lavori di manutenzione all'acquedotto rurale di Liveglia, unitamente alla dichiarazione di installazione di una microcentrale

idroelettrica della potenza max di 30 kw, alimentata dall'acqua in eccesso dell'acquedotto rurale di Liveglia.

Pertanto, in data 31 luglio 2009, è stata presentata istanza di variante sostanziale alla concessione di derivazione, al fine di poter effettuare, congiuntamente all'uso consumo umano, anche un prelievo da uso idroelettrico.

Nonostante sia stato acquisito il parere favorevole della Provincia di Parma e dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, sono state presentate opposizioni alla concessione da Legambiente e WWF.

Integrati gli aspetti tecnici del progetto, è stata avviata una nuova istruttoria.

Con determina dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 5064 del 14 maggio 2010, il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po ha rilasciato alla Comunalità di Liveglia, fino al 31 dicembre 2015, la concessione a derivare acqua pubblica da sorgente in località « Filastro » in Comune di Bedonia, destinata ad uso idroelettrico, al servizio di una microcentrale idroelettrica, con una portata massima e media di 10 l/s e per una potenza di 33,65 KW, pari ad un volume idrico annuo turbinato di 300.000 m<sup>3</sup>, considerato un salto lordo di 343 m.

Pertanto, così come evidenziato dal Comune di Bedonia, le opere oggetto dell'interrogazione sono state regolarmente autorizzate.

## ALLEGATO 3

**5-06209 Farina Coscioni: Sulla presenza di oltre 500 tonnellate di eternit e di rifiuti speciali all'interno della cartiera Keyes.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione in oggetto concernente il rinvenimento, da parte della Guardia di Finanza, di circa 500 tonnellate di eternit e di rifiuti speciali abbandonati all'interno della ex cartiera « Keyes » nel territorio di Fiumefreddo (CT), si rappresenta quanto segue.

La situazione delle aree occupate dalle ex cartiere Siace e Keyes, relativamente allo stato di degrado ambientale in cui versano, è conosciuta e seguita dalla locale Autorità Giudiziaria, la quale, verificata la presenza di eternit e di ulteriori materiali dannosi, è già più volte intervenuta disponendone il sequestro ed impartendo prescrizioni finalizzate alla bonifica dei luoghi.

L'area della ex cartiera SIACE, dismessa nel 1986, copriva un'area di circa 40 ettari e produceva carta Kraft e cartoncino dalla lisciviazione della cellulosa; a seguito di incendi verificatisi all'interno dell'area nel 1997, su richiesta della Procura della Repubblica, accertata la presenza di rifiuti di diversa natura, in parte bruciati, venne sottoposta a sequestro giudiziario.

Il sito, dal 1998 al 2005, è stato continuamente oggetto di indagini, campionamenti ed analisi, sicché riscontrata la presenza di amianto, fu predisposto il progetto finalizzato alla rimozione di tutto il materiale contenente amianto in matrice friabile. Il suddetto progetto è stato realizzato parzialmente per difficoltà emerse in corso di esecuzione dovute a pericoli di crolli dei capannoni, alla presenza di tubazioni interrate e inaccessibilità di alcune zone. Così nel 2008 lo stesso è stato

nuovamente sottoposto a sequestro tenuto conto che veniva utilizzato anche come parcheggio dai bagnanti della vicina spiaggia, determinando in tal modo serio pericolo per la popolazione.

In seguito, nonostante fossero stati eseguiti i lavori di bonifica da parte della Provincia Regionale, è stato accertato dalla Guardia di Finanza che le aree presentavano ancora quantitativi non trascurabili di eternit. L'Autorità Giudiziaria ha così posto nuovamente l'intera area sotto sequestro e soltanto il 13 febbraio 2012 ha emesso decreto di revoca, restituendola così alla Provincia Regionale di Catania, per l'esecuzione di rigorose misure di prevenzione, volte al monitoraggio delle acque ed alla complessa situazione ambientale.

Con la delibera di Giunta Provinciale n. 84 del 22 giugno 2012, è stato approvato e finanziato il Progetto recante « Interventi di messa in sicurezza e di emergenza relativamente all'amianto visibile da effettuarsi nell'area Industriale ex Siace, sita nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia » corredato di Capitolato Speciale d'appalto, unitamente a tutti gli elaborati tecnico-normativi relativi, e nel successivo mese di ottobre è stato conferito alla Ditta ISEA s.r.l di Catania l'affidamento dei lavori. La Provincia Regionale di Catania ha disposto che a conclusione del progetto sarà nuovamente convocata la conferenza di servizi per l'approvazione del piano di caratterizzazione.

La cartiera KEYES, invece, adiacente all'ex cartiera SIACE, attiva per alcuni decenni nel settore della lavorazione della

carta e nella produzione di cartoni pressati per imballaggi, dopo essere stata messa in liquidazione, nel luglio 2003 è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Catania.

Nell'agosto del 2009, l'opificio è stato sottoposto a sequestro dalla locale Compagnia della Guardia di Finanza per la presenza di alcune centinaia di tonnellate di eternit giacente sul terreno.

In seguito, l'Autorità Giudiziaria inquirente, tenuto conto che anche quest'area veniva abusivamente utilizzata come parcheggio dai numerosi bagnanti del litorale e che nessuna opera di bonifica era stata mai attuata, ha incaricato anche personale tecnico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per lo svolgimento di un'attività di monitoraggio e di ispezione.

Riscontrata la presenza di amianto, le cui condizioni di disfacimento costituiscono un serio pericolo per l'incolumità pubblica, l'area, che si estende per circa 5 ettari, è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

La Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – Dipartimento di Prevenzione, ha

rilevato la necessità di procedere alla misurazione di fibre di amianto all'interno dell'area, al campionamento di materiali ed alla verifica di stabilità dei capannoni ivi presenti.

Sorte divergenze tra gli Enti territoriali ed il curatore fallimentare, relativamente alla mancata presentazione di un progetto di bonifica dell'area, in data 27 febbraio 2012, il Sindaco del Comune di Fiumefreddo ha adottato apposita Ordinanza Sindacale, intimando alla curatela fallimentare l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dell'area in questione, entro il termine di 180 giorni.

Attualmente, tale provvedimento non è stato ottemperato e, così come segnalato dal suddetto Comune, avverso tale atto, la curatela fallimentare ha presentato ricorso davanti al TAR Sicilia, sezione di Catania dove il giudizio è ancora pendente.

Vista la grave situazione creatasi, sarà cura del Ministero dell'Ambiente sollecitare le autorità competenti al fine di addivenire alla bonifica ed al ripristino ambientale dei luoghi.

## ALLEGATO 4

**5-08419 Ghizzoni: Sullo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nell'area di Rivara.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-08419 presentata dall'On. Ghizzoni ed altri, riguardante il progetto per lo stoccaggio di gas in unità geologiche denominato « Rivara », si ricorda che si tratta di un procedimento amministrativo concluso negativamente con il provvedimento direttoriale del sei agosto 2012 del Ministero dello sviluppo economico. Come è noto, con decreto del 17 febbraio 2012, il Ministero dell'ambiente ha decretato la compatibilità ambientale, limitatamente alle operazioni previste per la realizzazione della fase preliminare di accertamento concernente il progetto e, successivamente, in data 1° giugno 2012, la competente Direzione del Ministero dell'Ambiente ha ritenuto di chiedere alla Commissione Tecnica VIA VAS un supplemento istruttorio al fine di raccogliere ulteriori informazioni scientifiche.

Atteso che, per effetto dell'emanazione da parte del Ministero dello sviluppo economico del citato provvedimento di diniego dell'autorizzazione venivano meno i necessari presupposti alla base del procedimento avviato in data 1° giugno 2012 non avendo, pertanto, il medesimo più

ragion d'essere, con nota del 19 novembre 2012 la Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente ha comunicato a tutti gli interessati che, in aderenza al principio di non aggravio del procedimento, l'Amministrazione non avrebbe dato ulteriore corso al procedimento medesimo e che non sarebbero stati emanati ulteriori provvedimenti correttivi/integrativi del decreto del 17 febbraio 2012. Questo, pur avendo la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ritenuto, con parere n. 1079 del 26 ottobre 2012, di completare il supplemento di istruttoria tecnica in questione.

Relativamente al quesito specifico posto nell'atto di sindacato ispettivo in parola circa l'adozione di provvedimenti per la « chiusura definitiva » del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, da quanto sopra rappresentato, risulta che non vi sono ulteriori provvedimenti da assumere in ordine al procedimento di cui trattasi e che, allo stato delle cose, il procedimento è da ritenersi chiuso.

## ALLEGATO 5

**7-01027 Benamati: Sull'assunzione di iniziative normative per il ristoro degli edifici di culto danneggiati dal sisma del 22 e 29 maggio 2012 che ha colpito l'Emilia.**

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

premessi che:

con i terremoti dell'Emilia del 2012 ci si riferisce ad una serie di eventi sismici localizzati nel distretto sismico della pianura padana emiliana, prevalentemente nelle province di Modena, Ferrara e Mantova;

la scossa più forte è stata registrata il 20 maggio 2012 alle 4,03 con epicentro in Finale Emilia, a una profondità di 6,3 chilometri;

il 29 maggio 2012 nuove scosse si sono avvertite in tutto il Nord dell'Italia, creando forte panico e notevoli disagi in moltissime città come Milano, Brescia, Piacenza, Parma, Verona, Padova, Rovigo, e soprattutto Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Bologna, Cremona e Mantova con epicentro situato nella zona compresa fra Mirandola, Medolla e San Felice sul Panaro;

le accelerazioni di picco registrate dall'accelerometro di Mirandola durante le scosse più forti del 20 e del 29 maggio 2012 sono state rispettivamente di 0,31 g e di 0,29 g, valori che, in base alle carte vigenti di pericolosità sismica, renderebbero stimabile in circa 2500 anni il tempo di ritorno di ciascun evento nella medesima area. I due eventi sismici principali hanno causato un totale di 27 vittime (22 nei crolli, 3 per infarto o malore, 2 per le ferite riportate);

i terremoti del 20 e 29 maggio 2012 hanno causato pesanti danni alle costruzioni rurali ed industriali, alle opere di canalizzazione delle acque, nonché agli edifici ed ai monumenti storici ed agli edifici civili di vecchia costruzione in pietra o ciottoli. In particolare, sono risultati seriamente danneggiati o parzialmente crollati gran parte dei monumenti e dei luoghi di interesse artistico compresi in un'ampia area, da Mantova a Modena a Ferrara, le cui rispettive province sono risultate essere le più gravemente colpite e danneggiate dagli eventi sismici; in alcuni casi sono stati danneggiati anche edifici ad uso abitativo di recente costruzione; tali danni sono spesso ascrivibili ai diffusi episodi di liquefazione delle sabbie;

una situazione molto difficile si registra per il patrimonio storico artistico in Emilia Romagna; nel modenese i terremoti in questione hanno devastato tutta la zona identificata nel perimetro compreso fra i comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero, con ingentissimi danni ad edifici pubblici e residenziali ed ai comparti rurali ed industriali; anche stavolta l'edilizia industriale e storica, insieme a quella rurale, è stata la più colpita. A Mirandola si sono avuti danni gravissimi al Castello dei Pico, al palazzo comunale, al Duomo e alla chiesa di San Francesco, oltre agli ingentissimi danni subiti dal comparto biomedicale. A San Felice sul Panaro si sono verificati crolli e

lesioni serie alla Rocca Estense, al Duomo ed alla torre dell'orologio, mentre a Camposanto si sono verificati grossi danni e crolli al centro storico ed alle strutture agricole. Conseguenze pesantissime si sono avute anche a Medolla, dove si sono verificati i crolli di diversi capannoni industriali, e a Cavezzo, dove sono crollati tre quarti del paese. Gravi danni si sono registrati anche alle chiese e agli edifici del centro storico sia a San Possidonio che a San Prospero. A Concordia sulla Secchia è crollata la quasi totalità del centro storico, mentre a Novi di Modena è crollata la torre dell'orologio;

nella provincia di Modena si è registrato il maggior numero di vittime, in totale 17. Il danno strutturale più ingente a Carpi riguarda il teatro comunale in Piazza Martiri: una trave del tetto si è spezzata ed è crollata una parte di copertura. Vi sono stati danni anche al torrione degli Spagnoli, dove uno dei merli è crollato a terra. È inagibile il Duomo e – secondo le segnalazioni e i dati disponibili presso la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna – risultano danneggiate 134 chiese, delle quali 105 inagibili;

per quanto riguarda Ferrara, la zona nord-occidentale della provincia è stata duramente colpita soprattutto dal sisma del 20 maggio 2012. Si sono verificate numerose lesioni e crolli parziali alla maggior parte degli edifici storici e crolli in vari edifici industriali, civili ed agricoli. I comuni in cui si sono verificati i danni più gravi sono stati Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico e Sant'Agostino. Le vittime dei terremoti in provincia di Ferrara sono state 6, delle quali 2 operai morti nel crollo della fabbrica di ceramica di Sant'Agostino, ed 1 operaio morto nell'industria plastica URSA di Bondeno. I danni più gravi al patrimonio storico e artistico si sono avuti con il crollo e il grave danneggiamento della chiesa di San Paolo a Mirabello, il crollo della Torre dell'orologio del Castello Lambertini a Poggio Renatico, ed il crollo di parte del palazzo Mosti a Bondeno. Gravi sono i danni a

chiese e municipi: a Sant'Agostino parte del municipio è crollato in diretta tv, mentre a Bondeno le chiese delle frazioni di Scortichino, Burana, Gavello e Pilastrini sono state fra le più danneggiate della zona, uscendo semidistrutte dal sisma del 20 maggio. Anche il castello Estense di Ferrara e numerose chiese del capoluogo di provincia hanno riportato danni considerevoli;

anche la provincia di Bologna, nella sua parte settentrionale, risulta molto danneggiata dal sisma. Il campanile della chiesa centrale di Crevalcore è crollato. Danni contenuti hanno interessato la seicentesca chiesa di San Giovanni Battista, nel centro di San Giovanni in Persiceto, con i suoi affreschi del Guercino, dell'Albani, del Gandolfi; in quella del Crocifisso una statua è stata espulsa fuori da una nicchia andando a infrangersi al suolo. Ma tante chiese, più modeste e più recenti, fra le quali molte ottocentesche, hanno subito danni in tutto il territorio, quali ad esempio quelle di Caselle, Palata Pepoli, San Venanzio di Galliera, colpendo prima di tutto le tradizioni della gente. Anche nel territorio bolognese si registrano crolli nelle storiche rocche: la Torre del castello di Galeazza è stata letteralmente decapitata dal terremoto; ha subito danni anche il castello di Ronchi;

si è di fronte a una lista impressionante di monumenti storici danneggiati e di chiese deturpate dal sisma e rese inagibili. Le diocesi di Bologna, Ferrara, Modena registrano come visto, molti danni mentre quella di Carpi risulta, con ogni probabilità, la più colpita in assoluto. Da fonti della diocesi si apprende che delle 31 chiese della diocesi stessa solo cinque sono perfettamente agibili;

gli interventi compresi nel decreto legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e nel decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge del 14 agosto 2012, n. 135, sono sicuramente significativi, assommando a circa otto miliardi di euro di intervento, ma al momento risultano ca-

renti i fondi per gli interventi sui beni artistici e culturali;

in questo quadro il tema delle chiese, come riportato più sopra, appare particolarmente significativo. In diocesi come quella di Carpi è, infatti, ad oggi compromessa la possibilità per i fedeli di recarsi alle funzioni religiose per l'inagibilità pressoché totale degli edifici di culto;

occorre, quindi, intervenire al più presto per rendere giusta soddisfazione alle esigenze religiose dei cittadini secondo lo spirito di quanto previsto all'articolo 5, comma 3, dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984;

come è noto per le esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della colletti-

ività nazionale o di Paesi del terzo mondo, così come previsto dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, è previsto l'uso dei fondi del cosiddetto otto per mille,

impegna il Governo

a valutare di assumere iniziative normative volte a reperire in maniera urgente risorse per il ristoro degli edifici di culto danneggiati nelle aree, con elevate percentuali di danno, interessate dal sisma del 22 e del 29 maggio 2012, anche mediante opportune anticipazioni, d'intesa con la Conferenza episcopale italiana, della quota di spettanza dell'otto per mille.

(8-00219) « Benamati, Fioroni, Viola, Bocci, Tenaglia, Ginoble, Bratti, Mariani, Pedoto, Iannuzzi ».

## ALLEGATO 6

**7-01034 Realacci: Sulle iniziative da assumersi per ridefinire il quadro normativo delle aree marine protette****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

premesso che:

le aree marine protette italiane costituiscono un'esperienza originale nel panorama europeo e mediterraneo ed un sistema articolato e complesso che persegue l'obiettivo ambizioso di coniugare tutela della biodiversità, fruizione turistica e sviluppo sostenibile. Puntando sull'attivo coinvolgimento delle comunità locali, le nostre riserve marine si sono ritagliate il ruolo di laboratori avanzati per la gestione sostenibile della fascia costiera, pur tra difficoltà economiche e ritardi funzionali cui bisognerebbe porre rimedio a livello normativo;

il numero delle aree marine protette italiane, oggi salito a 30, continua a crescere su richiesta delle realtà locali che puntano sempre più sul turismo sostenibile e delle marinerie che hanno sposato la scelta della pesca responsabile. Al contempo, il comparto produttivo nazionale della nautica da diporto, uno dei settori di eccellenza del made in Italy, si è trasformato velocemente investendo molte risorse in tecnologie di valenza ambientale: già da diversi anni le imbarcazioni e gli yachts realizzati in Italia hanno standard di compatibilità ecologica che anticipano le normative comunitarie;

attualmente può però ancora accadere che durante una navigazione, anche nella stessa giornata, il diportista si trovi a dover rispettare criteri di accesso alle aree marina protette significativamente diversi tra loro. Si pensi ad esempio alle

differenti regole in relazione alla dimensione del natante, alla sua velocità o ad esempio alla distanza dalla costa;

la non omogeneità di regole di salvaguardia, oltre a generare confusione, mina la tutela stessa delle aree marine protette e rende indispensabile un processo di omologazione delle norme di accesso ai siti marini tutelati;

per quanto sopraddetto, già nel 2007 è stato compiuto un percorso comune, con un tavolo di confronto istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle capitanerie di porto, degli enti gestori delle aree marine protette, delle associazioni di categoria della nautica e delle associazioni ambientaliste. La firma del «Protocollo tecnico per la nautica sostenibile nelle aree marine protette» ha portato all'individuazione di nuove regole per la fruizione diportistica delle aree marine protette. Tale protocollo prevedeva, tra l'altro, l'avvio di una revisione complessiva dei decreti istitutivi e dei regolamenti delle aree marine protette, che portasse ad una omogeneizzazione delle misure di tutela in tutte le riserve marine e concepite in funzione dei reali impatti delle unità da diporto, e quindi del possesso di requisiti di eco-compatibilità, piuttosto che sull'anacronistico criterio delle dimensioni delle barche. È noto, infatti, che attualmente le unità da diporto di maggiori dimensioni sono assoggettate a normative e standard di qualità ambientale più ri-

gorosi per le emissioni atmosferiche e acustiche. D'altro canto, il problema degli ancoraggi delle barche da diporto, che sovente arano e danneggiano i fondali di pregio ambientale (prateria di Posidonia oceanica, coralligeno), sta venendo positivamente risolto con la realizzazione, a cura degli enti gestori delle aree protette, di campi ormeggio che consentono la sosta a tutte le unità da diporto, a prescindere dalle dimensioni degli scafi;

l'introduzione della premialità ambientale per le barche ecologiche nelle aree marine protette costituirebbe poi una novità importante, da consolidare in vista di una futura estensione di queste buone pratiche al sistema nazionale;

a 5 anni di distanza da tale accordo, l'adozione e applicazione dello stesso nei decreti e nei regolamenti delle riserve marine è avvenuta in maniera episodica e discrezionale, grazie alle iniziative virtuose degli enti gestori più dinamici o solo nei casi di aree marine protette istituite dopo la firma del protocollo;

in aggiunta, recentemente le disposizioni introdotte per la spending review hanno soppresso la segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, organo tecnico preposto, presso la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a svolgere tutte le istruttorie tecniche in materia di istituzione, aggiornamento e regolamentazione delle aree marine protette. Le relative funzioni sono state assegnate alla direzione generale per la protezione della natura e del mare, che tuttavia non dispone in organico tali professionalità,

impegna il Governo:

a dare concreta attuazione, a livello di sistema, al « Protocollo per la nautica

sostenibile nelle aree marine protette » sottoscritto in data 1o febbraio 2007, in particolare:

a predisporre i decreti istitutivi, nonché i regolamenti delle aree marine protette, in coerenza con i contenuti del protocollo tecnico;

ad aggiornare, ove ritenuto opportuno, i vecchi decreti istitutivi delle aree marine protette, al fine di poter dare piena attuazione ai principi del predetto protocollo tecnico;

a completare in tutte le riserve marine l'adozione dei regolamenti di organizzazione delle aree marine protette, su proposta degli Enti gestori, in cui siano inserite misure di premialità ambientale per le unità da diporto in possesso di requisiti di eco-compatibilità;

ad avviare e possibilmente incentivare un programma di interventi per la sperimentazione nelle aree marine protette di pratiche per la promozione della nautica da diporto ecocompatibile e la gestione sostenibile della fascia costiera, a partire dalla realizzazione di campi ormeggio destinati alle unità da diporto;

a supportare la direzione competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare mediante il ricorso a esperti di elevata qualificazione professionale;

ad assumere iniziative per ridefinire il quadro normativo delle aree marine protette, per la parte riguardante la nautica da diporto, prevedendo misure di tutela differenziate per le unità da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità.

(8-00218) « Realacci, Mariani, Bonciani, Margiotta, Velo, Braga, Bratti, Morassut, Alessandri, Motta ».

## ALLEGATO 7

**5-08643 Lanzarin: Intendimenti del Governo in merito alla realizzazione dell'asse autostradale Valdastico Nord.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La problematica evidenziata dagli Onorevoli Interroganti è stata già oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo.

L'opera « A 31 Trento-Rovigo, collegamento a nord Tronco Trenta Valdastico-Piovene Rocchette » è, come noto, compresa nel Programma delle infrastrutture strategiche della Legge Obiettivo e rientra nel piano degli investimenti della Concessionaria Società Autostrada Brescia Padova S.p.A.

Ho già avuto modo di segnalare che in sede di Conferenza di Servizi, tenutasi il 24 aprile 2012, come disposto dall'articolo 165 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che regola l'approvazione dei progetti preliminari, la Provincia autonoma di Trento, insieme ad altre amministrazioni locali interessate dall'opera, ha espresso parere negativo, in assenza dell'intesa prevista.

Ad oggi, tuttavia, tale parere e quello del Ministero per i beni e le attività

culturali non risultano ancora formalmente pervenuti presso i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tra l'altro, oltre ai cennati pareri, occorre preliminarmente risolvere il problema legato al raggiungimento della citata intesa, nonché acquisire le delibere della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Trento riguardo alla localizzazione dell'opera.

Pertanto, considerato che la prescritta istruttoria è tuttora in corso, non appare possibile, come richiesto dagli Onorevoli Interroganti, presentare alla prossima riunione del CIPE il progetto in esame.

Tuttavia, è fermo impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continuare a seguire con l'attenzione dovuta l'iter procedurale in corso, al fine di individuare idonee soluzioni atte a garantire la realizzazione dell'opera.

## ALLEGATO 8

**5-08642 Piffari: Intendimenti del Governo in merito alla realizzazione del collegamento autostradale Bre.Be.Mi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto dagli Onorevoli Interroganti la società Concedente CAL (Concessioni autostradali lombarde), interessata al riguardo, ha comunicato che il Concessionario Società di Progetto Bre.be.mi. S.p.A. sta procedendo alla definizione del *closing* del finanziamento *project* relativo all'Opera, il cui contratto è stato siglato nel luglio del 2011.

La Concedente ha precisato, inoltre, che l'atto Aggiuntivo n. 2 alla Convenzione Unica CAL – Bre.be.mi., sottoscritto il 22 ottobre 2010, approvato con Decreto n. 81 del 6 marzo 2012 del Ministro delle in-

frastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevede l'erogazione di un finanziamento diretto al Concessionario da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nella misura del 50 per cento delle linee di credito a lungo termine.

Quanto infine alla specifica richiesta degli Onorevoli Interroganti circa l'avanzamento dell'opera – attualmente garantito da appositi finanziamenti ponte e risorse proprie del Concessionario – CAL ha confermato che il termine programmato per il completamento dei lavori dell'Autostrada è il 31 dicembre 2013.

## ALLEGATO 9

**5-08641 Mariani: Intendimenti del Governo in merito alla realizzazione di un'infrastruttura stradale nella città di Prato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'Allegato Infrastrutture, approvato dal Governo in data 10 aprile 2012, veniva proposto l'inserimento in legge obiettivo dell'opera « Completamento del raddoppio di viale Leonardo da Vinci di Prato ».

Tale proposta è stata avanzata nel rispetto degli impegni assunti con l'Atto aggiuntivo alla Intesa generale quadro, tra Governo e Regione Toscana, del 22 gennaio 2010 nonché con il successivo atto integrativo del giugno 2011.

L'opera, essenziale a livello locale per il decongestionamento dei collegamenti tra Pistoia e Firenze, è di fondamentale importanza per la soluzione delle problematiche connesse alla viabilità dell'Interporto della Toscana Centrale di Prato Gonfienti.

Proprio in questi giorni presso i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si stanno tenendo incontri con i rappresentanti della Regione e si sta procedendo, altresì, ad effettuare i necessari controlli per la verifica della coerenza delle documentazioni progettuali pervenute al fine di procedere alla conferma dell'inserimento dell'opera in Legge Obiettivo.

Nell'ambito di tali incontri sono state fornite rassicurazioni ai rappresentanti della Regione Toscana circa l'inserimento dell'opera in Tabella O dell'Allegato Infrastrutture agli esiti dell'istruttoria del progetto.

Si precisa, inoltre, che sulla base delle notizie assunte presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comune di Prato, in data 25 giugno 2012, ha avanzato istanza tesa allo svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ex articolo 183 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sulla compatibilità ambientale del Progetto Preliminare in parola.

La Commissione Tecnica per la Verifica dell'impatto Ambientale VIA/VAS, nella seduta plenaria del 26 ottobre 2012, ha emesso al riguardo parere positivo con prescrizioni. Allo stato, detto parere non risulta ancora formalmente trasmesso alla competente Direzione del Ministero dell'ambiente.

Si assicura che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continuerà a seguire con l'attenzione dovuta gli sviluppi del progetto in parola.

## ALLEGATO 10

**5-08640 Ghiglia: Iniziative normative in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto agli Onorevoli Interroganti la norma di cui all'articolo 79, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (requisiti di ordine speciale) prescrive che ai fini del rilascio della qualificazione nella categoria OG11, l'impresa debba dimostrare, per ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 (Opere Speciali) nella tabella di cui all'allegato A, di possedere almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- categoria OS 3: 40 per cento;
- categoria OS 28: 70 per cento;
- categoria OS 30: 70 per cento.

Conseguentemente, chi è in possesso della qualificazione nella categoria OG 11, in presenza dei requisiti richiesti, ha la possibilità di eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta e, pertanto, potrà partecipare alle gare i cui bandi prevedono ciascuna delle categorie specialistiche di cui la OG 11 si compone (OS 3, OS 28 e OS 30).

Con riferimento, poi, all'individuazione dei certificati di esecuzione lavori emessi in vigenza delle disposizioni anteriori al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali richiesti per la qualificazione nella categoria OG 11, si richiama il nuovo articolo 357, comma 14-*bis* del citato decreto del Presidente della Repub-

blica n. 207 del 2010, (introdotto dall'articolo 1, comma 3, lettera *c*), del decreto-legge n. 73 del 2012 e relativa legge di conversione) che ha introdotto il criterio di valutazione convenzionale dei certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 34 del 2000.

In particolare, la norma ha attribuito, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate:

- categoria OS 3: 20 per cento;
- categoria OS 28: 40 per cento;
- categoria OS 30: 40 per cento.

Ciò posto risulta effettivamente delicata la problematica segnalata dagli Onorevoli Interroganti, circa l'allineamento delle percentuali indicate nell'articolo 79, comma 16, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, relative alle categorie OS3, OS28, e OS30 (rispettivamente 40 per cento, 70 per cento, 70 per cento), a quelle indicate per le medesime categorie OS3, OS28, e OS30 nel nuovo comma 14-*bis* dell'articolo 357 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica (rispettivamente 20 per cento, 40 per cento, 40 per cento).

Potrebbe, al riguardo, ipotizzarsi la modifica del citato comma 16 dell'articolo 79 limitando il principio di assorbimento (dell'OG11) ivi previsto in conformità alle percentuali (nuove e abbassate) indicate rispettivamente per le singole categorie OS3, OS28, e OS30.

Ciò al fine di assicurare la tutela della concorrenza unitamente alla realizzazione di una prestazione dell'opera a regola d'arte, creando un equilibrio nel mercato tra le imprese in possesso della categoria OG 11 e le imprese in possesso delle attestazioni relative alle categorie specialistiche OS3, OS28, e OS30.

D'altra parte, segnalo che alcuni emendamenti parlamentari, presentati al riguardo al Senato in sede di conversione del decreto legge n. 179 del 2012, non hanno superato i profili di rito.

In tale ottica, il Governo sta valutando ogni idonea iniziativa tesa a porre rimedio ai disagi segnalati.

## ALLEGATO 11

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione COM(2011)897 def.****DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione COM(2011)897 definitivo;

tenuto conto della proposta di direttiva sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua e dell'energia dei trasporti e dei servizi postali COM(2011)895, e della proposta di direttiva sugli appalti pubblici COM(2011)896;

rilevato che la Presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione europea ha presentato, in vista della adozione di un orientamento generale, una proposta di compromesso che prospetta modifiche alla proposta della Commissione in esame;

il testo di compromesso citato, pur recependo alcune osservazioni e delle proposte di emendamento presentate dal Governo italiano, prefigura un sostanziale svuotamento dei contenuti della futura direttiva, con particolare riferimento alla delimitazione del campo di applicazione della disciplina, al regime dei criteri di aggiudicazione delle concessioni, alle disposizioni sull'esecuzione delle concessioni, nonché alla disciplina da applicare alle concessioni già in essere;

premesso che:

attualmente il settore delle concessioni di lavori pubblici trova una limitata disciplina nel Titolo III della direttiva 2004/18/CE sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pub-

blici di lavori, di forniture e di servizi, mentre alle concessioni di servizi si applicano solo i principi generali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

appare pertanto condivisibile l'obiettivo della Commissione di definire un quadro giuridico puntuale ed uniforme per gli Stati membri in materia di aggiudicazione di concessioni, volto in particolare a stabilire ciò che le distingue dagli appalti nonché a fornire il contenuto minimo degli obblighi di trasparenza e non discriminazione sanciti nel Trattato che devono essere rispettati durante lo svolgimento di una procedura di aggiudicazione;

occorre procedere all'adozione contestuale delle due proposte di direttive relative agli appalti, rispettivamente nei settori ordinari e speciali, e della proposta di direttiva sulle concessioni, facenti parte dello stesso pacchetto, il cui esame ha subito notevoli ritardi a causa dell'opposizione di alcuni Stati membri. Ciò al fine di evitare che un eventuale sfasamento temporale nell'entrata in vigore delle nuove direttive vanifichi l'obiettivo perseguito dalla Commissione europea di creare un mercato europeo nel settore degli appalti e delle concessioni;

il recepimento delle nuove direttive rafforza l'esigenza di un intervento organico del legislatore nazionale al fine di consolidare il corpus normativo della materia, evitando duplicazioni e sovrapposizioni per garantire maggiore certezza giuridica e omogeneità;

tenuto conto:

degli importanti elementi di informazione e di valutazione emersi nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolte da codesta Commissione con rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore;

che il quadro normativo interno appare già sostanzialmente in linea se non in posizione sensibilmente più avanzata rispetto al raggiungimento degli obiettivi che si intendono perseguire con la futura direttiva;

rilevata, altresì, la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere espresso dalla Commissione XIV (Politiche dell'Unione Europea) il 28 novembre 2012, sia trasmesso tempestivamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

#### ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* appare condivisibile l'assetto (desumibile dal combinato disposto del Considerando 6b introdotto, ove approvata, dalla proposta di compromesso avanzata dalla Presidenza cipriota del Consiglio dell'UE, e di quanto previsto in particolare dall'allegato III, paragrafo 5) secondo il quale le concessioni d'uso di beni demaniali devono ritenersi escluse dal campo di applicazione della futura direttiva, mentre la stessa contempla le attività relative allo sfruttamento di un'area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali. In proposito, al fine di evitare incertezze, si raccomanda la correzione parziale del dispositivo escludendo esplicitamente dall'ambito di applicazione della proposta le concessioni d'uso di beni demaniali;

*b)* appare condivisibile l'orientamento della Presidenza cipriota circa la previsione di deroghe al ricorso obbligatorio agli strumenti elettronici nelle procedure

di aggiudicazione delle concessioni, in considerazione dell'impatto che l'introduzione obbligatoria degli stessi potrebbe avere sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e su tutti i soggetti interessati laddove il sistema italiano di informatizzazione degli appalti non fosse adeguato per recepire le innovazioni prospettate dalla Commissione europea;

*c)* quanto alla durata massima di una concessione, il riferimento al « tempo necessario per recuperare gli investimenti effettuati e per un ragionevole ritorno sul capitale investito » potrebbe prestarsi a ingenerare incertezza e a interpretazioni non univoche da parte dei diversi Stati membri; appare pertanto condivisibile la limitazione alle concessioni ultraquinquennali di tale principio prospettata nel testo di compromesso citato;

*d)* si esprimano riserve riguardo la generalizzazione del self clearing – vale a dire la possibilità di accettare operatori economici che avrebbero dovuto essere esclusi, ma che dimostrano di aver assunto misure adeguate per rimediare ai difetti riscontrati – essendo tale istituto conosciuto in pochi Stati membri dell'UE, e suscettibile di produrre conseguenze negative in altri ordinamenti. Con riferimento all'ordinamento italiano tale istituto potrebbe, in particolare, confliggere con il principio di tassatività delle cause di esclusione, con il conseguente rischio di aumento del contenzioso;

*e)* il regime delle modifiche delle concessioni in corso di esecuzione, ove applicabile soltanto a quelle aggiudicate successivamente all'entrata in vigore della futura direttiva, potrebbe generare un disallineamento rispetto alla disciplina attualmente applicabile alle concessioni di lunga durata già assegnate o in corso di assegnazione, con particolare riferimento alle diverse soglie percentuali di valore della modifica al di sotto delle quali non è obbligatorio riavviare la procedura di aggiudicazione; appare pertanto condivisibile l'aumento, prospettato nella proposta

citata di compromesso, di tale soglia al 10 per cento;

f) si valuti l'opportunità di prevedere la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di imporre al concessionario che una percentuale minima pari al 30 per cento venga affidata a terzi, con particolare riferimento ai rapporti concessori di lunga durata;

g) si chiarisca che per le concessioni aggiudicate, ovvero rinnovate o prorogate senza gara dopo l'entrata in vigore della direttiva 440/89/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e successive modifiche, i lavori inerenti dette concessioni siano affidati esclusivamente a terzi con gara, secondo le regole cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici.

## **IX COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 147

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 12 dicembre 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15 alle 15.10.

## **X COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 148

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 12 dicembre 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.45 alle 15.55.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	149
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	150

#### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali. C. 5463 Moffa, C. 5503 Cazzola, C. 5539 Motta, C. 5572 Fabbri .....	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	149

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**DL 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.**

**C. 5617 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, avverte che il relatore ha predisposto una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 12 dicembre 2012.*

**Modifiche dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali.**

**C. 5463 Moffa, C. 5503 Cazzola, C. 5539 Motta, C. 5572 Fabbri.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 13.35 alle 13.50 e dalle 14 alle 14.20.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 12 dicembre 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

ALLEGATO

**DL 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (C. 5617 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 207 del 2012, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (C. 5617);

considerato che il provvedimento ha lo scopo primario di fronteggiare, nella sostanza, l'emergenza ambientale, sanitaria, produttiva e occupazionale degli stabilimenti dell'Ilva di Taranto e che, in questo contesto, il provvedimento interviene a tutela di tutti gli stabilimenti produttivi valutati come strategicamente rilevanti in ambito nazionale, salvaguardandone la prosecuzione dell'attività per un determinato periodo di tempo, al fine di perseguire l'obiettivo della competitività di sistemi di imprese e la riqualificazione, da coniugare con la piena sostenibilità ambientale;

rilevato che il comma 1 dell'articolo 1 fa riferimento a stabilimenti industriali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come stabilimenti di interesse strategico nazionale, qualora presso di essi sia occupato da almeno un anno un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento;

segnalata l'esigenza che la gestione della crisi ambientale e sanitaria, oltre che lavorativa, connessa alle attività produttive svolte nel sito di Taranto, nel presupposto della tutela dei profili occupazionali dell'area, possa avvenire senza determinare inutili e dannosi conflitti tra i diversi soggetti istituzionali ai quali competono precise e distinte responsabilità,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	152
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	161
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	154

##### INTERROGAZIONI:

5-07231 Farina Coscioni: Articolo pubblicato sul Corriere <i>on line</i> sul servizio ambulanze della Croce Rossa .....	155
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	162
5-07521 Farina Coscioni: Autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci innovativi per l'epatite C .....	155
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	163
5-07275 Mancuso: Controlli igienico-sanitari sul trasporto di alimenti di origine animale .	156
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	164
5-08165 Marco Carra: Correttivi da apportare alla normativa vigente al fine di consentire la conservazione del sangue cordonale presso le strutture di riferimento .....	156
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	165

##### RISOLUZIONI:

7-01041 Bucchino: Iniziative volte a mantenere i parametri di potabilità delle acque destinate a consumo umano previsti dal decreto legislativo n. 31/2001 ( <i>Discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-01063 Farina Coscioni</i> ) .....	156
---	-----

##### COMITATO RISTRETTO:

Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia (C. 2060 Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa – rel. Binetti).	
Audizione informale di rappresentanti della Lega italiana contro l'epilessia (LICE), dell'Associazione italiana contro l'epilessia (AICE), della Federazione italiana epilessie (FIE) e di docenti universitari e di esperti della materia .....	159

##### SEDE REFERENTE:

Norme per il riconoscimento della sindrome <i>post polio</i> come malattia cronica e invalidante. C. 3367 Codurelli, C. 5183 Patarino e C. 5575 Laura Molteni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	159
ALLEGATO 6 ( <i>Proposta di testo unificato elaborata dal relatore adottata come testo base</i> ) .	167

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco. Nuovo testo C. 4894 Palagiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	160

## SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.**

**C. 5617 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive) il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 5617, di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Prima di entrare nel merito del contenuto del provvedimento in esame, fa presente che in data 29 novembre 2012, presso la Presidenza del consiglio, a Palazzo Chigi, ha avuto luogo un incontro, convocato e presieduto dal Presidente Monti, al fine di affrontare la questione riguardante l'ILVA di Taranto. A quell'incontro, cui erano presente anche i ministri Clini, Passera e Balduzzi, hanno partecipato i segretari nazionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL, il presidente della Confindustria, il presidente della Regione Puglia, il presidente della provincia di Taranto, il sindaco di Taranto e i rappre-

sentanti dei partiti politici, il rappresentante dell'ILVA, nonché egli stesso, in qualità di parlamentare di Futuro e Libertà e di tarantino.

Si discusse a lungo, approfondendo le tematiche da ogni punto di vista, soprattutto sindacale e politico. Il Presidente Monti, a conclusione dell'incontro, dichiarò che avrebbe tenuto in gran conto osservazioni e proposte avanzate dagli intervenuti in vista della predisposizione del decreto-legge.

Il decreto-legge n. 207, poi varato dal Consiglio dei ministri, in data 3 dicembre 2012, consta di quattro articoli.

Passando quindi all'esame delle singole disposizioni, rileva che l'articolo 1, concernente l'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), assicura la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, secondo le misure contenute nel provvedimento di AIA rilasciato in data 26 ottobre 2012; con il comma 2, la società ILVA viene immessa nel possesso dei beni dell'impresa che viene, quindi, autorizzata alla prosecuzione dell'attività.

L'articolo 2, riguardante il tema della responsabilità della conduzione degli impianti, al comma 1 stabilisce che la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti sono in capo ai titolari dell'AIA. Al comma 2 sancisce, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nelle normative di settore, le sanzioni, in particolare una amministrativa pecuniaria, fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, che è irrogata dal Prefetto.

L'articolo 3, concernente i controlli e le garanzie, prevede la nomina, per un periodo non superiore ai tre anni, di un Garante di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza incaricato di vigilare sull'attuazione delle disposizioni (comma 1), al quale spetta un compenso

pari a 200.000 euro lordi annuali (comma 2). Il Garante, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti che gli devono essere forniti tempestivamente, segnalando al Presidente del consiglio, al ministro dell'ambiente e al ministro della sanità eventuali criticità e proponendo idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria, anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione (comma 3). Ai sensi del successivo comma 4, il ministro dell'ambiente riferisce semestralmente alle Camere circa l'ottemperanza delle prescrizioni dell'AIA, di cui all'articolo 1.

Infine, l'articolo 4 reca una disposizione di copertura finanziaria.

In conclusione, riservandosi di presentare una proposta di parere dopo aver ascoltato eventuali osservazioni e suggerimenti da parte dei colleghi, preannuncia comunque l'intenzione di proporre alla Commissione l'approvazione di parere favorevole nell'ambito del quale si evidenzia tuttavia, con riferimento alla procedura di selezione del Garante, di cui all'articolo 3 del decreto-legge in oggetto, l'opportunità di non escludere i docenti facenti parte del Policlinico di Bari.

Lucio BARANI (PdL), dopo aver ringraziato il deputato Patarino per la relazione svolta, dichiara di condividere nella sostanza il decreto-legge in titolo, in quanto volto alla salvaguardia dei livelli di occupazione dell'ILVA.

Esprime tuttavia una valutazione critica con riferimento al comportamento tenuto da parte della procura di Taranto, evidenziando come nel caso di specie i magistrati, che dovrebbero essere «servitori dello Stato», non abbiano dato applicazione alle leggi approvate dal Parlamento in questa materia, con tutte le conseguenze che ne sono derivate. Auspica quindi che in futuro si riesca a porre un argine al potere della magistratura, a suo avviso esorbitante, a danno degli altri poteri dello Stato.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) fa presente che, mentre la Commissione affari sociali sta esaminando in sede consultiva il decreto-legge in oggetto, presso la Commissione ambiente si sta svolgendo un'audizione del ministro della salute sullo stesso argomento.

Fa notare quindi come rispetto alla vicenda dell'ILVA si sia registrato un attivismo maggiore da parte dei ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, intervenuti tempestivamente sul territorio tarantino, rispetto al ministro della salute, intervenuto solo in una fase successiva.

Fa altresì presente come da parte dei radicali sia stata evidenziata fin da subito la necessità di un maggiore coinvolgimento del Ministero della salute sulla questione dell'ILVA.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda di aver dato tempestivamente comunicazione ai componenti della Commissione dell'audizione del Ministro della salute sulle problematiche in ordine allo stabilimento ILVA di Taranto, convocata dalle Commissioni competenti in sede referente (VIII e X) presso l'VIII Commissione per le ore 14,15 di oggi, in modo tale che tutti i deputati interessati potessero prendervi parte.

Gero GRASSI (PD), dopo aver fatto presente di non essere mai intervenuto in passato durante la discussione su precedenti provvedimenti concernenti lo stabilimento ILVA di Taranto, esprime il proprio apprezzamento per il coinvolgimento del Ministero della salute in questa materia, sia pure tardivo. A questo proposito, rileva come l'elemento della tutela della salute pubblica in questo caso è stato trascurato per anni, evidenziando peraltro la presenza di contraddizioni nell'ambito delle normative che sono state approvate a livello comunitario, nazionale e regionale.

Con specifico riferimento al decreto-legge in oggetto, ritiene che esso non costituisca una soluzione, in quanto ancora una volta il Governo ha agito tenendo solo parzialmente conto della complessità rappresentata dal caso dell'ILVA di Ta-

ranto. Nonostante tali limiti, auspica tuttavia che si addivenga ad una rapida approvazione di tale decreto, che allo stato rappresenta a suo avviso l'unica « via di uscita », tenuto conto del fatto che, se la tutela della salute dei cittadini costituisce senz'altro il bene primario da tutelare, alla stessa stregua deve essere garantito il livello occupazionale.

Anna Margherita MIOTTO (PD), condividendo i contenuti della relazione svolta dal relatore Patarino, esprime tuttavia una riserva con riferimento al rilievo formulato dallo stesso relatore, concernente l'esigenza di non escludere i docenti del Policlinico di Bari nell'ambito della selezione del Garante di cui all'articolo 3 del decreto-legge. Pur comprendendone la ragione, legata all'esigenza di non far ricadere sull'intero Policlinico, di cui fanno parte docenti estremamente qualificati, il discredito dovuto all'operato di una sola persona, ritiene tuttavia che una considerazione di questo tipo non possa costituire una condizione o un'osservazione da apporre ad un parere.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), *relatore*, accedendo alle argomentazioni svolte dal deputato Miotto, ritiene che la considerazione già evidenziata, concernente il Policlinico di Bari, possa fare parte della premessa del parere. Presenta, quindi, una proposta di parere (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.**

**C. 5565, approvata dal Senato, e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il prescritto parere sulle parti di competenza della proposta di legge n. 5565, approvata dal Senato in sede deliberante, recante norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

Fa presente preliminarmente che presso la Commissione di merito sono stati ritirati gli emendamenti presentati al fine di procedere alla verifica dei presupposti per il trasferimento alla sede legislativa del progetto di legge già approvato dal Senato, in vista di una definitiva approvazione del medesimo.

Il provvedimento in esame si compone di 17 articoli. L'articolo 1 stabilisce le modalità per l'indicazione di origine degli oli di oliva vergini, in merito alla dimensione dei caratteri utilizzati in etichetta, alla loro visibilità e leggibilità, alla distinguibilità dagli altri segni grafici, al luogo di apposizione dell'indicazione. Gli articoli 2 e 3 recano modifiche all'articolo 43 del decreto-legge n. 83 del 2012, per quanto concerne la procedura per la verifica, da parte dei comitati di assaggiatori, delle qualità organolettiche degli oli d'oliva vergini, nonché gli adempimenti a carico delle autorità competenti nell'ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini.

Gli articoli da 4 a 6 recano norme in materia di trasparenza e di tutela del consumatore, definendo la « pratica commerciale ingannevole » (articolo 4), disciplinando l'illecito uso di un marchio (articolo 5), nonché le conseguenze amministrative e le sanzioni nell'ipotesi di reato (articolo 6) e stabilendo il termine entro il quale il prodotto conserva, in adeguate condizioni di trattamento, le possedute proprietà specifiche (articolo 7).

Gli articoli da 8 a 11 stabiliscono norme sul funzionamento del mercato e della concorrenza, ribadendo il potere di vigilanza attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge n. 287 del 1990 (articolo 8), disciplinando l'ammissione al regime di perfe-

zionamento attivo per gli oli di oliva vergini (articolo 9), prevedendo norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari (articolo 10) nonché una disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini (articolo 11). In particolare, con riferimento alle competenze della XII Commissione, rileva che l'articolo 10 obbliga gli uffici della sanità transfrontaliera (di cui fanno parte gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera – USMAF – direttamente dipendenti dal Ministero della salute, situati all'interno dei maggiori porti ed aeroporti nazionali) a rendere accessibili le informazioni circa l'origine degli oli extra vergini e delle olive, sia agli organi di controllo sia alle amministrazioni interessate, anche creando delle connessioni con sistemi informativi e banche dati di altre autorità pubbliche.

I successivi articoli da 12 a 16 recano norme sul contrasto delle frodi, prevedendo rispettivamente: la responsabilità amministrativa degli enti della filiera degli oli vergini d'oliva laddove alcuni reati siano commessi nel loro interesse (articolo 12), la pubblicazione della sentenza di condanna per contraffazione di oli di oliva vergini in relazione ad indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti a titolo di pena accessoria (articolo 13), misure finalizzate al rafforzamento di istituti processuali ed investigativi (articolo 14), ulteriori pene accessorie a carico dei condannati per un delitto di avvelenamento, contraffazione o adulterazione nel settore degli oli di oliva vergini (articolo 15), l'obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale da parte di tutti i produttori di oli vergini (articolo 16).

L'articolo 17 contiene, infine, la clausola di invarianza della spesa pubblica.

Alla luce delle considerazioni svolte, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Anna Margherita MIOTTO (PD) dichiara che il gruppo del Partito Democratico voterà a favore della proposta del relatore, ritenendo che il provvedimento in oggetto sia meritevole di essere approvato,

con riferimento sia alle esigenze dei produttori sia alla tutela degli interessi dei consumatori.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**5-07231 Farina Coscioni: Articolo pubblicato sul Corriere on line sul servizio ambulanze della Croce Rossa.**

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta in quanto, poiché la risposta è pervenuta con notevole ritardo rispetto alla presentazione dell'interrogazione, nonostante i tempi previsti dal regolamento della Camera, ciò ha determinato il fatto che il Governo non abbia risposto ad un quesito, concernente le immediate azioni da avviare nei confronti del commissario straordinario *pro tempore*.

**5-07521 Farina Coscioni: Autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci innovativi per l'epatite C.**

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta per le stesse ragioni evidenziate a proposito della precedente interrogazione. Anche in questo caso, infatti, il ritardo con cui il Governo ha risposto all'interrogazione in titolo non gli ha consentito di rispondere al quesito relativo all'opportunità di concordare con l'AIFA un supplemento di lavoro per approvare immediatamente i farmaci per l'epatite C entro l'estate 2012, considerato l'enorme ritardo accumulato e la necessità di prestare cure immediate nei confronti dei pazienti a rischio.

**5-07275 Mancuso: Controlli igienico-sanitari sul trasporto di alimenti di origine animale.**

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Cardinale.

**5-08165 Marco Carra: Correttivi da apportare alla normativa vigente al fine di consentire la conservazione del sangue cordonale presso le strutture di riferimento.**

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco CARRA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto in quanto, nonostante la ricostruzione ben articolata svolta dal sottosegretario Cardinale, ritiene che non sia stata data una risposta precisa al quesito centrale, concernente le iniziative che il Ministro della salute intenda assumere per apporre dei correttivi alla normativa vigente in modo da consentire alle famiglie mantovane coinvolte nell'attività di Branco di poter conservare il sangue cordonale presso le strutture ospedaliere di riferimento.

Ricorda come in questa materia vi sia stata purtroppo un'involuzione, nel corso della XVI legislatura, rispetto alle politiche portate avanti dall'allora Ministro della salute, Livia Turco, nella legislatura precedente. Fa altresì presente che, in un incontro tenutosi con l'attuale ministro della salute, Balduzzi, questi abbia mostrato una certa disponibilità da parte del Governo a modificare il decreto ministeriale 18 novembre 2009, in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.05.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 12 dicembre 2012 — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**7-01041 Bucchino: Iniziative volte a mantenere i parametri di potabilità delle acque destinate a consumo umano previsti dal decreto legislativo n. 31/2001.**

*(Discussione e rinvio — Abbinamento della risoluzione n. 7-01063 Farina Coscioni).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che l'11 dicembre scorso è stata presentata la risoluzione n. 7-01063 Farina Coscioni, vertente sulla medesima materia della risoluzione 7-01041 Bucchino. Pertanto le due risoluzioni presentate saranno discusse congiuntamente.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE comunica in primo luogo che il Ministero della salute da sempre riserva costante attenzione all'aggiornamento dei criteri e delle procedure di valutazione e controllo dei rischi correlati al consumo delle acque, considerando con particolare attenzione gli inquinanti « emergenti » che, pur configurandosi come diffusi fattori di rischio, non sono ancora oggetto di un controllo sistematico da parte delle autorità. In tale contesto è stato di recente definito uno schema di decreto del Ministro della salute, con il concerto del Ministro dell'ambiente, volto a introdurre procedure di gestione del rischio e a stabilire un valore di parametro per le « cianotossine » nelle acque destinate al consumo umano.

La necessità di introdurre, nella normativa vigente nazionale sulla qualità delle acque, misure specifiche di prevenzione e sorveglianza sul parametro « cianotossine », è motivata dall'evidenza che nella quasi totalità delle regioni italiane, si registrano criticità correlate allo sviluppo di cianobatteri in invasi naturali ed artificiali, utilizzati per la fornitura di acque destinate al consumo umano, che possono rappresentare un consistente rischio sanitario in considerazione del fatto che i principi tossici possono trasferirsi dal corpo idrico lungo la filiera di potabilizzazione fino al punto in cui le acque sono disponibili per il consumo.

Come è noto, i requisiti di idoneità di un'acqua per il consumo umano sono stabiliti a livello europeo dalla direttiva 98/83/CE, in base alla quale l'acqua deve essere conforme ad una serie di parametri microbiologici e chimici di valenza sanitaria e di altri parametri « indicatori » di modifiche della normale qualità delle acque, ancorché non necessariamente correlabili a rischi per la salute. I parametri e relativi valori parametrici stabiliti nell'allegato I della citata direttiva devono essere integralmente recepiti dagli Stati membri che possono, eventualmente, adottare solo valori più restrittivi.

In ogni caso, i parametri stabiliti dalla direttiva rappresentano requisiti minimi di

sicurezza per le acque. La protezione delle acque anche rispetto a fattori di rischio, non espressamente menzionati in direttiva, è comunque perseguita, in base al principio generale che le acque destinate al consumo umano « non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana ». Su tali presupposti, la direttiva in esame prescrive che « gli Stati membri devono fissare valori per altri parametri supplementari non compresi nell'allegato I, qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana nei loro territori ».

Evidenzia inoltre che i parametri ed i valori parametrici della direttiva, così come il recepimento nazionale di questi e la fissazione di parametri aggiuntivi su base nazionale o territoriale, si basa sulle conoscenze scientifiche disponibili, tenendo conto del principio di precauzione, al fine di garantire che le acque possano essere utilizzate e consumate in condizioni di sicurezza nell'intero arco della vita. Sempre nel rispetto della direttiva citata i valori parametrici individuati si fondano sugli orientamenti e i « valori guida » stabiliti per le diverse sostanze potenzialmente contaminanti le acque dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Nel merito degli impegni della risoluzione, osserva che la necessità di disporre di indicazioni guida e di valori di riferimento per il controllo delle cianotossine nelle acque destinate a consumo umano, anche direttamente espressa da diverse autorità sanitarie e giudiziarie, ha indirizzato il Ministero della salute a elaborare i criteri nazionali finalizzati a garantire una sorveglianza sui fattori di rischio nell'intero territorio e a indirizzare le azioni di prevenzione e il controllo dei rischi di contaminazione massiva di cianobatteri in acque da destinare al consumo umano.

Pertanto, è stata avviata una specifica attività promossa dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), ed è stato istituito il « Gruppo

nazionale per la gestione del rischio cianobatteri in acque destinate a consumo umano» composto da rappresentanti del Ministero salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, da diverse Autorità Sanitarie ed Ambientali territoriali, da Centri Universitari di ricerca, da Istituti afferenti al Centro Nazionale delle Ricerche, Centro Ricerche Marine – dal Laboratorio nazionale di riferimento per le biotossine, Fondazione Edmund Mach IASMA *Research and Innovation Centre*, unitamente ad esperti di sistemi di gestione idrica di primaria rilevanza.

Il Gruppo ha elaborato un rapporto esaustivo sulla valutazione del rischio da cianobatteri nei sistemi idrici aggiornato anche alle misure di prevenzione. È emerso uno scenario complesso per presenza e distribuzione di fioriture di cianobatteri tossici nel territorio italiano, che ha comportato, ai fini della tutela della salute pubblica, la necessità di intensificare le attività di prevenzione e sorveglianza.

Le valutazioni sopra esposte hanno comportato la necessità di avviare la proposta del decreto legislativo, volta a tenere sotto controllo il parametro nell'intero territorio nazionale, secondo criteri di prevenzione ispirati a standard internazionali consolidati, istituendo, nel contempo, una specifica sorveglianza interna da parte dei gestori idrici, ed esterna, da parte delle autorità sanitarie coadiuvate dalle agenzie ambientali, su base territoriale.

Il valore parametrico è stato definito sulla base di un approccio ampiamente conservativo nei confronti della protezione della salute, aggiornato allo stato delle conoscenze, ed allineato al valore guida definito nell'edizione aggiornata delle Linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, valore peraltro adottato a livello normativo da molti altri Stati membri e paesi extra-europei.

Come è noto, lo schema di decreto è stato di recente pubblicato sul sito della Commissione Europea per adempiere alla procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE. Chiarisce peraltro che il decreto è stato notificato, come prevede la diret-

tiva, al Ministero dello sviluppo economico che lo trasmette alla DG Enterprise, che poi cura la trasmissione alle altre direzioni generali interessate.

Pertanto, conclude facendo presente che il Governo non può, allo stato, garantire la posizione favorevole circa l'accoglimento degli impegni, nell'attuale formulazione, di cui alle risoluzioni in esame; tuttavia nello spirito della corretta collaborazione istituzionale, il Governo si impegna a rivedere lo schema di decreto in questione, ove all'esito della procedura di notifica di cui sopra, emerga anche a livello europeo un orientamento volto ad apportare eventuali modifiche.

Auspica infine che i presentatori delle due risoluzioni valutino l'opportunità di modificare gli impegni delle risoluzioni nella direzione sopra indicata.

Gino BUCCHINO (PD) ringrazia per la serietà dimostrata dal rappresentante del Governo che ha fornito una risposta precisa ed articolata, sebbene non può non osservare come la stessa lasci aperti molti interrogativi. Esprime quindi le sue perplessità, riferite in primo luogo al fatto che tra tutti i soggetti coinvolti nel « Gruppo nazionale per la gestione del rischio cianobatteri in acque destinate a consumo umano » non sia stata coinvolta l'Associazione medici per l'ambiente e, in secondo luogo, che il decreto interministeriale sia stato inviato alla sola Commissione imprese e industria della Unione europea quando invece coinvolge interessi principalmente di natura sanitaria. Nel ribadire che, come già indicato nella sua risoluzione, appare quanto meno incongruo che vengano innalzati i livelli di quantità dei ciano batteri consentiti stravolgendo così la normativa di cui al decreto legislativo 31/2001.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE sottolinea che il Governo ha chiaramente spiegato le ragioni per le quali il decreto sia stato notificato, come prevede

la direttiva, al Ministero dello sviluppo economico che lo trasmette alla DG Enterprise, che poi cura la trasmissione alle altre direzioni generali interessate. Inoltre si è impegnato a rivedere lo schema di decreto in questione, ove all'esito di tale procedura di notifica emerga anche a livello europeo un orientamento volto ad apportare eventuali modifiche.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita i deputati che hanno chiesto di poter intervenire nella discussione a contenere i loro interventi, essendo già arrivati i soggetti convocati per le audizioni informali in ordine all'esame dei provvedimenti sull'epilessia, di cui al successivo punto all'ordine del giorno.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), nel contestare l'invito del presidente a contenere i tempi del suo intervento, lo esorta ad organizzare i lavori della Commissione in modo tale da non contrarre il diritto di ciascuno – ed in particolare dei presentatori delle risoluzioni all'ordine del giorno – di partecipare alla discussione. Dopo aver ricordato che sono molti gli atti di sindacato ispettivo presentati sin dal 2010 vertenti sulla medesima materia oggetto delle risoluzioni in oggetto a cui il Governo non ha ancora risposto, nonostante i tempi previsti dal regolamento per la risposta, fa presente di non avere alcuna intenzione di modificare il dispositivo del suo atto di indirizzo, che chiede venga posto in votazione così come è stato redatto.

Si tratta, infatti, di questioni molto importanti e delicate per la salute dei cittadini e in particolare dei bambini, che rischiano di subire gravi danni a causa della elevazione dei livelli consentiti di cianobatteri nelle acque destinate al consumo umano.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 12 dicembre 2012.*

**Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia (C. 2060 Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa – rel. Binetti).**

**Audizione informale di rappresentanti della Lega italiana contro l'epilessia (LICE), dell'Associazione italiana contro l'epilessia (AICE), della Federazione italiana epilessie (FIE) e di docenti universitari e di esperti della materia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.55.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 15.55.**

**Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante. C. 3367 Codurelli, C. 5183 Patarino e C. 5575 Laura Molteni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che il Comitato ristretto ha concluso i suoi lavori e che il relatore ha predisposto un testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), *relatore*, illustra il testo che ha elaborato a conclusione dei lavori del Comitato ristretto, tenendo conto di tutte e tre le proposte di legge presentate. Dal testo

unificato, che sottopone alla Commissione per l'adozione quale testo base, ha però dovuto espungere le parti che potessero recare oneri alla finanza pubblica, anche al fine di accelerarne l'iter di approvazione.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di testo unificato elaborata dal relatore (*vedi allegato 6*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a domani, giovedì 13 dicembre, alle ore 12.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco.**

**Nuovo testo C. 4894 Palagiano.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sul nuovo testo della proposta di legge C. 4894 Palagiano, quale risultante

dagli emendamenti approvati, sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: parere favorevole della I Commissione e della XIV Commissione e parere favorevole con osservazioni della X Commissione.

Antonio PALAGIANO (IdV), *relatore*, dopo aver osservato come i pareri espressi dalle Commissioni siano tutti favorevoli e non contengano alcuna condizione, auspica che la proposta di legge possa essere approvata celermente e propone quindi di avviare le procedure per richiedere il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che la richiesta di trasferimento alla sede legislativa verrà inoltrata alla presidenza della Camera non appena sarà stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

## ALLEGATO 1

**DL 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5617 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale »;

ritenuto che all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge in titolo, concernente la

nomina del Garante, sarebbe opportuno prevedere che nell'ambito della procedura di selezione vengano presi in considerazione ai fini della nomina anche i docenti incardinati presso il Policlinico di Bari o, in alternativa, che gli stessi siano quanto meno consultati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**5-07231 Farina Coscioni: Articolo pubblicato sul Corriere *on line* sul servizio ambulanze della Croce Rossa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica segnalata nell'interrogazione parlamentare in esame, la Croce Rossa Italiana (CRI) ha precisato che non vi è stata alcuna interruzione delle garanzie assicurative dei mezzi operativi CRI impegnati nei servizi di emergenza sanitaria, su tutto il territorio nazionale, a ridosso della scadenza del 30 giugno 2012.

Infatti, la copertura obbligatoria della Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA), è stata comunicata tempestivamente a tutte le Unità territoriali il 27 giugno, fornendo, peraltro, notizie ed indicazioni circa la distribuzione dei contrassegni e, per l'estensione delle altre coperture assicurative, di natura facoltativa, vi è stata comunicazione il successivo 2 luglio.

Quanto riportato dagli organi di stampa, si riferisce ad una autonoma iniziativa assunta dalla Croce rossa milanese: peraltro, il Comitato Regionale CRI Lombardia ha segnalato che non ci sono stati disagi né interruzioni del servizio, ed il fermo precauzionale dei mezzi CRI è stato deciso dal Commissario del Comitato Locale CRI di Milano, per la sola giornata di domenica 1° luglio 2012, in attesa di ricevere dal Comitato Centrale CRI for-

male conferma di assenso, da parte della Compagnia assicurativa, circa la rinnovata estensione delle polizze assicurative di copertura infortuni, a tutela del personale dipendente, conferma giunta il 2 luglio 2012.

Non vi sono stati episodi analoghi nelle altre Unità Territoriali CRI.

Va anche rilevato che il Dipartimento economico, finanziario e patrimoniale della CRI si è attivato nell'invitare il competente Servizio *procurement* e contratti a presentare ogni opportuna denuncia ed esposto alle Autorità competenti di vigilanza delle Compagnie assicuratrici ed alle altre autorità (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP), Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) e Prefetture), a causa del comportamento tenuto dalla Società INA nei confronti della CRI, pur essendo stata scongiurata in via assoluta l'interruzione delle coperture assicurative per tutti i rischi previsti dalla normativa vigente in materia, con relativa assicurazione delle garanzie per tutti gli autoveicoli ed automezzi CRI, in particolare per quelli impegnati a garantire l'emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale.

## ALLEGATO 3

**5-07521 Farina Coscioni: Autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci innovativi per l'epatite C.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riguarda l'interrogazione parlamentare in esame, si precisa che i nuovi farmaci ad azione antivirale per la cura dell'epatite C cronica, sono stati oggetto di negoziazione tra l'AIFA e le società « Janssen Cilag S.p.A. » e « Merck Sharp & Dohme limited », produttrici, rispettivamente, delle specialità medicinali denominate Incivo e Victrelis, nella riunione del Comitato Prezzi e Rimborso (CPR) dell'AIFA in data 2 agosto 2012.

Al riguardo, si fa presente che tale procedura, pur essendo stata già da tempo avviata, è rimasta per alcuni mesi sospesa, in quanto le nomine dei componenti delle Commissioni AIFA, decadute per decorrenza dei termini nel mese di febbraio 2012, sono state di recente effettuate (con

decreto ministeriale 6 giugno 2012), rendendosi così possibile la ripresa dei lavori.

L'iter procedurale relativo alle specialità sopracitate, a base dei principi attivi Telaprevir e Boceprevir, ha previsto varie fasi di approfondimento istruttorio da parte dei componenti della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) e del Comitato Prezzi e Rimborso e può dirsi, oggi, concluso.

L'esigenza di rendere disponibili detti farmaci innovativi in Italia è ampiamente condivisa sia dal Ministero che dall'AIFA, che ha curato il loro inserimento all'interno del Registro dei Farmaci sottoposti a Monitoraggio (RFM).

Si coglie l'occasione per comunicare che i relativi provvedimenti sono stati trasmessi per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* il giorno 26 novembre 2012.

## ALLEGATO 4

**5-07275 Mancuso: Controlli igienico-sanitari sul trasporto di alimenti di origine animale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione parlamentare in esame, si fa presente che il protocollo di intesa da realizzare con il Ministero dell'interno/Comando centrale della polizia stradale, prevede un programma di incremento dei controlli sui veicoli che trasportano alimenti ed animali vivi, stabilendo adeguate procedure di attuazione.

Vengono anche individuate aree di sosta/deposito nelle quali scaricare le merci – ove necessario – in seguito a provvedimenti di fermo del mezzo (sia per i casi di violazione al codice della strada che nei casi di violazione di norme sanitarie), nonché le figure dei referenti sul territo-

rio, da contattare in caso di riscontro di violazioni di carattere sanitario.

La complessità del documento, che vede coinvolte le due direzioni generali competenti del Ministero della salute e la Direzione centrale della polizia stradale, e che dovrà necessariamente essere sottoposto in valutazione alla Conferenza Stato-regioni, per competenza territoriale, richiede un esame accurato ed approfondito, per le numerose implicazioni giuridiche ed attuative.

Le amministrazioni coinvolte intendono definire in tempi brevi il protocollo d'intesa in questione.

## ALLEGATO 5

**5-08165 Marco Carra: Correttivi da apportare alla normativa vigente al fine di consentire la conservazione del sangue cordonale presso le strutture di riferimento.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione segnalata nell'interrogazione parlamentare in esame, l'Istituto superiore di sanità – Centro nazionale sangue ha inteso precisare quanto segue.

La Banca autologa mantovana del cordone ombelicale (BAMCO) è stata istituita presso l'azienda ospedaliera « Carlo Poma » di Mantova nel 2003, con statuto di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

Il 22 settembre 2003, la regione Lombardia, interpellata dal direttore generale *pro tempore* dell'azienda ospedaliera, esprimeva parere favorevole all'istituzione della banca, non ravvisando l'esistenza di elementi ostativi e inquadrando la scelta dell'azienda ospedaliera « Carlo Poma » di Mantova nell'ambito della propria autonomia aziendale.

Nel 2007 la BAMCO rinnova il suo statuto, cambiando denominazione ma mantenendo l'acronimo, che indica « Banca autologa-allogena mantovana del cordone ombelicale ». Nello stesso anno, la regione Lombardia ha riconfermato la posizione già espressa nel 2003.

La regione Lombardia non ha mai, di fatto, formalizzato l'autorizzazione all'istituzione della Banca di sangue cordonale ad uso autologo-personale, istituzione che non era consentita sul territorio nazionale sulla base delle disposizioni allora vigenti.

La BAMCO raccoglie e conserva presso la struttura sita nell'azienda ospedaliera « Carlo Poma » di Mantova circa 2.200 unità di sangue cordonale ad uso autologo. Dalla entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 2009 « Disposizioni

in materia di conservazione di cellule staminali da sangue cordonale per uso autologo-dedicato », la BAMCO non può continuare l'attività di conservazione del sangue cordonale ad uso personale sul territorio italiano e sottoscrive un accordo con il « Bioscience Institute » di San Marino per la conservazione presso la banca privata di San Marino delle unità raccolte.

Ad oggi sono ancora conservate presso i locali della BAMCO, siti nell'azienda ospedaliera « C. Poma » di Mantova, le 2.200 unità cordonali prelevate prima del 2009.

In merito alla richiesta, formulata dall'interrogante, di apportare correttivi alla attuale legislazione in tema di sangue cordonale, per consentire anche sul territorio nazionale la conservazione delle unità cordonali ad uso autologo-personale, si formulano le seguenti valutazioni a sostegno delle finalità e della *ratio* delle disposizioni vigenti.

La principale applicazione clinica del sangue cordonale è, ad oggi, il trapianto allogeneico (il donatore è persona diversa dal paziente) delle cellule staminali contenute nel sangue cordonale, che rappresenta una terapia salvavita consolidata e di successo per curare gravi malattie ematologiche e non ematologiche. Il sangue cordonale svolge lo stesso ruolo terapeutico di un donatore adulto compatibile, reperito in ambito familiare o selezionato tra i donatori volontari iscritti nei registri internazionali.

Il trapianto di cellule staminali da sangue cordonale è oggi una terapia consolidata, ritenuta appropriata sulla base

delle evidenze scientifiche prodotte da un numero elevatissimo di studi clinici prospettici, randomizzati e controllati, nazionali ed internazionali. Non esistono altrettante evidenze per l'uso autologo del sangue cordonale, per il quale sono invece riportati in letteratura solo casi aneddotici.

Esiste una precisa controindicazione ad utilizzare in modo autologo le cellule staminali emopoietiche da sangue cordonale in caso di malattie neoplastiche o generiche, dal momento che le cellule potrebbero essere già portatrici della stessa malattia.

In merito al possibile futuro utilizzo autologo del sangue cordonale (da cui spesso discende l'idea di assicurare una sorta di « tesoretto biologico » per il nascituro), non esistono al momento prove scientifiche certe sul mantenimento della vitalità e delle funzioni biologiche delle cellule mantenute crioconservate per periodi superiori a 15 anni dal loro bancaggio. L'applicazione del sangue cordonale autologo nell'ambito della cosiddetta medicina rigenerativa è ancora privo di consolidate evidenze scientifiche.

Sia il Consiglio di Europa, sia numerosi comitati etici internazionali e società scientifiche hanno espresso parere sfavorevole alla conservazione autologa, scoraggiando l'istituzione di banche con finalità

*profit* e incoraggiando la donazione allogenica solidaristica e la conservazione dedicata, in tutti quei casi in cui l'evidenza scientifica ne abbia dimostrato l'utilità terapeutica, presso strutture pubbliche.

In tutto il mondo, a partire dal 1993, si sono sviluppati programmi di bancaggio a scopo solidaristico, che ad oggi contano un inventario di oltre 600.000 unità idonee all'uso nel trapianto ematopoietico. A fronte di questi programmi, sono stati effettuati oltre 25.000 trapianti nel mondo a favore di pazienti adulti e pediatrici. Anche in Italia si è sviluppata una rete di banche, che oggi conta 19 strutture in 14 regioni, istituita ufficialmente con il decreto ministeriale del 18 novembre 2009. L'Italia ha un inventario complessivo di circa 30.000 unità di sangue cordonale conservate a scopo solidaristico, disponibili per il trapianto di pazienti italiani e internazionali.

La normativa italiana in tema di sangue cordonale sostiene la donazione solidaristica del sangue cordonale sulla base del principio della reciprocità, della solidarietà civile e dell'equo accesso alle cure. Per assicurare la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino, la donazione solidaristica e dedicata del sangue cordonale rientra nei livelli essenziali di assistenza ed è sostenuta attraverso risorse finanziarie pubbliche.

## ALLEGATO 6

**Norme per il riconoscimento della sindrome *post* polio come malattia cronica e invalidante. C. 3367 Codurelli, C. 5183 Patarino e C. 5575 Laura Molteni.**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAL RELATORE  
ADOTTATA COME TESTO BASE**

Norme per il riconoscimento della sindrome *post* polio come malattia cronica e invalidante

ART. 1.

1. La sindrome *post* polio (PPS), in quanto malattia complessa che colpisce persone sopravvissute alla poliomelite, è riconosciuta quale malattia cronica e invalidante.

ART. 2.

1. Al fine di promuovere forme di aiuto, di assistenza e di sostegno per le persone affette da PPS, le regioni, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, individuano i reparti e gli ambulatori delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate idonei alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione della PPS.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i centri di

ricerca per lo studio della PPS, dei relativi protocolli terapeutici e dei presidi farmacologici e riabilitativi idonei.

3. Nell'ambito degli obiettivi formativi definiti attraverso la programmazione pluriennale dalla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina di cui agli articoli 16-*bis* e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le regioni predispongono idonei corsi di formazione per la diagnosi della PPS e per i relativi protocolli terapeutici.

4. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione di apposite linee guida per lo svolgimento di indagini epidemiologiche dei soggetti affetti da PPS e per la predisposizione di specifici protocolli terapeutici.

ART. 3.

1. Dall'attuazione della presente legge non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

5-00462 Di Giuseppe: Sul finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale .....	169
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	176
Sui lavori della Commissione .....	169
5-05320 Delfino: Iniziative conseguenti alla diffusione della flavescenza dorata della vite .	170
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	177
5-05523 Oliverio: Iniziative per il sostegno alle aziende agricole danneggiate dalla siccità che ha caratterizzato alcune aree della Calabria .....	170
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	179
5-07475 Di Giuseppe: Sulla situazione dello Zuccherificio del Molise .....	170
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	180
5-08449 De Camillis: Sulla situazione dello Zuccherificio del Molise e su altre crisi aziendali nella regione Molise .....	171
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	182
Sui lavori della Commissione .....	171

##### RISOLUZIONI:

7-01042 Paolo Russo: Per l'esclusione di alcuni prodotti particolari dall'ambito di applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	172
<i>ALLEGATO 6 (Nuova formulazione della risoluzione)</i> .....	183
7-01043 Cenni, 7-01051 Di Giuseppe e 7-01052 Delfino: Interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	174

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	175
Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari ( <i>Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base</i> ) .....	175
<i>ALLEGATO 7 (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto e scelto dalla commissione come testo base)</i> .....	186
AVVERTENZA .....	175

##### INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le

politiche agricole alimentari e forestali,  
Franco BRAGA.

**La seduta comincia alle 13.40.**

**5-00462 Di Giuseppe: Sul finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale.**

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel ringraziare il sottosegretario Braga per aver voluto fornire i dati relativi agli anni 2009-2012, osserva che a questo punto non è il caso di dichiararsi soddisfatta o meno della risposta del Governo poiché all'interrogazione, risalente al 15 ottobre 2008, non può nemmeno applicarsi il detto che non è mai troppo tardi perché in questo caso è troppo tardi.

Pur prendendo atto dello stanziamento di 233 milioni di euro per il 2013, rimane il fatto che gli operatori del settore ottengono qualcosa solo quando subiscono danni per alluvioni, eccezionali eventi meteorologici, terremoti ed altro; in altri termini, essi ricevono risorse solo per ristorare danni pregressi e mai contributi o incentivi per le loro attività nel settore primario.

Si dichiara dunque parzialmente soddisfatta, dove il termine « parzialmente » è dovuto al rispetto per il sottosegretario Braga che, anche se dopo tre anni, è venuto a rispondere all'interrogazione.

Auspica infine che la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, prevista per il 2013 in 233,33 milioni di euro non venga intaccata per far fronte ad altre esigenze, come avvenuto in alcuni casi.

**Sui lavori della Commissione.**

Luca BELLOTTI (PdL) osserva che la seduta odierna assume una valenza diversa rispetto alle consuete sedute dedicate alle interrogazioni, tanto da suggerire di seguire diverse modalità procedurali. Vi è infatti una questione che riguarda il Governo, che si trova in una fase politica non ordinaria, ma soprattutto sono accaduti fatti importanti che riguardano il

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alcuni suoi importanti dirigenti. A questo punto, la domanda più importante alla quale dovrebbe rispondere il Governo è quella che riguarda lo stesso Ministero, perché si chiarisca alla Commissione cosa sta accadendo nel suo ambito e come potrà esserne garantita la funzionalità. Al riguardo, alla Commissione è dato conoscere solo le notizie apparse sui mezzi di informazione. Ritiene pertanto urgente e necessario da parte del Governo fornire una informativa sui fatti e sugli orientamenti che si intendono seguire, in termini di incarichi e di organizzazione interna del Ministero, perché lo stesso possa perseguire gli interessi dell'agricoltura italiana.

Paolo RUSSO, *presidente*, nel sottolineare che l'intervento del deputato Bellotti avrebbe potuto trovare più idonea collocazione nell'ambito della seduta, lo informa che la questione è stata già esaminata nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su sollecitazione dei colleghi Beccalossi, Di Giuseppe e Oliverio. Sulla base di quanto convenuto, informa di aver già preso contatti con il Ministro Catania, che tuttavia da martedì è in missione presso le istituzioni europee e che pertanto ha dato la sua disponibilità ad intervenire in Commissione anche nella giornata di lunedì.

Viviana BECCALOSSI (PdL) chiede di intervenire.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che la Commissione sta procedendo allo svolgimento di interrogazioni e che in altre fasi potrà affrontare altri argomenti. Precisa di aver consentito l'intervento del deputato Bellotti perché assente nella giornata di ieri e di essere intervenuto egli stesso solo per informare la Commissione degli sviluppi della questione.

**5-05320 Delfino: Iniziative conseguenti alla diffusione della flavescenza dorata della vite.**

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Teresio DELFINO (UdCpTP), replicando, fa presente che è evidente una certa mancanza di programmazione nello svolgimento delle interrogazioni da parte del Ministero, trattandosi di un atto di sindacato ispettivo del 14 settembre 2011 quando la questione della diffusione della flavescenza dorata era molto viva, mentre la risposta del Ministero giunge dopo un anno. Manifesta inoltre delusione poiché riteneva che l'arrivo di tecnici alla guida del Ministero avrebbe conferito maggiore efficienza alla struttura, anche nel rispondere alle interrogazioni del Parlamento, che meritano una trattazione in tempi credibili per i proponenti.

Deve inoltre osservare che i dati forniti nella risposta non rispondono ai due quesiti posti circa urgenti iniziative del Ministero e le relative risorse da destinare alla ricerca.

Fa presente di essere consapevole del decisivo ruolo svolto dalle regioni e dà atto, al di là di ogni schieramento politico, del grande lavoro svolto dall'assessore Sacchetto in questo campo. Ritiene però che occorre conoscere, con riferimento generale ma anche specifico al territorio piemontese, i risultati del contrasto all'agente patogeno e quanti ettari di vigneti siano stati compromessi o addirittura estirpati. Si dichiara pertanto insoddisfatto per questa parte della risposta, ma soddisfatto per la seconda parte, riguardante il progetto di ricerca, i controlli e i finanziamenti per il potenziamento dei servizi fitosanitari regionali, con un notevole impegno di spesa, anche se non dedicato completamente alla lotta contro la flavescenza.

Si dichiara conclusivamente parzialmente soddisfatto, auspicando che in futuro altri si prendano cura della questione, essendo necessario sradicare questa piaga

dai vigneti italiani che rappresentano una risorsa fondamentale per il *made in Italy* agricolo.

**5-05523 Oliverio: Iniziative per il sostegno alle aziende agricole danneggiate dalla siccità che ha caratterizzato alcune aree della Calabria.**

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel ringraziare il sottosegretario per la presenza, fa presente che nell'interrogazione si chiedeva se il Governo era a conoscenza della grave siccità che ha colpito i territori della provincia di Crotone da aprile a settembre e se intendeva proporre qualche iniziativa in merito. Fa inoltre presente che, a quanto gli risulta, la regione Calabria ha chiesto lo stato di calamità naturale dopo che le province lo avevano già fatto. Si chiede pertanto se le informazioni in possesso del sottosegretario siano precise. Facendo presente che la regione Calabria è governata da forze politiche diverse dalla sua e che quindi non intende fare una difesa d'ufficio, ribadisce che gli risulta un diverso andamento dei fatti. Invita pertanto il Ministero a procedere ad un supplemento di istruttoria per fornire una risposta più esauriente, che non si limiti ad una ricostruzione della legislazione vigente ben nota alla Commissione.

**5-07475 Di Giuseppe: Sulla situazione dello Zuccherificio del Molise.**

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Anita DI GIUSEPPE (IdV) osserva che la sua interrogazione è meno datata delle altre perché è del 19 luglio scorso, anche se nel frattempo la situazione ha proseguito il suo corso, rimanendo grave. L'interrogazione riguarda una storia vera-

mente infinita, che coinvolge uno degli ultimi quattro zuccherifici rimasti in attività in Italia dei diciannove iniziali. Finora, il richiesto intervento del Governo è mancato, nonostante una richiesta di un intervento di 35 milioni di euro da parte dell'AGEA per la riconversione degli impianti di produzione dello zuccherificio. Anche i previsti 19 milioni di euro destinati al settore bieticolo-saccarifero sono stati fatti rientrare nel bilancio dello Stato.

In tale frangente, mentre i diritti dei lavoratori dello zuccherificio e dell'indotto vengono conculcati e il territorio molisano viene stravolto, legato com'è alla storia dello zuccherificio, si pagano consulenze e altre attività esterne per centinaia di migliaia di euro.

Auspica pertanto che la vendita dello zuccherificio possa portare a risultati positivi e che il nuovo assetto proprietario predisponga un adeguato rilancio dell'impianto, così importante per il territorio.

**5-08449 De Camillis: Sulla situazione dello Zuccherificio del Molise e su altre crisi aziendali nella regione Molise.**

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), replicando, ricorda che la sua interrogazione aveva ad oggetto non solo lo zuccherificio del Molise, ma anche la questione della Solagrital-Arena, azienda di trasformazione avicola, le cui difficoltà derivano dai crediti vantati nei confronti della società Arena e sono state finora in parte risolte solo grazie all'intervento della regione Molise. In particolare, si è in attesa della soluzione delle questioni concernenti gli allevatori, che attendono da molto tempo il pagamento delle loro spettanze. Su tale questione, il Governo dovrebbe chiarire la propria disponibilità ad aprire un tavolo di confronto.

Per quanto riguarda la vicenda dello Zuccherificio del Molise, si ripongono invece speranze che la gestione liquidatoria

possa condurre l'azienda verso una nuova stagione. Resta tuttavia il problema delle aziende terze e dei relativi lavoratori, privi di ogni forma di tutela.

Chiede in conclusione al Governo di integrare le informazioni fornite sulla vicenda della Solagrital-Arena.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il deputato Nastri ha trasformato la sua interrogazione 5-05305, sulla salvaguardia delle risorse finanziarie destinate all'agricoltura italiana nell'ambito della riforma della Politica agricola comune (PAC), in interrogazione a risposta scritta.

**Sui lavori della Commissione.**

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) fa presente, dopo aver preso visione del testo scritto della risposta alla sua interrogazione n. 5-05523, concernente iniziative per il sostegno alle aziende agricole danneggiate dalla siccità che ha caratterizzato alcune aree della Calabria, che in tale testo è contenuto purtroppo un grave errore, in quanto si afferma che ad oggi nessuna formale richiesta di intervento è pervenuta da parte della regione Sicilia. A parte il riferimento erroneo alla regione Sicilia, deve infatti sottolineare che, secondo quanto rappresentato dal competente assessore regionale, la regione Calabria ha da tempo inviato la richiesta di intervento. Al riguardo, osservando che forse al Ministero agricolo vi è un sistema che non funziona, sottolinea che il Ministero non può non conoscere questi dati di fatto e fornire al Parlamento informazioni non veritiere. Ritiene in questo senso che la risposta fornita dal rappresentante del Governo non appare rispettosa delle prerogative parlamentari e sia, in generale, non adeguata sul piano istituzionale.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che invierà al Ministro una ulteriore nota per esprimere rammarico per le modalità con le quali sono trattate le risposte alle interrogazioni.

Il sottosegretario Franco BRAGA deve osservare, con rammarico, che anche da parte sua sono stati formulati talvolta rilievi per alcune risposte fornite dagli uffici.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco BRAGA.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**7-01042 Paolo Russo: Per l'esclusione di alcuni prodotti particolari dall'ambito di applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame della discussione della risoluzione, rinviato nella seduta del 27 novembre scorso.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 novembre scorso ha illustrato la risoluzione e si è aperta la discussione.

Ricorda altresì che nella giornata di ieri la Commissione ha proceduto all'audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative agricole, della Federalimentare e dell'Associazione distributori farmaceutici (ADF).

Sulla base delle richieste formulate in sede di audizioni e, in generale, delle sollecitazioni pervenute dalle categorie interessate, presenta una nuova formulazione della risoluzione (*vedi allegato 6*).

Fabio RAINIERI (LNP) chiede chiarimenti in merito alla categoria degli «alimenti destinati ad un'alimentazione particolare», cui si riferisce l'impegno contenuto nella risoluzione.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che tale categoria, che comprende gli alimenti per lattanti, dietetici e simili, è espressamente disciplinata dalla direttiva 2009/39/CE e dal decreto legislativo n. 111 del 1992. È in ogni caso disponibile a precisare in tal senso la risoluzione.

Carlo NOLA (PdL) osserva che, al quattordicesimo paragrafo delle premesse – dove si afferma che è necessario precisare che la disciplina introdotta dall'articolo 62 opera nei rapporti che si esauriscono nel territorio della Repubblica, sottraendo da tale normativa le cessioni di prodotti «consegnati in altri Stati membri» – si dovrebbe più propriamente fare riferimento ai prodotti «destinati» ad altri Stati membri.

Sandro BRANDOLINI (PD) esprime perplessità sulla formulazione del quattordicesimo paragrafo delle premesse.

Paolo RUSSO, *presidente*, accoglie la richiesta di modifica formulata dal deputato Nola. Fa poi presente che si potrebbe aggiungere un ulteriore paragrafo, per segnalare l'esigenza di chiarire anche la fattispecie della destinazione dei prodotti ad altri Stati non membri dell'Unione europea.

Sandro BRANDOLINI (PD) chiede chiarimenti in merito al decimo paragrafo delle premesse, laddove si afferma che bisogna superare la disparità di trattamento relativamente ai passaggi dei prodotti, diversi dal conferimento, effettuati dagli imprenditori ad altre categorie di cooperative, quali i consorzi agrari: In particolare, non condivide affatto che tale indirizzo possa valere per i non soci.

Chiede inoltre chiarimenti in merito ai contratti di commissione, oggetto del dodicesimo paragrafo delle premesse.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che si possa meglio formulare il testo nei passaggi indicati dal collega Brandolini. In particolare, nel dodicesimo paragrafo, ritiene che si faccia riferimento ai contratti

di servizio, relativi ad attività di lavorazione o movimentazione dei prodotti.

Sandro BRANDOLINI (PD) ritiene accoglibile l'indicazione proposta dal Presidente, per la parte relativa alla prestazione di servizi.

Angelo ZUCCHI (PD) invita a non entrare in dettagli che possono creare ulteriori complicazioni.

Fabio RAINIERI (LNP) chiede se non sia opportuno rinviare la discussione della risoluzione. Sottolinea anche che la normativa di cui si discute sta creando problemi enormi alle imprese.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che, nell'attuale contesto politico-istituzionale, se la Commissione intende deliberare è preferibile che non proceda a rinvii. Nel merito, poi, la Commissione sta cercando di rimediare ai problemi emersi e, da questo punto di vista, probabilmente la risoluzione nemmeno sarà sufficiente.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva – con riferimento ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare – che nel 2013 entrerà comunque in vigore la normativa generale sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, come recentemente modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, rileva che l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 comporta in ogni caso rilevanti oneri organizzativi e burocratici, non congrui per prodotti come gli integratori alimentari, per i quali si effettuano consegne ripetute anche più volte al giorno.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che gran parte degli adempimenti devono essere effettuati in base alla normativa fiscale.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che le formalità previste dall'articolo 62 com-

porta in ogni caso una moltiplicazione degli adempimenti.

Fabio RAINIERI (LNP) ricorda che nelle audizioni di ieri è stato posto solo il problema degli integratori alimentari.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 62 a prodotti propri del settore farmaceutico, per quanto considerati prodotti alimentari in base alla normativa europea, costituisca un'anomalia.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che, per risolvere i problemi indicati, si potrebbero escludere dall'ambito di applicazione dell'articolo 62 i distributori di integratori alimentari, in quanto soggetti estranei alla filiera agroalimentare.

Carlo NOLA (PdL) ricorda che al Senato era stato proposto anche di escludere dall'ambito di applicazione dell'articolo 62 i contratti conclusi dalle imprese agricole per l'approvvigionamento collegato al ciclo biologico dell'azienda. Infatti, l'esclusione dei contratti tra imprenditori agricoli (prevista nel decreto-legge n. 179) non copre tutte le ipotesi, restando escluso, per esempio, il caso di acquisto di sementi da un commerciante.

Segnala poi l'esigenza di far salve antichissime prassi seguite nell'attività agricola, il cui venir meno rischia di determinare la chiusura di tante aziende, costrette a termini di pagamento incompatibili con le tradizionali usanze dei rapporti agricoli.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che dal prossimo 1° gennaio la materia dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali sarà regolata dal decreto legislativo n. 231 del 2002, recentemente modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012.

Carlo NOLA (PdL) ritiene che la Commissione debba in ogni caso tener conto dei problemi segnalati.

Paolo RUSSO, *presidente*, si dichiara disponibile ad accogliere la sollecitazione del deputato Nola, nel senso di inserire nelle premesse un richiamo alla necessità di considerare il ciclo produttivo e biologico dell'approvvigionamento di prodotti da parte dell'azienda agricola.

Giovanna NEGRO (LNP) invita a valutare la possibilità di destinare risorse per sostenere le aziende nel passaggio alla nuova disciplina dei termini di pagamento.

Paolo RUSSO, *presidente*, concordando con la proposta della collega Negro, ritiene che si possa inserire un ulteriore impegno affinché il Governo valuti l'opportunità di introdurre strumenti *ad hoc* che, a partire dall'ISMEA, garantiscano il credito per far fronte alle esigenze poste dalla normativa in questione.

Teresio DELFINO (UdCpTP) osserva che effettivamente la disciplina delle relazioni commerciali di cui all'articolo 62 fa venir meno le consuetudini vigenti tra le parti nel settore agricolo. Ritiene pertanto opportuno compiere un ulteriore approfondimento su tale aspetto.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la recente normativa sui termini di pagamento prevede anche la possibilità di derogare ai termini stabiliti per legge, a determinate condizioni. Ciò potrà consentire il mantenimento di pratiche condivise dalle parti. In tal senso si potrebbe integrare la risoluzione.

Ritiene quindi, tenuto conto dell'orientamento emerso, che il seguito della discussione debba essere rinviato a martedì della prossima settimana. Deve infine informare che il Governo gli ha preannunciato un orientamento contrario sulla risoluzione, come riformulata.

Il sottosegretario Franco BRAGA precisa che la nuova formulazione è pervenuta solo poco tempo prima dell'inizio della seduta. Si riserva pertanto di com-

piere ulteriore approfondimento, con riferimento al nuovo testo, come modificato nel corso della discussione odierna.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

**7-01043 Cenni, 7-01051 Di Giuseppe e 7-01052 Delfino: Interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto delle risoluzioni in oggetto, rinviato nella seduta del 27 novembre sorso.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, le risoluzioni saranno trattate congiuntamente, vertendo sulla stessa materia.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 novembre scorso la discussione era stata rinviata. Invita quindi i presentatori delle risoluzioni a valutare la possibilità di predisporre una risoluzione unitaria.

Rinvia infine ad altra seduta il seguito della discussione.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco BRAGA.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.**

**C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 dicembre scorso si è svolto un dibattito in merito al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, a conclusione del quale era stato dato mandato alla relatrice Faenzi di lavorare con i gruppi in via informale per mettere a punto eventuali ulteriori perfezionamenti del testo, da sottoporre alla Commissione.

La relatrice ha elaborato alcune modifiche, sulla base delle sollecitazioni pervenute, ma gli ha comunicato che alcuni gruppi ritengono necessario un ulteriore approfondimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine.**

**C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 settembre 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 19 settembre scorso la Commissione ha nominato un Comitato ristretto, che ha lavorato alla stesura di un testo unificato delle proposte di legge (*vedi allegato 7*).

Propone quindi di adottare tale come testo base per l'ulteriore *iter* e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per lunedì 17 dicembre, alle ore 17.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.*

*Testo unificato C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi.*

*Interventi per il settore ittico.*

*C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastri, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe, C. 5192 Catanoso, C. 5199 Paolo Russo e C. 5281 Callegari.*

ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-00462 Di Giuseppe: Sul finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in oggetto riguarda la copertura finanziaria del Piano assicurativo agricolo nazionale da destinare agli incentivi assicurativi.

In merito, si precisa che nel 2008 lo stanziamento di bilancio è stato di 188 milioni di euro (in quanto ai 220 milioni iniziali, sono stati decurtati 32 milioni con una successiva manovra), cui si sono aggiunti ulteriori 66 milioni recati dalla legge n. 205 del 1988, di conversione del decreto-legge n. 171 del 1988.

Nel 2009, benché la legge di bilancio non avesse stanziato risorse per le misure assicurative del Fondo, la legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010) ha previsto, per finanziare gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale – parte assicurativa – i seguenti stanziamenti:

con la Tabella D: euro 51.900.000 per l'anno 2010; 16.700.000 per il 2011 e 16.700.000 per il 2012;

con l'articolo 2, comma 250: 100.000.000 euro per ciascuna annualità compresa tra il 2010 e il 2012.

Preciso che tali disponibilità sono state utilizzate anche per coprire esigenze di spesa degli anni precedenti, tra cui il 2008 e il 2009, che non avevano potuto trovare adeguata copertura per le motivazioni esposte.

Ai predetti importi si sono aggiunte le disponibilità di cui all'articolo 68 del Re-

golamento CE 73/2009 (pari a 70 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012), quelle del relativo cofinanziamento nazionale (23,300 milioni di euro per il 2010 e 24,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012), nonché risorse provenienti dall'OCM vino di cui al regolamento CE n. 1234/07 (20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012), previste dall'articolo 2, comma 54, della stessa legge finanziaria 2010. Tali disponibilità sono state ulteriormente incrementate con altri 50,3 milioni provenienti da economie di spesa di altre misure comunitarie, dirottati sulle assicurazioni.

Per l'anno 2013 il progetto di legge di stabilità, attualmente in fase di approvazione da parte del Parlamento, prevede uno stanziamento di 120 milioni di euro, cui si aggiungono 113,3 milioni di risorse comunitarie, di cui 20 milioni recati dal programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo e, il restante, dall'articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09 misura assicurativa, compreso il cofinanziamento di cui al fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987.

Grazie alla certezza delle risorse i valori assicurati, dopo la vicenda del 2009 segnalata dall'interrogante, sono tornati ad aumentare superando, nel 2011, i 6,5 miliardi di euro.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-05320 Delfino: Iniziative conseguenti alla diffusione della flavescenza dorata della vite.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione riguarda le iniziative da intraprendere contro la diffusione di una malattia della vite (la flavescenza dorata) che, riscontrata per la prima volta nel 1973 in Lombardia, si è successivamente estesa soprattutto alle aree viticole delle regioni centro-settentrionali tramite il cicadellide *Scaphoideus titanus*.

Per far fronte alla comparsa in forma epidemica della fitoplasmosi in diverse zone viticole del territorio italiano, il decreto ministeriale 31 maggio 2000 ha reso obbligatoria la lotta alla flavescenza dorata della vite, stabilendo che i Servizi Fitosanitari regionali effettuino annualmente, attraverso l'individuazione di siti di osservazione, la sorveglianza sull'intera area vitata del territorio di competenza, verificando la presenza del fitoplasma e del suo vettore.

Sulla scorta dei risultati ottenuti dall'attività di monitoraggio, detti Servizi regionali provvedono alla delimitazione di zone « focolaio », ove si può ritenere tecnicamente possibile l'eradicazione della malattia, e di zone di « insediamento », in cui la malattia ha raggiunto un livello tale da non renderne possibile l'eradicazione.

Il predetto Decreto definisce altresì specifiche misure fitosanitarie da attuare in ciascuna zona delimitata, nonché per i produttori di materiale di moltiplicazione.

Tuttavia, nelle aree produttive settentrionali italiane è stata riscontrata negli ultimi anni una recrudescenza della malattia dovuta, sostanzialmente, alla difficoltà di contenimento del vettore con trattamenti insetticidi e all'incremento di superfici incolte che rappresentano un pericoloso serbatoio di infezione.

Nella regione Piemonte, nonostante l'attivazione annuale di un Piano operativo di lotta alla flavescenza dorata, persistono popolazioni del vettore *Scaphoideus titanus*. Ciò è dovuto in larga parte alla mancata esecuzione, su tutto il territorio vitato, delle prescrizioni fitosanitarie impartite dal competente Servizio Regionale.

Infatti è emerso che, ove la viticoltura è maggiormente professionale e la gestione del territorio è omogenea e assidua, la presenza delle popolazioni del vettore appare marginale.

Infatti, i controlli eseguiti dal settore fitosanitario hanno evidenziato che in numerosissimi casi, specialmente dove la viticoltura è meno professionale, i trattamenti insetticidi obbligatori non vengono effettuati o non sono eseguiti in modo corretto.

Tuttavia, se i trattamenti insetticidi non vengono effettuati su tutto il territorio vitato e nello stesso periodo, non dobbiamo meravigliarci che sopravvivano popolazioni dell'insetto vettore che ritornano nei vigneti.

Ciò premesso, vorrei far presente che il Ministero, per definire procedure di diagnosi e di contenimento adeguate ha finanziato, nel 2010, un progetto di ricerca biennale (Emergenze fitosanitarie: strategie di contenimento – STRATECO) secondo un piano di attività definito da esperti scientifici del C.R.A. – Centro di ricerca per la patologia vegetale, col supporto del Servizio fitosanitario centrale e dei Servizi fitosanitari regionali. Nell'ambito del progetto è stata istituita una linea di ricerca specifica per Flavescenza dorata e Legno nero.

La ricerca ha avuto come ulteriori obiettivi l'armonizzazione dei risultati ottenuti nell'ambito dei monitoraggi eseguiti a livello regionale e l'approfondimento delle conoscenze sulla variabilità degli isolati che comportano manifestazioni patogenetiche differenziate, nonché della correlazione tra i dati relativi alla diffusione dei giallumi e i risultati dei monitoraggi condotti sui vettori.

Evidenzio, infine, che per far fronte alle varie emergenze fitosanitarie e per finanziare gli interventi necessari al potenziamento dei Servizi fitosanitari regionali, secondo quanto stabilito nel decreto ministeriale n. 24050 del 14 novembre 2011, per l'anno finanziario 2011 sono

stati assegnati alle regioni euro 6.193.794, a valere sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero.

Anche per il 2012, sulla base dell'Intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, sono state impegnate, per le medesime finalità, risorse finanziarie aggiuntive, per un ammontare di 4.366.881,33 euro, cui le regioni possono attingere per pianificare attività di controllo specifiche per la Flavescenza dorata tramite i relativi Servizi fitosanitari.

Ricordo che ulteriori iniziative potrebbero essere finanziate anche attraverso i Programmi di sviluppo rurale, la cui gestione è affidata alle singole regioni.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-05523 Oliverio: Iniziative per il sostegno alle aziende agricole danneggiate dalla siccità che ha caratterizzato alcune aree della Calabria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione concerne la ridotta piovosità e l'eccessivo caldo che, nel mese di settembre 2011 hanno causato, tra l'altro, danni alle produzioni agricole nei territori della provincia di Crotona e le iniziative da intraprendere per sostenere il reddito delle imprese agricole coinvolte.

Al riguardo, faccio presente che gli interventi compensativi previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale a sostegno delle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali possono essere attivati a condizione che il danno sulla produzione lorda vendibile risulti superiore al 30 per cento ed esclusivamente per quelle avversità e colture danneggiate che non sono comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative (peraltro, agevolate per l'esistenza di un contributo statale fino all'80 per cento della spesa premi sostenuta).

Tuttavia, in presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire la domanda assicurativa delle produzioni, la regione interessata può chiedere la modifica delle previsioni assicurative previste dal Piano assicurativo in vigore e, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, può essere consentita l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale.

Colgo l'occasione per far presente che, ai sensi della vigente normativa, per le colture, strutture e avversità non assicurabili al mercato agevolato possono essere concessi contributi in conto capitale fino

all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria; prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo nonché una proroga delle rate relative alle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso.

Inoltre, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Evidenzio tuttavia che, alla data odierna, nessuna richiesta formale d'intervento è pervenuta all'Amministrazione che rappresento da parte della regione Sicilia. Pertanto, considerato il lasso di tempo intercorso è da ritenere che gli eventi segnalati non abbiano provocato danni di entità tale da consentire l'attivazione degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale.

In ogni caso, considerata la gravità della situazione, assicuro che non appena perverrà da parte della regione specifica richiesta nei termini soprarichiamati, provvederemo tempestivamente all'istruttoria di competenza e, riscontrati i requisiti di legge, adotteremo i provvedimenti necessari per l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale.

ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-07475 Di Giuseppe: Sulla situazione dello Zuccherificio del Molise.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione in oggetto, riguardante lo zuccherificio del Molise, si fa presente che i fondi statali concessi a detto zuccherificio negli ultimi anni si riferiscono esclusivamente agli aiuti nazionali ai bieticoltori (pari ad 11 euro/tonnellata di barbabietola) autorizzati, ai sensi del Regolamento 319/2006, per sostenere la produzione di zucchero, nel periodo di riconversione, per le 5 campagne di commercializzazione comprese tra il 2006/2007 e il 2010/2011. In particolare, sulla base di specifico accordo interprofessionale, gli 11 euro sono ripartiti tra l'industria saccarifera (7 euro/tonnellata) e i produttori di barbabietola (4 euro/tonnellata).

Detti aiuti (finalizzati al sostegno della produzione di zucchero) sono stati erogati da AGEA per le prime 3 campagne, mentre sono in corso di erogazione quelli per la campagna 2010. Le relative verifiche riguardano, pertanto, esclusivamente la modalità di ripartizione sulla base della produzione realizzata.

Per quanto riguarda la possibilità di riconoscere aiuti alla ristrutturazione degli impianti di produzione dello zuccherificio in parola evidenzio che, allo stato, non ne sussistono i presupposti, in quanto il piano di ristrutturazione dell'industria europea dello zucchero, a cui lo zuccherificio del Molise ha scelto di non aderire, si è concluso.

Detto piano, tuttavia, accordava alle industrie e agli agricoltori un aiuto per ciascuna tonnellata di quota zucchero cessata, a fronte della dismissione degli im-

pianti produttivi e dello smantellamento totale dei manufatti e delle linee di lavorazione.

Ciò premesso, per completezza d'informazione, ritengo utile segnalare che dai dati forniti dal Ministero dello sviluppo economico emerge che nell'ambito del Contratto di programma « Molise Agroalimentare S.c.a.r.l. », stipulato tra detta Amministrazione e la società consortile Molise Agroalimentare il 29 luglio 2007 (approvato con decreto nel marzo 2009), lo « Zuccherificio del Molise s.p.a. » ha proposto un programma di investimenti di euro 21.494.218,44 (cui corrispondono agevolazioni finanziarie di euro 9.565.545,93) di cui 2.010.489,54 a carico della regione Molise.

Il termine di ultimazione degli investimenti previsto dal Contratto di programma, originariamente fissato al 26 settembre 2010, è stato prorogato, su richiesta dello zuccherificio, al 31 dicembre 2011 anche se, successivamente, è stato richiesto un ulteriore differimento di 12 mesi.

Lo scorso giugno l'impresa beneficiaria, nel comunicare di aver sostenuto, al 31 dicembre 2011, spese per oltre il 50 per cento del programma previsto e che la documentazione relativa allo stato finale dei lavori era in fase di predisposizione (al momento non ancora pervenuta al Ministero competente), ha reso noto l'imminente varo di un piano industriale in fase di approfondimento con le parti sociali e gli Istituti bancari.

Il predetto Ministero, nel precisare di non aver proceduto ad alcuna erogazione al riguardo (non avendo ricevuto alcuna richiesta in tal senso), ci ha informato di ritenere « prematura » ogni considerazione

riguardo l'opportunità di riconoscere all'impresa in questione (in concordato preventivo dal 24 luglio scorso) aiuti alla ristrutturazione dei relativi impianti di produzione.

ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-08449 De Camillis: Sulla situazione dello Zuccherificio del Molise e su altre crisi aziendali nella regione Molise.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione proposta riguarda lo stato di crisi in cui versano due importanti aziende molisane, la SOLAGRITAL-ARENA (azienda di trasformazione aviicola) e lo Zuccherificio del Molise, nonché i conseguenti risvolti economico-occupazionali che si ripercuotono sulla tenuta sociale del territorio.

Al riguardo, nonostante l'appartenenza delle predette azienda al settore agroalimentare, devo tuttavia evidenziare che l'Amministrazione che rappresento non ha competenza diretta nella gestione delle risorse per attivare interventi tesi a migliorarne l'assetto competitivo e produttivo.

Con l'occasione faccio presente che lo Zuccherificio del Molise ha scelto, a suo tempo, di non aderire al Piano di ristrutturazione dell'industria europea dello zucchero (ormai concluso) che accordava un aiuto alle industrie e agli agricoltori, per ciascuna tonnellata di quota zucchero cessata, a fronte della dismissione degli impianti produttivi e dello smantellamento dei manufatti e delle linee di lavorazione.

Peraltro, il Ministero al fine di consentire la continuità operativa degli impianti dello zuccherificio in questione, dopo aver accreditato la società « Nuovo zuccherificio del Molise s.r.l. » (che ha affittato un ramo d'azienda della società « Zuccherifi-

cio del Molise SpA »), ha assegnato alla nuova compagine societaria una quota di produzione pari a 84.326 tonnellate, ai sensi delle disposizioni comunitarie.

Successivamente, su richiesta del « Nuovo zuccherificio del Molise s.r.l. » (presentata in considerazione delle difficoltà connesse all'andamento stagionale e in qualità di committente), abbiamo autorizzato la « lavorazione per conto » di 428.571 tonnellate da trasformare presso gli stabilimenti della società Sudzurcker AG Mannheim/Ochsenfurt (Germania) per l'ottenimento di 60.000 tonnellate di zucchero di quota della campagna di commercializzazione 2012/13.

Al riguardo, preciso che la differenza di zucchero necessario per soddisfare la quota di produzione è stata ottenuta nello stabilimento molisano, trasformando le barbabietole coltivate nell'areale di riferimento.

Nello specifico, sono state prodotte 25.000 tonnellate di zucchero bianco con un riporto, allo stato attuale, alla campagna 2013/14, di 674 tonnellate che ha consentito di alleviare i disagi socio-economici attraverso il ritiro della produzione delle barbabietole dagli agricoltori e l'impiego delle maestranze nel ciclo produttivo.

## ALLEGATO 6

**7-01042 Paolo Russo: Per l'esclusione di alcuni prodotti particolari dall'ambito di applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.****NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, dettando, in particolare, norme in tema di contenuto e forma dei relativi contratti, pratiche commerciali sleali, termini di pagamento;

il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 19 ottobre 2012, n. 199, che detta le modalità applicative del citato articolo 62, fa rinvio per la definizione di prodotti alimentari all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178 del 2002;

in base a tale norma, si intende per « alimento » (o « prodotto alimentare », o « derrata alimentare ») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. In tale nozione sono invece esplicitamente esclusi: i mangimi; gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; i vegetali prima della raccolta; i medicinali ai sensi delle direttive del Con-

siglio 65/65/CEE e 92/73/CEE; i cosmetici; il tabacco e i prodotti del tabacco; le sostanze stupefacenti o psicotrope; residui e contaminanti;

dal combinato disposto delle norme indicate, e in assenza di specifiche esclusioni, consegue che la disciplina di cui all'articolo 62 risulta applicabile anche a taluni prodotti particolari, che rientrano nella nozione di alimento dal punto di vista giuridico, anche se che certamente non sono riconducibili alla tipologia di relazioni commerciali per le quali il legislatore ha dettato l'articolo 62; si pensi, a tale riguardo, al caso degli integratori alimentari, ai prodotti per l'infanzia o a quelli destinati ad un'alimentazione particolare, normalmente venduti nelle farmacie o nelle parafarmacie;

l'applicabilità della normativa in questione ai prodotti citati è stata confermata dal Governo, in risposta ad una specifica interrogazione, svolta in Commissione Agricoltura nella seduta del 22 novembre 2012;

la cessione di queste categorie di prodotti avviene tuttavia nel quadro di relazioni commerciali ben diverse da quelle tipiche della filiera agroalimentare, cui è destinato l'articolo 62;

come ben evidente nel corso dei lavori parlamentari relativi all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 e come emerge anche dal decreto ministeriale di attuazione, tale disciplina fa riferimento particolare alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera agroalimentare

connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale, proprio al fine di assicurare una maggiore trasparenza e il riequilibrio delle predette posizioni di forza nonché di contrastare le pratiche commerciali sleali a danno del contraente debole;

in particolare, nel parere approvato dalla Commissione agricoltura della Camera, si sottolinea che « la regolamentazione dei rapporti nella filiera agroalimentare costituisce un intervento da tempo sollecitato, dal mondo agricolo e da autorità italiane ed europee, per favorire la libera concorrenza e il corretto funzionamento del mercato, a vantaggio anche del consumatore. Si tratta infatti di porre rimedio alla strutturale posizione di debolezza contrattuale del produttore agricolo, in un mercato caratterizzato dalla deperibilità dei prodotti, da un'offerta agricola frammentata e da una domanda sempre più polarizzata in centrali di acquisto di scala nazionale ed internazionale »;

oltre alla problematica sopra esposta, al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa in questione, tenendo anche conto della intervenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo n. 192 del 2012, di recepimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, diventa opportuno chiarire alcune questioni;

in particolare, il decreto ministeriale n. 199 del 2012 non considera « cessione » i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori soci alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, in tal modo riferendosi allo specifico istituto del conferimento, preso peraltro in considerazione con riguardo soltanto ad una tipologia di cooperativa. In proposito, bisogna superare la disparità di trattamento relativamente ai passaggi dei prodotti, diversi dal conferimento, effettuati dagli imprenditori ad altre categorie di cooperative, quali i consorzi agrari;

è opportuno chiarire, inoltre, che le cessioni di prodotti che le cooperative operanti nel settore agricolo effettuano nei confronti dei propri soci imprenditori agricoli, strumentali all'esercizio delle attività aziendali, debbano essere escluse dall'ambito applicativo dell'articolo 62, tenuto conto del rapporto mutualistico che lega tali imprenditori alla cooperativa in quanto soci;

stante la definizione di « cessione » contenuta nel decreto ministeriale n. 199 del 2012, riferita al trasferimento della proprietà di prodotti dietro il pagamento di un prezzo, deve essere chiarito che la disciplina dell'articolo 62 non trova applicazione nei contratti di commissione per quanto riguarda il rapporto tra parte committente e parte commissionaria;

in conformità con il decreto legislativo n. 192 del 2012, contenente la disciplina generale relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento, occorre prevedere che anche per i contratti disciplinati dall'articolo 62 si applicano gli articoli 1339 e 1419 del codice civile, in materia di nullità parziale e di sostituzione automatica della clausole nulle, in modo da assicurare il rispetto del principio di conservazione degli atti giuridici;

in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 261/2012, in materia di rapporti contrattuali per la cessione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è necessario precisare che la disciplina introdotta dall'articolo 62 opera nei rapporti che si esauriscono nel territorio della Repubblica, sottraendo da tale normativa le cessioni di prodotti « consegnati in altri Stati membri »;

a differenza del citato decreto legislativo n. 192 del 2012, che è espressamente applicabile anche ai rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni, l'articolo 62 e il relativo decreto attuativo non estendono la disciplina ivi recata anche a tali rapporti, per cui si rende opportuno superare i dubbi interpretativi creatisi;

impegna il Governo

a promuovere tutte le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, per escludere dall'ambito di applicazione della normativa di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo

2012, n. 27, gli integratori alimentari e i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, nonché per tener conto delle problematiche sopra esposte, la cui soluzione risulta necessaria al fine di garantire la migliore operatività di detta normativa.

Paolo Russo

## ALLEGATO 7

**Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine (C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari).**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E  
SCELTO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE**

**Disposizioni per il rilancio del settore ippico.**

**ART. 1.**

1. È istituita l'Unione ippica italiana, di seguito denominata «Unione», associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla quale sono attribuite le funzioni di cui alla presente legge. L'Unione promuove e favorisce il rilancio dell'attività ippica nazionale in tutte le sue componenti, basata sulla riqualificazione etica e sportiva. All'Unione sono iscritti gli allevatori, i proprietari e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti stabiliti dai decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 2.

**ART. 2.**

1. Entro il 31 marzo 2013 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti:

*a)* definisce lo statuto provvisorio dell'Unione, prevedendo che nel consiglio direttivo provvisorio vi siano un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei mono-

poli di Stato, di seguito denominata «AAMS». Il rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge la funzione di presidente dell'Unione fino alla nomina del presidente definitivo, secondo la procedura e i criteri previsti dallo statuto definitivo. La sede dell'Unione è fissata provvisoriamente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Roma;

*b)* definisce il contributo obbligatorio differenziato per ciascuna delle tipologie di soggetti per l'iscrizione all'Unione per l'anno 2013; il suddetto contributo costituisce il fondo di dotazione per la costituzione dell'Unione e per lo svolgimento delle sue attività;

*c)* determina i requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva che devono possedere le società di gestione degli ippodromi, gli allevatori e i proprietari per poter essere iscritti all'Unione;

*d)* approva lo schema del piano degli investimenti per il miglioramento degli ippodromi che le società di gestione devono presentare congiuntamente alla domanda per la prima iscrizione all'Unione, supportato da idonea documentazione a garanzia dell'effettiva realizzazione dei medesimi investimenti;

*e)* determina i casi in cui eventuali terzi possono essere iscritti all'Unione, stabilendo anche i requisiti economici e

soggettivi che essi devono possedere, nonché le modalità di partecipazione all'Unione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica;

f) determina i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi di interesse nazionale e locale e delle relative società di gestione;

g) definisce il codice etico di settore e le regole per il funzionamento della giustizia sportiva, prevedendo che essa sia basata sulla clausola compromissoria obbligatoria per tutti i componenti del settore; definisce, altresì, i contenuti essenziali della clausola compromissoria e le modalità della sua sottoscrizione;

h) approva i piani pluriennali per l'allevamento predisposti dall'Unione.

### ART. 3.

1. Le funzioni svolte dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), soppressa ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 11 della presente legge.

2. A decorrere dal 1° aprile 2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede:

a) alla definizione dei requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi di interesse nazionale e locale e delle relative società di gestione;

b) alla definizione dei requisiti economici e soggettivi che devono possedere gli allevatori e i proprietari;

c) all'approvazione annuale della programmazione delle corse proposta dall'Unione;

d) alla organizzazione delle attività di controllo antidoping;

e) all'istituzione e alla disciplina dell'albo dei giudici di gara, alla definizione dei criteri per la composizione delle giurie e alla nomina delle medesime giurie;

f) alla definizione delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva, assicurando l'esercizio della giustizia sportiva di secondo livello;

g) alla tenuta dei libri genealogici dell'ippica;

h) alla vigilanza e al controllo sull'attività e sulla gestione, anche contabile, dell'Unione;

i) alla vigilanza sulla corretta applicazione dei regolamenti tecnici delle corse;

l) alla vigilanza sulla tenuta dell'elenco degli operatori professionali e delle scuderie riconosciute, assicurando anche lo svolgimento di controlli periodici.

3. Il comma 9-*bis* dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato. Nei confronti della società Unirelab srl il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede, entro il 1° aprile 2013, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

4. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, una quota pari all'uno per cento del totale delle entrate dell'Unione, a valere sul fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico di cui all'articolo 8, è assegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

### ART. 4.

1. Entro il 1° giugno 2013 l'Unione approva lo schema dello statuto definitivo e dei relativi allegati tecnici, costituiti dai regolamenti tecnici delle corse e dal codice di disciplina.

2. Lo statuto e i relativi allegati tecnici e le loro successive modificazioni sono approvati, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'AAMS.

3. Lo statuto prevede che siano organi dell'Unione:

a) l'assemblea dei soci;

b) il consiglio direttivo, nominato dall'assemblea e composto dal presidente dell'Unione, che lo presiede, e da dieci consiglieri, dei quali uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno designato dall'AAMS, uno designato dai soci appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie: proprietari di trotto, proprietari di galoppo, allevatori di trotto, allevatori di galoppo, e quattro designati dai soci della categoria società di gestione degli ippodromi.

c) il presidente, scelto tra persone di elevata esperienza manageriale e comprovata indipendenza rispetto alle componenti del settore;

d) il collegio dei revisori dei conti, nominato dall'assemblea dei soci, composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali; il presidente del collegio dei revisori è designato dal presidente della Corte dei conti.

4. Il presidente e il consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

5. Lo statuto prevede la costituzione di due commissioni tecniche, rispettivamente per il trotto e per il galoppo, composte ciascuna da sei membri, designati dalle associazioni rappresentative delle seguenti categorie: allevatori, proprietari, allenatori, fantini o guidatori, *gentlemen*, società di corse. Le commissioni tecniche sono sentite dal consiglio direttivo su ogni materia di natura tecnico-sportiva e regolamentare ed esprimono parere vincolante sugli schemi di regolamenti tecnici e sulla programmazione delle corse.

6. I componenti del consiglio direttivo e delle commissioni tecniche non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

7. Lo statuto prevede che l'assemblea dei soci si riunisce sotto la presidenza del presidente dell'Unione in via ordinaria due volte l'anno: la prima entro il 30 novembre, la seconda entro il 31 marzo, per deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo; in via straordinaria ogni volta che lo ritengano opportuno il consiglio direttivo o il collegio dei revisori, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci.

8. Lo statuto prevede la nomina di un direttore generale e di dirigenti responsabili delle seguenti funzioni: marketing-comunicazione, amministrazione finanza e controllo, sviluppo e controllo segnale tv, giustizia e regolarità delle corse, sistemi informativi e web e delle aree tecniche trotto e galoppo. I dirigenti delle aree tecniche sono responsabili del rilascio e del controllo periodico delle licenze degli operatori del settore di propria competenza.

9. Entro il 30 giugno 2013 si provvede alla costituzione degli organi previsti dallo statuto e della struttura organizzativa dell'Unione e agli adempimenti necessari per il funzionamento del settore ippico a decorrere dal 1° luglio 2013.

10. Entro il 30 giugno 2016 è convocata l'assemblea straordinaria dei soci dell'Unione per verificarne l'andamento economico e deliberare eventuali modificazioni dello statuto e della struttura organizzativa.

#### ART. 5.

1. A decorrere dal 1° luglio 2013 l'Unione:

a) la definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva, sulla base della programmazione approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno;

b) la pianificazione e la gestione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico di cui all'articolo 8;

c) la ripartizione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, al netto della somma da destinare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 3, tra spese di funzionamento dell'Unione, spese funzionali allo svolgimento dell'attività ippica, spese per la promozione del prodotto ippico, premi alle corse e remunerazione al funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale;

d) l'erogazione dei premi delle corse in misura non inferiore al 50 per cento delle entrate totali agli aventi diritto nonché la remunerazione agli ippodromi mediante convenzioni pluriennali;

e) il coordinamento e l'esecuzione delle attività di marketing e di promozione del prodotto ippico;

f) la gestione delle banche dati relative alle gare e delle iscrizioni alle corse;

g) l'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi in base ai requisiti e ai criteri che questi devono possedere in relazione alla loro classificazione;

h) la revisione e il rilascio nonché il controllo periodico delle licenze degli operatori, la sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore nonché la tempestiva ed efficace esecuzione del primo livello di giudizio disciplinare;

i) il mantenimento dei rapporti con i concessionari per l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse.

#### ART. 6.

1. L'Unione, con cadenza trimestrale, valuta l'andamento delle scommesse su base ippica e può formulare proposte al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'AAMS, ai fini di

eventuali modifiche alle modalità e caratteristiche delle scommesse, nonché ai fini dell'introduzione di nuove tipologie di giochi a base ippica. Sui provvedimenti che apportano modifiche alle modalità e alle caratteristiche delle scommesse su base ippica è acquisito il parere vincolante dell'Unione.

#### ART. 7.

1. L'Unione ha l'obbligo di chiudere gli esercizi finanziari in pareggio. Qualora, per motivi esclusivamente tecnici, la gestione di un esercizio si concluda con:

a) un avanzo, esso costituisce voce aggiuntiva del fondo di dotazione dell'anno successivo;

b) un disavanzo, esso costituisce voce di spesa obbligatoria per l'anno successivo ed è computato in diminuzione degli stanziamenti per il funzionamento del settore.

#### ART. 8.

1. Il fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico è costituito, dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2017, dalle seguenti risorse:

a) la quota annuale di iscrizione degli associati;

b) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza della Unione; la quota è versata mensilmente alla stessa Unione dall'AAMS entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l'AAMS risponde dei versamenti alla Unione nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari. L'AAMS, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato versamento delle quote di spettanza della Unione;

c) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, internet, mobile, audio-video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate e ogni altro sfruttamento di immagine, modulate da apposito regolamento da sottoscrivere da parte degli operatori;

d) fino all'anno 2017, un eventuale contributo, stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;

e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuate nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato all'Unione entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. A decorrere dal 1° gennaio 2013 gli ippodromi possono commercializzare al loro interno i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma restando la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L'AAMS, entro il 1° marzo 2013, definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero di apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; il contributo è destinato dalla Unione per il miglioramento e alla gestione degli impianti ippici e il miglioramento delle razze indigene;

f) un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato alla Unione entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L'AAMS, entro il 31 marzo 2013, definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche.

#### ART. 9.

1. L'AAMS, con decreto del direttore generale da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dispone:

a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi, da attuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuare sulle scommesse e sui giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il 24 e il 26 per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata « *payout* », compresa tra il 74 e il 76 per cento; l'invarianza della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse Tris, Quarté e Quinté, già gestite dal totalizzatore dell'ippica nazionale; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico, nella misura del 42,5 per cento del relativo prelievo; una quota in favore dell'Unione pari al 50 per cento del prelievo;

c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l'adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l'applicazione di un'imposta unica e di un

prelievo destinato all'Unione pari, rispettivamente, all'1,5 per cento e al 3,5 per cento della raccolta netta complessiva annua;

*d)* l'istituzione di un ufficio scommesse ippiche per l'assolvimento delle attività di cui all'articolo 6.

#### ART. 10.

1. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, è destinato all'ASSI.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le quote di prelievo destinate al settore ippico ai sensi dei commi 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono destinate all'Unione.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, è soppresso.

#### ART. 11.

1. Al fine di conseguire miglioramenti della crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi, nell'ambito di una razionalizzazione della spesa pubblica e di una riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione in generale, le competenze e lo svolgimento dell'attività tecnico-ippica dell'area « sella », già attribuite all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), soppressa ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successivamente trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono attribuite alla Federazione italiana sport equestri (FISE).

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

D.L. 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	192
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	199
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	195
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	200
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico. Atto n. 519 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	198

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

#### **La seduta comincia alle 14.30.**

**D.L. 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.**

**C. 5617 Governo.**

(Parere alle Commissioni VIII e X).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in titolo si compone di cinque articoli volti a disciplinare – in via generale (articoli 1 e 2) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (articoli 3 e 4) – l'operatività degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

L'articolo 1 si compone di 5 commi.

Il comma 1 introduce nell'ordinamento la categoria degli « stabilimenti di interesse strategico nazionale », individuati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, in relazione ai quali il Ministero dell'ambiente può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo non

superiore a 36 mesi, a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame.

Il comma 2 ha natura descrittiva e ricognitiva, limitandosi a rinviare alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale e nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione stessa nonché alle disposizioni del in materia contenute nel cosiddetto codice ambientale.

Il comma 3 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva rispetto al quadro normativo previgente, irrogata dal prefetto competente per territorio, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA.

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni recate dal comma 1, volte a consentire agli stabilimenti di interesse strategico nazionale di proseguire l'attività alle condizioni ivi indicate, trovino applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento.

Il comma 5 impone al Ministro dell'ambiente di riferire semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni dell'AIA nei casi di cui all'articolo in esame.

L'articolo 2 dispone che la gestione e la responsabilità degli impianti di interesse strategico nazionale restano in capo esclusivamente ai titolari dell'AIA medesima.

L'articolo 3 si compone di sei commi.

Il comma 1 dispone che l'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1.

Il comma 2 si limita a richiamare le prescrizioni contenute nell'AIA, in quanto volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento dell'ILVA di Taranto.

Il comma 3 immette la Società ILVA S.p.A. di Taranto nel possesso dei beni dell'impresa e la autorizza alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializ-

zazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, nei limiti definiti dal provvedimento in titolo.

I commi 4, 5 e 6 definiscono le modalità di nomina, il compenso e le funzioni del Garante incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del decreto.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal compenso dovuto al Garante.

L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella « *Gazzetta Ufficiale* ».

La relazione per l'analisi tecnico-normativa afferma che « In relazione all'ambito e alla natura dell'intervento di urgenza, non si ravvisano profili di incompatibilità con i principi e le norme dell'ordinamento dell'Unione europea. In quanto detta disposizioni volte a garantire la piena attuazione del menzionato provvedimento di riesame dell'AIA di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012 rilasciata per lo stabilimento dell'ILVA di Taranto, in cui è disposta l'immediata applicazione delle misure contenute nel documento di BAT (*Best available technologies*) Conclusione relative al settore siderurgico, di cui alla decisione della Commissione europea 2012/135/UE, esso di fatto anticipa l'attuazione di tale disciplina europea, il termine finale per la cui applicazione scade nel 2016 ».

Per quanto riguarda il testo del provvedimento, evidenzia come l'articolo 1, comma 1 faccia riferimento alla necessità di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili, per l'appunto identificabili con le misure indicate dalla citata decisione della Commissione europea 2012/135/UE per assicurare la protezione dell'ambiente e la protezione della salute nel settore della siderurgia. L'articolo 3, comma 2 stabilisce che le prescrizioni volte a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento ILVA di Taranto sono esclusivamente quelle contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA del 26 ottobre 2012. Tale

provvedimento di riesame, come segnalato nella relazione per l'analisi tecnico-normativa e secondo quanto evidenziato nel decreto direttoriale del 15 marzo 2012, è stato disposto al fine di adeguare l'AIA alle « conclusioni delle BAT » relative al settore siderurgico, di cui alla predetta decisione della Commissione europea.

Sandro GOZI (PD) ritiene che sarebbe utile far rilevare nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, la vera origine della crisi dell'Ilva di Taranto, che risiede nell'incapacità dei Paesi europei di mettere in campo una strategia politica unitaria per il settore siderurgico. Finché, infatti, ciascuno Stato membro si rivolge unicamente ai suoi problemi interni – si possono citare i casi dell'Ilva in Italia o di Mittal in Francia, la cui crisi ha condotto alla chiusura di due altiforni con pesanti conseguenze dal punto di vista occupazionale – non si faranno concreti passi in avanti.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva – come segnalato nella documentazione predisposta dagli uffici – che la Commissione europea sta lavorando alla predisposizione, entro la prima metà del 2013, di un piano d'azione per la competitività del settore siderurgico. Il Piano d'azione dovrà affrontare, in particolare: concorrenza internazionale (compresi il protezionismo e le pratiche commerciali sleali); accesso alle materie prime; costi supplementari dovuti alla legislazione; attuazione della politica climatica dell'UE; obiettivi della politica climatica dell'UE dopo il 2020; costi per l'energia; politica dell'UE per un utilizzo efficiente delle risorse; carenze di competenze; possibilità di adeguamento delle capacità; ricerca ed innovazione; misure dal lato della domanda destinate a stimolare la ripresa nei settori chiave.

Sandro GOZI (PD) rileva in proposito l'opportunità di fare riferimento, nel parere, sia agli aspetti ambientali che a prospettive strategiche più ampie per il settore siderurgico.

Marco MAGGIONI (LNP) sottolinea la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento, già manifestata in occasione dell'esame, solo pochi mesi fa, di un altro decreto-legge, n. 129 del 2012, che destinava ingenti risorse per il risanamento dell'area dell'Ilva e per il porto di Taranto. A soli 3 mesi di distanza si interviene nuovamente con un provvedimento costruito su una singola azienda, e che in quanto tale rappresenta un vulnus rispetto alla possibilità di costruire un sistema imprenditoriale trasparente e competitivo.

A ciò deve aggiungersi l'incapacità di intervenire con efficacia sull'economia produttiva reale delle istituzioni europee, che non hanno saputo tutelare né le piccole e medie imprese né l'industria pesante. Ci si è piuttosto concentrati sul settore terziario, sulla finanza, sui servizi, con un'idea di sviluppo che non consente la crescita e che non può risolvere il drammatico problema occupazionale che si manifesta ormai diffusamente in Europa.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni dei colleghi, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che evidenzia in premessa le osservazioni testé avanzate.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per avere tenuto conto delle sue osservazioni e preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta di parere formulata.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del PdL sulla proposta di parere del relatore.

Andrea RONCHI (Misto-FCP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia anch'egli il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.**

**C. 5565, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2012.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, rileva che sul provvedimento in esame il Governo ha attivato presso la Commissione europea la procedura di informazione prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE e che la Commissione europea ha fissato la scadenza del termine di astensione obbligatoria dall'adozione del provvedimento al 22 febbraio 2013.

Alla luce di tale procedura, e valutata tuttavia l'intenzione della Commissione Agricoltura di procedere in sede legislativa – ciò che consentirebbe di pervenire all'approvazione definitiva del provvedimento entro la legislatura corrente – formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*) che invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento una disposizione che ne subordini l'entrata in vigore all'esperimento della procedura di informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché un richiamo all'articolo 12 della medesima direttiva.

Isidoro GOTTARDO (Pdl) sottolinea innanzitutto il rilievo del provvedimento in esame, frutto di un lungo lavoro svolto dalle Commissioni alla Camera e al Senato e che interviene in un settore in crisi, quello della produzione di olio d'oliva

vergine, assai importante per l'industria agricola nazionale.

Rileva quindi che – a prescindere da tali considerazioni di merito – la XIV Commissione, preso atto della procedura di informazione avviata, dovrebbe esprimersi condizionando il proprio parere favorevole alla modifica del testo della proposta di legge, al fine di inserire una norma che ne rinvii l'entrata in vigore alla conclusione di tale procedura. Ciò implicherebbe tuttavia una nuova lettura del provvedimento da parte del Senato e l'impossibilità pertanto di una approvazione definitiva in tempi rapidi.

Ritiene pertanto che la proposta di parere formulata dal relatore sia l'unica soluzione percorribile; tuttavia coglie l'occasione per sottolineare che occorrerebbe sempre, in simili provvedimenti, inserire clausole che ne subordinano l'entrata in vigore all'esperimento di tutte le procedure europee; si tratta di un errore che deve essere imputato al Governo e al legislatore.

Marco MAGGIONI (LNP) evidenzia il rischio che il provvedimento finisca per seguire il triste epilogo di altre proposte di legge approvate a tutela del *made in Italy* e della produzione di qualità in Italia, rispetto alle quali l'Unione europea rimanda l'adozione di apposite normative, che non saranno mai adottate.

Sandro GOZI (PD) prende atto, tenuto conto delle esigenze prospettate dai colleghi, della necessità di accettare una soluzione di compromesso, esprimendo un parere nella forma di una osservazione anziché di una condizione. Auspica tuttavia, per il futuro, che si possa imparare dagli errori compiuti; ritiene sul punto che il lavoro di politica europea deve essere preso più seriamente anche dalle Commissioni di merito, se non si vuole che le iniziative legislative siano destinate al fallimento. Occorrerebbe in queste occasioni – come è il caso della produzione di olio d'oliva di qualità, che deve essere tutelata attraverso la tutela del luogo d'origine – compiere un percorso congiunto con la

XIV Commissione, anche al fine di meglio concepire la proposta normativa, di raggiungere gli obiettivi prefissati e di rendere un servizio più utile al sistema Paese.

Alla luce di tali considerazioni, preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.**

**Atto n. 519.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Ezio ZANI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema in titolo è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della L. 217/2011 (comunitaria 2010), che ha delegato il Governo ad adottare la disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi introdotti dai regolamenti comunitari pubblicati alla data della sua entrata in vigore.

Il regolamento (CE) n. 1102/2008 impone, a decorrere dal 15 marzo del 2011,

il divieto di esportazione dall'UE del mercurio metallico e di alcuni composti del mercurio ed ha l'obiettivo di assicurare che le eccedenze di mercurio che provengono da alcuni settori particolari siano stoccate, in quanto considerate rifiuti, in maniera sicura, prima temporaneamente e poi definitivamente, al fine di evitare che vengano nuovamente immesse nell'ambiente.

La relazione illustrativa sottolinea che il divieto delle esportazioni di mercurio rappresenta un elemento essenziale della strategia comunitaria sul mercurio adottata nel 2005 (COM[2005]20 def.), volta a contrastare l'inquinamento da mercurio nell'UE e nel mondo, che prevede 20 azioni destinate a ridurre le emissioni di mercurio, a limitarne l'offerta e la domanda e a proteggere dall'esposizione al mercurio, soprattutto al metilmercurio contenuto nel pesce.

Prima ancora dell'emanazione del regolamento (CE) 1102/2008, già il regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione delle sostanze chimiche pericolose, aveva vietato l'esportazione di determinate sostanze chimiche, fra le quali il mercurio metallico, alle condizioni ivi previste. In ragione della particolare pericolosità del mercurio metallico, però, a livello europeo si è ritenuto di intervenire nuovamente sulla materia con disposizioni specifiche.

A livello nazionale, la disciplina recata dallo schema di decreto riveste carattere di specialità rispetto alle disposizioni del D.Lgs. 27 ottobre 2011, n. 200, che reca norme sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del citato regolamento (CE) n. 689/2008. L'analisi tecnico-normativa (ATN) sottolinea che lo schema è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1102/2008, in quanto l'articolo 7 di detto regolamento demanda agli Stati membri la definizione di norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento medesimo. Inoltre va considerato che attualmente la violazione delle disposizioni pre-

viste dal regolamento (CE) n. 1102/2008 non è configurata come reato dalle norme vigenti.

In particolare, l'articolo 7 del regolamento prevede: *a)* che gli Stati membri emanino norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento; *b)* che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione di tali norme; *c)* che le sanzioni emanate siano efficaci, proporzionate e dissuasive; *d)* che gli Stati membri notificano le norme sulle sanzioni alla Commissione europea entro il 4 dicembre 2009; *e)* che gli Stati membri notificano immediatamente ogni successiva modifica che possa incidere sull'applicazione di dette norme.

Sul punto rileva che l'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento segnala, che pur non essendo ancora stata aperta una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, in data 31 ottobre 2011 la stessa Commissione ha richiesto informazioni in merito all'attuazione a livello nazionale del citato articolo 7 del regolamento (procedura EU Pilot 2695/11/ENVI).

L'articolo 1 delimita il campo di applicazione del decreto, che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1102/2008.

Gli articoli 2 e 3 attribuiscono carattere di illecito penale, di natura contravvenzionale, alla violazione di alcune disposizioni del regolamento. In particolare, entrambi gli articoli puniscono la condotta con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

In particolare, l'articolo 2 punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – con l'arresto o l'ammenda la violazione del divieto di esportazione sancito dall'articolo 1 del regolamento.

L'articolo 3 prevede un ulteriore illecito penale a carico di chiunque si avvale della facoltà di stoccare temporaneamente o permanentemente il mercurio metallico previsto all'articolo 3, par. 1, del regolamento violando le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lett. *a)* e *b)* e al paragrafo 2

dello stesso articolo 3. Relativamente alla disposizione della direttiva discariche cui deroga l'articolo 3 del regolamento, essa prescrive che gli Stati membri provvedano affinché non siano ammessi in una discarica i rifiuti liquidi (articolo 5, par. 3, lettera *a*, direttiva 1999/31/CE).

La relazione illustrativa evidenzia che non si è ritenuto di dover prevedere una disposizione specifica per la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 2 del regolamento, che stabilisce che, a partire dal 15 marzo 2011, alcune sostanze contenenti mercurio metallico sono classificate rifiuto e, pertanto, debbono essere smaltite in conformità alla normativa di settore, in quanto, in caso di smaltimento non conforme alle disposizioni vigenti in materia (Parte IV, Titolo I, del D.Lgs. 152/2006), si applica la disciplina sanzionatoria già prevista alla Parte IV, Titolo VI, dello stesso decreto, e, in particolare, le sanzioni di cui agli articoli 255 (abbandono di rifiuti) e 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata).

L'articolo 4 stabilisce, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie per chi non ottempera (oppure vi ottempera ma in maniera incompleta o inesatta) agli obblighi di in materia di trasmissione dei dati prescritti dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6 del regolamento.

L'articolo 5 disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni previste dallo schema richiamando la legge n. 689 del 1981. Rispetto al procedimento standard, lo schema di decreto esclude (comma 3) il pagamento in misura ridotta e richiama, in particolare, l'articolo 17, comma 1, e dunque le competenze del prefetto (comma 2). Il comma 1, inoltre, stabilisce che l'attività di vigilanza relativa al rispetto del divieto di esportazione sancito dall'articolo 2 è esercitata dall'Agenzia delle dogane. Il comma 2 stabilisce, altresì, che l'attività di vigilanza e di accertamento relativa al rispetto degli obblighi di comunicazione nei confronti della Commissione UE e del Ministero dell'ambiente, previsti dall'articolo 4, è esercitata dal Ministero dell'ambiente.

Ai sensi dell'articolo 6 i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 7 reca la clausole di invarianza finanziaria volta, altresì, a specificare che i soggetti pubblici interessati dalle attività previste dallo schema di decreto vi provvedono con le risorse umani, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

## ALLEGATO 1

**D.L. 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (C. 5617 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 5617 Governo, recante: « decreto-legge 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale »;

tenuto conto della rilevanza strategica del settore siderurgico per il rilancio della crescita e dell'occupazione nell'Unione europea e per la competitività del sistema produttivo europeo rispetto ai partner globali;

considerato che la Commissione europea ha avviato, anche mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, la preparazione di un piano d'azione per

la competitività del settore siderurgico europeo che dovrà affrontare, tra le altre, le questioni della concorrenza internazionale, dell'accesso alle materie prime, dei costi supplementari dovuti alla regolamentazione, dell'attuazione della politica climatica dell'UE, dei costi per l'energia, della ricerca e innovazione, delle misure dal lato della domanda destinate a stimolare la ripresa nel settore;

rilevata la necessità che il Governo si adoperi affinché, una volta adottato, il Piano d'azione sia tradotto in tempi rapidi in misure legislative e finanziarie concrete ed efficaci, trovando un giusto equilibrio tra le differenti politiche dell'UE rilevanti per la siderurgia,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini (C. 5565, approvata dal Senato, e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di legge C. 5565, approvata dal Senato, e abb. recante: « Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini »;

rilevato che il Governo ha attivato presso la Commissione europea la procedura di informazione prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE e che la Commissione europea ha fissato la scadenza del termine di astensione obbligatoria dall'adozione del provvedimento al 22 febbraio 2013,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento una disposizione che ne subordini l'entrata in vigore all'esperimento della procedura di informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché un richiamo all'articolo 12 della medesima direttiva.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario per il piano di rientro dal debito pregresso di Roma Capitale, Massimo Varazzani, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo correttivo in materia di ordinamento di Roma Capitale (Atto n. 513), sulla situazione della gestione commissariale e il relativo contenzioso, anche con riferimento ai soggetti di cui la gestione può avvalersi per il patrocinio ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	201
---	-----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. Atto n. 513 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	202
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere dei relatori</i> ) .....	203
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	202

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Audizione del Commissario straordinario per il piano di rientro dal debito pregresso di Roma Capitale, Massimo Varazzani, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo correttivo in materia di ordinamento di Roma Capitale (Atto n. 513), sulla situazione della gestione commissariale e il relativo contenzioso, anche con riferimento ai soggetti di cui la gestione può avvalersi per il patrocinio.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione).*

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Massimo VARAZZANI, *Commissario straordinario per il piano di rientro dal debito pregresso di Roma Capitale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Enrico LA LOGGIA e il deputato Marco CAUSI (PD).

Massimo VARAZZANI, *Commissario straordinario per il piano di rientro dal debito pregresso di Roma Capitale*, fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il Commissario straordinario per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. Atto n. 513.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinviiato nella seduta del 29 novembre 2012.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), *relatore*, anche a nome del senatore D'Ubaldo, illustra la proposta di parere dei relatori (*vedi allegato*). Dichiara peraltro che i relatori sono disponibili ad integrare la propria proposta di parere, sulla base degli emendamenti che saranno presentati dai membri della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, domanda alla riunione dell'ufficio di presidenza, convocato al termine della seduta, le decisioni in merito all'organizzazione del seguito dei lavori della Commissione sullo schema di decreto in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61 recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale (Atto n. 513).**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

*sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

« ART. 2.

*(Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma Capitale).*

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della gestione

commissariale, di cui all'articolo 78 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono assicurati ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. Prosegue, senza oneri per la gestione commissariale, il patrocinio dell'Avvocatura comunale nelle controversie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito progressivo di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Restano salvi gli effetti dell'attività processuale già svolta dall'Avvocatura dello Stato.».

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	204
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio indette per i giorni 3 e 4 febbraio 2013 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	204
ALLEGATO ( <i>Testo proposto dal relatore On. Rao</i> ) .....	206

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente MERLO. — Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi e il dottor Pier Paolo Pioli.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

#### **ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA**

**Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio indette per i giorni 3 e 4 febbraio 2013.**

*(Esame e rinvio).*

Il PRESIDENTE invita il deputato Rao a svolgere la relazione sul provvedimento in titolo.

Il relatore, deputato RAO (UdCpTP), formula preliminarmente i migliori auguri di pronta guarigione al presidente Zavoli. Segnalando poi la necessità di attendere eventuali diverse decisioni che dovessero intervenire in tema di accorpamento delle prossime scadenze elettorali, illustra il testo proposto, sottolineando come quanto prima la Commissione dovrà affrontare la questione delle differenze tra servizio pubblico e servizio reso da altre emittenti in merito alla regolamentazione della comunicazione politica e dell'informazione in occasione delle campagne elettorali. Preannuncia quindi l'opportunità di trovare una diversa formulazione sia per la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2, considerando la necessità di prevedere qualche indicazione circa la programmazione a livello nazionale, sia per la lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 3, che si riferisce presumibilmente ai gruppi che sostengono un candidato alla Presidenza

regionale; inoltre sarà necessario garantire buoni e tempestivi riscontri di *audience* in merito a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 4. Auspicando una rapida approvazione del testo, propone infine di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di venerdì 14 dicembre 2012.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Unendosi nell'espressione dei migliori auguri al presidente Zavoli, il deputato BELTRANDI (PD) preannuncia la proposizione di alcune modifiche necessarie al testo. In tal senso, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 12 di lunedì 17 dicembre.

Il senatore VITA (PD), esprimendo anch'egli al senatore Zavoli gli auguri di una rapida ripresa, e rinviando ad una lettura più meditata del testo, ritiene che non sia forse più attuale impedire la generica presenza di esponenti politici nelle trasmissioni a livello regionale. Occorre quindi forse immaginare una riformulazione, come già preannunciato dal relatore, della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2. Analogamente, rischia di creare problemi interpretativi la dizione del comma 6 dell'articolo 8, mentre, al comma 7 dell'articolo 3, suscita perplessità il riferimento ad « analoghe opportunità di ascolto ».

Concordando con la richiesta del deputato Beltrandi, e formulando anch'egli un pensiero alla grave e ignobile vicenda subita dal presidente Zavoli, il deputato LANDOLFI (PdL) sottolinea come, laddove si dovesse ritenere necessario prevedere uno spazio televisivo per i soggetti di cui alla lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 3, sarebbe allora opportuno trovare una loro più chiara definizione.

Il senatore MORRI (PD), concordando sul termine degli emendamenti proposto dal collega Beltrandi, si riserva una valutazione più attenta del testo in esame,

esprimendo la sua perplessità sulla lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 3.

Dichiarandosi favorevole ad un termine per gli emendamenti fissato per lunedì, la deputata PERINA (FLpTP) invita ad una riflessione sui gruppi che sostengono un candidato alla Presidenza, in quanto forse dar loro visibilità potrebbe rispondere a logiche di democrazia, favorendo un maggiore livello qualitativo dei loro componenti. Segnala altresì la necessità di una dizione più precisa all'articolo 8 rispetto alla formula « equilibrio di genere tra le presenze ».

Il senatore PARDI (IdV), alla luce dell'intervento della deputata Perina, si riserva una valutazione più meditata della lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 3.

Esprimendo apprezzamento per la relazione svolta dal deputato Rao, il deputato SARDELLI (Misto-LI-PLI) sottolinea quanto sia necessario anche garantire alla dirigenza della società concessionaria la necessaria credibilità, soprattutto in relazione a recenti episodi di satira televisiva che hanno senza dubbio generato discredito ai danni della RAI.

Il deputato LANDOLFI (PdL) pone anche l'accento sulla necessità di tener conto, per quanto riguarda il Lazio, dell'eventuale concomitanza della vigenza della delibera in esame con lo svolgimento delle consultazioni preliminari per la scelta dei candidati previste dal Partito democratico.

Considerando come tale ultima questione sarà più chiara all'inizio della prossima settimana, il PRESIDENTE, tenendo conto delle opinioni espresse, con l'assenso del Relatore, stabilisce che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 12 di lunedì 17 dicembre 2012. Propone poi di proseguire l'esame dello schema di delibera nella giornata di martedì 18 dicembre 2012, presumibilmente alle ore 14.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**La seduta termina alle 14.50.**

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio indette per i giorni 3 e 4 febbraio 2013.**

**TESTO PROPOSTO DAL RELATORE On. Rao.**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessò

a) che con nota del Ministero dell'interno-Gabinetto del Ministro prot. n. 17127/3 del 6 dicembre 2012 è stato trasmesso il decreto cautelare, adottato dal Presidente della Sezione II-bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 4388/2012 in data 5 dicembre 2012, che ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche per l'esatta esecuzione della Sentenza TAR Lazio, Sezione II-bis, n. 9280/2012, integralmente confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 6002/2012, rilevando la nullità/inefficacia del decreto di indizione delle elezioni regionali, n. T00411 del 1° dicembre 2012, del Presidente dimissionario della Regione Lazio, nella parte relativa alla individuazione della data delle elezioni per i giorni 10 e 11 febbraio 2013;

b) che con decreto del Prefetto di Roma n. 211442 del 7 dicembre 2012 sono stati convocati per domenica 3 e lunedì 4 febbraio 2013 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio;

visti

c) quanto alla potestà della Commissione parlamentare di rivolgere indirizzi generali alla RAI, di esercitare la funzione di vigilanza e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, relativo alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale; gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di *par condicio* nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali; considerati altresì i principi della tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, di cui all'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché di cui agli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

e) la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante « Nuovo Statuto della Regione Lazio »;

f) la legge regionale 13 Gennaio 2005, n. 2, contenente « Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale »;

g) la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante « Disposizioni per l'attua-

zione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali;

*h)* considerate le restanti disposizioni della citata legge n. 28 del 2000, quanto alla attuazione del criterio di parità di condizioni, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle forze politiche legittimate all'accesso alla programmazione radiotelevisiva; considerato altresì che il combinato disposto dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 20 della citata legge n. 515 del 1993 limita la presenza di candidati ed altri esponenti politici a determinate tipologie di trasmissioni;

*i)* considerata la propria prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

*l)* consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

#### ART. 1.

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).*

1. Le disposizioni del presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alla campagna per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio indetta per i giorni 3 e 4 febbraio 2013.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla consultazione elettorale di cui al comma 1 hanno luogo esclusivamente in sede

regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nei territori regionali interessati.

#### ART. 2.

*(Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale nella Regione Lazio).*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nella Regione Lazio ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

*a)* la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si effettua mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti;

*b)* i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 4 del presente provvedimento;

*c)* l'informazione è assicurata mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, trasmessi in ambito regionale, purché la relativa responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione),

come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5;

*d)* in tutte le altre trasmissioni regionali della programmazione della RAI ricevuta nella Regione Lazio non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, né possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni e nei giorni di svolgimento delle votazioni stesse.

### ART. 3.

*(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI).*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella Regione Lazio trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

*a)* nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale da rinnovare;

*b)* nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi e per il restante 50 per cento in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica, di cui al presente articolo, garantiscono spazi ai soggetti politici qui elencati, purché questi abbiano presentato candidature nell'ambito territoriale cui le stesse sono riferite, e cioè:

*a)* alle forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature per l'elezione del Consiglio regionale;

*b)* ai candidati alla carica di Presidente della Regione;

*c)* alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Presidente della Regione.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)* e per una metà in parti uguali tra gli altri soggetti.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni che sostengono i candidati di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 4 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendano necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti, prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della stessa trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento.

## ART. 4.

*(Messaggi autogestiti).*

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della RAI per la Regione Lazio.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti in parti uguali tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

4. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

## ART. 5.

*(Informazione).*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i programmi di informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma,

specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

## ART. 6.

*(Programmi dell'Accesso).*

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella Regione Lazio è sospesa nel periodo di efficacia del presente provvedimento.

## ART. 7.

*(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).*

1. La RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità e per i malati intrasportabili.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

## ART. 8.

*(Tribune elettorali).*

1. In riferimento alle elezioni regionali, la RAI organizza e trasmette nella Regione Lazio, su rete locale in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune televisive e radiofoniche, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rap-

presentanti di coalizioni diverse e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4.

3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7 e 8.

4. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla TGR (te-

stata giornalistica regionale), che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 9.

#### ART. 9.

##### *(Comunicazioni e consultazione della Commissione).*

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

#### ART. 10.

##### *(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

### S O M M A R I O

VII Comitato – Verifica della normativa antimafia ed elaborazione di un Testo Unico. Riunione n. 15 .....	211
X Comitato – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 19 ...	211

*Mercoledì 12 dicembre 2012.*

**VII Comitato – Verifica della normativa antimafia ed elaborazione di un Testo Unico. Riunione n. 15.**

Orario: dalle 9.50 alle 10.10.

*Mercoledì 12 dicembre 2012.*

**X Comitato – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 19.**

Orario: dalle 14.10 alle 15.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizioni, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 .....	212
Comunicazioni del Presidente .....	212

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.*

#### **La seduta comincia alle 8.45.**

**Audizioni, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione del dottor Sergio BALBINOT, *group chief insurance officer di GENERALI* il quale svolge una relazione. Lo stesso dottor BALBINOT, unitamente al dottor Massimo PALTRINIERI, *group chief IT officer di GENERALI*, risponde alle domande poste da Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, dal senatore Giuseppe ESPOSITO (Pdl) e dal deputato Ettore ROSATO (PD).

Successivamente, il Comitato procede all'audizione del dottor Stefano BARGEL-

LINI, *direttore Affari Generali e Sicurezza di VODAFONE*, il quale svolge una relazione. Il dottor BARGELLINI, unitamente al dottor Saverio TRIDICO, *direttore Affari Pubblici e Legali* e al dottor Corradino CORRADI, *responsabile Sicurezza Informatica e Frodi di VODAFONE*, risponde alle domande poste da Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, dal deputato Ettore ROSATO (PD) e dal senatore Achille PASSONI (PD).

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori del Comitato e la documentazione pervenuta.

**La seduta termina alle 10.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

### S O M M A R I O

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:

Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2009 e 2010, preventivi 2010 e 2011 e bilanci tecnici attuariali degli enti pubblici (*Esame e rinvio*) ..... 213

#### ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2009 e 2010, preventivi 2010 e 2011 e bilanci tecnici attuariali degli enti pubblici.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, ricorda che ha predisposto una proposta di relazione annuale sui bilanci in titolo, il cui esame rappresenta un momento culminante dell'attività della Commissione, in quanto la relazione sintetizza gli elementi principali emersi durante l'esame dei bilanci dei singoli enti e individua possibili soluzioni alle problematiche evidenziate dall'esame stesso.

Dopo aver illustrato il contenuto della relazione, propone che il relativo esame si svolga, e si concluda con la votazione, nella prossima seduta.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

**La seduta termina alle 14.10.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	214
Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lombardia (relatori: sen. Daniela Mazzuconi; sen. Gennaro Coronella) <i>(Seguito dell'esame e approvazione)</i> .....	215
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle bonifiche in Italia (relatori: sen. Daniela Mazzuconi; sen. Dorina Bianchi) <i>(Seguito dell'esame e approvazione)</i> .....	215
Audizione dell'ispettore della polizia municipale di Paola, Emilio Osso <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	215
Audizione del redattore della rivista <i>online</i> <a href="http://www.strill.it">www.strill.it</a> , Claudio Cordova <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	216
Esame della proposta di relazione sui rifiuti radioattivi in Italia (relatore: on. Susanna Cenni) <i>(Esame e rinvio)</i> .....	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	216
AVVERTENZA .....	216

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA, indi del vicepresidente Vincenzo DE LUCA.*

#### **La seduta comincia alle 8.50.**

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che è pervenuta la re-

lazione finale della consulenza redatta dal prof. Giovanni Arcudi, consulente della Commissione, relativa agli accertamenti effettuati a seguito della morte del capitano De Grazia.

Comunica inoltre che, così come deliberato nella riunione appena svoltasi dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il convegno sulla relazione territoriale sulla Lombardia, già previsto per il 18 gennaio 2013, si svolgerà a Milano il prossimo mercoledì 16 gennaio 2013.

Comunica inoltre che nella medesima riunione è stato stabilito che il prossimo 25 gennaio 2013 a Napoli si svolga un convegno, organizzato d'intesa con le autorità locali.

**Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lombardia (relatori: sen. Daniela Mazzuconi; sen. Gennaro Coronella).**

*(Seguito dell'esame e approvazione).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 novembre 2012 i relatori avevano presentato una proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lombardia. Avverte quindi che non sono state presentate proposte di modifica e che pertanto si procederà all'esame della proposta di relazione nel suo complesso.

Intervengono in dichiarazione di voto il deputato Alessandro BRATTI (PD), la senatrice Daniela MAZZUCONI, *relatore*, (PD), il senatore Gennaro CORONELLA, *relatore*, (Pdl).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento del testo approvato. Svolge quindi alcune considerazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di relazione, che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda infine che la relazione sarà inviata ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva e sarà successivamente trasmessa alle autorità interessate perché ne sia data la più ampia divulgazione.

**Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle bonifiche in Italia (relatori: sen. Daniela Mazzuconi; sen. Dorina Bianchi).**

*(Seguito dell'esame e approvazione).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, rendendosi necessario un ulteriore

approfondimento da parte delle relatrici, rinvia il seguito dell'esame alle ore 14. Sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9.10, riprende alle 14.15.**

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, comunica che i relatori hanno presentato una riformulazione del testo. Avverte quindi che non sono state presentate proposte di modifica e che pertanto si procederà all'esame della proposta di relazione nel suo complesso.

Interviene la senatrice Daniela MAZZUCONI, *relatore*, (PD), che illustra la riformulazione, nonché, in dichiarazione di voto, il deputato Susanna CENNI (PD).

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento del testo approvato. Svolge quindi alcune considerazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di relazione, che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ricorda infine che la relazione sarà inviata ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva e sarà successivamente trasmessa alle autorità interessate perché ne sia data la più ampia divulgazione.

**Audizione dell'ispettore della polizia municipale di Paola, Emilio Osso.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ispettore della polizia municipale di Paola, Emilio Osso.

Emilio OSSO, *ispettore della polizia municipale di Paola*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD) e l'onorevole Susanna CENNI (PD).

Emilio OSSO, *ispettore della polizia municipale di Paola*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia l'ispettore Osso per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del redattore della rivista online  
*www.strill.it*, Claudio Cordova.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del redattore della rivista online *www.strill.it*, Claudio Cordova.

Claudio CORDOVA, *redattore della rivista online www.strill.it*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, e le senatrici Daniela MAZZUCONI (PD), e Dorina BIANCHI (Pdl).

Claudio CORDOVA, *redattore della rivista online www.strill.it*, risponde ai quesiti posti. Indi, in considerazione della riservatezza degli argomenti in discussione, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).*

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia il dottor Cordova per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**Esame della proposta di relazione sui rifiuti radioattivi in Italia (relatore: on. Susanna Cenni).**

*(Esame e rinvio).*

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sui rifiuti radioattivi in Italia. Comunica che la relatrice, on. Susanna Cenni, ha presentato una proposta di relazione.

L'onorevole Susanna CENNI (PD), *relatrice*, illustra i contenuti della proposta di relazione da lei presentata. Intervengono quindi, per formulare osservazioni, la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD) e il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione delle proposte di modifiche è fissato alle ore 20 di lunedì 17 dicembre 2012. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.40 alle 8.50.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Esame della proposta di relazione sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Basilicata.*

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	217
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore tessile e moda (relatori: on. Fabio Rainieri e on. Giovanni Sanga) ( <i>Seguito dell'esame e approvazione</i> ) .	217
Comunicazioni del presidente .....	218
Audizione del dottor Angelo Marcello Cardani, Presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	218
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	218

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.*

#### **La seduta comincia alle 15.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore tessile e moda (relatori: on. Fabio Rainieri e on. Giovanni Sanga).**

*(Seguito dell'esame e approvazione).*

Giovanni FAVA, *presidente*, ricorda che i relatori, onorevole Fabio Rainieri e onorevole Giovanni Sanga, nella seduta del 21 novembre 2012, hanno presentato una proposta di relazione che è stata depositata presso la segreteria della Commissione. Fa presente, inoltre, che allo scadere del termine, appositamente fissato

nel giorno 27 novembre 2012, non sono pervenute proposte di modifica al documento in discussione.

Intervengono, svolgendo considerazioni, i deputati Giovanni SANGA (PD), Fabio RAINIERI (LNP), Andrea LULLI (PD), Gabriele CIMADORO (IdV), Luciano ROSSI (PdL), Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), Filippo ASCIERTO (PdL) e Lella GOLFO (PdL).

Giovanni FAVA, *presidente*, preso atto della presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di relazione.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di relazione in titolo.

Giovanni FAVA, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.25.**

**Comunicazioni del presidente.**

Giovanni FAVA, *presidente*, comunica che l'esame della proposta di relazione sulla pirateria audio-visiva digitale, di cui è relatore insieme all'onorevole Bergamini, sarà posto all'ordine del giorno della prossima seduta.

Ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della deliberazione istitutiva, al termine dei suoi lavori, procederà, in qualità di relatore, alla presentazione di una proposta di relazione finale. Avverte, quindi, che sarà convocata un'apposita seduta della Commissione finalizzata all'approvazione del testo.

Ricorda, infine, che una delegazione della Commissione, composta dal presidente e dai deputati Mistrello Destro, Rainieri e Sanga, ha svolto, nei giorni dal 12 al 14 novembre scorsi, una missione di studio a Parigi al fine di approfondire l'analisi dei fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale mediante lo studio delle iniziative di contrasto intraprese dalle istituzioni e dagli organismi competenti in Francia e che la relazione sui contenuti della missione sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Audizione del dottor Angelo Marcello Cardani, Presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'au-

dizione del dottor Angelo Marcello Cardani, *presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*.

Angelo Marcello CARDANI, *presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni FAVA, *presidente*, Giovanni SANGA (PD) e Deborah BERGAMINI (Pdl).

Angelo Marcello CARDANI, *presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Cardani per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

#### GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare .....	3
Sui lavori della Giunta .....	4

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Sull'ordine dei lavori .....	6
------------------------------	---

#### DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domande di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzate dal deputato Furio Colombo, nell'ambito di due procedimenti civili pendenti presso le autorità giudiziarie rispettivamente di Grosseto (atto di citazione del dottor Leonardo Marras) e di Milano (atto di citazione del dottor Carlo Alessandro Puri Negri) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	7
---	---

AVVERTENZA .....	9
------------------	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

#### SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
--	----

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della salute, prof. Renato Balduzzi, sulle problematiche in ordine allo stabilimento ILVA di Taranto ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	12
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	12
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	13
--	----

ALLEGATO ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	18
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. Emendamenti C. 5603-A Giancarlo Giorgetti (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	29
---	----

DL 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	30
Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. C. 5559, approvata dalla 9 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	30
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	34
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvata dalla 9 <sup>a</sup> Commissione del Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	35
Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. Nuovo testo C. 5239 Granata (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	31
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	36
Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole. Testo unificato C. 4093 Siragusa ed abbinata (Parere alle Commissioni riunite VII e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	32
<b>II Giustizia</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 5510 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. C. 5586 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	39
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1235 Ferranti, recante modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, di Oliviero Mazza, Ordinario di procedura penale presso l'Università di Milano-Bicocca .....	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	41
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo. C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	42
ALLEGATO ( <i>Proposta di testo unificato del relatore</i> ) .....	50
SEDE CONSULTIVA:	
Norme a tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvata dal Senato, ed abbinata (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ...	42
DL 207/2012 Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	45
AVVERTENZA .....	49
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:	
Comunicazioni del Presidente .....	51

## INTERROGAZIONI:

5-08492 Pianetta: Sulla situazione in Somalia .....	53
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	57
5-08622 Crolla: Sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani in Canada .....	54
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	59

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009. C. 5271 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	54
<i>ALLEGATO 3 (Emendamento)</i> .....	60
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. C. 5586 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	55
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 5508 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	55
<i>ALLEGATO 4 (Emendamento)</i> .....	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012. C. 5509 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	55
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011. C. 5511 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56

**IV Difesa**

## INTERROGAZIONI:

5-04421 Zazzera: Sulla dinamica dell'incidente che ha provocato la morte del caporal maggiore scelto Francesco Saverio Positano .....	63
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	67
5-07479 Maurizio Turco: Sulle iniziative ispettive del Governo in ordine alla condotta del delegato del COCER dell'Arma dei carabinieri Giuseppe La Fortuna .....	63
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	68
5-07724 Maurizio Turco: Sugli impianti di potabilizzazione installati sulle unità navali militari di ultima generazione .....	63
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	69
5-08148 Contento: Sull'istanza presentata dal comune di Maniago per l'utilizzazione di una parte del terreno demaniale dell'area del condominio Baldassarre .....	63
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	71
5-08403 Burtone: Sull'adeguamento dell'organico della stazione dei carabinieri di Picerno .	63
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	72
5-08479 Cannella: Sulle iniziative per riconfigurare il dipartimento militare di medicina legale di Palermo .....	64
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	73

## RISOLUZIONI:

7-00793 Ascierto: Sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15-3-2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati.	
7-00999 De Angelis: Sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo .....	64
7-00844 Ruggia: Sulle iniziative per il completamento e la messa in funzione dell'insediamento militare nell'area del Comune di Cutro ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	65
7-01049 Di Stanislao: Sugli interventi da attuare per bonificare le aree dei poligoni militari di tiro e sulla documentazione volta a specificare l'iter operativo della bonifica dei territori ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	66
AVVERTENZA .....	66

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603-A .....	76
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 179/12: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	76
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 5508 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	77
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011. C. 5511 (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	78
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012. C. 5509 (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	79
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	79
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 5397 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .	84
Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro. C. 5534- <i>duodecies</i> (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	85
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	86
Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	86
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	87

**VI Finanze**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore della Direzione finanza e privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministro dell'economia e delle finanze, Francesco Parlato, sulle tematiche relative alla gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico .....	93
---	----

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM (2012) 510 final).	
Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM (2012) 511 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM (2012) 512 final).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012) 280 final) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	93
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di documento finale formulata dal relatore</i> ) .....	101
ALLEGATO 2 ( <i>Documento finale approvato dalla Commissione (Doc. XVIII, n. 68)</i> ) .....	105

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08638 Fluvi e Rubinato: Interpretazione della disciplina in materia di esenzione dall'IMU per le unità immobiliari utilizzate dalle scuole paritarie per lo svolgimento delle proprie attività didattiche .....	96
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	109
5-08639 Barbato: Effetti sulla pressione tributaria complessiva degli incrementi delle aliquote IMU disposti dai comuni e semplificazione delle modalità di calcolo e versamento dell'imposta .....	97
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	110

## INTERROGAZIONI:

5-08533 Maurizio Turco: Operatività in Italia dell'Istituto opere di religione (IOR) .....	97
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	111

## RISOLUZIONI:

7-01035 Barbato: Revisione della politica tributaria ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	98
AVVERTENZA .....	100

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## RISOLUZIONI:

7-00914 De Biasi: Sulle disposizioni relative al nuovo IMAIE ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00217</i> ) .....	112
ALLEGATO 1 ( <i>Risoluzione approvata</i> ) .....	119

## SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	114
Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Ascutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	114
ALLEGATO 2 ( <i>Riformulazioni di emendamenti proposte dal Governo</i> ) .....	121
AVVERTENZA .....	118

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## INTERROGAZIONI:

5-02044 Tommaso Foti: Sull'erogazione delle risorse per il risanamento del bacino idrografico Cavo Fontana nel comune di Castelvetro Piacentino .....	124
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	129
5-02046 Tommaso Foti: Sulle opere di captazione d'acqua nel comune di Bedonia .....	124
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	130
5-06209 Farina Coscioni: Sulla presenza di eternit e di rifiuti speciali all'interno della ex cartiera « Keyes » in territorio di Fiumedreddo .....	124
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	131
5-08419 Ghizzoni: Sullo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nell'area di Rivara .....	124
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	133

## RISOLUZIONI:

7-01027 Benamati: Sull'assunzione di iniziative normative per il ristoro degli edifici di culto danneggiati dal sisma del 22 e 29 maggio 2012 che ha colpito l'Emilia ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00219</i> ) .....	125
ALLEGATO 5 (Risoluzione approvata dalla Commissione) .....	134
7-01021 Alessandri: Sull'elevata concentrazione di arsenico nelle acque potabili ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	125
7-01034 Realacci: Sulle iniziative da assumersi per ridefinire il quadro normativo delle aree marine protette ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00218</i> ) ..	126
ALLEGATO 6 (Risoluzione approvata dalla Commissione) .....	137
7-01057 Tortoli: Sul riciclo del solfato di calcio ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione</i> ) ....	126

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08643 Lanzarin: Intendimenti del Governo in merito alla realizzazione dell'asse autostradale Valdastico Nord .....	127
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) .....	139
5-08642 Piffari: Intendimenti del Governo in merito alla realizzazione del collegamento autostradale Bre.Be.Mi. ....	127
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) .....	140
5-08641 Mariani: Intendimenti del Governo in merito alla realizzazione di un'infrastruttura stradale nella città di Prato .....	127
ALLEGATO 9 (Testo della risposta) .....	141
5-08640 Ghiglia: Iniziative normative in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici .....	128
ALLEGATO 10 (Testo della risposta) .....	142

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione COM(2011)897 def. ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e conclusione – Approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	128
ALLEGATO 11 (Documento finale approvato dalla Commissione) .....	144

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	147
---	-----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	148
---	-----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	149
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	150

## COMITATO RISTRETTO:

Modifiche dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali. C. 5463 Moffa, C. 5503 Cazzola, C. 5539 Motta, C. 5572 Fabbri .....	149
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	149
---	-----

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	152
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	161
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	154

## INTERROGAZIONI:

5-07231 Farina Coscioni: Articolo pubblicato sul Corriere <i>on line</i> sul servizio ambulanze della Croce Rossa .....	155
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	162
5-07521 Farina Coscioni: Autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci innovativi per l'epatite C .....	155
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	163
5-07275 Mancuso: Controlli igienico-sanitari sul trasporto di alimenti di origine animale .	156
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	164
5-08165 Marco Carra: Correttivi da apportare alla normativa vigente al fine di consentire la conservazione del sangue cordonale presso le strutture di riferimento .....	156
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	165

## RISOLUZIONI:

7-01041 Bucchino: Iniziative volte a mantenere i parametri di potabilità delle acque destinate a consumo umano previsti dal decreto legislativo n. 31/2001 ( <i>Discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-01063 Farina Coscioni</i> ) .....	156
---	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia (C. 2060 Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa – rel. Binetti).	
Audizione informale di rappresentanti della Lega italiana contro l'epilessia (LICE), dell'Associazione italiana contro l'epilessia (AICE), della Federazione italiana epilessie (FIE) e di docenti universitari e di esperti della materia .....	159

## SEDE REFERENTE:

Norme per il riconoscimento della sindrome <i>post polio</i> come malattia cronica e invalidante. C. 3367 Codurelli, C. 5183 Patarino e C. 5575 Laura Molteni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	159
ALLEGATO 6 ( <i>Proposta di testo unificato elaborata dal relatore adottata come testo base</i> ) .	167

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco. Nuovo testo C. 4894 Palagiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	160

### XIII Agricoltura

#### INTERROGAZIONI:

5-00462 Di Giuseppe: Sul finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale .....	169
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	176
Sui lavori della Commissione .....	169
5-05320 Delfino: Iniziative conseguenti alla diffusione della flavescenza dorata della vite .	170
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	177
5-05523 Oliverio: Iniziative per il sostegno alle aziende agricole danneggiate dalla siccità che ha caratterizzato alcune aree della Calabria .....	170
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	179
5-07475 Di Giuseppe: Sulla situazione dello Zuccherificio del Molise .....	170
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	180
5-08449 De Camillis: Sulla situazione dello Zuccherificio del Molise e su altre crisi aziendali nella regione Molise .....	171
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	182
Sui lavori della Commissione .....	171

#### RISOLUZIONI:

7-01042 Paolo Russo: Per l'esclusione di alcuni prodotti particolari dall'ambito di applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	172
ALLEGATO 6 ( <i>Nuova formulazione della risoluzione</i> ) .....	183
7-01043 Cenni, 7-01051 Di Giuseppe e 7-01052 Delfino: Interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	174

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	175
Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	175
ALLEGATO 7 ( <i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto e scelto dalla commissione come testo base</i> ) .....	186
AVVERTENZA .....	175

### XIV Politiche dell'Unione europea

#### SEDE CONSULTIVA:

D.L. 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	192
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	199
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	195
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	200

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico. Atto n. 519 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	198

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

## AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario per il piano di rientro dal debito pregresso di Roma Capitale, Massimo Varazzani, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo correttivo in materia di ordinamento di Roma Capitale (Atto n. 513), sulla situazione della gestione commissariale e il relativo contenzioso, anche con riferimento ai soggetti di cui la gestione può avvalersi per il patrocinio ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	201
---	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. Atto n. 513 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	202
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere dei relatori</i> ) .....	203
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	202

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	204
-----------------------------------	-----

## ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio indette per i giorni 3 e 4 febbraio 2013 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	204
ALLEGATO ( <i>Testo proposto dal relatore On. Rao</i> ) .....	206

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

VII Comitato – Verifica della normativa antimafia ed elaborazione di un Testo Unico. Riunione n. 15 .....	211
X Comitato – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 19 ...	211

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizioni, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 .....	212
Comunicazioni del Presidente .....	212

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

## ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:

Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2009 e 2010, preventivi 2010 e 2011 e bilanci tecnici attuariali degli enti pubblici ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	213
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Comunicazioni del Presidente .....	214
Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lombardia (relatori: sen. Daniela Mazzuconi; sen. Gennaro Coronella) <i>(Seguito dell'esame e approvazione)</i> .....	215
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle bonifiche in Italia (relatori: sen. Daniela Mazzuconi; sen. Dorina Bianchi) <i>(Seguito dell'esame e approvazione)</i> .....	215
Audizione dell'ispettore della polizia municipale di Paola, Emilio Osso <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	215
Audizione del redattore della rivista <i>online</i> <i>www.strill.it</i> , Claudio Cordova <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	216
Esame della proposta di relazione sui rifiuti radioattivi in Italia (relatore: on. Susanna Cenni) <i>(Esame e rinvio)</i> .....	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	216
AVVERTENZA .....	216

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	217
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore tessile e moda (relatori: on. Fabio Rainieri e on. Giovanni Sanga) <i>(Seguito dell'esame e approvazione)</i> .	217
Comunicazioni del presidente .....	218
Audizione del dottor Angelo Marcello Cardani, Presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	218
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	218

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 12,20



\*16SMC0007620\*